DEL DRITTO DELL' UOMO ALLA DISTRUZIONE DEI CATTIVI GOVERNI

TRATTATO

TEOLOGICO-FILOSOFICO

DI

G. B. TUVERI

Remota justitia, quid sunt Regna,
nisi magna latrocinia? ..
S. Augustinus. De C. D. IV. 4.

CAGLIARI
Tipografia Nazionale
Marzo 1851.

DELLA DISTRUZIONE DEI CATTIVI GOVERNI

AI LETTORI

Distruggere un cattivo governo, è porre una condizione, senza la quale, non può crearsene un buono; ma non è crearlo. Tuttavia, quando si vuol distruggere nell' opinione, non potendo ciò conseguirsi senza svelarne i difetti, senza riscontrarlo coll' ideale della perfezione politica, uopo è, che si abbozzi, per dir così, nelle menti, il riordinamento dello Stato. Distruggere, ed a mano a mano riedificare, od almeno disporre i materiali, per chi imprenderà a rialzar l' edifizio; ecco lo scopo, ch' io mi propongo in quest' opera.

Nello stabilire i diritti dei governanti e dei governati, io non ismarrirò me e voi in peregrine investigazioni: io fonderò i miei ragionamenti su quelle verità volgari, che sono come il patrimonio scientifico dell' umana famiglia; procurerò di ridonarle alla primitiva loro purezza; le svolgerò; le applicherò alle relazioni sociali.

Dove parrammi, ch' io possa richiamarmi con effetto alla vostra coscienza, a quella voce cui Dio ha commesso appo i nostri cuori l' enunciazione della sua Legge, io non ragionerò davvantaggio. Io non iscrivo per quelli, che tronfii di sè, partecipanti, in qualche modo, alle spoglie dei loro fratelli, non leggono, non odono, non pensano, se non per trovare di che rafforzarsi nei loro pregiudizj, di che aonestare le loro usurpazioni: scrivo per quegli, che quantunque imbevuti d' una falsa scienza, la sopportano come un giogo, sentono desio di dottrine più conformi alle loro benefiche inclinazioni: scrivo per gli uomini di buona volontà. Essi soli possono credere alla parola di verità; nei loro cuori soltanto, può la medesima fruttificare: avvegnachè la fede è necessaria nelle cose naturali, non meno che nelle soprannaturali: e chi pretende ragione d' ogni ragione, in filosofia, diviene scettico; in religione, incredulo. Io vi parlerò, per ogni dove, di verità e di giustizia; le porrò a base delle mie dottrine; ma io non ve le definirò. Tristo a colui, che per discernere il vero dal falso, il giusto dall' ingiusto, vuol pria sapere che cosa sieno la verità e la giustizia! Egli è dannato a consumar brancolando la sua vita morale, in mezzo ai torrenti di luce, che piove sopra il suo capo il Sole delle intelligenze: egli è un cieco nato, che chiede nozione dei colori!

Quando non varrò a stabilire la verità, procurerò almeno di rivocare in dubbio l' errore. Il dubbio porterà all' esame, l' esame alla cognizione del vero; se pure tutta la scienza, cui si può arrivare circa certe cose, non è il sapere che si può dubitare.

Nell' impugnare le pretensioni dei cattivi governi, prenderò specialmente di mira la Monarchia. Scrivendo contro essa, non credo di dar pruova di malevolenza verso l' attual reggimento della mia patria. Amo i governi popolari, non odio i costituzionali; che anzi li reputo un opportunissimo tirocinio pei popoli, che si rilevano da un lungo servaggio. Un regno, in cui v' ha dei poteri politici, indipendenti dalla volontà del principe, non è una monarchia, ma una poliarchia. Tal si è il nostro regno dopo lo Statuto acconsentito da Carlo Alberto; tal si è ogni regno veramente costituzionale (1).

(1) Questa differenza tra i governi monarchici e i costituzionali fu notata da molti altri prima di me. Io mi limiterò all' autorità di due scrittori, l' uno assolutista, l' altro repubblicano. « Par un Etat monarchique, ecrive Monsignor d' Annecy, on entend celui où un seul exerce l' Autorité. Les idées de la constitution anglaise ont échauffé toutes les têtes; le titre de Roi qu'on a conservé au Prince até suffisant pour persuader, que dans une monarchie il devait exister une constitution indépendante; on trouve en effet en Angleterre une constitution indépendante; on y trouve un Roi, et il n' en a pas fallu davantage pour prétendre, que l' un et l' autre pouvaient exister ensemble; mais il faut renoncer à cette erreur: dans cette ile, l' Autorité souveraine est exercée par le Roi et le Parlement

Perchè però il nostro governo è diventato poliarchico, non è da inferirsi, che sia ormai inutile l' occuparci della Monarchia. Essa ha perduto fra noi la sua esistenza politica; ma vive nelle viziate abitudini del Popolo: vive nei suoi inveterati pregiudizj contro i governi liberi: vive nelle ree speranze delle Caste da lei favorite, che con lei soggiacquero, che con lei si lusingano di risorgere; che rifatte audaci dalle nostre sventure, frastornano a tutta possa lo sviluppo delle nuove istituzioni, ne rendono inefficace l' azione, ne macchinano la distruzione: vive in fine in tutti coloro, che hanno interesse ad attraversare il progresso della morale politica, come quella, che ingenerando la

réunis: c' est cette réunion qui présente le véritable Souverain; et par conséquent l' Angleterre n' est pas une monarchie; où si, d' après la facilité qu' a le Roi de rendre le Parlement ministre de ses volontés, on veut envisager comme un Monarque, alors il ne faut plus penser à la constitution anglaise . . . » *Essai sur la nature de l' Autorité souveraine par un docteur de Sorbonne Évêque d' Annecy. Ch. IV. p. 120. Chambéry. 1831.* Nella stessa sentenza conviene Destutt De Tracy: «Se non si ha riguardo, che alla sua estensione, il dispotismo è il governo d' un solo; è la concentrazione di tutti i poteri in una sola e medesima mano; esso è lo stato della società, nel quale un solo ha tutti i poteri; e tutti gli altri non ne hanno alcuno; esso infine è la monarchia, presa questa parola in tutta la forza della sua significazione . . . È la vera monarchia pura, vale a dire la illimitata; nè v' ha altra vera monarchia; poichè chi dice monarchia temperata o limitata, dice una monarchia nella quale un solo non ha tutti i poteri; e dove vi sono altri poteri che il suo, che è quanto a dire, una monarchia, che non è ancora una monarchia». *Comentario allo Spirito delle leggi p. 32. Napoli. 1828.*

coscienza del dritto minaccia le prerogative che non hanno per base che l' iniquità e la menzogna. Intanto fra il passato e queste multitudini disgustate del presente, senza fede nell' avvenire che s' interpone egli mai? Non forza d' opinione non d' armi.

Profittiamo adunque di questi momenti di luce, per divezzare il Popolo dal passato, per avviarlo nel sentiero di libertà: disponiamolo a superare i disagi, le lusinghe, i terrori ch' ei fia per incontrarvi: additiamogli la meta del suo viaggio, la sede del suo riposo; eccitiamogliene il desiderio. E se fia per annottar nuovamente sopra di lui, che almeno non si compiaccia delle tenebre; che agogni lo spuntare del nuovo giorno; che il primo albore il trovi pronto a rimettersi in via!

Chi abborre dalla polemica, gitti pur via questo libro: ei non si avverrebbe che in perpetui conflitti tra me e i miei avversárj politici. Io non li disdegno, non gli sfuggo; ne vo in traccia, gli affronto, con tutta la fiducia che può inspirarmi la bontà della mia causa. Col colorare le proprie opinioni, col dissimulare le altrui, coll' altalenare fra i partiti, si può trovare, per avventura, maggiore accettazione, ma non si può egualmente conferire al trionfo del vero. Bandire le proprie dottrine, punto non badando a ciò che altri ne dice in contrario, è procedere alla conquista d' un paese, senza darsi

pensiero del nemico che si muove dietro alle spalle. La verità non par mai sì bella, como quando si pone rincontro all' errore. Mercè la polemica, il Popolo, combattendo, per così esprimermi, in compagnia dei suoi campioni, si avvezza a combattere da per sè; e al riconoscere or la doppiezza, or la debolezza dei suoi più famosi avversarj, si fortifica vie meglio in quella fede, che eleva l' uomo del volgo alla sublimità del martirio, e il serba imperturbato fra le perplessità e le prevaricazioni della scienza.

L' Evangelio non è invero un libro politico: e chi il vuole spacciare per tale, forza è, che il travisi e il profani; perchè diverso è il fine della religione e della politica, diversi ne sono i mezzi. Ma se la libertà non può emergere che dal mutuo adempimento dei nostri doveri, se quindi il miglior libro di morale, è altresì il miglior libro di libertà, può esistere vera ripugnanza tra la libertà e l' Evangelio? Due opinioni, malgrado ciò, sono invalse circa il Cristianesimo: l' una che ei sia fautore delle ribellioni; l' altra, ch' ei sia complice dell' oppressione dei popoli: quella va dimettendosi insieme colla superstizione inverso il potere regale; questa dura tuttavia; e dura per colpa di coloro, che si sforzano di collegare la causa della religione con quella della tirannide. Siffatto è il servizio che essi prestano alla religione: siffatto è il frutto

delle loro profanazioni! Io procurerò di dimostrare la vanità delle dottrine colle quali si vuol sostenere quel mostruoso collegamento: io mi adopererò a dissipare quelle inquietezze, che io stesso provai, che dee provare tutt' uomo sinceramente religioso, sempre che un dubbio di religione sorge a contrariare le più sante inspirazioni del cuore. Me felice se le considerazioni che valsero a me la mia fede politica, che affratellarono nella mia coscienza libertà e religione, sieno per operare altrettanto in qualcuno di voi!

CAPO 1.

DELL' ORIGINE E DEL FINE DELLA SOCIETA' CIVILE.

§. 1. Le prime e più semplici società sono le Coniugali o Famigliari. La natura le crea e le conserva, colla tendenza dei sessi, e colla varietà delle attitudini e dei bisogni.

§. 2. Ma e il convitto di quelle primitive società è un fatto del pari naturale, inerente al progressivo moltiplicarsi della specie, in un suolo nè illimitato, nè dappertutto produttivo e salubre. Queste famiglie viventi insieme, ma non ancora organizzate in modo, da formare una persona morale, si trovano in uno stato che può dirsi eziandio naturale, perchè dovuto alla sola Natura.

§. 3. Chi rassomigliasse i membri di queste società, che io chiamerei *naturali* o *locali*, alle parti scomposte d' un oriuolo, non avrebbe un' idea bastantemente esatta dello stato loro. Le parti d' un oriuolo, prima che l' artefice le compongа secondo l' ordine richiesto dall' uso cui sono destinate, non valgono a misurare un tratto benchè minimo di tempo.

Non così può dirsi d' animali intelligenti, comunque considerati. Io gli rassomiglierei piuttosto ai singoli granelli d' una certa quantità di polvere da fuoco, i quali sono atti a produrre gli stessi fenomeni, che più efficacemente producono uniti.

§. 4. Alcuni scrittori, intenti ad esaltare i vantaggi delle società civili, ci dipinsero gli uomini che le precederono, stupidi, erranti, seminudi, propagantisi per accoppiamenti fortuiti; quasi altra legge non avessero, che la prevalenza delle forze; non altro ricovero, che gli antri e le macchie; non altro cibo, che i frutti spontanei della natura selvaggia . . . . Io nè continuerò a ripetere, nè mi fermerò a confutare cotali esagerazioni, in un tempo, in cui s' inculca anche ai poeti, che offizio loro si è di rendere amabile il vero, non d' abbellir la menzogna. Giudicando però di qualche utilità l' accennare i fonti di tali esagerazioni, dirò, che altri trasse in errore il troppo compiacere alla propria od all' altrui immaginazione; altri una falsa induzione, basata sui costumi d' un popolo in istato d' anarchia, o su quegli dei selvaggi. Ma si può instituire un buon paragone tra uomini vissuti costantemente liberi, ed uomini sottrattisi ad una forza qualunque? In quanto ai selvaggi, noi che abbiamo spesso da strabiliare agl' infiniti svarioni, in cui inciampano gli Stranieri, fin nel descrivere le nostre contrade, crederemo più fedelmente descritti i costumi di popoli, o conosciuti appena di nome, e solo per pochi individui; e sempre raffrontati all' esagerata eccellenza delle cose nostre? E dato che alcune frazioni del genere umano sieno cadute in cotanta depravazione, è forse esatto il dire, che trovansi in uno Stato naturale?

§. 5. Senza andar dietro a queste fole, noi abbiamo tuttodì davanti agli occhi un' immagine dello Stato naturale. Sotto qualunque governo, e sia il più assoluto, un gran numero

di doveri e di dritti non sono contemplati dalla Legge o per la loro parvità, o per la difficoltà d'efficacemente ingerirsene. Gli uomini per tanto, rispetto a tai diritti e doveri, sono in uno stato veramente naturale. E bene? V'ha leggi più imponenti delle consuetudini riguardanti la moda, la caccia, il gioco, l'urbanità? Se voi darete a questa osservazione tutto lo sviluppo, di cui è capace, vedrete forse quanto sia esatta, e di quante conseguenze sia ella feconda.

§. 6. Godo nel poter dimostrare conforme alla storia, l'idea che ho dello Stato naturale. Abbiamo nella Genesi alcuni cenni storici, rimontanti ad un'epoca in cui gli uomini non si erano tuttora uniti in società civili. Nondimeno, stabili tra loro vediamo comunemente i coniugj, curata la prole, riconosciuta la proprietà, professata l'agricoltura, la pastorizia, e fin certe arti o di comodo o di diletto (2). Che più? Oltre all'esservi dei dritti e dei doveri da tutti riconosciuti, l'osservanza degli uni, il libero esercizio degli altri non erano unicamente garantiti dalla forza o dalla volontà dell'individuo. Che induceva mai Caino a trarre nella solitudine la vittima del suo livore, od a temere in ogni uomo un vindice del consumato fratricidio, se non una forza tutelare e reprimente diversa dall'individuale? (3).

§. 7. E questa forza appunto è come l'embrione del Potere civile. Alla vista d'un innocente od oppresso o pericolante, gli amici, i parenti, gli uomini di cuor generoso imprendono a vendicarlo o a salvarlo. Se la moltitudine, non solo gli seconda in quell'impresa, ma ne concepisce tanta fiducia, da crederli sempre disposti a dirigerla, con pari lealtà, in casi simili; se ella stessa mostrasi costantemente pronta ad agire, secondo i loro consigli, la loro direzione, quell'embrione comincia ad avere i suoi lineamenti, il suo fiato di vita.

(2) Gen. IV. 2.
(3) Gen. IV. 8. 14.

§. 8. Le età di questa persona morale, di cui io descrivo i primi momenti d' esistenza, come in ciascuno di noi, succedonsi insensibilmente: ma non parmi che possa dirsi giunta alla sua maturità, se non *quando i poteri dei cittadini, verificati nel modo il men soggetto ad errore, sieno ordinati in guisa, da assicurare coi mezzi i più economici, tutta la possibile libertà all' esercizio dei dritti.*

§. 9. Laonde per Società civile io intendo un aggregato di famiglie, i cui membri, volendo vivere secondo i dettami della giustizia, cooperano efficacemente ad una persona fisica o morale, la quale, mercè una tal cooperazione, vada effettuando questo loro volere.

§. 10. La Persona, che serve d' organo alla volontà dei suoi consoci, ne unifica le azioni, le dirige all' esecuzione di detta volontà, esercita un Potere, il quale, per essere superiore a quello dei singoli, chiamasi sovrano; siccome sovrana chiamasi la Persona che l' esercita.

§. 11. La Sovranità adunque è l' efficace volontà generale avente un comun organo d' azione, diretta all' osservanza della giustizia tra i soci.

§. 12. Chiamo Popolo l' aggregato di questi soci, che hanno, o vogliono avere un tal organo (§. 82.).

§. 13. La Società civile da me descritta non è un aggregato qualunque d' uomini, operanti secondo gli arcani consigli d' uno o di pochi. Tali aggregati son vere greggie, private di parti, tosate, munte, alienate ed anche scannate a seconda dell' interesse dei loro pastori. Elleno potrebbero appena denominarsi *Convitti governati.* Diffatti il nome stesso di *Cittadino*, non appropriato ad una Casta meno angariata, ma elevato al suo vero significato, fu sempre mai esoso alla razza di tai governanti (4). Quello poi di *Società*, se pure

(4) « I sudditi, scrive Carlo Ludovico De Haller, non debbono es-

posi non voglia appellarsi la comunione del lione colle bestie che gli servono di pasto, è inseparabile dall' idea d' *un accomunamento di mezzi, diretti ad ottenere un vantaggio, da ripartirsi proporzionatamente tra coloro che gli accomunarono.*

§. 14. La Società civile, com' io la comprendo, è una Persona morale, che liberamente può valersi delle facoltà di conoscere, di volere e d' operare. E queste facoltà non possono disgiungersi senza che divengano o nulle o perniciose. Che è infatti la volontà d' un essere, cui si possono celare o travisare gli oggetti delle sue volizioni o nolizioni da una forza preponderante? E per ispiegarmi più chiaro, può veramente un popolo volere giustizia, libertà, eguaglianza, allorquando vien sequestrato da tutto ciò che gliele potrebbe far conoscere? Supponetemi all' incontro la Società civile dotata delle sue grandi forze esecutrici, ma senza la facoltà di conoscere e di determinarsi liberamente agli oggetti delle sue volizioni o nolizioni: allora, col pretesto di garantirmi dagli attentati di qualche individuo, che io aveva a temere nello stato naturale, e contro i quali io non mancava affatto di rimedio (§. 6.), mi legate le mani, e mi date in balia d' un gigante, di forze al certo insuperabili ed inesauribili; ma cieco d' occhio e di mente: il quale non avendo in sè alcun principio direttivo, diverrà ben presto un terribile stromento d' azione di alcuno di quegli, dai cui attentati voi promettevate garantirmi. Nè egli precluderassi la via alle avventag-

sere chiamati *cittadini* . . . L' espressione *cittadino* vale solamente nelle repubbliche, ed in queste, solo per quelli, che lo sono effettivamente, ma non già per tutti gli altri abitanti, ecc. Ma non può assolutamente esser sofferto nei principati; perchè suppone, che i sudditi uniti insieme formino una sovrana corporazione o comunità, dunque veri cittadini, vale a dire partecipi ed interessati all' esistenza, alle possessioni e dritti del principe, ciò che non è qui il caso. » *Ristauraz. della scienza politica. Vol. 4. p. 34. Fuligno 1828.*

gini, ove annojato dalla contrarietà dei suggerimenti, si lasci predominare dalla famiglia o dalla casta che più si distinguono per l' arroganza delle loro pretensioni.

§. 15. Ma queste facoltà, tuttochè unite, possono produrre, da sè, un qualche effetto di dritto? Come più volte farò osservare, un uomo non può imporre ad alcuno l' obbligo di conformarsi ai suoi voleri, se non come esecutore d' un dritto, che non trovisi in opposizione coi dritti di colui che si vorrebbe obbligare. Ogni coazione adoperata senza questa condizione è un attentato contro l' altrui libertà. E poichè ciò che è ingiusto in un individuo non lascia d' esser tale pel numero dei suoi complici, una moltitudine qualunque d' uomini, sebbene numerosa e governata, non può giustamente pretendere, che un individuo concorra ad accrescere le sue forze od agisca giusta i suoi voleri, se non è sorretta da un titolo, che produca in essa il dritto a tai pretensioni, in quell' individuo l' obbligo di non resistersi. Non basta. I dritti ed i doveri sociali non potendo essere proprj d' uno o di pochi, ma comuni a tutti i membri individualmente o complessivamente considerati, è necessario del pari, che il titolo, onde si ripetono, competa a tutti ed a ciascuno (§. 23.).

§. 16. Circa il titolo però, che autorizzi la Società ad esigere la cooperazione dei suoi membri, obblighi ciascuno di questi a secondarla, non una è la sentenza. Quelli che sono presi dalla manìa di conquista, o che altro non si propongono che la forza, la magnificenza, l' immutabilità dei Governi, hanno sempre insinuato, che il fine delle Società civili, quello cui esse debbono atteggiare la loro cooperazione, i loro interessi, sia la concentrazione e la conservazione d' ogni potere in una casta o nel capo d' una designata famiglia. Ma io chiedo: l' onnipotenza d' una persona nè infallibile, nè impeccabile, può ragionevolmente prefiggersi per fine della cooperazione sociale da uomini, che credendosi insufficienti

a premunirsi individualmente dall' abuso che un individuo, rispetto all'altro, atteso la sua natura corrotta, può fare delle proprie facoltà, cercano nella società un rimedio a tali inconvenienti? La Società può ella astringere un dissidente a rendere onnipotente un suo simile? una persona, in cui l'onnipotenza non è necessariamente collegata coll' impossibilità d'abusarne, può pretendere il monopolio di tutti i poteri fisici e morali della Società? I nostri avversarj sogliono rispondere, che il bene dello Stato esige che i Governanti sieno così potenti. Ed ecco, per la stessa loro risposta, che il fine ultimo delle istituzioni sociali è il bene pubblico: e la cooperazione, la Persona che ne è l'oggetto, il Potere che ne risulta altro non sono che mezzi da impiegarsi subordinatamente a conseguirlo. Semprechè noi attaccheremo il titolo di qualunque potere sociale, essi non potranno difenderlo, se non opponendoci i motivi ed il fine della sua esistenza: e semprechè non ce ne sapranno indicare altro principio, noi esamineremo, se i motivi abbiano un valore di dritto, e se i mezzi corrispondano al fine; anzi se meglio vi corrispondano. Col supporre adunque il bene pubblico, qual fine dell' illimitato potere dei Principi, essi han fatto un perpetuo problema dello stesso potere, da sciogliersi a seconda degli effetti che produce relativamente al fine: essi ne hanno fatto uno stromento della Società civile, soggetto a tutte quelle modificazioni, che esige il conseguimento del fine: essi non possono conservare in perpetuo ai Principi tutta l'integrità del potere, se non con dimostrarla qual mezzo invariabilmente necessario a conseguire il bene pubblico.

§. 17. Se badiamo intanto alla condizione essenziale alla sua esistenza di fatto, il potere arbitrario si palesa ben tosto contrario al fine ed allo spirito delle Società civili. Esso non può infatti sussistere, che mercè la cieca cooperazione dei governati; mentre, supponendo in questi un'altra norma

d' agire, oltre la volontà del Principe, gli coopereranno soltanto, quando i suoi comandi non si troveranno in opposizione colla medesima: e il potere di lui non sarà più illimitato, ma ristretto tra i limiti prescritti da detta norma. Un Popolo, che opera senza coscienza di ciò che opera, risveglia l' idea di quel gigante, di cui ho favellato poc' anzi (§. 14.). Non una volta m' avverrà d' insistere sui perniciosi effetti d' una cieca cooperazione: qui soggiungerò solamente, che voglie sfrenate, e vittime di tali voglie saran sempre tra gli uomini, comunque governati: ma l' oppressione non potrà estendersi a molti, essa non potrà divenire insuperabile, durevole, se non per la cieca cooperazione di quegli stessi, che ne sono le tristi vittime.

§. 18. V' ha chi pretende, che l' onnipotenza del Principe possa al più al più inspirare qualche timore ai grandi dello stato; e che in ogni caso, sia meglio soggiacere agli arbitrii d' uno, che a quegli dell' universale. Ma si niega il supposto, che il Popolo non possa sottrarsi all' anarchia, se non abbandonandosi in perpetuo all' arbitrio di qualcheduno; si niega che il potere arbitrario non sia per riuscire pregiudiciale, se non a quegli che sogliono esserne i favoriti. Niente in vero impedisce, che un Monarca avveduto rispetti e faccia rispettare tutti quei dritti, il cui esercizio gli è indifferente o giovevole; e che così mantenga un corso ordinario di giustizia interrotto solamente nei casi opposti. Ma ciò non basta: non basta pure quella facilità d' impiccare e di mandare agli ergastoli, per la quale molti vennero in voce di severi esecutori della giustizia: ei bisogna che il Governo mantenga viva la persuasione, che i suoi favori vengono immancabilmente dietro al merito ed al solo merito; e che i suoi disfavori sono conseguenza inevitabile del delitto, e del solo delitto. A seconda però del carattere del Principe, si veggono nelle Monarchie acquistare, alla lor volta, una pe-

ricolosa preponderanza lenoni, donne, soldati, parassiti, o tal altra genìa, che meglio sappia satisfare alle sue viziose propensioni, o meglio sappiasi vantaggiare di sua imbecillità. All' alito per tanto di gradate protezioni, s' ingenera in tali Stati l' impunità d' una proporzionata moltitudine di torti: e la spaventevole gerarchia dei piccoli tiranni, che principia coi Ministri e coi favoriti del Monarca, va a finire nei guatteri, e nei più abbietti loro famigli; i quali colla loro abituale arroganza, ben manifestano la criminosa disposizione d' animo in cui li pone il favore dei loro padroni. Il potere arbitrario si presenta vieppiù pericoloso, considerata l' indole caratteristica delle Monarchie, nelle quali, siccome ogni spirito di vita procede dal solo Monarca, così non v' ha quasi suo fallo, che almeno rimotamente non nuoca allo Stato.

§. 19. Attese le quali cose, questo Potere, denominato or monarchico, or assoluto, or dispotico, or arbitrario, ed ora anche paterno, può essere un fine lecito, obbligante della cooperazione d' esseri ragionevoli? O non intendono essi piuttosto di presentare associati tale apparato di forze, da rendere ai malevoli temeraria l' aggressione, d' esito ruinoso la pugna?

§. 20. Non convengono d' altronde nè anche i liberali nel determinare il fine, al cui ottenimento, i Cittadini debbono cooperare alla Persona sovrana. Bensì le dispute di coloro, che si propongono sinceramente di render felici gli uomini, moralizzandoli, sono per lo più di parole; e provengono dal non aver corredato degli opportuni schiarimenti certe voci essenziali del loro sistema, le quali hanno molti e spesso contrarii significati. Così nel mentre v' ha chi ripone la *felicità* nel soddisfacimento dei desiderj: altri reputa felici i soli virtuosi, infelici i soli malvagi: donde consegue, che taluno si creda infelice nella condizione da tal altro desiderata. Per lo chè il proporre generalmente la felicità qual fine della So-

cietà civile non è senza pericolo: mentre, quantunque i buoni ordini sociali, col procurare il libero esercizio dei dritti, rimuovano gran parte di quelle sofferenze che vengono dal fatto degli uomini, pure molti, per ciò appunto si crederanno infelici, perchè frenati nelle loro intemperanze. È doloroso il vedere dei Liberali promettere, mercè una forma di governo da loro prediletta, uno stato avventuroso, il quale, non che esser possibile, attesa la corrotta natura dell' Uomo, si dura spesso fatica ad immaginare. Che avviene da ciò? Quegli stessi, che meglio meritarono nell' abolizione della Monarchia, e che dovrebbero essere i naturali ordinatori del nuovo Stato, sono talora il maggiore inciampo allo stabilimento d' un governo razionale, col farsi costanti oppugnatori di tutto ciò che non presenta l' effettività delle loro chimere. Coll' occhio appassionatamente intento al parto di loro immaginazione, trascorrono noncuranti la meta ad essi prefissa da un ordine ineluttabil di cose, e traggono nelle loro fortunose aberrazioni la parte più attiva della nazione; la quale, delusa nelle sue speranze, spossata, impoverita, decimata, orbata dall' ira di parte dei suoi più generosi difensori, piega stupidamente il capo al giogo dello scaltro, che meglio lusingando i partiti, ed attirando a sè la loro cieca cooperazione, sostituisce alle pretensioni dei contendenti le emanazioni delle sue voglie. Questa è la storia astratta di tutte quelle rivoluzioni, nelle quali cotai fantasticatori acquistarono per mala sorte una grande influenza. Con qual entusiasmo, per cagion d' esempio, Monti, Cesarotti, e tanti altri illustri Italiani non secondarono il nuovo ordine di cose, che or ha mezzo secolo, s' introduceva in Italia? Ottimi a scuotere un popolo intorpidito dal pestifero fiato di tanti secoli d' oppressione, a destargli la coscienza delle sue sciagure e della sua dignità, a concitarlo contro i Re, colle vive e talora esagerate descrizioni dei loro oltraggi, ma colla

testa vuota di vero senno politico, ed unicamente occupata dell' aurea età di Saturno, il corrompevano poscia, suscitandogli dei desiderii, o tardi o non mai effettuabili. Illusi allo stesso tempo ed illusori, imitaron ben presto quei vili Ebrei, che al primo disagio incontrato nel sentiero di libertà, lamentarono l' aglio e la cipolla d' Egitto.

§. 21. I primi passi d' un popolo che nasce a libertà, come quelli d' un fanciullo, sono necessariamente labili: ed è offizio di buon cittadino il sorreggerlo, il rilevarlo, il renderlo confidente dell' avvenire, ed impedirgli la fatale pendenza che pur troppo ha a dietreggiare verso il passato, all' aspetto dei più lievi mali presenti. L' assunto quindi dei suoi riformatori è forse il più grave che mai possa addossarsi l' umana capacità. Dare lo sviluppo possibile alle forze del popolo, attivarle, ordinarle all' interesse sociale; sanarne l' opinione; divezzarlo dalle viziose abitudini, dalla venerazione verso le livree, i titoli, i privilegi, e tutti quei vani simulacri coi quali i Monarchi sogliono eludere le sue virtuose simpatie; chiamare a sindacato le pretensioni d'intere classi di cittadini, potenti d'opinione, di pecunia, di clientele; confortate da leggi, da consuetudini; esaminare i titoli degli emolumenti, delle esenzioni, degli onori, delle distinzioni in somma che godono, e sì pareggiarle che ciò che ritraggono dalla società sia sempre relativo a ciò che vi contribuiscono; ecco alcune delle infinite riforme, che i ristauratori d' uno Stato, scampati appena da un governo che gli teneva ignari d'ogni cosa pubblica, debbono porre in esecuzione. E ciò tra un popolo, fiero di sue forze, ombroso, discorde, ed incapace di libertà come di schiavitù: e che nondimeno convien governare, non con oracoli, dei quali prima ed ultima ragione sia la prepotenza d' una geldra di mercenari, ma con forze nate dall' opinione degli stessi governati. Non è per ciò a scandalizzarsi degli abbagli, nei

quali, ad onta delle più pure intenzioni, incorrono spesso i fondatori d' un vero governo razionale: avvegnachè la Monarchia, col dividere il Popolo in Caste, col chiamare le più potenti e più avide a parte delle sue spoglie, coll' abituarlo a considerare quai leggi le voglie di colui al quale non può resistere, genera tal contrarietà d' interessi, corrompe i motivi d' ubbidienza in modo, da rendere o sempre, o lungamente impossibile lo stabilimento d' un buon governo.

§. 22. Stabilito poi che egli sia, guardiamoci dal lusingarci che possa corrispondere perfettamente al suo fine, o che possa mai partorire un' imperturbata felicità. La bontà d' un governo è relativa, non assoluta; e quello si dice perfetto, la cui organizzazione, un tutto considerato, presenta una maggiore probabilità di buoni risultamenti. Del resto, più un governo è buono, più urta le intemperanze dell' amor proprio: e per ciò lungi dall' assicurare una tranquilla felicità, è piuttosto una palestra, dove l' usurpazione, quantunque infelicemente, si prova a quando a quando, a cimentarsi col dritto.

§. 23. Se però è immorale od almeno pericoloso il prefiggere a scopo della cooperazione sociale sia la felicità, sia l' onnipotenza d' un individuo o d' una casta, è un confondere i mezzi col fine quel di prefiggerle il Governo, o la stessa Società. Senza prolungare più oltre la disamina di queste ed altrettali opinioni, pongo per fine della cooperazione sociale la mutua osservanza della giustizia (5). Qualunque altro voglia suppor-

(5) È più che naturale, che quelli che parteggiano per governi non dominati da questo fine, cerchino d' alienarne i popoli. «Io non pongo la giustizia, scrive un di loro, tra i requisiti dell' Autorità, perchè questa ha da essere esercitata da uomini, i quali, anche non volendo, possono commettere delle ingiustizie. Inoltre la giustizia è un dovere dell' Autorità; e lungi dall' appartenere alla sua essenza, la suppone già esistente; giacchè si è da essa, che s' aspetta giustizia . . .

sone, parmi che vi si debba riferire o come mezzo, o come effetto. Esso ha tutti i requisiti che io diceva necessarii al titolo dei dritti e dei doveri sociali (§. 15.): e per ciò, siccome è lecito a chiunque l'intendere al conseguimento di detto fine, così niuna persona fisica o morale può lecitamente opporsi a chi si adopera a conseguirlo. Quegli poi che pretendono, che una siffatta opposizione possa essere giustificata dagl'irrepugnabili dritti della libertà, o confondono la libertà colla licenza, o prendono per società civili i convitti che ne affettano il nome. Poichè, essendo la libertà quasi l'adito al godimento di tutti i dritti, e quindi il massimo fra loro, può ella mai trovarsi in opposizione coll'azione della vera società civile; la quale, siccome abbiamo veduto, è appunto il mezzo più economico e più efficace di procurare il libero esercizio dei dritti (§. 8.)?

Un' Autorità sempre giusta è privilegio del Governo di Dio . . . I nostri maggiori, semplici e poco ragionatori, ma sensati, non aveano pur immaginato di porre ad un livello l' autorità del governo e la sua giustizia (Nota 68.): poichè credevano, che l' Autorità è la prima base dell' edifizio sociale, che senz' essa, la società dee perire fra le convulsioni dell' anarchia; che questa è il maggiore dei mali che possano avvenire alla società (Nota 65.); e che un' Autorità sempre sussistente è il solo mezzo di ripararvi . . . Sul cadere però del secolo 18, scrittori senza numero hanno messo constantemente in opposizione i doveri del governo colla sua autorità: da per tutto hanno inspirato l' insubordinazione, esaltato le passioni, rotto ad esse ogni freno. L' insurrezione divenuta il più santo dei doveri ha generato i tanti mali dei quali portiamo la pena . . . I nostri posteri, educati alla scuola delle nostre sventure, si persuaderanno, che una sommessione *senza riserva* è il più urgente dovere dei sudditi (§. 107, 109.); che essi non hanno da attendere la loro prosperità che dalla saviezza del governo; che in luogo, cioè, d' occuparsi di *pretesi diritti*, non penseranno, che a compiere dei doveri . . . » *Mons. d' Annecy. Essai. p. 13, 9.* Perchè i governi sono necessarii alla conservazione della Società, e non possono guardarsi da *ogni* ingiustizia, non si ha da pretendere che sieno giusti! È lo stesso che dire, che non si ha

§. 24. Determinare il fine della società civile è determinare il motivo per cui il Popolo dee cooperare ai Governanti: è indicargli la pietra di paragone, per cui sia in grado di discernere un buono da un cattivo governo. Per lo che rileva non poco il dirigere l' opinione pubblica ad una meta, per quanto puossi, men soggetta ad essere traveduta; e per un sentiero, in cui i pericoli di smarrirsi sieno possibilmente minori. Queste considerazioni io avea presenti, quando, per fine della Società civile, e quindi della cooperazione dei governati, preferiva proporre l' osservanza della giustizia, anzichè la felicità, la perfezione, o tal altro oggetto, che il volgo o non intende, od intende assai vagamente: non parendomi molto difficile, che un popolo imbevuto, a mo' d' esempio, della massima che i governanti abbiano a renderlo assolutamente felice, finisca coll' imputar loro sin le pesti e le carestie (6).

da richiedere nè verità dai testimoni, nè giustizia dai giudici, perchè questi non possono giudicar sempre giustamente, quegli non possono testificar sempre il vero; e gli uni e gli altri sono necessarii all' amministrazione della giustizia! Poichè le ingiustizie provengono or da malizia, or da ignoranza, si vuole, che non vengano assunti al governo che uomini intelligenti e virtuosi: e poichè anche quegli che vi sono stati assunti come tali possono prevaricare, si vuole, che a rintuzzar quegli, cui non vale a contenere il sentimento del dovere, si aggiunga il timor della pena. È ciò aspirare all' impossibile? Questo metodo fraudolento d' esagerare un principio, per poi impugnarlo come assurdo, io il combatterò meglio altrove (§. 96, 97, 98, 99, 100). La seconda ragione che adduce l' A., indica com' egli non riconosca giustizia, oltre la legale; massima immorale, ma non insolita fra i pretesi partigiani del dritto divino (N. 11.). Egli imputa ai moralisti politici non so che opposizione tra i doveri e l' autorità dei governi: ma perchè non imputarla piuttosto ai governanti che mancano a quei doveri? Vuole che non ci occupiamo che di doveri: ma se i doveri ed i dritti sono correlativi, come non occuparci anche di questi?

(6) « Presso (i Borgognoni) scrive Ammiano Marcellino, ciascun Re si chiama col nome comune Hendinos; e per antica usanza viene

Che se vorrassi premunirlo da tali errori, coll'informarlo alla retta intelligenza delle cose, si verrà a riconoscere, che un governo, che sinceramente intende ad osservare e far osservare la giustizia, che adopera tutti gli espedienti che possono conferire a tal uopo, e che d'altronde non incaglia colla sua inopportuna ingerenza la multiplice attività dei cittadini, debba procurar loro quella felicità, quella perfezione, ecc., cui possono aspirare per mezzo della Società civile. E per certo sarebbe assurdo, che ei contendesse all'asseguimento di detto fine, e al vederselo per ogni dove difficoltato, non tanto dalla malizia, quanto dall'ignoranza e dalla miseria dei governati, non desse opera ad educarli, ad affezionarli alla parsimonia ed al lavoro, a migliorarne in somma la condizione materiale e morale.

§. 25. Non è d'altronde che io insista tanto in questo pensiero, perchè creda gli uomini unanimi ed infallibili nel determinare ciò che è giusto od ingiusto: credo solo, che il criterio morale sia nei popoli una specie d'instinto, anzi quello cui si possono fidare con minor pericolo; e che quindi sia più facile che essi errino, quando non mirano, che od alla propria felicità, od alla conservazione del governo esistente, che quando subordinano un tutto alla causa della giustizia.

§. 26. Il dovere imposto ai Governi dal patrocinio di questa causa non giustifica invero la loro affannoneria, ossia quel loro ingerirsi, o per capriccio, o per gelosia di potere, o per cause anche più turpi, in ogni faccenda dei governati, ma gli autorizza, anzi gli obbliga all'uso d'espedienti, che presto o tardi, debbono produrre la libertà, e quant'altro mai può essere nei voti di un popolo intelligente e virtuoso.

rimosso dal suo grado, se durante il suo regno o la fortuna della guerra siasi mostrata mal ferma, o il suolo abbia negato un'abbondevol raccolta. Così anche gli Egiziani sogliono recare ai proprii Re siffatti accidenti. » *St. XXVIII. 5.*

CAPO II.

DIGRESSIONE SUL FINE DELLA SOCIETA' CIVILE CONSIDERATO RELATIVAMENTE ALLA QUESTIONE DELL' INDIPENDENZA.

§. 27. Può parere a taluno, che tra i mezzi autorizzati dal conseguimento del fine da me proposto, mal si possano comprender quegli, che richiede la difesa esterna della società: e che quindi io badi poco all'indipendenza dei popoli. Su di che dirò, che hassi ben a distinguere tra indipendenza ed indipendenza, e tra dipendenza e dipendenza: perchè parmi, che andando bonariamente dietro a certe fanfaluche, si corra pericolo di preferire la condizione, a mo' d'esempio, del suddito russo a quella del cittadino ticinese: mentre è un fatto, che indipendentissimo è l'Impero di Russia, e che all'incontro il Cantone del Ticino dipende da un' assemblea composta quasi interamente di Tedeschi e di Francesi.

§. 28. V'ha adunque una dipendenza sociale, libera, vicendevole: e perchè è tale quella che lega la Svizzera Italiana cogli altri Cantoni della Confederazione Elvetica, i Ticinesi, lungi dall'abborrire l'aver comune il governo con popoli di diversa lingua, e dall'aspirare a rendersene indipendenti, fecero quant'era in loro, per diminuire la propria indipendenza, col secondare efficacemente la rivoluzione, che mirava ad estendere i poteri delle autorità federali. E per mio avviso, fecero saviamente: avvegnachè un popolo conscio dei suoi dritti, riguardando il loro libero esercizio pel fine supremo della Società, non deve sacrificare a considerazioni etnografiche, ecc., quella dipendenza che gliel guarantisce; salvo che vegga in tal sagrifizio un mezzo probabilissimo di conseguire una libertà, se non più perfetta, meglio guarentita,

ed accompagnata da altri vantaggi. Che avvorrebbe delle piccole Repubbliche di Ginevra e di Neuchatèl, se illuse dalla vanità di far parte della gran nazione con cui han comune il linguaggio, s'immedesimassero con esso lei? Quel che avviene dei ruscelli da che si uniscono a qualche grosso fiume.

§. 29. V'ha una dipendenza unilaterale, servile: qual si è quella dei così detti possessi, che gli Europei hanno nelle Indie, ed altrove: per cui un popolo vien tenuto come una fattoria, un oggetto di traffico d'un altro popolo, o piuttosto dei suoi dominatori. Ed a comportare in pace cotal dipendenza vi vuol ben altro, che predicare al popolo trafficato o la comunanza dell'idioma fra esso e il dominante, o i vantaggi dell'unione considerata in astratto, o il lustro e la forza che da essa deriva alla nazione. Finchè gli oppressi conserveranno un qualche sentimento dei loro dritti, l'unico legame che può vincolarli agli oppressori è la forza. Tuttavia si danno dei casi nei quali conviene tollerare anche tal sorta di dipendenza, come quando vi è fondatamente a temere, che i nostri tentativi ad altro non possano riuscire che ad aggravare il nostro giogo; sia rendendo più ombrosi e più duri i nostri oppressori, sia soggiacendo ad una dominazione più mite, ma più potente, e quindi più duratura. In questi e simili casi, dobbiamo restringere i nostri pacifici sforzi ad essere in qualche modo pareggiati col popolo favorito: al che gioverà non poco il richiamarci a lui stesso, il solleticarne gl'interessi, l'educare i nostri conservi, il risvegliare in loro la coscienza dei proprj dritti, il comprare inoltre, se occorre, le persone che possono influire nelle nostre sorti; onde da una parte dando al popolo oppresso un'attitudine imponente, dall'altra convertendo, indebolendo i nostri dominatori, possiamo se non renderci indipendenti, diminuire la nostra dipendenza, o porci in grado di profittare

d' un favorevole emergente. Quando però fra varj popoli assortiti sotto lo stesso governo o da conquiste o dall' interesse delle famiglie che ne aveano la proprietà, l' uno vuole inoltrarsi nella via della civiltà, l' altro par quasi nato alla schiavitù, e pone tutta sua gloria nel secondare i Governanti, onde comprimere ogni slancio di libertà, che resta egli mai, ove non vi sia probabilità di peggiorare, fuorchè infrangere l' infausto giogo che a lui ci tiene, o trascinarlo suo malgrado con noi?

§. 30. Oltre questa dipendenza diretta, ve n' ha un' altra, che può dirsi indiretta: ed è quell' ingerenza che un Popolo, o, per meglio dire, i suoi Governanti esercitano nelle cose d' un altro Popolo. Circa quest' ingerenza bisogna eziandio esaminare, se sia favorevole od avversa alla causa della libertà; onde sappiamo, se abbiamo a rispettarla od a combatterla: avvegnachè, se ella conferisce al fine della Società civile, se è così ordinata, che chi ha da esercitarla ne possa difficilmente abusare, non v' ha motivo d' utilità o di giustizia per cui il Popolo abbia a sottrarsene. Mi spiego: « La Confederazione, dice la Costituzione federale della Repubblica Elvetica, garantisce ai Cantoni il loro territorio, la loro sovranità, la libertà ed i dritti del popolo, non meno che i dritti e le attribuzioni, che egli ha conferito alle autorità. » Perchè però essa garantisca le Costituzioni cantonali è necessario, che le medesime « nulla contengano di contrario alle disposizioni della Costituzione federale: assicurino l' esercizio dei dritti politici giusta forme repubblicane, rappresentative (cioè) o democratiche; e possano essere rivedute, quando la maggioranza assoluta dei cittadini attivi lo dimanda. » Da questa garantia che ella s' assume risulta, che ove un Cantone insorga, sia per deporre i suoi Governanti, sia per abolire la sua Costituzione, il Governo federale non solo può, ma deve intervenire per quetare l' insurrezione.

Viola egli, così intervenendo, la Sovranità cantonale? Niente affatto. Quando la Costituzione federale può essere riveduta ad arbitrio dei Confederati; quando il Popolo di ciascun Cantone può riformare la sua Costituzione, sempre che il vuole; quando è libero d' adottare tutti i mezzi che valgano a contenere entro i loro limiti i suoi Governanti; quando dalle prepotenze di costoro può altresì richiamarsi alla Confederazione, la quale *garantisce la libertà e i dritti del Popolo, non meno che i dritti e le attribuzioni, che egli ha conferito alle autorità;* quando insomma può costituzionalmente conservare e perfezionare le sue istituzioni; l' insurrezione, cessando d' essere un mezzo necessario di conseguire o difendere un diritto, manca di principio che la giustifichi: essa non dee tenersi, che come opera d' una fazione. Il Governo federale non fa che tutelar l' ordine voluto dalla maggioranza; e lungi dal violare col suo intervento la Sovranità del Popolo insorto, la preserva dagli attentati delle fazioni, che si sforzano di mentirne le apparenze e di usurparne le prerogative. La dipendenza degli Stati confederati verso il Governo federale vieppiù s' appalesa per le condizioni da esso richieste nelle Costituzioni cantonali, perchè ne sieno guarentite. Ove infatti il Popolo d' un Cantone risolvesse, anche unanimemente, di reggersi, per esempio a monarchia, o di ristabilire la nobiltà ereditaria, le sue risoluzioni rimarrebbero prive d' effetto, come contrarie alla Costituzione federale. Allorquando un Popolo è giunto ad emanciparsi interamente dalle Caste, a conseguire il pieno esercizio dei suoi dritti, a garantire dai suoi trascorsi, non che dagli altrui, la sua libertà, quegli che un tempo gli controvertevano ogni diritto circa la collazione, l' esercizio e la traslazione del potere sovrano, divengono arrabbiati fautori della Sovranità popolare, o per meglio dire, cangiano il modo di combatterla; esagerandone fino all' assurdo le prerogative, facendosi

propugnatori delle più dissennate pretensioni della moltitudine, onde atterrati quei limiti che ne arrestavano i traviamenti, riescano più facilmente a farla servire ai loro fini. Son dessi, che al vedere la difficoltà in cui si sono costituiti gli Svizzeri, di ripristinare onori o poteri ereditarj o privilegio alcuno di casta, tacciano di lesa sovranità popolare i creatori di quegli ordini sapientissimi, e si fanno predicatori di non so che indipendenza. In quanto a me terrei beati i Popoli non che d' Italia, d' Europa, se li vedessi soggiacere ad una dipendenza simile a quella, che gli Stati della Confederazione Elvetica hanno verso le Autorità federali.

§. 31. La dipendenza che è o dev' essere gravosa ai popoli è quella che gli impedisce di perfezionare le loro istituzioni. Or dessa non tanto è effetto della picciolezza di certi Stati a petto d' altri, quanto dell' indole della forma di governo che prevale in Europa, e dell' opposizione più o meno forte, più o meno pronunziata che esso incontra nell' opinione pubblica. Finchè i popoli o ignari o noncuranti dei loro dritti, si rassegnano agli ordinamenti castali, come ad una specie di fatalità, la forma di governo pare quasi indifferente alla causa dell' indipendenza. Non appena però un popolo, attraverso le illusioni, in cui artatamente l' avvolgono i suoi governanti, giunge a scorgere un' organizzazione di società meno imperfetta di quella in cui vive, si sviluppa in esso uno spirito che presto o tardi dee costringere il governo a ricorrere, per sostenersi, ad una forza estranea a quella dei governati. Da prima il Popolo, siccome un tempo l' ebreo, oserà appena implorare d' essere alquanto alleggerito (§. 215); indi vorrà cessata ogni oppressione; poi, che il Governo dia garantia della sua condotta: e quando sarà pervenuto a bandire l' arbitrio dall' esercizio del potere, intenderà a bandirlo altresì dai titoli, e non queterà fino a tanto che non vedrà ridotti i suoi governanti alla condizione di meri ministri della legge.

Questo è il naturale, e perciò ordinario andamento di tutti i popoli, che si sentono in dritto d'aspirare ad un migliore avvenire sociale: e tai risultamenti deve necessariamente produrre l'emancipazione degl'intelletti. Per lo che ho sempre opinato, che tra tutti quegli, che in qualche modo avversano la causa della libertà, i meno inconcludenti sieno i così detti *Oscurantisti:* da che essi soli mirano alla radice della pianta cui vogliono far perire, nel mentre gli altri, collo sfrondarla, col diramarla od anche col troncarla, spesso altro non conseguono, che di farla radicare più profondamente. Non è raro il vedere alcuno di tai semplicioni, oggi plaudito, idolatrato dalle multitudini, dimani trascurato o perseguitato: di che suolsi accagionare il Popolo d'incostante e d'ingrato; quando invece se ne potrebbe spesso trovar la causa in quegli stessi che vennero in uggia ai loro ammiratori. Da che il Popolo contende a una meta, non può che seguir docile e riconoscente chi si fa a guidarlo pel sentiero che vi conduce: ma quando i suoi guidatori s'arrestano a mezza via, e pretendono fornito il cammino, è egli da tacciarsi d'incostanza o d'ingratitudine, se prosiegue ad inoltrarsi anche a costo di rinversarli? Tra l'elemento castale, che o vuol governare a suo libito, o che riconoscendo ipocritamente un principio direttivo indipendente dal suo arbitrio, ne rinega poscia la direzione, col sottrarsi ad ogni umano sindacato, e l'elemento popolare, che non solo pretende di invigilare l'esercizio del potere, ma di subordinarne la collazione e la durata al fine delle vere società civili, vi può esser triegua; pace sincera non mai: e noi vediamo con che religione sieno state sempre osservate quelle transazioni, che la forza degli avvenimenti impone ai partiti che rappresentano quei due elementi, e dalle quali emergono i così detti governi misti. Stante l'incompatibilità che esiste fra le pretensioni dei suddetti partiti, e la necessità in cui è ciascun di loro di anni-

chilar l'altro, per conservarsi, non possono essi non intendere continuamente ad acquistare una forza che gli ponga in istato di difendersi o di soperchiare: la qual forza non può essere che fisica o morale; o di popolo o di fazione. Or non potendo esercitare un vero dominio sulle coscienze se non là verità; e quel che sovra esse si usurpa l'errore, dovendo cessare a mano a mano che le menti s' aprono alla luce del vero, ne viene che tutti quei governi, che non sono perfettamente razionali, e che non rappresentano il puro interesse del Popolo, ma che invece sono più o meno fondati sull' errore, sulla corruzione e sulle necessità e le convenienze che ne conseguono, di grado in grado, che il pubblico diviene più costumato e più intelligente, debbano perdere quella specie di forza morale, che erano giunti ad arrogarsi. Uopo è adunque che si conservino colla schietta forza fisica: la quale, perchè appunto non è partorita dall' opinione pubblica, che è la sola, che, anche nei suoi traviamenti, può somministrare ai governanti una forza da popolo, dev' essere necessariamente forza da fazione. Di qui la necessità delle truppe stanziali, e del loro progressivo multiplicarsi: di qui altresì la necessità degli ajuti stranieri, e della dipendenza che ne deriva. Un tempo i Principi non aveano al loro soldo che poche centinaja di guardie. Quando Carlo VII di Francia ritenne ai suoi stipendi un' armata di 25 mila uomini, mise in apprensione gran parte d' Europa. Luigi XI, terribile agli stranieri non meno che ai suoi, non aveva sotto di sè che 40 mila soldati (7). Prima dell' istituzione della leva forzata, le truppe regolari poteano tenersi come una forza straniera: mentre erano composte o di stranieri, o di nativi, che non riconoscendo di sacro fuorchè la

(7) *Comines. Memoires. T. I. p. 367, 684. Voltaire. Essai sur l' Hist. univ. Ch. 167.*

volontà di chi gli pagava, aveano effettivamente rinegato la patria. Alla leva volontaria, divenuta insufficiente a somministrare quella moltitudine di soldati di che i Principi aveano d'uopo, sia per reprimere lo spirito pubblico che minaccioso s'elevava di contro a loro, sia per conservare od ampliare il loro patrimonio, sia infine per sostenere le frequenti guerre in cui gli impegnavano i familiari dissidj o la mania di far rumore, successe la leva forzata. Questa istituzione, che sotto i governi che non sono l'espressione del puro interesse generale, è d'un peso incomportevole, come quella che espone i governati a sacrificarsi ad una causa che spesso detestano, un gran vantaggio ha pure recato all'umanità: ed è, che non ostante la facoltà concessa ai coscritti di farsi sostituire, un gran numero di giovani tratti dalle classi più educate della società s'assoggettò al servizio militare, e così le truppe vennero a partecipare alquanto dello spirito pubblico, e cominciarono a subordinare la loro ubbidienza alla causa del Popolo. Quando nel 1848, quasi tutti i popoli di Europa insorsero contro la Monarchia, le truppe o non si batterono, o si batterono assai debolmente, oppure diedero mano agl'insorgenti contro i comuni oppressori. Io sono all'ultimo periodo dell'esistenza de' governi impopolari; a quello in cui i governanti diffidando anche di coloro che coi blandimenti, col terrore, e con una disciplina corrompitrice s'erano essi studiati d'alienare dal Popolo, e di convertire, dirò così, in altrettanti loro molossi, forza è che o riconoscano la sovranità del Popolo con tutte le sue conseguenze, od aggreghino le loro masnade, e si stringano insieme in mutui vincoli di dipendenza, onde serbarsi indipendenti in casa propria. A questo punto sono pervenuti quasi tutti i governi d'Europa: onde è che v'ha principi, ma non popoli indipendenti: e quella specie d'indipendenza di cui par che godano certi popoli la godono come patrimo-

nio dei loro principi. Le repubbliche infatti sono considerate come *res nullius*: e se tutte non subirono ancora la sorte di Venezia, di Genova, di Cracovia, e d'altre, ciò non avviene al certo, per qualche rispetto che s'abbia ai loro dritti. Quale stato può tener fronte agli stranieri più dell' Impero Russo? Guardiamoci però dall' attribuire la sua forza alla sola sua grandezza. Esso è forte a petto degli stranieri per lo stesso motivo che poterono intraprendere delle conquiste i piccioli regni di Svezia e di Prussia (8) sotto Carlo XII e Federico II: perchè si accomoda in pace al giogo dei suoi dominatori. La sua indipendenza è indipendenza di Principi, non di Popolo: è parto della rassegnazione con cui sopporta la sua schiavitù. Supponete, che il partito liberale v'acquisti tanta forza, da poter compromettervi l'esistenza del principio castale: supponete che i campioni di questo principio possano, per qualche tempo, contrastar la vittoria ai loro avversarj, voi vedrete la Russia invasa da innumerevoli torme spintevi da regni finitimi e da lontani, espiare col sangue dei suoi più eletti figli, e col saccheggiamento delle sue più cospicue città, il suo tentativo di costituirsi in libertà. Or nell'arbitrio di adottar quella forma di governo, per cui si è pronunziata la maggioranza, in ciò parmi che sia da riporre la vera indipendenza d'un popolo. E tale indipendenza, io ripeto, manca e mancherà più o meno a tutte le nazioni d'Europa, finchè i governi essenzialmente incompatibili colla sovranità popolare, possano disporre di tante forze, da essere in grado d'attraversar, con successo, le deliberazioni di qualunque popolo. A chi mi ricordasse la Francia del 1848, la quale, a dispetto di quasi tutti i governi d'Europa, s'erige in repubblica, io ricorderei la Francia del 1814 e del 1815, che per due volte piega il capo sotto il giogo

(8) In quel tempo il Regno di Prussia non contava 3,000,000 d'abitanti.

degli odiati Borboni. Nè forse sarei strano, ove attribuissi al contegno dell' Europa monarchica gran parte dei movimenti di regresso che si operarono in Francia fra la prima e la seconda repubblica. Nel 1848, anche la Svizzera radicale potè ricostituirsi, malgrado le proteste dei più grandi Potentati. Si riflettè che uno stato che può opporre da cento e più mila combattenti, favoriti da buone posizioni, e secondati da tutto un Popolo, di cui ogni cittadino è soldato, poteva, aggredito, diventar centro d' una generale rivoluzione popolare. Queste apprensioni viemaggiormente doveva inspirarle la Repubblica Francese. Se non che molto eziandio contribuirono a preservare quei due Stati dall' invasione, e l' inopinata subitezza con cui nell' uno soggiacque il Sonderbund, nell' altro la Monarchia; e la pronta ed unanime adesione che ottennero in entrambi gl' iniziatori della rivoluzione; e lo stato di debolezza in cui, pel contemporaneo movimento di varii Popoli, si trovarono i governi monarchici. Dappoichè si è veduto il principio democratico, proclamato da una nazione così potente come la Francese, soggiacere a tante traversie, a cagione dell' influenza or diretta or indiretta che sopra lei esercita l' Europa monarchica, è inutile il far parola delle vicissitudini che ei subì in Ungheria, in Ispagna e in altri Stati minori.

§. 32. Il disgiungere adunque la questione specolativa dell' indipendenza da quella della libertà, ben si può convenire a coloro, che nel mulinare aggregamenti o disgregamenti di Stati altro non si propongono, che di avere un più grosso gregge da usufruttuare, ma non si conviene già a coloro che abborrono dalla dipendenza, per ciò che essa ha veramente d' odievole, e che non vogliono spingere il Popolo a vani e disastrosi conati. Poichè, o la dipendenza è malleveria di libertà, ed allora essa è un bene inestimabile, al par di costei; o è uno degli ostacoli che s' oppongono al desiderio

che ha il Popolo di perfezionare le sue istituzioni, ed allora è, in gran parte, effetto della difficoltà in cui è il governo di contrariare colle sole forze interne le popolari tendenze. Non c'illudiamo: quella dipendenza che pei popoli è vincolo di servitù, pei governi impopolari è malleveria di dominio, ossia d'indipendenza, com'essi la intendono: ed equivale a un protettorato, non che abborrito, invocato. Ond'è, che vedemmo dei Principi, che riferivano all'arroganza straniera gl'indugj da essi posti alle loro *concessioni*, e fin le loro carnificine, tosto che secondarono alquanto il voto del Popolo, diventare formidabili ai loro pretesi oppressori.

§. 33. Quantunque però siffatto protettorato possa talvolta riuscir molesto agli stessi protetti, pure è difficile che le molestie giungano a segno, da indurli ad avere in non cale i pericoli ai quali si troverebbero esposti in uno stato d'indipendenza assoluta: massime perchè gl'inconvenienti del protettorato ridondano per l'ordinario in danno dei soli sudditi. Il Lombardo-Veneto costituisce, a mo' d'esempio, non lieve parte del gran patrimonio d'uomini della famiglia d'Habsburg-Lorena; la quale, gelosissima del suo potere, non solo represse mai sempre spietatamente la libertà nei suoi dominii, ma fu causa che non pochi principi potessero esercitare impunemente sui loro Popoli ogni sorta di vessazioni. Gl'Italiani agognano da gran tempo, di rincacciare dal paese quella peste straniera: e ne hanno ben d'onde: ma che mai l'impresa da essi sì lungamente sospirata può offerire di allettevole ai loro Principi? In primo luogo, non derivando questi la loro autorità da un principio diverso da quello, su cui la Casa Imperiale fonda i dritti che vanta sul Lombardo-Veneto; ed essendo oltracciò congiunti con esso lei di amicizia e di parentela, lo spogliare l'Imperatore d'una parte del suo avito retaggio dee parer loro un'usurpazione, un'in-

gratitudine, una cosa di pessimo esempio. Comechè poi un principe italiano possa essere tratto a romperla collo Straniero o da personale risentimento, o dall'attitudine minaccevole del popolo, od anche da un accesso di patriottismo, è più che difficile che egli si proponga l'assoluta liberazione delle Provincie dipendenti: avvegnachè è nella natura della monarchia l'abborrire dalla vicinanza dei governi popolari. Il più probabile si è che ei desideri d'incorporarle ai suoi Stati, od almeno che gli si apponga un tal desiderio. Ed ecco l'impresa dell'Indipendenza diventata per molti una questione di nomi, specialmente se il governo italiano non lasci maggiore libertà dello straniero: ed ecco in mezzo i dissidj sulla Capitale, che sotto governi concentratori, e scialacquatori, è un vantaggio reale: ed ecco gelosie fra il Principe iniziatore dell'impresa, e quegli che o per la loro debolezza, o per altre cause. debbono concorrervi quai parti secondarie.

§. 34. Se non che, prescindendo pure da tai gelosie, l'indole e l'estensione del loro potere osterà sempre a ciò che potentemente cooperino al trionfo della causa nazionale: poichè non v'ha forza collettiva senza unità d'azione; nè v'ha unità d'azione senza un'autorità sufficiente a costringere i singoli agenti. Or è nella natura delle cose, che quanto è più grande, più indipendente il potere di cui godono sovra il popolo i singoli governi d'una nazione, tanto maggiore dev'essere la loro ripugnanza a riconoscere un'autorità centrale, tanto minori devono essere le prerogative di quest'autorità. La Germania ci dà l'esempio dell'impossibilità d'una buona confederazione di principi. La stessa Svizzera non potè venire a capo di perfezionare la sua Costituzione federale, finchè non perfezionò tutte le Costituzioni cantonali. Il governo federale d'Italia non potrebbe essere che una

poliarchia o principesca, o democratica, o mista. Nel primo di questi due casi, difficilmente potrebbe avere per sè il suffragio dei popoli; negli altri, quello dei principi: come quegli, che perderebbero la privativa di quasi tutti quei dritti, che loro sono riserbati dalle più larghe costituzioni miste.

§. 35. Ove poi un principe, mosso dal più puro disinteresse, si facesse campione dell' italiana nazionalità, ed altamente protestasse di non volersi punto ingerire nelle deliberazioni dei popoli rivendicati contro lo Straniero, la sua impresa sarebbe tenuta più che mai come rovinosa per la Monarchia dalle classi che ne sono le benemerite: le quali e per la fiducia di cui sogliono godere appo il Principe, e per le loro ricchezze, e per le loro clientele, possono maggiormente influire nel successo dei suoi tentativi.

§. 36. Tuttochè infine per un principe che dee accingersi a così fatta impresa, il miglior modo di provedere alla sua domestica tranquillità sia quello di appagare i voti dei suoi sudditi, ei non può ignorare, che qualunque transazione sia per avvenire tra la democrazia e la monarchia non può produrre un pacificamento se non fugace: avvegnachè, più il Popolo s' inoltra nel sentiero della libertà, più può apprezzarne il valore; più può apprezzarne il valore. più s' invoglia di raggiugnerla. e di recare ad effetto quella perfezione che gli consente il progressivo svilupparsi delle sue facoltà, e per cui gli è di bisogno sottomettere alla coscienza sociale qualunque individual pretensione. Il Popolo probabilmente non darà impaccio ad un principe che ha cominciato a riconoscerne i dritti, ed a combatterne i nemici: basterà però che si faccia un po' di rumore in qualche città del Regno, perchè le diffidenze, le apprensioni e tutti quei

moventi della sua abituale politica, ripiglino nell'animo del Principe l'antico predominio, e il facciano retrocedere o il tengan dubbioso nella via, in cui si era messo.

Siccome all'incontro difficilmente si presume, che alcuno operi contro il proprio interesse; e l'interesse delle famiglie regnanti, nello stato attuale delle cose, è quello di evitare ogni dissidio e di tener di continuo accampate le loro forze contro la democrazia e tutte le innovazioni che possono favorirla, così il Popolo dubiterà sempre della sincerità del suo Principe, massime se questi siasi mostrato alquanto ripugnante: e tostochè la vittoria sorriderà al nemico, si griderà per ogni dove all'indifferenza, ed al tradimento.

§. 37. Queste brevi considerazioni spero che basteranno a dimostrare quanta sia l'affinità che esiste tra la causa dell'indipendenza e quella della libertà. Ove si abbia presente, che la libertà non è che un risultamento della mutua osservanza della giustizia, si riconoscerà quanto debba conferire alla vera indipendenza l'essere la Società ordinata al fine da me proposto: mentre la ragione confermata dall'esperienza, ci mena alla seguente illazione: Quanto è maggiore il pericolo, che per la perdita dell'indipendenza soprasta a un popolo e ai suoi governanti, tanto maggiore sarà la loro concordia, tanto più animata la loro resistenza: conciossiachè, l'uno rischia di perdere la sua autonomia, gli altri corrono pericolo di perdere la qualità non solo di governanti, ma anche di cittadini. Quindi i più splendidi esempi di patriottismo ci vennero dai popoli liberi. Un popolo, per lo contrario, retto a Signoria, col perdere l'indipendenza non fa che cambiar di padrone: anzi il rispetto che, secondo l'odierno dritto delle genti, si suole avere alla così detta legittimità principesca, il preserverà probabilmente da quel cambiamento:

se pur non vedrà la potenza interna del suo princip
crescere in ragione della sua servilità verso gli stranieri

§. 38. Del resto, io sono lontano dal disconoscere che la questione dell' indipendenza d' un popolo è spess complicata; e che molti, per ciò appunto vogliono an teporla a quella della libertà, perchè vedono, che no può essere veramente libero, se pria non è indipendente Ciò non invalida le mie osservazioni; solo dimostra l necessità d' informarlo a tale unità morale, di disporlo tai sagrifizj, che sia in grado di sciogliere l' una e l' altr questione. Ma questa unità, che è come il germe dell potenza d' una nazione, non può produrla che la verità I mezzi, coi quali la Provvidenza matura la rigenerazion dei popoli, sono invero imperscrutabili. Talora essa lascia che vadan delusi od anche si ritorcano in nostro dann i più saggi divisamenti: talora converte in nostro megli le nostre stesse sconsigliatezze, e ci fa nascere il bene donde, secondo ogni umano prevedimento, non pote venirci che male. Queste anomalie, che ad ora ad or si manifestano nella vita degli Stati, non ci autorizzan già a negare la relazione che esiste tra le cause e gl effetti, o ci prosciolgono dalle leggi che da essa derivano bensì producono la necessità o la convenienza di cert regole pratiche, la cui autorità non può durare più degl emergenti che le hanno occasionate. Additare al Popolo l norme onde abbia a condursi in siffatti emergenti, è pre stargli ottimo uffizio: attribuire però a quelle norme un' ul teriore autorità, od anche spacciargliele quai princip assolutamente direttivi, è ingannarlo, è sviarlo, è farl incappare nei suoi nemici.

CAPO III.

DELLA SOVRANITA'

§. 39. Non v'ha uomo, cui non competano dei dritti (9). Dei quali, altri si chiamano *naturali*, perchè inerenti a quelle qualità, che invariabilmente abbiamo dalla natura, com' esseri della stessa specie; tal si è l' universalissimo dritto alla conservazione ed alla perfezione (10); altri si

(9) « Il diritto, scrive Vincenzo Gioberti, arguisce l' intelligenza e l' attività libera nel suo possessore; imperocchè non potendo stare senza la notizia di un fine, e senza la scelta de' mezzi opportuni per ottenerlo, vuole una mente consideratrice dello scopo, e una potenza capace di effettuarlo; vuole un arbitrio elettivo e determinativo del fine e dei mezzi, fra gl' infiniti possibili che si affacciano al conoscimento. Senz' arbitrio, non si dà contingenza, nè elezione; e senza elezione libera dei mezzi e del fine, il diritto non può sussistere. » *Introd. allo studio della filos. L. 1. C. 5. T. 3. p. 89. Capolago. 1846.* Questa sentenza, almeno come io l'intendo, non mi par vera. Se infatti all' esistenza del dritto si richiedessero le condizioni supposte dall' A., non si darebbe ingiuria contro coloro che non hanno l' uso della ragione: da che l' ingiuria suppone la violazione d' un obbligo; l' obbligo, un dritto cui si riferisca. A proposito il Burlamaqui: « I doveri ai quali siamo tenuti, come uomini, non ispiegano in atto la loro virtù, fino a che non siamo pervenuti all' età della ragione: perchè per adempiere ad un dovere, è necessario che il conosciamo, che sappiamo ciò che facciamo, che siamo in grado di confrontare le nostre azioni con certe regole. Quei dritti però che possono ridondare in vantaggio di qualcheduno, senza ch' egli il sappia, nascono ed hanno forza insieme colla sua esistenza; e obbligano gli altri uomini a rispettarli. E così il dritto d' esigere che niuno ci maltratti, compete ai fanciulli, ed anche a quegli che sono nell' utero, non meno che agli adulti. » *Principes du Droit naturel. Ch. 7. §. 7. p. 83. Paris. 1791.*

(10) I partigiani dei governi castali non sogliono fare molto buon viso a questa sorta di dritti. « Non potendo la società umana passarsi di signoria, scrive Gioberti, *questa vuol essere considerata come la fonte dei dritti*, e il principio dell' organismo civile. » *p. 91.* « Dans

chiamano *acquistati*, perchè provegnenti dal fatto dell' uomo tal si è il dritto che acquistiamo a godere dei frutti del nostro onesto lavoro.

§. 40. Ma ogni dritto tornerebbe vano, ove implicitamente non comprendesse l' arbitrio d' esercitarlo, e d' oppugnare gli ostacoli, che possono impedirne l' esercizio indarno il Creatore ci avrebbe dotato di tante facoltà, insieme colla nostra esistenza; indarno avrebbe proposto, quasi a premio dell' umana attività, tanta parte di creazione; contradirebbe anzi a se stesso, qualora nell' indirizzarci ad un fine, non ci avesse medesimamente concesso l' uso de mezzi necessarii a raggiugnerlo.

§. 41. V' ha dunque un principio, in forza del quale c sentiamo autorizzati a porre in opera tutti quei mezzi, che senza *ingiusta* lesione di alcuno, possono conferire a facilitare, difendere, guarentire l'esercizio dei nostri dritti: principio a noi estrinseco, giusto, autorevole, benefico, com la Volontà donde emana, come la intenzione che lo informa Conseguenza, malleveria necessaria d' ogni dritto, non tra la sua origine o la sua autorità dalle umane convenzioni ma ne è invece il più sublime motore, l' unica sorgente ond' esse possano derivare la loro forza morale.

§. 42. Questo principio, che autorizza il possessore d' un dritto ad usare dei mezzi necessarj a serbarne inviolato l' esercizio ed il possesso, obbliga gli altri a lasciarglielo pos

une multitude, dont on suppose tous les individus indépendans, i n' existe ni droit, ni principe d' obbligation, et par conséquent aucune Autorité. » *Mons. d' Annecy. Essai. p. 33.* Se questi Scrittori s avessero sinceramente proposto di riunire e governanti e governat sotto l' alto dominio dell' Intelligenza suprema, non sarebber usciti in tali scandalose sentenze. E che! perde egli il dritto la su forza *intrinseca*, o perisce, da che non v' ha una podestà umana che il sanzioni, e s' incarichi di guarentirlo? . .

sedere ed esercitare, io lo chiamo *Sovranità Impersonale*: ed è la stessa, che quella Sovranità considerata in astratto, che fu invero variamente denominata e compresa, ma di cui non v' ha quasi chi non riconosca le sovrumane prerogative. Laonde parmi, che si prendano una briga ben vana coloro, che per impugnare il dritto che ha la Società d' essere retta da un governo che risponda al fine della sua instituzione, ci fanno le sottili lunghiere sull' assoluta signoria di quella che essi dicono *Sovranità dell' Idea*: quasi che, col volere noi, che l' esercizio di tal Sovranità sia sempre mai commesso a ministri intelligenti e fedeli, pretendiamo sottrarre i Popoli alla sua signoria, e piuttosto non glieli vogliamo effettivamente, e non apparentemente, subordinati. L' ho chiamata *impersonale*, sì a cagione della sua universalità, la quale fa, che non possa essere privativamente propria di alcuna persona; sì, perchè la sua perfezione impedisce, che ne sia investito, in modo assoluto, un essere, qual si è l' uomo, nè infallibile, nè impeccabile.

§. 43. Quantunque però si convenga pressochè da tutti su gli assoluti diritti di questa Sovranità, i suoi dettami, fuor della società civile, sono continuamente esposti alle abusive interpretazioni degl' individui, o di picciole società, di rado o quasi mai, coordinate ad un interesse estraneo a quello dei loro membri. Il che fa, che la sua coazione, non solo soglia parere a quanti la subiscono un atto di prepotenza; ma che inoltre sia debole ed incerta; stante la facilità, con cui i violatori del dritto possono fronteggiare, ed anche soverchiare quegli che veramente agiscono dietro le sue inspirazioni.

§. 44. Quindi la necessità d' investire della facoltà d' interpretare, formulare i precetti della *Sovranità impersonale*, munirgli di sufficiente garantia, procurarne tutta la possibile osservanza, una persona, che per quanto puossi, sia

meno accessibile alle parziali mire or ora accennate, e che mercè la sua intelligenza, la sua bontà e la cooperazione dei suoi governati, riunisca superlativamente in sè stessa quelle forze fisico-morali, che agli umani consorzj è dato di poter organare. A questa facoltà che io chiamo *Sovranità Governamentale*, può riferirsi quella che altri amarono chiamare *ministeriale*; altri, *concreta*; altri, *personale*; altri, *d' esercizio*; altri, altramente.

§. 45. Da che la medesima si presenta come un mezzo necessario di sanamente intendere e di fedelmente eseguire i dettami della sovranità impersonale; da che senza la sana loro intelligenza e la fedele loro esecuzione, vedremmo la virtù di continuo esposta alle lusinghe della seduzione, ed alle vessazioni della violenza, reso audace dai suoi successi il delitto, scoraggiata dalle usurpazioni la laboriosità, tutto quanto l' ordin morale perpetuamente fluttuante tra lo imperversare delle passioni; l' istituzione e la conservazione della Sovranità governamentale diviene un imprescrittibil diritto, e per ciò un ineluttabil dovere (§. 68.). Siccome l' uomo a nulla può arbitrarsi circa gli obblighi impostigli dalla Sovranità impersonale, così non è in suo arbitrio il prescindere da quella che ne è la ministra, o l' organizzarla in modo che sia insufficiente od opposta al suo ministerio (11).

§. 46. I patti sociali adunque, le costituzioni, le leggi fondamentali e simili, per cui o si dichiarasse assolutamente irrevocabile l' investitura della Sovranità (12), o si ri-

(11) Un privilegio che rendeva il potere sovrano insufficiente al suo ministerio, si era quello del *liberum veto*, introdottosi in Polonia, all' epoca della sua decadenza, in vigore del quale, ciascun Nunzio poteva render vana qualunque deliberazione della Dieta.

(12) Non v' ha Capo di Regno costituzionale, che non sia dichiarato irrisponsabile. Questa dichiarazione, ove s' intenda altramente che della irrisponsabilità legale, è menzognera, ed inosservabile; perchè menerebbe a sacrificare l' essenza all' accidente. Quando il Re d' una

mettesse al *puro* caso la collazione d'una funzione sovrana che richiedesse una speciale idoneità, o si violasse quella naturale superiorità che ogni dritto conferisce al suo possessore (§. 42.), o si legittimasse l'usurpazione, o si transigesse con esso lei, o s'attentasse comunque alle prerogative della Sovranità impersonale, non potrebbero avere alcuna forza veramente morale; quantunque la mancanza d'un giudizio più autorevole e più forte cui richiamarsi, obblighi spesso la parte lesa a dissimulare più o meno i suoi dritti (§. 59, 168, ecc.).

§. 47. Se però ci consta della necessità d'investire del Potere sovrano una qualche persona che sia eguale all'uopo, non del pari ci consta di quella che ha da esserne investita. L'obbligo che ha l'Uomo d'organizzare l'esercizio della sovranità nel modo più confacente al suo fine, l'autorizza a giudicare dell'idoneità dei mezzi di recare ad effetto una tale organizzazione. Salvi adunque gli enunciati canoni, sta a lui il designare il numero e le persone dei Governanti, il ripartire fra loro le funzioni della Sovranità, il determinare il tempo in cui abbiano ad esercitarle, o l'adottare infine tutti quei temperamenti, mercè i quali, la Persona sovrana, punto non difettando della libertà che le occorre, onde adempiere le incumbenze della sua podestà, sia, per quanto è possibile, difficoltata ad abusarne. Nel qual magisterio credo che sia da riporsi tutta la perfezione dei Governi.

§. 48. Or, come da questa facoltà, che compete all'uomo di scegliere fra i mezzi che giudica più opportuni a bene organizzare la società civile, dipende, che altri partecipino

poliarchia si ribella alla Costituzione, non ultimi ad insorgere, per balzarlo dal trono, sono i Costituzionali; colla differenza, che altri il fanno con ischiettezza, altri ipocritamente, fingendo che quegli abbia abdicato. La qual *finzione*, per mio avviso, non è che una menzogna aggiunta alla violazione.

più o meno all' esercizio della Sovranità, altri ne sieno affatto esclusi, secondochè ei gli reputa più o meno atti od affatto inetti a quell' uffizio; ne viene, che il privilegio che hanno i Governanti di esercitare il Potere sovrano non possa mai annoverarsi fra quei dritti che noi abbiamo appellato naturali. Avvegnachè la natura costituisce invero gl' individui in una specie d' indipendenza circa tutto ciò che gli riguarda, ma non autorizza alcuno a farsi giudice delle pretensioni che s' elevano tra i suoi simili, e ad impor loro l' esecuzione dei suoi giudicati: che anzi col rendergli indipendenti del pari, ha implicitamente vietato che alcuno s' arroghi qualunque arbitraria superiorità. Si è per ovviare a siffatte soperchierie, che sursero da per tutto le società civili. Per esse il giudizio delle pretensioni individuali viene sottratto alla malizia ed all' ignoranza dei pretendenti, e viene riservato a persone, che per la loro saviezza e per la loro probità, godano della fiducia dei loro concittadini.

§. 49. Il dritto sovrano adunque non è un dritto individuale, ma un complesso di dritti individuali: e per ciò il privativo esercizio che ne hanno i Governanti è un dritto *fattizio*, un dritto *acquistato*, il quale originariamente non può dipendere fuorchè dal libero conferimento, sia espresso sia tacito, che ad essi ne fanno quegli che vogliono sottoporsi al loro governo.

§. 50. Ma quest' atto quantunque sia l' unico segno sensibile con cui la Providenza suol comunicare ai Governanti il Potere sovrano, e l' unico titolo dond' essi possan ripeterlo, tuttavia da per sè non può mai bastare a causarne la continuità. Quando la Società assume taluno al Governo, non fa che attribuirgli la disponibilità dei mezzi che essa crede gli sien di bisogno per l' esecuzione del suo mandato. Perchè il possesso della Sovranità governamentale non avesse

uopo che di quel primo atto, converrebbe supporre il Governante nell'impossibilità di abusarne. Ma stantechè l'umana natura è sì inchinevole al male, può invece darsi, che ei gli applichi al conseguimento d'un fine affatto opposto a quello per cui gliene ha data la disponibilità; e che lungi dal difendere e promuovere la causa del dritto, si faccia organo di quelle prepotenti ambizioni, che la Sovranità governamentale è chiamata in ispecial modo a reprimere. Supposto tal caso più che probabile, io chiedo: La forza di cui dispone questo nemico pubblico. che è ella mai? Niente altro che una forza collettiva, la quale risulta dalla cooperazione dei sudditi. Or, questa forza, dappoichè si appalesa convertita in istrumento d'iniquità, deve assolutamente mancargli: non essendo mai lecito all'uomo il cooperare al male, sotto qualunque sembianza se gli presenti, o l'organare o il secondare un potere, che sia in opposizione colle prerogative della Sovranità impersonale. Donde consegue, che il possesso delle facoltà conferite al Governante non può essere continuato, se non mercè una serie non interrotta di atti ai quali si debba od almeno sia lecito cooperare (§. 169.).

§. 51. E poichè non è lecito il cooperare a chiunque pretenda di far le veci della Sovranità, ma si dee cooperare soltanto a colui che se ne manifesta effettivamente ministro; nè il Popolo può così ordinare la sua cooperazione, ove non abbia l'intelligenza di quel che fa, uopo è altresì conchiudere, ch'ei non può essere spogliato dei mezzi di pervenire a tale intelligenza: e che quindi violano uno dei suoi imprescrittibili dritti quei Governanti, che direttamente od indirettamente il dannano ad una cieca cooperazione.

§. 52. Abbiamo notato nell'Uomo dei dritti anteriori ad ogni suo fatto (§. 39.), dei dritti generati dall'ordinata esplicazione delle sue facoltà; ed abbiam rilevato, che dondunque provenga, è della natura del dritto l'autorizzare i suoi pos-

sessori a provvedere alla libertà del suo esercizio, nel modo che sieno per credere più espediente (§. 40, 42, ecc.); e che per ciò essi possono associarsi, designare i Direttori della Società, rafforzargli della loro cooperazione od anche privarnegli, secondochè ne li giudicano meritevoli od immeritevoli (§. 16.). Tutti questi dritti sono come gli elementi di quella Sovranità che comunemente dicesi *popolare*, e che in altri tempi fu detta *reale, abituale, di titolo*, o fu designata con altri nomi. Essa non è che il potere fisico-morale che hanno le grandi famiglie che costituiscono il genere umano, di organizzare i loro consorzj nel modo che il perfezionarsi delle intelligenze suggerisce come il più atto a far sì, che ciascuno possa liberamente esercitare i suoi dritti, eseguire i suoi doveri, e sviluppare le facoltà che il Creatore gli ha dato per compiere la sua missione su questa terra.

§. 53. Siffatto potere non solo è inviolabile, ma inalienabile; poichè è l'unico mezzo per cui i Popoli possono riparare ai loro trascorsi, cessare della loro cooperazione verso gl'iniqui che profanano il seggio della Sovranità; rivendicare contro loro il monopolio delle forze sociali; ritrarre la Società allo scopo della sua istituzione; ed organizzare infine o ristaurare quella podestà, che è necessaria alla conservazione dell'ordin morale.

§. 54. Esso è supremo, sia che si consideri come il complesso di tutti i dritti, e delle superiorità che i medesimi danno ai loro possessori, su quanti devono rispettarne o favorirne l'esercizio; sia che si consideri come l'unione delle forze, che i membri d'una Società possono accomunare in difesa dell'ordin morale; sia finalmente che si consideri come podestà dichiaratoria delle leggi di quest'ordine.

§. 55. Lungi adunque dall'erigere la volontà del Popolo in legge assoluta, come sogliono imputarci i nostri avversarj, noi non fondiamo il principio della Sovranità popolare

che sul dritto e sul dovere che ha l'Uomo di difendere le prerogative della Sovranità impersonale da coloro che vogliono violarla, sia che sfacciatamente si ribellino ad esso lei, sia che mentiscano le apparenze di suoi ministri. La quale indipendenza della Sovranità impersonale arguisce altresì quella della governamentale, che è un mezzo necessario d'ottenere il fine che il Popolo si propone nell'esercizio dei suoi poteri sovrani.

§. 56. E perciò, quando anteponiamo la Sovranità popolare alla governamentale, più che di questa, intendiamo parlare delle persone che ne sono incaricate; intendiamo dire, che la podestà loro è una podestà mandata, la cui esistenza dipende, fin da principio, dalla cooperazione del Popolo: che la radice di tal podestà non può trovarsi, che nei dritti individuali, e nei mezzi autorizzati dalla loro difesa: che la collazione del potere sovrano non attribuisce ai Governanti, che la facoltà *ordinaria* di verificare e difendere i dritti, e di amministrare conformemente le forze sociali: e che in fine, ove si dubiti, se l'organizzazione o l'esercizio della Sovranità governamentale sieno o no conformi alle leggi della Sovranità impersonale, si abbia a stare, almeno in quanto agli *effetti esterni*, al giudizio della Società. Che se pure affermassimo che *ogni potere emana dal Popolo*, noi non intenderemmo dare a tal proposizione un senso più lato di quello, che i nostri avversarj speriamo che vorran dare alla massima: *La giustizia emana dal Re*.

§. 57. Col dire che la podestà dei Governanti è una podestà *ordinaria*, ho voluto inferire che ve ne ha una *straordinaria*, la quale suol rientrare nell'esercizio delle sue funzioni, quando quella manca al suo ministero. Ond'è infatti, che un uomo assalito nella solitudine, e dove il Governo non può proteggerlo, può provedere alla difesa di sè stesso, fin coll'occisione dell'assalitore, se non per una podestà straordi-

naria, inviolabile, il cui esercizio vien giustificato dall' assenza della forza pubblica? E bene, questa podestà che volentieri si consente a qualunque individuo, i nostri avversarj la negano alla Società! e v' ha chi vuol ripeterla da non so che espressa o tacita volontà del Sovrano. Ma se dipende da lui, com' è, che ei non può vietarne l' esercizio; com' è, che tutta la sua autorità si ristringe a punirne l' abuso?

§. 58. Del resto, col riservare alla Società la final decisione delle questioni che riguardano i suoi interessi, non la prosciogliamo dalla Legge, cui deve subordinargli. Per tal prerogativa la Società non diviene arbitra della Legge, più che ne divenga arbitro qualunque uomo, pel dovere che ha di conformare le sue azioni ai dettami della sua coscienza. Nè tampoco riproviamo i richiami d' alcun individuo: sol pretendiamo, che anche il giudizio di tai richiami si appartenga alla Società; e che non sia lecito ad alcuno il *forzarla* ad atti che essa crede illeciti od arbitrarj: pretendiamo in somma, che la coscienza sociale, almeno in quanto riguarda la direzione, per dir così materiale dei civili consorzj, debba prevalere alla individuale (§. 168, 169.). Rinegate queste sovrane prerogative della Società; e voi vedrete i Popoli in preda all' anarchia, che è quanto a dire alle violenze con cui gl' individui e le consociazioni particolari si faranno a sostenere le loro pretensioni. Ed invero, che sono elle mai le guerre civili, se non ribellioni contro la Sovranità popolare: attentati coi quali si vuole impedire che la Società o non deliberi, o non mandi ad effetto le sue deliberazioni? Non è adunque al dogma della Sovranità popolare che hannosi ad imputare le violenze ond' è straziata l' umanità, ma a coloro che disdegnano di riconoscerlo, e che conscii dell' irragionevolezza delle loro pretensioni, ricusano di sottometterle al giudizio della Società. Il Popolo certamente non è infallibile: e perchè meno fallisca ha d'uopo di chi con saggezza il diriga:

ma da che la natura non ci fornisce una perpetua successione d' uomini dotati di sufficiente senno politico, forz' è che si ricorra all' elezione: nè fornendoci vie meglio una perpetua successione d' uomini che non possano fallire nell' eleggere, forz' è altresì, che il Popolo o designi gli elettori dei suoi governanti o gli elegga da sè. E dopo che gli ha eletti, deve egli o può secondargli, anche quando la potenza gli ha corrotti, o smentiscono comunque la fiducia che di loro s' avea?..

§. 59. Questa indipendenza, per altro della Sovranità popolare, in certo senso, può dirsi accidentale: e proviene dalla mancanza d' un più autorevole tribunale. Laonde ove esista un tal tribunale, siccome in certe confederazioni di Stati, tanto i Popoli, quanto i Governanti debbono sottomettere la decisione delle loro differenze all' Autorità federale. A questa provida dipendenza non soggiace in Europa che la Sovranità dei Popoli svizzeri. Quei Congressi così detti europei, dove i Popoli non hanno voce, anzi nè pure tutti i Governanti; e dove pochi Potentati s' arrogan l' arbitrio di disporre, secondochè quadra ai loro interessi, di tutti gli Stati, dei quali non curano la resistenza, non hanno quasi carattere, che gli possa contraddistinguere da ogni altra illecita conventicola.

§. 60. Ei basta attendere al paralello che qua e là abbiamo fatto delle prerogative del Popolo e dei Governanti, per dover conchiudere, che la Sovranità popolare punto non pregiudica alla Governamentale, più che il dritto, a mò d' esempio, che sogliono avere i Re di eleggere e di sindacare i Giudici, od anche d' invalidarne le sentenze, sia per pregiudicare alla giurisdizione dei Tribunali. Tuttavia non è da tacere, che siccome per un tal dritto, quando il suo esercizio non è temperato da savi regolamenti, può pervertirsi l' ordine della giustizia, così il Popolo può facilmente

violare le prerogative dei Governanti, quando la Costituzione saviamente non istabilisce il modo con cui egli abbia ad esercitare i suoi Poteri sovrani. Ma gl' inconvenienti, ai quali in siffatta ipotesi, può dar luogo l' esercizio della Sovranità popolare, non sono inevitabili: e le difficoltà che sogliono incontrarsi nel prevenirli, non da altro derivano che dalla malefica influenza dei falsi dogmi che le Caste hanno tentato di sostituire alla Sovranità popolare; ond' è, che a mano a mano che questa va riacquistando sulle menti il suo legittimo predominio, le rivoluzioni van diventando men lunghe, e men micidiali. Datemi poi un Popolo che sia in grado di riformare legalmente le sue istituzioni, e di correggere i difetti dei suoi funzionarj; datemi cioè un Popolo i cui Poteri sovrani sieno pienamente riconosciuti; e l' esercizio della Sovranità Popolare non fia per occasionare inconvenienti più che quello della Sovranità governamentale. Quando però il Popolo è venuto in forza d' una mano d' uomini exlegi, che giungono alla follia di presumersi i direttori naturali e necessarj della Società, e che, per tenerla soggetta ai loro voleri, non risparmiano nè terrori, nè seduzioni, nè quant' altro può mai suggerire la più tenebrosa politica, può egli forse rientrare nel pieno esercizio dei suoi dritti, se non con modi incomposti e violenti? Ma a chi, in tal caso, deonsi attribuire le esorbitanze alle quali molti possono impunemente trascorrere, se non agl' indugi, che i pseudogovernanti e i loro complici frappongono alla restaurazione dei veri poteri sovrani? O la Sovranità governamentale mantiene, meglio che la Popolare, la compostezza che le conviene, quando una forza ribelle ne impedisce l' esercizio, ne pone a risico l' esistenza?

§. 61. Si è il difetto d' un mezzo *ordinario*, per cui il Popolo possa esercitare i suoi poteri sovrani, che necessita e giustifica le Rivoluzioni, le quali altro non sono, che l' *irre-*

golare esercizio della Sovranità popolare. È chiaro che io non intendo confonderle colle Ribellioni; nel che vorrei essere imitato almeno da quegli, che non sono interessati a perpetuare l' anarchia delle parole pertinenti alle cose politiche. E fa veramente stupore la sbadataggine, con cui non pochi, che pur si dicono liberali, contraffanno lo stile della Tirannide; chiamando *ribelle* taluno, che ogni uomo imparziale non potria chiamare che *rivoltoso*; od, al più al più, *insorgente*, od *insorto*.

§. 62. Perchè adunque sia lecito il rivoltarsi, è necessario, che la Società non possa *regolarmente* riparare ai suoi mali; sia che ciò avvenga per difetto della sua Costituzione, sia che sia posta in tale impossibilità dall' opposizione dei suoi Governanti. Laonde può ritenersi qual canone di morale politica, che *le Rivoluzioni sono tanto meno motivate, e quindi tanto meno giuste, quanto è maggiore la libertà di cui gode la Società* (13).

§. 63. Ma la Società non può dirsi perfettamente libera

(13) Piacque a V. Gioberti di stabilire un canone affatto opposto. « Se un potere sovrano, *ma non assoluto*, vuol preservare i proprî diritti, rispetti gli altrui . . . . I legittimisti francesi errano a credere che il diritto ereditario del principe sia più sacro degli altri diritti. Esso è sempre subordinato al diritto sovrano (?), e riesce solo *inviolabile* accidentalmente, *quando tutta la signoria è raccolta nelle mani del principe*. La sovranità nazionale (?) è l' unico giure assoluto, essenziale, irrepugnabile . . . . Gli altri diritti sottostanno a questo sommo dominio. L' assoluto in politica trovasi nella nazione, e non nei singoli individui, *eccetto il caso assai raro* (!), *che un uomo*, politicamente parlando, *sia tutta la nazione*. Lodovico XIV diceva di esserlo e se ne gloriava; ma i legittimisti medesimi, salvo i più inverecondi e immoderati, gli danno il torto. » p. 118, 127. Questa dottrina è almeno propria a cacciar di capo ai monarchi certe tentazioni di liberalismo. Essa è comune a tutti gl' impugnatori della Sovranità popolare; e deriva da un modo superficiale di considerare le cose, da me notato più d' una volta (§. 66, 67, 69, ecc.).

finchè non è in piena balia di seguire i dettami della sua coscienza: o, in altri termini, finchè l' esercizio dei suoi poteri sovrani non è sufficientemente assicurato. Al qual uopo non basta che nella Costituzione si dichiari, che *tutti i poteri emanano dalla Nazione, e che in essa risiede essenzialmente la Sovranità.* In una Costituzione in cui si dichiara irresponsabile il Governante, ed irrevocabile il suo potere, malgrado qualunque abuso ei sia per farne, la dichiarazione della Sovranità popolare non può essere che una menzogna. Nè basta, che la Costituzione si guardi da tai madornali contradizioni, ma si richiede, che l' uso di qualunque potere governamentale sia siffattamente coartato, che il Cittadino, in tutto ciò che può migliorare o peggiorare la sua condizione per fatto del Governo, meglio che la volontà dei Governanti, abbia ad iscorgere la disposizione della Legge. Finchè in uno Stato e sia monarchico o poliarchico, siavi taluno che possa arbitrariamente disporre della forza organizzata, degli onori, degl' impieghi, che sia, in una parola, investito di tali mezzi, che il suo favore o disfavore, possa influire nella sorte d' un infinito numero di persone, si servirà non lui in riguardo della Società, ma la Società in riguardo di lui: ei sarà l' idolo di tutte le ambizioni, il centro di tutti i raggiri, il termine intorno al quale fia successivamente per agglomerarsi quanto una nazione può offerire di più abbietto, di più ingeneroso, di più insociabile: e quand' essa vorrà por fine al turpe mercato che vede farsi di sè, troverassi a fronte il suo favorito, fiancheggiato da tutti quelli, dei quali ella medesima aveva indirettamente solleticato le malvage inclinazioni, colle sue sconsigliate prodigalità (14).

(14) È appunto quello che vediamo avvenire nella Repubblica francese. Si sa, che gli Statolder delle Provincie Unite, dopo varie vicende, finirono coll' appropriarsi il governo. Quasi tutti gli sconvol-

§. 64. Poichè la negazione totale o parziale della Sovranità popolare, la mancanza di leggi che provvedano al suo efficace e regolare esercizio, è la smodata potenza dei Governanti ridondano in detrimento di quella libertà, dal cui difetto abbiam veduto provenire le Rivoluzioni; poichè queste sono un mezzo violento, rischioso, un' apparente violazione della Sovranità governamentale, un' occasione a scandali d' ogni sorta, una specie di crisi sociale, è necessario inferire, che alla buona organizzazione della Società essenzialmente si richiede, che non solo la Sovranità popolare sia riconosciuta in tutte le sue conseguenze, ed efficacemente ne sia regolata l' applicazione ai casi pratici, ma che inoltre i poteri sociali sieno in tal fatta contemperati, che i Governanti tutto possano col Popolo, niente possano contro il Popolo.

CAPO IV.

DI ALCUNE OBBIEZIONI.

§. 65. Se solamente volessi toccare dei sofismi addottisi in favore dei governi o dei governanti cattivi, a proposito delle rivoluzioni dei Portoghesi e degli Olandesi contro i Re di Spagna, degl' Inglesi contro gli Stuardi, ma soprattutto dalla metà del secolo decim' ottavo in qua, opera infinita io mi addosserei, e per avventura, più faticosa,

gimenti ai quali si trovano sì spesso in preda gli Stati dell' America spagnuola, non procedono che dalle gare degli ambiziosi che se ne contendono la Presidenza. Se la Confederazione anglo-americana perderà un giorno la sua libertà, ciò avverrà per la cattiva organizzazione del potere esecutivo. Anche adesso, l' elezione del suo Presidente vi mette in agitazione tutti gli spiriti. Niente di tutto ciò in Isvizzera, dove il Presidente non è che il membro più onorato del Corpo sovrano.

fu un atto illegale, illegittimo, incostituzionale, ma non fu una ribellione. Il Parlamento non agì in virtù di poteri ricevuti dal Popolo, e molto meno dal Sovrano tradizionale, come suppone il Gioberti, ma in virtù del naturale dritto, che compete a ciascuno, di appellarsi ai suoi concittadini, semprechè crede violate le sue libertà.

E qui finisco l' esame delle dottrine politiche del sig. Gioberti: le quali se sono, come a me pajono, insussistenti e contraddittorie, non avviene al certo per dappochezza dello Scrittore; ma perchè, per servirmi delle parole dell' Apostolo, *nulla possiamo contro la verità* (76).

CAPO V.

DELL' ORIGINE DELLA SOVRANITA' CONSIDERATA SECONDO LA DOTTRINA RIVELATA.

§. 118. Il Cristianesimo, quanto accetto al Popolo; altrettanto in odio al Sacerdozio, all' Aristocrazia ed all' Impero, fu perseguitato, infin dal suo nascere, come una setta irreligiosa ed anarchica. Primo a patir la calunnia fu Cristo: i Principi dei sacerdoti ed i Grandi ormai nol chiamavano che col nome di seduttore: presentandolo a Pilato, deponeano « di averlo trovato sovvertendo la moltitudine, frastornando il pagamento del tributo imperiale, e spacciando se stesso per l' Unto Re (77):» il Pontefice all' udir sue parole; gridava: *Bestemmia*! e stracciava le proprie vesti, quasi sopraffatto dallo scandalo e dal dolore (78). Cose anche peggiori furono indi apposte a tutti i Cristiani. Diceasi, che congre-

(76) *II. Cor. XIII. 8.*
(77) *Matth. XXVII. 63. Luc. XXIII. 2.*
(78) *Matth. XXVI. 64, 65.*

gandosi di notte tempo, in luoghi riposti, ad idolo mostruoso prestassero le loro adorazioni, le cene imbandissero di carni di sgozzati fanciulli: e, spenti i lumi, che serviano a rischiarare quelle ferali imbandigioni, consumassero la notte in nefandi ed incestuosi concubiti (79).

§. 119. I calunniosi assurdi, onde erano infamati i primi cristiani, pare, che nascessero e si divolgassero: 1. per l' ignoranza in cui erano gl' Infedeli dell' essenza del Cristianesimo; e per la propensione che si ha a volgere a male ciò che s' ignora. Così la nostra Comunione veniva rappresentata come un pasto di carne umana.—2. Per essere tenuto il Cristianesimo come una setta ebraica. Ora gli Ebrei, coi quali i Gentili confondevano i Cristiani, solevano dire di non avere altro re, che Dio. Sediziosi per indole, avversi al dominio straniero per religione (§. 193.), tenacissimi delle loro osservanze, e per ciò perpetuamente recalcitranti contro ogni arbitrio, poterono essere dispersi e quasi annientati, non livellati.—3. Pel nome di Galilei, che i nemici del Cristianesimo affettavano di dare ai Cristiani; sia per la lunga dimora che Cristo avea fatto nella Galilea, sia pei natali che molti dei suoi discepoli vi aveano sortito: il qual nome era comune ad una setta, che oltre le dottrine di quella dei Farisei, professava tai massime d' indipendenza da sostenere i più atroci supplizj, pria d' onorare alcuno col titolo di signore (80): nella quale ripugnanza conveniva coi Cristiani, come altrove vedremo (§. 194.).—4. Per alcune sette invero spregevoli, che ritenendo il nome di Cristiane, e pretendendo di giustificare colla Scrittura ogni sorta d' infamie, aveano partorito

(79) *Act. VII. 56. XVI. 19, 20. XXIII. 1, 2. Tertull. Apol. Athenagoras Apol. Just. Apol.*

(80) *Matt. XVI. 69, etc. Flav. Joseph. Antiq. Jud. L. 18. C. 1, 2. Aureliae Allobrogum.*

tanto discredito ai veri seguaci dell' Evangelio, che i più onesti Gentili ne schivavano fino l' incontro, per paura di restarne contaminati (81): 5. in fine, per la fatalità, che suol perseguitare gl' innovatori principalmente religiosi e politici.

§. 120. Ho creduto utile l' accennare le sinistre voci che correano sulla chiesa primitiva, perchè quantunque non si fondassero, che sulla malevolenza e sull' ignoranza, prescrivevano ai Cristiani una condotta affatto speciale. I fondatori del Cristianesimo, educati alla scuola della più pura morale, ammaestrati a sentire in se stessi le altrui miserie, eletti a rigeneratori dell' umana specie, conoscendo quanto un iniquo governo si opponesse ai loro sentimenti, alla loro missione, alla loro dottrina, doveano al certo gemere, al vedere il delitto e la stoltezza sui troni (82): ma allo stesso tempo ei si teneano come pellegrini su questa terra, e in tanto ne calcolavano gli eventi, in quanto si riferivano alla spirituale rigenerazione degli uomini, cui erano stati mandati. Or, a questo fine più ostava l' opinione invalsa sulla loro dottrina, che un dignitoso silenzio sui disordini della Società. Lasciando adunque, che taluno cingesse il diadema in sua propria ruina; tal altro, in ruina del popolo che se lo avea meritato, doveano piuttosto intendere a sterpare dall' animo degl' Infedeli quei pregiudizj che gli teneano lontani dalla parola di verità. Accusati di massime anarchiche, dovevano smentire l' accusa: ma come? forse manifestando il loro sentimento sui governi d' allora? Ciò gli esponeva od a mentire in faccia alla

(81) *S. Epiphan. Adv. Haeres. L. 1. T. 2. Contra Carpocr. Haer. 7, v. 27. N. 3. p. 104. Coloniae. 1682.*

(82) Il trono imperiale presentava tanta depravazione, che un Padre della Chiesa pare che dubitasse, che un cristiano, salva la sua religione, potesse essere imperatore. « Caesares, egli scrive, credidissent super Christo, si aut Caesares non essent saeculo necessarii, aut Christiani potuissent esse Caesares. » *Tertull. Apol. XXI.*

verità, od a confermare le voci invalse a loro riguardo. Mentre, qualunque si fosse la loro prudenza nel dichiarare i limiti della sudditanza e dell' imperio, sarebbe stato sempre facile lo svisare le loro intenzioni, e l' accagionarli di sediziose allusioni. Toccare il caso di tirannide, proclamare i diritti dei tiranneggiati, era anteporre l' umano al divino; era avventurare la causa religiosa, senz' alcuna necessità: giacchè il sentimento di difenderci di quei che ci opprimono sia colla legge, sia contro la legge, è sì altamente impresso nell' animo nostro, da bisognare di essere moderato, più che ricordato od eccitato.

§. 121. Ben altra adunque doveva essere e fu la condotta dei fondatori del Cristianesimo. Siccome nell' ammaestrare i Convertiti di ciò, che i figli devono verso i loro genitori, verso i loro mariti le mogli, verso i loro padroni gli schiavi, si astennero dal contemplare quei deplorabili casi, che poteano autorizzarli a levarsi contro quelle stesse persone verso le quali inculcavano amore e venerazione (83), non altrimenti essi fecero nell' insegnare i doveri dei sudditi verso i governanti. Si condussero a guisa di buoni educatori, i quali non istruiscono già i loro allievi del caso e del modo da battersi, ma gli esortano ad amarsi

(83) «Implemini Spiritu sancto... *Subiecti invicem* in timore Christi. Mulieres viris suis subditae sint *sicut Domino*.., *in omnibus*. Viri diligite uxores vestras, *sicut et Christus dilexit Ecclesiam*, *et seipsum tradidit pro ea*.... Unusquisque uxorem suam sicut seipsum diligat: uxor autem timeat virum... Mulieres subditae estote viris, sicut oportet, in Domino. Viri ... nolite amari esse ad eas. Filii obedite parentibus *per omnia*.., Patres nolite ad indignationem provocare filios vestros... Servi obedite per omnia dominis carnalibus... Domini, quod iustum est et aequum, servis praestate... » *Paul. ad Ephes. V.* 18-33. *VI.* 1-9. *ad Col. III.* 18-25. *IX.* 1. » Honora medicum *propter necessitatem*: etenim illum creavit Altissimus. A Deo enim est omnis medela... » *Ecclesiastic. XXXVIII.* 1, 2.

ed a sopportarsi a vicenda. Parlarono in astratto dei governi e dei governanti, gli supposero consentanei al lor divino ministero, e ne enunciarono ai popoli le sovrumane prerogative. Inviati ad una generazione corrotta, che non godeva diritti, perchè non riconosceva doveri, invano avrebbero tentato di migliorarla con riformarne le istituzioni sociali, se pria non avessero rilevato l'Autorità che sola potea avvalorarle. Diedero adunque opera a riformar prima l'uomo interiore: e anzichè attendere a correggere l'individuo per mezzo della società, si proposero di migliorar la società col rinnovellar l'individuo. Delle quali cose io non dispero di persuadervi, qualora, sospendendo i vostri giudizj, vogliate assistere imparzialmente all'esame dei testi scritturali, che si sogliono allegare, circa le questioni che abbiam per le mani.

§. 122. Comincierò dal celebre testo dell'Epistola di S. Paolo ai Romani; che è il seguente:

Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit: non est enim potestas, nisi a Deo: quae autem sunt, a Deo ordinata sunt.	Ogni anima sia soggetta alle podestà superiori: imperocchè non è podestà, se non da Dio, e quelle, che sono, son da Dio ordinate.
Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt.	Per la qual cosa, chi si oppone alla podestà, resiste alla ordinazione di Dio. E quei, che resistono si comperano la dannazione.
Nam principes non sunt timori boni operis, sed mali. Vis autem non timere potestatem? Bonum fac: et habebis laudem ex illa.	Imperocchè i Principi non sono il terrore delle opere buone, ma delle cattive. Vuoi tu non aver paura della podestà? Opera bene; e da essa avrai lode.

Dei enim minister est tibi in bonum. Si autem malum feceris, time: non enim sine causa gladium portat. Dei enim minister est: vindex in iram ei qui malum agit.	Imperocchè ella è ministra di Dio per te per il bene. Che se fai del male, temi: conciossiachè non indarno porta la spada. Imperocchè ella è ministra di Dio vindicatrice per punire chiunque mal fa.
Ideo necessitate subditi estote non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam.	Per la qual cosa siate soggetti come è necessario, non sol per tema dell'ira, ma anche per risguardo alla coscienza.
Ideo enim et tributa praestatis: ministri enim Dei sunt, in hoc ipsum servientes.	Imperocchè per questo pure voi pagate i tributi: conciossiachè sono ministri di Dio, che in questo stesso lo servono.
Reddite ergo omnibus debita: cui tributum, tributum: cui vectigal, vectigal: cui timorem, timorem: cui honorem, honorem.	Rendete dunque a tutti quel che è dovuto: a chi il tributo, il tributo: a chi la gabella, la gabella: a chi il timore, il timore: a chi l'onore, l'onore.
Nemini quidquam debeatis, nisi ut invicem diligatis...	Non vi resti con chicchessia altro debito, che quello dello scambievole amore...

§. 123. Sempre che i liberali hanno preteso di essere in diritto di ricusare la loro cooperazione a un principe infedele ai suoi doveri, e di concederla, suo malgrado, a chi voglia e sappia dirigerla al fine della Società civile, i loro avversarj han loro opposto il *non est potestas nisi a Deo*, stralciato dal testo or ora allegato. Essi non affaccerebbero siffatta opposizione, se non supponessero essere illecito all' uomo il contrariare un potere, il quale, *come che sia*,

possa dirsi provegnente da Dio. Non è forse alcuno, che non veda l'assurdo di tal supposto. Poichè però per ignoranza delle cause seconde, o per malizia, od anche per pietà, si è introdotto un linguaggio assai inesatto circa i modi, onde una cosa si dice provenire da Dio, e questa inesattezza mena a molti pregiudizj, nel determinare i confini dei doveri e dei dritti, giudico opportuno l'insistere un po' sul proposito.

§. 124. Una cosa adunque può dirsi, che venga da Dio, come causa prima di tutte le creature e di tutte le loro potenze. Così può dirsi, che noi veniamo da Dio; perchè si è Desso, che ha creato l'Uomo, e gli ha donato la virtù generatrice, per cui si perpetua l'umana specie, e noi veniam sulla terra. Ma questa provenienza, fatta astrazione da ogni altro riguardo, non vale a qualificare di rea l'opposizione che altri volesse fare all' esercizio delle nostre facoltà: ei si richiede, che l'uso che noi ne facciamo, sia conforme al fine, per cui Dio ce le dà. La virtù generatrice, siccome poco anzi ho accennato, è da Dio: Dio dice inoltre alla donna: «Sub potestate viri eris, et ipse dominabitur tibi:» e S. Paolo aggiunge: «Mulier sui corporis potestatem non habet, sed vir (84).» Queste proposizioni, dato per vero il supposto, che non sia lecito l'opporsi ad una podestà conferita da Dio, quand' anche l'uomo n'abusi, menerebbero ad illazioni, ch'io pronunzierei con ripugnanza. E se gli argomenti, che si sogliono inferire da detto supposto, per condannare ogni resistenza contro i cattivi Governi, non pajono assurdi, quanto quelle illazioni, ciò avviene perchè non vi ha stravaganza, cui l'uomo, coll'andar del tempo, non divenga indifferente.

§. 125. Qui mi è d'uopo osservare, che giusta la volgar

(84) *Gen. III. 16. Paul. I. Corinth. VII. 4.*

locuzione, di cui non mancano esempi nella Scrittura e nei Padri, si dice tuttodi *fatta, voluta* o *data* da Dio una cosa, ch'Ei non può nè *volere*, nè *permettere*, nè *consigliare*. Del pari, la voce *permettere* che forse dovrebbe ristringersi a significare un potere di dritto, diretto cioè al fine cui fu ordinato, viene estesa a significare anche un potere meramente di fatto: e così si dice, che Dio *permetta*, ciò che effettivamente *non impedisce*. «Cupiditatem nocendi, scrive S. Agostino, potest homo habere, propriam potestatem autem, si ille non dat, non habet. *Non est enim potestas, nisi a Deo*. Definita sententia Apostoli est. Non dixit: Non est cupiditas, nisi a Deo. Est enim mala cupiditas, quae non est a Deo: sed quia ipsa mala cupiditas nulli nocet, si ille non permittat, non est, inquit, potestas, nisi a Deo (85).»

§. 126. Nel libro primo dei Re si legge: «Saul prese seco tre mila uomini . . andò in traccia di David e della sua gente . . e giunto . . dov'era una spelonca, vi entrò per un bisogno corporale: e Davidde e la sua gente erano ascosi nella parte più interna della spelonca. E i servi di David gli dissero: Ecco il giorno, del quale il

(85) *Enarr. Ps.* 32. *Conc.* 2. *T.* 8. *Cod.* 218, 219. *Basileae.* 1569. «Cum peccando iniuste aliqui nocent, scrive altrove lo stesso A., et si voluntas injusta eis imputatur, potestas tamen, qua nocere permittuntur non est nisi a Deo... Omnis vita et magna et parva, omnis potentia et magna et parva, omnis salus et magna et parva, omnis memoria et magna et parva, omnis virtus et magna et parva, omnis intellectus et magnus et parvus, omnis tranquillitas et magna et parva, omnis copia et magna et parva, omnis sensus et magnus et parvus, omne lumen et magnum et parvum, omnis sanitas et magna et parva, omnis mensura et magna et parva, omnis pax et magna et parva, omnis pulchritudo et magna et parva, et si qua similia occurrere poterunt, maximeque illa quae per omnia reperiuntur, sive spiritualia, sive corporalia, omnis modus, omnis species, omnis ordo et magnus et parvus, a Domino Deo sunt» *L. De Nat. Boni. C.* 11. 13. *T.* 6. *Col.* 554.

Signore disse a te: *Io ti darò nelle mani il tuo nemico*, perchè tu faccia a lui, quel che a te piacerà . . . Saul uscito dalla spelonca andava al suo viaggio. E David si mosse dietro a lui... e disse a Saul.. Ecco che oggi hai veduto cogli occhi tuoi, come *il Signore ti avea dato nelle mie mani* in quella caverna: e io ebbi il pensiero di ucciderti, ma ti ho risparmiato... E Saul gettò un grido, e pianse: e disse a David... Tu mi hai oggi fatto vedere qual bene mi hai fatto: mentre *avendomi dato il Signore nelle tue mani*, tu pur non mi hai ucciso (86).» In questo passo, tutti si accordano nella frase, che *Dio avea dato Saul nelle mani di David*. Tuttavia si può egualmente dire, che questi, mercè quella ventura, avesse acquistato alcun dritto sulla vita del suo nemico. Ei non aveva avuto che l'occasione di disfarsene; ma se l'avesse ucciso, l' uccisione da lui commessa, sarebbe stata un assassinio, perchè non motivata dalla necessità della difesa. Io desidero, che i miei lettori pongano mente alle varie anfibolgie che vo notando, onde si persuadano, che in queste nostre indagini non dobbiamo punto dipartirci da quella celebre massima di S. Paolo: *Litera occidit, spiritus autem vivificat* (87): sendo spesso pericoloso il prendere le autorità, per ciò che suonano letteralmente.

§. 127. Ogni podestà è da Dio; nè può dirsi iniqua, se non impropríamente, e per l'abuso che ne fa l uomo. Nel che parmi che stia la gran ragione, per cui il Cristianesimo non condanna assolutamente nè la schiavitù, nè alcuna forma di governo. Supponete infatti i padroni, giusti, caritatevoli, veracemente Cristiani: la schiavitù si risolverà in una perpetua locazione d' opere, in una specie d'assicurazione sulla vita. Essa per molti tornerà più vantaggiosa

(86) *XXIV*. 3, 4. 5, 8, 9; 10, 11, 17, 18, 19.
(87) II. Ad Cor. III. 6.

dall' indipendenza di cui par che godano. Similmente, supponete un monarca anche il più dispotico, che sia tutto amore pel popolo, che ponga ogni opera a conoscerne, ad appagarne i bisogni; che persuaso della sua insufficienza, vada in traccia dei saggi, ne ascolti docilmente i consigli; supponete in somma un dispoto, qual può concepirlo l' immaginazione d' un valente romanziere realista: i sudditi d' un siffatto regnante non saranno per avventura meno felici dei cittadini d' una ben costituita repubblica. Il male non istà nella podestà, ma nell' uomo. La podestà dei malvagi è anch' essa buona, e da Dio: ma se si considera applicata al male, non è sinonimo di dritto; mentre il dritto non può versare su cose ingiuste, ma indica possibilità di malfare. Nè può dirsi che venga da Dio, in quanto *voglia permetta* o *consigli* tal uso di podestà, non potendo ei volere, permettere o consigliare il male; ma solo in quanto che non impossibilita l' uomo a servirsi malamente delle sue facoltà. Pilato, adontatosi del grave silenzio di Cristo, gli dice: « Non sai tu, che sta in me e il liberarti, e il crocifiggerti? » E Cristo risponde: « Non avresti tu *podestà* alcuna su me, se non ti fosse *data dall' alto* (88). » Sarebbe una bestemmia l' intender qui per dritto la podestà di Pilato. Lo stesso Cristo avea già detto ai ministri dei suoi governanti, « esser quella l' ora loro, e la *podestà delle tenebre* (89). »

§. 128. Qual sia il fine di Dio, nel lasciare che i malvagi si abusino dei suoi doni, ordinariamente noi nol possiamo sapere: sappiamo bensì, che quegli che c' ingiuriano servono alle loro concupiscenze, e non all' ordine di giustizia, cui l' uomo dee conformare l' esercizio delle sue fa-

(88) Ioan. XIX. 10, 11.
(89) Luc XXII. 53.

coltà: e che non potendo dirsi ministri di Dio, se non nel modo improprio più volte osservato, opponendoci a loro, non ci opponiamo ai voleri di Dio.

§. 129. Ciò avrebbe luogo anche nel caso, in cui una speciale rivelazione, o la coscienza dei nostri falli ci ammonisse, che Dio ci lascia in preda alle tribolazioni, appunto pei nostri peccati: avvegnachè i nostri demeriti appo Lui non autorizzano alcuno a tribolarci: nè perchè peccatori, perdiamo il dritto a preservarci dal male, se Dio non ci proibisce d' opporci a coloro, per cui opera ci vuol gastigare (§. 259.). E per ciò, quantunque la Scrittura ci attesti, che la persecuzione mossa da Antioco Epifane contro gli Ebrei fu provocata dalle loro colpe, nondimeno Dio approvò la rivolta che essi fecero contro quel Re; e la secondò con un'infinità di prodigj (90): dando così a conoscere, com' Ei voleva gastigare gli Ebrei per mezzo d' Antioco, Antioco per mezzo degli Ebrei; i Sudditi colla tirannide del Re, il Re colla resistenza dei Sudditi. Ed in vero, allorchè Dio, a cagione dei nostri peccati, lascia che i tristi insorgano contro di noi, chi può affermare, che Egli non ci abbia eletto a ministri delle sue vendette? e che i sagrifizj che dobbiamo fare per difendere i nostri dritti, non sieno la sola pena che ci vuol dare? . .

§. 130. Riferirò un luogo della Scrittura, che è quello, in cui un Profeta annunzia a David tutte le sciagure ch'ei va per incontrare, in pena del suo gran peccato:

Dixit . . Nathan ad David . . Haec dicit Dominus Deus Israel:	Nathan disse a David . . Ecco quello che dice il Signore Dio d' Israele.
Quare . . contempsisti verbum Domini, ut faceres malum in	Per qual motivo . . hai tu disprezzata la parola del Si-

(90) II. Mac. VI. 12 etc.

conspectu meo? Uriam Hethaeum percussisti gladio, et uxorem illius accepisti in uxorem tibi, et interfecisti eum gladio filiorum Ammon.

gnore, facendo il male nel mio cospetto? tu hai ucciso di spada Uria di Het, e hai presa per tua moglie la moglie di lui e lui hai ucciso colla spada dei figliuoli di Ammon.

Quam ob rem non recedet gladius de domo tua usque in sempiternum...

Per la qual cosa la spada penderà mai sempre sulla tua casa...

Itaque haec dicit Dominus: Ecce ego suscitabo super te malum de domo tua, et tollam uxores tuas *in oculis tuis*, et dabo proximo tuo, *et dormiet cum uxoribus tuis in oculis solis huius.*

Quindi tali cose dice il Signore: Ecco che *io farò nascere le tue sciagure dalla tua stessa casa*, e sotto gli occhi tuoi *prenderò le tue mogli, e darolle ad un altro,* il quale dormirà colle stesse tue mogli in faccia a questo sole.

Tu enim fecisti abscondite: ego *autem* faciam verbum istud, *in conspectu omnis Israel, et in conspectu solis.* (II. Reg. XII.).

Perocchè tu hai fatto in segreto, *io farò queste cose*, a vista di tutto Israele, e a vista di questo sole. (*M. A. Martini*).

Qui vedete, che Dio si fa autore dei mali, che sarebbero per accadere a David e alla sua casa, e principalmente dei delitti dei suoi figli Amnone ed Assalonne, il primo dei quali violò la propria sorella, e l' altro vendicolla coll' uccisione dell' incestuoso; ed indi ribellatosi a David, e sorprese dieci delle sue mogli, gliele contaminò in presenza del Popolo. Tuttavia chi sarà tanto ardito, o da approvare Assalonne, cui, secondo la Scrittura, *Dio avea dato le mogli di David*, o da riprovare costui, perchè punisce Assalonne del commesso fratricidio, e tenta tutti i modi possibili, per rimuovere da se il male, che *Dio gli suscitava contro?*

§. 131. Ma che vo io allegando degli esempi? Se ci fosse illecito di opporci al corso di quei mali, che si dicono mandati da Dio, per correggerci o per punirci, a quai mali potremmo noi por riparo? Quanto ci avviene di male, dagli uomini, dai bruti, dagli elementi, i patimenti, le infermità, la morte, non è egli di fede che sieno una conseguenza del peccato (91)? Ma se Dio disse di dare a un popolo peccatore dei principi ragazzi, dei re ipocriti, dei dominatori effeminati, disse altresì, che le tirannidi sono di breve durata, che sterminerà i malvagi, e getterà a terra i troni dei superbi principi (92).

§. 132. Ma consideriamo più dappresso il testo, che abbiamo preso a comentare. L'Apostolo comanda d'essere sommessi alle podestà superiori, ed adduce per prima ragione del suo comando l'origine divina che ha ogni podestà (93). S. Tomaso dice, che il *dominio*, ossia la podestà, viene da Dio, come causa prima di tutte le creature. Questa interpretazione però, quantunque gradita a qualche liberale (94), non parmi che possa essere adottata; perchè la derivazione cui essa si limita, non basta, siccome abbia-

(91) La condanna fatta dalla Chiesa, di quella proposizione di Lutero: « Praeliari adversus Turcas est repugnare Deo visitanti iniquitates nostras per illos, » parmi che possa aversi per una conferma della dottrina ch'io sostengo.

(92) Isai. III. 4. Iob. XXXIV. 30. Eccl. X. 11, 12, 16, 17.

(93) Parmi che alla proposizione: *Non est potestas, nisi a Deo*, non si possa dare la latitudine, che molti le danno (§. 125)., senza stiracchiare un po' il testo. Io credo, che l'Apostolo abbia parlato della sola podestà civile; e abbia voluto dire, che la medesima, qualunque ne sieno gli *accidenti*, è *sempre* da Dio. Sotto nome di accidenti, io intendo il numero, la religione, le qualità private dei governanti e simili circostanze; le quali, tuttochè indifferenti all'esercizio del potere sovrano, furono e sono tenute da molti per cause sufficienti di sottrarsi alla sommissione dovuta al Governo.

(94) Spedalieri N. *Diritti dell'Uomo*, etc. L. 1.

mo osservato (§.124.), ad imporci il dovere di pazientare, anzi di secondare quanto altri *può* fare. L' Apostolo, nel derivare la podestà da Dio, ha voluto indicare il principio della forza morale che essa ha, e in virtù della quale, noi siamo obbligati ad esserle sottomessi. Or come questa forza morale non può averla, se non la podestà esercitata secondo il fine per cui Dio la dà, è chiaro, che l'Apostolo coll'assegnare un principio divino alla podestà, ha inteso dire, che la medesima è *voluta* da Dio.

§. 133. I nostri avversarj pretendono, che S. Paolo abbia inteso parlare anche della podestà abusata. L' Apostolo, essi dicono, viveva sotto un Tiberio, un Nerone; e intanto inculcava che si ubbidisse alla loro podestà, e divina ne proclamava l'origine. Ma i nostri avversarj, così argomentando, attribuiscono a S. Paolo la più bassa adulazione. Lungi da noi il sospettare, che l' Apostolo abbia potuto dire di quelli ed altretali mostri, che fossero in timore delle ree, non delle buone opere; che, bene operando, dalla loro podestà non si avesse ad attendere che onore; che la medesima, nel punire, nel premiare, nella riscossione dei tributi, in tutte, in somma, le sue funzioni, si dimostrasse ministra di Dio, da Dio voluta, da Dio ordinata; e che il resistere ad essa, fosse un contravvenire all'ordinazione di Dio! Il tenore di tutto il contesto dee indurci nella persuasione, che S. Paolo parlava in astratto; parlava cioè della podestà civile; della podestà coerente al fine della sua istituzione; della podestà, che mercè l'allettamento dei premj, e il timore della pena, serve a conservare la giustizia tra gli uomini.

§. 134. Del pari, quantunque i Santi Padri ponessero tant' opera nel conciliare venerazione inverso il Governo ed i Governanti, erano ben lontani dal riconoscere o questi in una mano di ladri, o quello in una gran ladronaja. « Remota justitia, sclamava Sant' Agostino, quid sunt regna, nisi ma-

gna latrocinia? Quia et ipsa latrocinia quid sunt, nisi parva regna? Manus enim ipsa hominum, cum imperio Principis regitur, pacto societatis astringitur, placiti lege praeda dividitur. Hoc malum si in tantum perditorum hominum accessibus crescit, ut et loca teneat, sedes constituat, civitates occupet, populos subjuget, evidentius regni nomen assumit. quod ei jam in manifesto confert non adempta cupiditas, sed addita impunitas. Eleganter enim et veraciter Alexandro illi magno quidam comprehensus pirata respondit. Nam cum idem rex hominem interrogasset, quid ei videretur ut mare haberet infectum? ille libera contumacia: quid tibi inquit, ut orbem terrarum? Sed quia id ego exiguo navigio facio, latro vocor: quia tu magna classe, imperator (95). » Non altrimenti la pensavano San Cipriano, Lattanzio Firmiano, ed altri (96).

(95) L. IV. De Civit. Dei. C. 4. T. 5. Col. 225. Basilae. 1569.

(96) « Madet orbis mutuo sanguine; scrive S. Cipriano; et homicidium, cum admittunt singuli, crimen est, virtus vocatur, cum publice geritur. Impunitatem sceleribus acquirit, non innocentiae ratio, sed saevitiae magnitudo. » D. C. Cypr. Ep. ad Don. 1. p. 3. Parisiis 1830. Ecco come Lattanzio descrive i principii d' un governo iniquo: « Leges sibi nomine justitiae iniquissimas, injustissimasque sanxerunt quibus rapinas et avaritiam suam contra vim multitudini tuerentur. Tantum igitur autoritate, quantum viribus, aut opibus aut malitia praevalebant. Et quoniam nullum in his vestigium justitiae fuit, cujus officia sunt humanitas, aequitas, misericordia, jam superba et tumida inaequalitate gaudebant; altioresque se caeteris hominibus, satellitum comitatu, et ferro et insigni veste faciebant. Hinc honores sibi, et purpuras, et fasces invenerunt, ut securium, gladiorumque terrore subnisi, quasi jure dominorum, perculsis ac paventibus imperarent. » Divin. Just. L. 5. C. 6. p. 136. Parisiis 1836. « Nostri, scrive altrove lo stesso A., athleticam quidem virtutem contemnunt, quia nihil obest: sed regiam, quia late solet nocere sic admirantur, ut fortes et bellicosos duces in deorum coetu locari arbitrentur; nec esse ullam aliam ad immortalitatem viam, quam exercitus ducere, aliena vastare, urbes delere, oppida excidere, liberos populos aut trucidare aut subjicere servituti: videlicet, quo plures homines afflixerint, spoliaverint, occiderint, eos se nobiliores putant. etc. » L. 1. C. 18. p. 25.

§. 135. Un tempo, si dava un' alta importanza alla questione, se i Re ricevano la Sovranità da Dio mediatamente, ovvero immediatamente. I Realisti, col sostenere l' origine immediata, si lusingavano di giustificare gli abusi del regio potere, e di garantirli da ogni resistenza. Quella lusinga, quand' era sincera, rivelava una gran leggerezza. Essi mostravano d' ignorare, che se Dio è l' autore e il mallevadore d' ogni podestà bene esercitata, ossia di tutti i dritti, questi non sono meno inviolabili, quand' Ei ne investe l' uomo, per mezzo delle cause seconde, che quando glieli conferisce, senza intervento delle medesime: e che l' origine o la malleveria anche immediatamente divine punto non suffragano la podestà, cui l' uomo converte in istromento d' iniquità. Per certo, la ragione ci viene immediatamente da Dio, ma i suoi traviamenti ci deono forse essere più sacrosanti dell' obbligo, a cagion d' esempio, di dar la mercede all' operajo? Queste brevi considerazioni mi dispenserebbero dall' internarmi nell' accennata questione: sapendo però, per esperienza, a che deboli fila si attenga l' opinione del volgo letterato ed illetterato degli Stati monarchici, io tratterò la materia con tutta quella ampiezza che mi par necessaria a sventare le insidie dei nostri avversarj.

§. 136. E pria di tutto, rammenterò ciò che ho scritto altrove, circa la Sovranità; vale a dire, che la medesima non è un potere necessariamente esistente, o che basti l' atto, col quale si crea, perchè poi esista perpetuamente e da se; ma che è un potere fattizio, la cui esistenza dipende dalla cooperazione dei governanti. Ei può assomigliarsi ad un fiume, risultante dal concorso d' un' infinità di rigagnoli. Prima che i medesimi abbiano un letto comune, nè uno, nè tutti possono tenersi per fiume. Quantunque poi il fiume, formato che sia, superi di tanto i rigagnoli che concorrono a formarlo, e la mancanza di al-

cuno d' essi sensibilmente nol diminuisca; pure, se tutti vengono deviati dal loro corso, il fiume che essi formavano, o inaridisce affatto, o non è più che un rigagnolo. Del pari, prima delle Società civili, esistono gli elementi della Sovranità, che sono i dritti degli stessi individui: ma nè questi, nè i dritti loro possono dirsi veramente sovrani, se non quando convengono in un organo comune d'azione, diretta al fine di dette Società. Convenuto che abbiano, emerge un potere, che per essere superiore ai poteri di ciascuno degl' individui, che concorrono a crearlo, si dice sovrano; ma se quegl' individui successivamente recedano, il potere dell' organo, in cui aveano convenuto, cessa eziandio successivamente d'esser sovrano, e rinviene individuale.

§. 137. Dicono i nostri avversarj: E il dritto penale, per cui tanto si manifesta l'origine immediatamente divina della Sovranità, può egli venire dagli uomini? Il dritto, che questi hanno a difendersi, non cessa coll' imminenza del pericolo? Questa è per avventura la sola obiezione di vaglia, che si possa produrre contro le nostre dottrine. Ma il suo valore è fondato su supposti, che scuotono le basi d'ogni verità. Vi vuole infatti molto scetticismo, per dubitare, che le persone morali possono avere delle prerogative non competenti ai membri che le compongono: e che possono delegarne altrui la conservazione, l'esercizio, ecc. È egli poi vero, che il dritto della difesa cessi, coll' imminenza del pericolo, *in qualunque stato dell' Uomo?* O ciò non ha forse luogo nelle sole società civili, nelle quali si suppone, che la forza pubblica soccorra l' aggresso, e il garantisca per l' avvenire? Ma nello stato naturale, se noi riusciamo ad assoggettare taluno, che conosciamo ostinato a perderci, si può pretendere, che il dobbiamo rimettere subito in libertà? Io non dirò già, che il potere, che esercita, in tal caso, l' aggresso sull' aggressore, oltre l'im-

minenza del pericolo, sia una vera pena: poichè la pena è una difesa preventiva, la quale non può ottenersi che coll' unificare nelle menti le due idee di delitto e di dolore; e tale unificazione la può operare soltanto una podestà che si abbia per imparziale ed irresistibile: dirò bensì, che il dritto della difesa non si limita sempre all' imminenza del pericolo; che senza ricorrere ipocritamente a cause soprannaturali, troviamo nei dritti individuali gli elementi di tutti i poteri sovrani; e che la sovranità altro non è, che l' aggregato di quei dritti, verificati e garantiti dalla società.

§. 138. Se quest' obiezione è debole, gli argomenti che si traggono dalla Scrittura e dai Padri, provano quasi tutti in nostro favore. Oppongono i nostri avversarj, che Cristo disse all' iniquo Pilato: « Non avresti potere alcuno sopra di me, se non ti fosse stato dato di sopra (97). » Ma chi non vede che quelle parole erano dirette più a significare l' onnipotenza divina, che il dritto di Pilato? Cristo, che col rispondere: « *Son io* », avea fatto cadere rovescioni la numerosa turba condottasi ad arrestarlo (98), lasciava che Pilato facesse ormai l' uso che gli paresse della sua podestà. Questo è uno dei testi, che si possono ritorcere contro i nostri avversarii. Cristo dice che la podestà di Pilato è dal Cielo: or, sendo i Presidi ministri imperiali, i cui poteri non erano quindi indipendenti nè circa la collazione, nè circa l' esercizio, da ogni umana podestà, ne viene, che nella Scrittura si dicano da Dio anche i poteri conferiti dall' uomo e da lui dipendenti.

(97) 10. *Dicit Ei Pilatus: Mihi non loqueris? Nescis quia potestatem habeo crucifigere te, et potestatem habeo dimittere te?*

11. *Respondit Jesus: Non haberes potestatem adversus me ullam, nisi tibi datum esset desuper.* Joan. XIX.

Dissegli Pilato: Non parli con me? Non sai che sta nelle mie mani il crocifiggerti, e sta nelle mie mani il liberarti?

Rispose Gesù: Non avresti potere alcuno sopra di me se non ti fosse stato dato di sopra. *Martini.*

(98) Joann. XVIII. 6.

§. 139. Nè uno è il testo che dà luogo a tal riflessione. Giosafat, dando i suoi ordini ai Giudici, diceva: « Badate a quel che fate; perocchè *voi non fate le veci d' un uomo ma di Dio* (99). » Non ostante, e da un uomo aveano essi ricevuto il dritto di giudicare e al sindacato d' un uomo erano soggette le loro funzioni. Così, Mosè diceva ai Giudici da se dipendenti, « che ascoltassero il piccolo, come il grande, e non fossero accettatori di persone, dappoichè il loro giudizio era giudizio di Dio (100). »

§. 140. Ma il testo, che più si suole opporre è il versetto 15. del capo 8. dei Proverbj. Io il riporterò insieme coi versetti, che possono facilitarne l' intelligenza.

1. *Numquid non sapientia clamitat, et prudentia dat vocem suam?* . . .	Non grida ella forse la sapienza; e la prudenza non alza ella la voce? . . .
4. *O viri ad vos clamito*...	O uomini a voi grido...
15. Per me reges regnant, *et legum conditores justa decernunt.*	Per me regnano i regi, e i legislatori ordinano quello che è giusto:
16. *Per me principes imperant, et potentes decernunt justitiam.* Prov. VIII.	Per me i principi comandano e i giudici amministrano la giustizia. *M. A. Martini.*

Così reintegrato, può significare, che i mezzi pei quali

(99) 6. *Praecipiens iudicibus: Videte, ait (Josaphat), quid faciatis: non enim hominis exercetis iudicium, sed Domini*... II. Reg. XIX.	...Dando i suoi ordini a' giudici diceva (Josaphat): Badate a quel che fate: perocchè voi fate le veci non di un uomo, ma di Dio. *Martini.*
(100) 16. . *Audite illos, et quod iustum est, iudicate*....	Ascoltateli, e giudicate secondo il giusto.
17. *Nulla erit distantia personarum; ita parvum audietis et magnum: nec accipietis cuiusque personam, quia Dei iudicium est.* Moyses. Deut. I.	Non si farà differenza di persone; ascoltate il piccolo come il grande: e non sarete accettatori di persone; perocchè in luogo di Dio giudicate voi. *Martini.*

i Re possono *ben regnare* sieno la saviezza e la prudenza; e che debba intendersi dei Re ciò che appresso si dice dei legislatori (*justa decernunt*) e dei potenti (*decernunt justitiam*). S. Tommaso, fedele alla sua massima, che « l' ordine della podestà divinamente conceduta non si estende alle cose ingiuste, » trattando delle leggi, dice, che « quando son giuste, hanno la forza d' obbligar le coscienze della legge eterna onde derivano, secondo il testo dei Proverbi, » che abbiamo allegato. Un altro senso può darsi allo stesso luogo, ed è, che i migliori mezzi onde pervenire al potere e conservarlo, sieno una condotta savia e prudente: concetto che occorre più volte nei libri così detti sapienziali; e principalmente nel capo 6. della Sapienza, ove si legge: «L'amore della sapienza conduce a regno perpetuo; se adunque vi compiacete dei troni e degli scettri o Re dei popoli, amate la sapienza, affine di regnare per sempre. » Infine la Sapienza, introdotta a parlare, nei citati versetti dei Proverbi, dice forse che i soli Re regnano per lei? o non afferma altrettanto dei legislatori, dei principi, dei potenti, e in somma di tutti i preposti alla direzione dei popoli? Or, se in vista delle parole della Sapienza non si ha la stravaganza di pretendere, che tutti i Governanti possano usare ed abusare del loro potere, senza risponderne a persona, come si può ciò pretendere in favore dei Re? Il testo, inteso secondo le pretensioni dei nostri avversarj prova quindi troppo: e gli stessi assurdi ne nascono qualora se ne voglia inferire l' origine immediatamente divina del regio potere.

§. 141. Queste considerazioni valgono altresì ad intendere sanamente, quel che si ha nel capo 6 della Sapienza.

1. *Melior est sapientia quam vires: et vir prudens quam fortis.*	Val più la sapienza che la robustezza, e l' uomo prudente val più che il valoroso.

2. *Audite ergo reges et intelligite, discite iudices finium terrae.*

Udite pertanto voi, o re, e ponete mente, imparate voi che giudicate tutta la terra.

3. *Praebete aures vos, qui continetis multitudines, et placetis vobis in turbis nationum.*

Porgete le orecchie voi, che avete il governo dei popoli, e vi gloriate d' aver soggette le molte nazioni.

4. *Quoniam* data est a Domino potestas vobis, *et virtus ab Altissimo, qui interrogabit opera vestra, et cogitationes scrutabitur.*

La potestà è stata data a voi dal Signore, e la dominazione dall' Altissimo; il quale disaminerà le opere vostre, e sarà scrutator dei pensieri.

5. *Quoniam cum essetis* ministri regni illius, *non recte iudicastis, nec custodistis legem iustitiae, neque secundum voluntatem Dei ambulastis.*

Perchè essendo voi ministri del suo Regno, non avete giudicato con rettitudine, e non avete osservata la legge di giustizia, e non avete camminato secondo la volontà di Dio.

6. *Horrende, et cito apparebit vobis: quoniam iudicium durissimum his, qui praesunt, fiet.* Sapientiae. VI.

Con orrore vi avvedrete ben presto, come giudizio rigorosissimo si farà di quei, che sovrastano. *Martini.*

Il sacro Scrittore dirige la parola ai re, ai giudici, a quanti, in fine, *contengono le multitudini.* Pretendere, che chiunque ha parte alla direzione della Società riceva la podestà immediatamente da Dio, e debba andare immune da ogni umano sindacato è una stranezza indegna di essere confutata. Pure, da che la Sapienza non parla ai soli re, niente può affermarsi di quelli, che non debba affermarsi di tutti gli altri ai quali essa parla. Questo testo mi suggerisce un' osservazione. Un giudizio durissimo sovrasta a quei che presiedono (vers. 6.), i quali giudicano iniquamente, non

osservano la legge di giustizia, e non operano secondo la volontà del Signore; e ciò, appunto perchè hanno ricevuto la podestà da Dio, e del suo regno sono ministri (vers. 4. 5.). Questa ragione per cui i direttori dei popoli saranno severissimamente giudicati, non ci dimostra, che Dio non conferisce loro altri poteri, se non che quelli che sono conformi alla sua volontà, e alla legge di giustizia?..

§. 142. Ma passiamo ad esaminare le poche obiezioni tratte dai Santi Padri. Dopo la predicazione dell' Evangelio, le cose dei Romani andarono di male in peggio. Gl' Idolatri attribuivano quei disastri all' avere il Popolo desertato i templi dei patrii numi, per ir dietro alla nuova dottrina (101). Questo pregiudizio, sì accetto al volgo, diventava anche più pericoloso per gli scritti di alcuni illustri Pagani. Sant' Agostino si diè adunque a combatterlo nella sua opera *De Civitate Dei*. Si è in essa, che sostiene, che il solo Dio poteva dare l' imperio, siccome tutti gli altri doni della terra, non i numi pel cui culto, gli Idolatri credeano d' aver dominato. « *Non attribuiamo*, egli dice, *il potere di dare il regno e l' imperio, se non al Dio vero,* il quale dà la beatitudine del regno celeste ai soli pii, il regno però della terra ed ai pii, ed agli empi; siccome piace a lui cui non può piacere che il giusto. Quegli adunque che diede ai Persiani le biade, tuttochè non prestassero culto alla Dea Segesta; quegli che dà gli altri doni della terra, senza il culto del nume o dei numi preposti a ciascuna cosa, egli ancora diede il regno, senza il culto di quelli, pei quali (i Pagani) si lusingavano di aver regnato. Così quegli che diè l' imperio a Mario, il diè a Giulio Cesare; *chi ad Augusto, a Nerone; chi a Vespasiano o Tito benignissimi imperatori, al crudelissimo Domiziano.* E *senza andar nominandoli uno per uno, chi a Costantino cristiano, il diede a Giuliano l' Apo-*

(101) August. L. 2. Retract. C. 43. Tertull. Apol. C. 40.

stata(102).» Chi legge il testo, com'io l'ho riportato, si convince di subito che la mente dell'A. era ben altra che quella di dichiarare l'origine immediatamente divina del regio potere, o l'illimitata sommessione dei sudditi. Per ciò i nostri avversarj non sogliono allegare che le parole stampate in diverso carattere; e scartano Mario e Cesare da quegli ai quali secondo il Santo, Dio avea dato l'impero, perchè sendo entrambi magistrati repubblicani e quindi subordinati alla Legge, l'argomento anche questa volta avrebbe dato nel *nimis probat*.

§. 143. I primi Cristiani, siccome vedremo (C. XV.), solcano nelle loro preghiere raccomandare a Dio anche i Governanti. Tuttavia, perchè il Nume cui essi si dirigeano, non era riconosciuto dai Pagani, e ricusavano d'unirsi a costoro nel sacrificare agli Dei per la salute degl'Imperatori, empie ed inutili erano giudicate le loro preghiere; e, per avversione al governo, si supponeva che si astenessero da quei sagrifizj. Tertulliano nei capitoli 29, 30, ecc. del suo Apologetico, si accinge a dimostrare la ragionevolezza della condotta dei Cristiani, e la stranezza di quella dei Romani. Ei pertanto deride costoro, perchè imploravano all'Imperatore il favore di numi, che invece aveano bisogno del suo favore:

(102) L. 5. C. 21. col. 323. « Non tribuamus dandi regni atque imperii potestatem, nisi Deo vero, qui dat felicitatem regni coelorum solis piis, regnum vero terrenum et piis et impiis, sicut ei placet, cui nihil injuste placet... Qui ergo Persis dedit segetes sine cultu deae Segetiae: qui alia dona terrarum sine cultu tot Deorum, quos isti rebus singulis singulos, vel etiam rebus singulis plures praeposuerunt, ipse etiam regnum dedit sine cultu eorum, per quorum cultum se isti regnasse crediderunt. Sic etiam hominibus, qui Mario, ipse Caio Caesari: qui Augusto, ipse et Neroni: qui Vespasianis, vel patri vel filio suavissimis imperatoribus, ipse Domitiano crudelissimo. Et ne per singulos ire necesse sit, qui Constantino Christiano, ipse Apostatae Juliano...»

gli deride perchè sacrificando ai loro Dei, sacrificavano ai Demonj e ad uomini morti: e così, da spiriti iniquissimi attendeano benefizj, le cura dei vivi commetteano ai trapassati. « Noi, soggiunge l'A., per la salute degl' Imperatori invochiamo Iddio eterno, Iddio vero, Iddio vivo; il quale gl' Imperatori stessi sopra gli altri vogliono a se propizio. Sanno chi loro ha dato l' Impero: sanno, perchè sono uomini, e chi ha dato loro l' anima: sentono, che egli solo è Dio, e che eglino sono nella podestà di lui, e che sono a lui secondi, e dopo lui i primiavanti a tutti gli uomini, e sopra tutti gli Dei. Forse non è così? Certo che si, essendo gl'imperatori sopra tutti gli uomini, che essendo vivi, contano più dei morti. Essi pensino fino a dove giungono le forze del loro impero, e così intendano Dio, contra cui non hanno vigore. L'Imperatore debelli un poco il Cielo, porti il Cielo prigioniero in trionfo, metta le guardie al Cielo, e al Cielo imponga dazi. Egli non lo può fare. In tanto è grande in quanto solo è minore del Cielo; perciocchè egli stesso è di colui, di cui è il Cielo ancora. *Chi lo fece imperatore, quegli parimente lo fece uomo, ch' è prima dell' essere imperatore: e chi gli diede il dominio gli diede anche l' anima* (103)» I nostri avversarj non citano di questo testo che le seguenti parole: « Unde est imperator unde et homo antequam imperator: inde potestas illi, unde et spiritus: » nè il fanno a caso. È inutile il dimostrare, che il fine di Tertulliano era quello di additare da una parte l' impotenza degl'Idoli, e la vanità della fiducia che in essi riponeasi; dall' altra, l' onnipotenza del vero Dio, e la convenevolezza di ricorrere all'Ente, che tutto ha creato, e da cui gli uomini e le cose loro dipendono.

Se non che le parole opposteci, considerate anche

(103) Apol. C. 30. Traduzione di Maria Selvaggia Borghini.

indipendentemente dal senso che dà loro il contesto, non giovano per alcun verso ai nostri avversarii. Avvegnachè, se l'imperatore riceve da Dio l'imperio, nel modo onde hanne la vita, è chiaro, che siccome i suoi genitori non furono estranei alla sua venuta nel mondo, così una causa affatto soprannaturale nol fece pervenire al potere. Inoltre, se l'avere un tristo ricevuto da Dio l'essere uomo, non fa che dobbiamo illimitatamente sopportare gli abusi di quelle facoltà che uomo il costituiscono, perchè l'avere un tiranno ricevuto da Dio l'essere imperatore ci obbligherà a sopportare illimitatamente gli abusi di quelle facoltà onde risulta l'imperial podestà?

§. 144. Ciò può servire eziandio di risposta a quel di S. Ireneo: Cujus jussu homines nascuntur, hujus jussu et reges constituuntur (104). » Ma la vera mente dell' A. non si può conoscere, senza restituire al loro contesto le parole che ci si sogliono opporre: «Ad utilitatem ergo gentilium *terrenum regnum positum est a Deo; sed non a diabolo*.. ut timentes regnum hominum, non se alterutrum homines vice piscium consumant, sed per legum positiones repercutiant multiplicem gentilium injustitiam. Et secundum hoc *ministri Dei sunt*, qui tributa exigunt a nobis, *in hoc ipsum* servientes. *Quae sunt potestates a Deo ordinatae sunt*: manifestum est quod mentitur diabolus dicens: *Mihi tradita sunt et cui volo de ea*.(Luc. IV. 6.): Cujus enim jussu homines nascuntur, hujus jussu et reges constituuntur (105). »

§. 145. Parendomi inutile il prolungare la discussione di

(104) L'infedeltà da me notata, nella citazione delle autorità opposteci dai nostri avversarii, non è una mia invenzione: esse si trovano citate tutte e tre così infedelmente nella *Voce della ragione*. Ottobre. 1834.

(105) S. Jraen. L. 5. C. 14. 2, 3. Contra haer. p. 321. Parisiis. 1710.

tai puerili obiezioni, mi farò ad allegare quelle autorità che confermano, in qualche modo, le dottrine da me sostenute. S. G. Crisostomo nella sua Omelia 23 sull' Epistola ai Romani, finge che taluno, colpito dalla dottrina, che l'Apostolo insegnava sulla Podestà, gli chieda: « Che di'? Forse ogni Principe è ordinato da Dio? » e che l'Apostolo risponda: « Non dico ciò; poichè io non parlo dei singoli principi, ma della stessa cosa. » Mentre, soggiunge il Crisostomo, che vi sieno dei Principati, e che altri comandino, altri sieno soggetti, affinchè le cose non corrano temerariamente e alla ventura . . . dico essere della divina sapienza. Per ciò non disse: «Non vi ha Principe che da Dio;» ma parlò della stessa cosa. dicendo, « Non è podestà che da Dio; e le podestà che sono, sono ordinate da Dio.» «Così si dice, che Dio unisce in matrimonio l' uomo colla donna, perchè ha instituito il matrimonio, non perchè unisca tutti quelli che contraggono nozze (106). »

§. 146. Sant' Isidoro Pelusiota, scrivendo a Dionigi (107), si reca quasi ad onta, che questi avesse dubitato, che egli potesse intendere della podestà dei singoli principi ciò che dice S. Paolo; quasichè o non avesse letto le parole dell' Apo-

(106) S. Joan. Chrys. Hom. 23. in Epist. ad Rom. principio. T. 9. p. 686. Parisiis. 1741. «Quid dicis? Omnis ne princeps a Deo ordinatus est? Non hoc dico, inquit. Neque enim de singulis principibus mihi nunc sermo est; sed de re ipsa. Nam quod principatus sint, et quod alii imperent, alii subjecti sint, neque omnia casu ac temere ferantur, populis quasi fluctibus hinc et inde circumactis, divinae esse sapientiae dico. Ideo non dixit: Non est enim princeps nisi a Deo, sed de re ipsa loquitur dicens: « Non enim est potestas nisi a Deo. Quae vero sunt potestates a Deo ordinatae sunt.» Sic et cum quidam sapiens dicit: A Deo adaptatur viro mulier; (Prov. XIX. 14) hoc dicit, quia nuptias Deus constituit, non quia singulos, qui mulieres ducunt ipse conjunxerit . . .»

(107) L. 2. Epist. 216. ad Donys. Bibl. Mag. Vet. PP. T. 5. p. 555. Coloniae Agrippinae. 1618.

stolo, o le avesse scorse sbadatamente e senza capirle. Premesso adunque, che non tutti i governanti sono stabiliti da Dio, dice, che se qualche uomo empio e sacrilego perviene all' impero, debba dirsi, non creato e designato da Dio, ma solamente permesso (108).

§. 147. S. Girolomo a quel testo della Volgata:

Admone illos principibus et potestatibus subditos esse, dicto obedire, ad omne opus bonum paratos esse . . . (Paul ad Tit. III).	Rammenta loro, che siano soggetti ai principi e alle podestà, che siano ubbidienti, che siano pronti ad ogni buona opera . . . (*Martini*).

dice: « Quae leguntur in Graeco magis principatus, quam principes sonant: et ipsam significant potestatem, non eos qui in potestate sunt homines (109:) »

§. 148. Nei Comenti sull' Epistola di S. Paolo ai Romani, attribuiti a Teodulo Celesiriense si legge del pari, che l' Apostolo non intese parlare di ciascun principe, ma del magistrato (110).

(108) «Quoniam ex me per literas sciscitatus es, quidnam illud sibi velit, « Non enim est potestas nisi a Deo, » ac dixisti: Quid igitur? Omnis ne, qui imperium gerit a Deo institutus est? hoc dixerim te mihi videri (ac velim ne mihi succenseas; nihil enim futile dicam) aut Apostolicas voces minime legisse, aut certe non animadvertisse atque intellexisse. Neque enim dixit Paulus: Non est praefectus nisi a Deo: verum de re ipsa disserit his verbis utens: Non enim est potestas nisi a Deo.» Nam quod inter homines imperia et Magistratus sint, atque alii pareant: ac non temerario et caeco impetu omnia ferantur, populis videlicet fluctuum instar, huc atque illuc sese agitantibus, hoc a Divina sapientia proficisci ait . . . Quo circa rem ipsam, potestatem, inquam, hoc est imperium, a Deo formatum, atque institutum esse profitendum, est ut ne ornatus in statum inornatum degeneret. Quod si quis impius ac sacrilegus in illud irruperit haud quaquam scilicet hunc a Deo creatum ac designatum esse dicimus, verum permissum esse (108) . . .»

(109) S. Hier. Conc. in Ep. ad Titum. C. 3. initio P. 1. T. 7.

(110) « Non de quovis principe singillatim haec dicit, sed de ipso

Il Cardinale Pietro Bertrando, nel suo Trattato *De origine et usu jurisdictionis*, scrive, che in tanto la podestà viene da Dio, in quanto che, secondo la retta ragione ond' ei ci ha dotati, è convenevole e giusto, che ci sien dei governi, e che gli uomini si accordino sopra ciò; soli mezzi di pervenire al potere, essere, o una speciale elezione fatta da Dio, o il consenso del popolo; S. Paolo poi aver parlato della podestà in astratto; e così intesa, la medesima non potere essere inordinata, come l' ordine non può essere disordine (111).

Secondo S. Tomaso, l' Apostolo parlò, avuto riguardo a ciò che le podestà *debbono essere* (112).

Guglielmo Estio, nel comentar le parole: *Qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit*, dice, che S. Paolo ivi intese la podestà non *concretive*, considerata cioè nei governanti, ma *abstractive*: e contro la podestà presa in tal senso non essere mai lecito il resistere, perchè necessariamente legittima ed ordinata da Dio (113). Afferma inoltre, che la Scrittura dà un' origine divina al potere, che gli empi esercitano sugli uomini pii, perchè *non impedito* da Dio; e tale essere lo stile di San Gregorio, e di Sant' Agostino (114).

Il Cardinal Deluca pone per certo in più luoghi, che la podestà sovrana deriva dal popolo (115).

Il Cardinal Gotti dice, che la Sovranità non vien conferita da Dio, se non mediante il popolo, nel quale originalmente risiede (116).

magistratu.» Comentar. in C. 13. Ep. ad Rom. adscripta Theodulo Coelesyriensi. Bibl. vet. PP. Parisiis. 1644.

(111) Bibl. vet. Patrum, etc. Tit. 4. col. 899, etc. Parisiis. 1644.

(112) 1. 2. q. 90. art. 3. ad 2. q. 97. art. 3. ad 3. T. 16. fol. 41. Romae. 1570.

(113) In L. 2. Dist. 44. §. 2. E. T. 1. p. 444. Duaci. 1615.

(114) T. 1. p. 442. §. 1.

(115) Disc. 13. n. 11. lib. 12. de benef. p. 26. Venetiis. 1716.

(116) *Theol. Schol. Dom. Tit. 2. p. 595, 596. Venetiis 1720.*

Derivano altresì la Sovranità dal popolo, Domenico Bannes (117); Alfonso de Castro (118); Claudio Frassen (119); Monsignor Covarruvias (120); Martino Becano (121); Cornelio A Lapide (122); Domenico Soto (123); Daniele Concina (124); Francesco da Vittoria (125); ed altri.

§. 149. Benedetto Giustiniano, nei suoi bei Commentarii all' Epistola ai Romani, dedicati a Papa Paolo V., chiama « poco sano, per non dir peggio, lo sforzo di quegli, che si affaticano a sostenere, che la podestà politica venga prossimamente da Dio, nè vi abbia chi possa o mutarla o restringerla: » ed altrove dice, che quegli che così pensano e scrivono « o sono in un' alta ignoranza di tai cose, od intenti solamente ad adulare, saltan le linee a piè pari (126). »

« Se quegli, riflette il cardinale Bellarmino, che lo stesso Dio fece Re, non furono fatti Re senza il consenso del Po-

(117) *T. 3. p. 524. Duaci. 1615.*
(118) *De potest. leg. poenal. L. 1. C. 1. T. 2. col. 488. Parisiis. 1568.*
(119) *Scotus accademicus. De legibus hum. principio.*
(120) *Pract. quaest. C. 1. T. 2. p. 386. Lugduni. 1661.*
(121) *Sum. Theol. P. 2. Tract. 3. C. 6. Quaest. 8. p. 365. Parisiis. 1643.*
(122) *Comment. in Ep. ad Rom. C. 13. V. 1. p. 175. A. Antuerpiae. 1692.*
(123) *De Iust. et Iure. L. 4. Art. 1. Quaest. 4. f. 88. Venetiis. 1573.*
(124) *Theol. Chr. T. 6. p. 192. Romae. 1768.*
(125) « Constitutione . . . . Divina, Respublica hanc potestatem habet: causa vero materialis in qua hujsmodi potestas residet, jure naturali et Divino, est ipsa Respublica, cui de se competit gubernare se ipsam et administrare; et omnes potestates suas in commune bonum dirigere . . . Nam cum de iure naturali et Divino est aliqua potestas gubernandi Rempublicam, et sublato communi iure positivo et humano non sit maior ratio, ut potestas illa sit in uno quam in altero, necesse est ut ipsa communitas sit sibi sufficiens, et habeat potestatem gubernandi se. Si enim priusquam in civitatem homines convenirent, nemo erat aliis superior, non est aliqua ratio, cur in ipso coetu, seu conventu civili, quisque sibi super aliis potestatem vindicaret . » *Relect. 3. De Potest. civ. §. 6. T. 1. p. 106. Lugduni. 1587.*
(126) *T. 1. p. 322, 323. Lugduni. 1612.*

polo, molto meno può dirsi che gli altri abbiano ricevuto la Podestà immediatamente da Dio (127). Ei quindi esamina il modo con cui Saul, David, Geroboam pervennero al regno; e sostiene, che l' unzione altro non fosse, che una promessa, che Dio recava poi ad effetto, inclinando la volontà del Popolo. (Potrebbe anche dirsi che Dio promettesse il regno a taluno, prevedendo l' elezione del Popolo). Questa dottrina è tratta dalla Rivista che l' A. fece delle sue opere, prima di morire. Non che ritrattare quanto avea scritto contro le pretensioni dei Realisti, ampliò e confermò il già scritto.

§. 150. Ma all' autorità di molti dei citati Scrittori è forse da preferirsi quella di Francesco Suarez, quanto insigne teologo, altrettanto pio religioso; il quale nella sua *Apologia della fede*, scritta ad instanza del Papa, e dedicata ai Principi cattolici, svolge ex professo le questioni che ferveano, ai suoi tempi, sulle prerogative della Sovranità. « Quantunque, egli scrive, la controversia (sull' origine mediata od immediata del potere sovrano) non appartenga direttamente al dogma; mentre nulla evvi nella Scrittura o nei Padri, che ne possa somministrare la definizione; tuttavia conviene che sia trattata e sviluppata con diligenza (128). »

Divina può dirsi, secondo lui, l' origine della Sovranità e perchè è un bene, ed ogni bene è da Dio; e perchè Dio è autore del dritto di natura, donde procede la conservazione, che è il fine della Sovranità.

Essere una podestà immediatamente da Dio, ei continua, è lo stesso che averlo per causa immediata. Non basta adunque che la abbia data, qual causa prima ed universale: av-

(127) *Recogn. L. 3.*
(128) *Defensio Fidei L. 3. C. 2. T. 21 Venetiis 1749.*

vegnachè sebbene possa dirsi, in qualche maniera immediatamente da Dio anche tal podestà, per la dipendenza che ha da lui ogni causa prossima, ciò qui non basta: mentre non è podestà che in siffatto modo non venga da Dio: e così, quella che conferiscono i Re, i Pontefici e tutti gli uomini immediatamente, dassi anche da Dio, come causa avente un' immediata influenza nelle cause prossime, dalle quali procede. Pertanto, allora solamente dee dirsi, che una podestà abbia un' *immediata, assoluta* origine da Dio, quand' ei, per suo volere, *prossimamente* la conferisce: e di ciò è che s' intende parlare; che d' altronde frivola ed oziosa sarebbe la controversia.

Passando poi ai modi, coi quali, immediatamente, cioè mercè la sola sua potenza e volontà, Dio può dare una podestà, dice ciò avvenire, o dandola alla creatura insieme coll' esistenza: così l' intelletto e la volontà sono due potenze naturalmente derivanti dall' anima umana, di cui Dio è causa immediata; o dandola, oltre alle qualità essenziali alla creatura, come la podestà dei miracoli. Nel primo di questi modi, sostiene, che la Sovranità, considerata in se stessa, cioè fatta astrazione dal soggetto, l' abbiano immediatamente da Dio i soli cittadini: da che la stessa natura pone gli uomini nella necessità di vivere civilmente associati, e ciò che consegue necessariamente l' essenza d'una cosa, deriva, come dice il Suarez, dal suo Autore immediato. Secondo lui adunque, le Democrazie pure hanno la Sovranità immediatamente da Dio: e perchè non vi ha mezzo per cui siasi comunicata alle medesime, e perchè la natural ragione esige, che le società civili abbiano un potere sovrano, ma non esige, che l' abbia alcuno dei loro membri. Dond' egli deduce che i Governanti delle Monarchie e delle Aristocrazie non possono avere la podestà immediatamente da Dio. Il che dimostra così: Allora soltanto può dirsi, che taluno ab-

bia un potere immediatamente da Dio, quando o gli pervenne in virtù della semplice ragione naturale, o Dio immediatamente gliel diede, per sua speciale volontà, o in forza di qualche divina istituzione: ma nè il dritto di natura ci detta che la Sovranità debba esistere assolutamente nei Re; nè la Scrittura ci manifesta detta volontà od instituzione: che anzi Dio, col dare la Sovranità immediatamente al Popolo, ha fatto, che i Re non la possano ricevere che mediante il Popolo; dunque ecc.

I Realisti in fine opponeano, che siccome la podestà papale si dice immediatamente divina, quantunque non venga al Papa, senza intervento d' umana volontà od azione, così niente pregiudichi ai Re l' essere eletti dal Popolo. Risponde, che l' umana volontà od azione, riguardo alla podestà pontificia, concorre solamente per designare la persona la quale abbia a succedere nella podestà instituita da Dio: ma che riguardo alla podestà regia, può altresì concorrere per modificare, limitare, estendere od anche trasferire la stessa podestà.

Accorciando ed accomodando a più facile intelligenza le dottrine del Suarez, mi sarà forse avvenuto di guastarle: e per ciò chi vuol meglio conoscerle, è buono, che consulti l' originale.

§. 151. Finisco col considerare la Sovranità dal lato più favorevole ai Re. Ma io non farò che trascrivere ciò che ne ha lasciato Nicola Spedalieri, nella sua opera *Dei Dritti dell' Uomo.* Voglio portare, egli scrive, la compiacenza all' eccesso: Voglio che la Scrittura si prenda nel più alto rigore contro di me: voglio che la Sovranità temporale abbia la stessa origine che la Sovranità spirituale. Diciamo pure, avere Iddio instituita la prima, nello stesso modo, che la seconda. Concediamo, che siccome il Popolo dei fedeli (o alcuni di essi, il che qui non importa), nomina il Papa, ed è Iddio, che

conferisce alla persona eletta la sovranità spirituale sopra tutta la Chiesa; così il Popolo dei Cittadini scelga il suo principe, e sia Iddio che communichi al soggetto nominato la sovranità temporale sopra il regno. Può, più di questo, pretendersi?

Frattanto ogn' iniziato nella Teologia rivelata sa, che un Papa può decadere dalla dignità sua; e sa che ciò avverrebbe, in caso che fosse, come persona privata, convinto d'eresia, e che vi si ostinasse; in caso che abusasse enormemente dell' autorità sua in danno generale della fede e della chiesa. Questa dottrina è annunciata anche da que' teologi e da que' canonisti, i quali sono dai loro avversarj accusati di soverchia parzialità pei dritti pontificii. È stata impressa in Roma, e sostenuta dai Cardinali e famigliari de' Papi. Dicono essi, che il Papa, in quel caso, decade da se stesso dalla Sovranità spirituale, in quanto Iddio, che gliela conferì, s' intende che gliela sottragga; avendogliela data in aedificationem, non in destructionem (129). Dunque considerando sul medesimo piede la

(129). *L. 1. C. 17. §. 32, 33. T. 1. p. 247. Venezia. 1791.* Presso il Cardinale Brancato de Laurea (in 3 lib. sent. Scoti disp. 8, che è de proponente obiecta fidei art. 5 §. 1. n. 162) si trova citato Azorio (part. 2 inst. moral. lib. 1. cap. 7) il quale insegna, «quod Papa lapsus in haeresim certe jure Divino, privatus est Papatu; tamen ex Ecclesiae sententia debet declarari, ipsum ob crimen haeresis a dignitate excidisse; et pro hac sententia Azorius alios adducit.» Fra i quali si trova il Cardinale Torrecremata (in Summa lib. 2. cap. 102. et lib. 4. pag. 2. cap. 18) e Silvestro Prierate Domenicano, Maestro del sagro palazzo (in Summa verbo Papa 9. 4.), e questi cita il Paludano pure dello stesso ordine. Melchior Cano poi (de loc. theol. lib. 6. cap. 8. resp. ad 11.), ed il Gaetano aderiscono all' altra opinione accennata pur dall' Azorio nel medesimo passo. «Secunda opinio negat generatim, Papam factum haereticum esse divino jure e sua potestate et dignitate jurisdictionis amotum, sed amovendum.» Il detto Cardinal Brancato allega queste opinioni per provare che il Papa, qual persona privata, può

Sovranità temporale, dee dirsi che Iddio intenda torla ad uno che se ne serva in destructionem, non in aedificationem.

§. 152. Nei tre capi che seguono, considereremo la Sovranità nelle sue principali funzioni; la considereremo cioè, come potere legislativo, che comprende anche quello d'imporre; come potere giudiziario, e come potere coattivo. Noi vedremo gli stessi nostri avversarii negare ogni forza morale agli atti del Sovrano, sempre che il medesimo eccede i limiti naturali e costituzionali della Sovranità.

CAPO VI.

Della forza obbligatoria delle leggi

§. 153. È celebre la controversia, se le leggi dipendano dall'accettazione del popolo, Giovanni Vincenzo Patuzzi la tiene per definita: « Leges humanas non pendere a populi acceptatione, ut obligent, extra omnem controversiam esse debet, postquam Alexander VII, Decreto suo, hanc damnavit propositionem, n. 28: *Populus non peccat,* ETIAMSI ABSQUE ULLA CAUSA, *non recipiat legem a Principe promulgatam* (130). » L'argomento di Giovanni Vincenzo Patuzzi

cadere nell'eresia, perchè egli dice, se ciò non fosse possibile, i Teologi ed i Canonisti non farebbero la questione, se il Papa in tal caso sia decaduto ipso facto, tal che la Chiesa non debba fare altro che una mera dichiarazione; o se la Chiesa lo debba rimuovere dal pontificato. Dunque il Principe secolare, nel caso da noi sopra espresso, «aut amotus est ipso facto, jure divino, cum populi declaratione, aut est amovendus a Populo». Che se i Sommi Pontefici soffrono in pace che s'insegni questa dottrina riguardo alla dignità loro, non pare che debbano offendersi i Sovrani temporali, se essa s' applica alla lor potestà. La verità è la stessa per tutti; e siccome non può mai nuocere, così non v' ha tempo in che non debba dirsi.

(130) *Theol. mor. in comp. red. Tract. 1. De Leg. Diss. 2. C. 8. T. 1. p. 50. Bassani. 1834.*

può essere ridotto a questa forma: Chi opera secondo dottrine condannate da un Papa, pecca: ma la dottrina, che il Popolo possa, *anche senza motivo*, ricusar le leggi promulgate dal Principe, è condannata da un Papa: dunque il Popolo, ricusando le leggi promulgate dal Principe, pecca: ma è illecito il difendere un' azione peccaminosa: dunque è illecito il difendere che il Popolo possa ricusare le leggi promulgate dal Principe. È inutile il fare osservare, che la conseguenza legittima sarebbe, che è illecito il difendere, che il Popolo, *anche senza motivo*, possa ricusare le leggi promulgate dal Principe.

§. 154. La proposizione, che il Popolo sia obbligato ad accettare *qualunque legge* promulgata dal Principe, è immorale: e quindi la Chiesa nè l' ha approvata, nè l' approverà mai. Giacchè, potendo il Principe far delle leggi, la cui osservanza sia in opposizione coi doveri verso Dio, noi o il nostro prossimo, ovvero che eccedano i limiti naturali o positivi della sovranità, ne segue, che talora siamo obbligati a non accettar tali leggi, talora siamo dispensati dall' accettarle. D' altronde, il nostro Teologo non poteva ignorare, che prima e dopo l' anno 1665 in cui fu condannata la citata proposizione, uomini sinceramente cattolici sostennero la dipendenza delle leggi dall' accettazione del Popolo, senza che o la Chiesa, o i Corpi cui appartenevano si mostrassero contrarj a quella dottrina.

Il Cardinal Deluca tiene l' accettazione del Popolo per uno dei requisiti della legge (131). « È certo, dice Covarruvias, che una legge, la quale, fin da principio fu ricusata dai sudditi, non ottiene alcuna forza: perocchè è grandemente da presumersi, che una legge siffatta non sia per conveni-

(131) *Theatrum Ver. et Just. L. 12. De Benef. Disc. 13. N. 11. p. 26.*

re alla repubblica (132). » Frassen è d'opinione, che « le leggi umane non obblighino, qualora il Popolo non le accetti. » Dopo avere interpretato in suo favore un testo di S. Agostino, per mezzo del celebre testo di Graziano, soggiunge: « Perchè una legge umana abbia forza d'obbligare, dev'essere preceduta da una matura considerazione di tutti gl' incidenti che possono occorrere: or un legislatore non può proveder bene a tutto, prima che le cose si riducano ad atto: solendo spesso avvenire, che quelle che giudichiamo facili ad osservarsi, riescano di difficilissima osservanza, allorquando si viene alla pratica. Laonde, perchè una legge ottenga tutta la sua forza, non solo dee statuirsi e promulgarsi dal legislatore, ma ancora dee accettarsi dal popolo. » Alla ragione addotta da Covarruvias, Frassen aggiunge, che « allorquando il popolo trasferì nei principi la sua podestà, non pare che in suo detrimento abbia inteso trasferirla: il che converrebbe supporre, se malgrado la sua ripugnanza, qualunque legge avesse ad avere il suo effetto (133). » Non altrimenti opinano Martino Becano e Silvestro Prierate (134). Così, con qualche divario, la pensano Alfonso De Castro (135); Layman (136); Molina (137); Valenza (138); e parecchi altri.

(132). Presso Van Espen. *De public. Leg. P. 1. C. 2. §. 3. p. 16. Bruxellis. 1712.*

(133) *Scotus Academicus. De Leg. Disp. 4. Quaest. 3. Concl. 2. T. 6. p.* 192. *Romae.* 1721.

(134) *Sum. Theol. Schol. Tract. 3. C. 6. Quaest. 8. p. 365. Sylvestrinae. Summae P. 2. Verbo* Lex *p. 222. Venetiis. 1569.*

(135). *De potest. Leg. Poen. L.* 1. *C.* 1. *T. 2. col. 488. E.*

(136) *L.* 1. *C.* 3. *De Leg. Tract. 4.*

(137) *Tract. 2. Disp. 23.*

(138) *Disp. 7. Quaest. 5.* Qui può ricordarsi il quarto articolo della celebre dichiarazione della Chiesa gallicana: « Tocca principalmente al papa di decidere in materia di fede: e i suoi decreti si estendono a tutte le Chiese: le sue decisioni nondimeno non sono assolutamente sicure se non dopo essere state accettate dalla Chiesa. »

§. 133. Pare che a molti di questi Scrittori facesse grande impressione il seguente testo di Graziano: « Leges instituuntur, cum promulgantur: firmantur, cum moribus utentium approbantur. Sicut enim, moribus utentium in contrarium nonnullae leges hodie abrogatae sunt; ita moribus utentium ipsae leges confirmantur. Unde illud Telesphori Papae (qui decrevit ut generaliter clerici a Quinquagesima a carnibus, et deliciis ieiunent) quia moribus utentium approbatum non est, aliter agentes transgressionis reos non arguit (139).» Inoltre faccano gran caso di alcuni luoghi del Dritto Romano, e principalmente di questo: « Cum ipsae leges nulla alia ex causa nos teneant, quam quod judicio populi receptae sunt: merito et ea, quae sine ullo scripto populus probavit, tenebunt omnes. Nam quid interest, suffragio populus voluntatem suam declaret, an rebus ipsis, et factis? Quare rectissime etiam illud receptum est, ut leges, non solum suffragio legislatoris, sed etiam tacito consensu omnium, per desuetudinem abrogentur (140).»

I sostenitori dell' opinione contraria, invece di far vedere il poco valore delle sentenze d' un Giuliano od anche di tutti gl' Imperatori nella discussione di siffatti principii, si diedero ad acconciare a modo loro i testi opposti dagli avversarii; e voi vedrete con quale riuscita. Gabriele Antoine, per esempio, onde sfuggire alla pretesa obbiezione tratta dal citato passo del Dritto romano, dice, che « ivi parlasi di leggi emanate, non da un Principe e Legislatore supremo ed assoluto, ma da un Legislatore dipendente dal consenso del Popolo, che si ha riserbata l' approvazione delle leggi (141).» « Tali erano, secondo lui, le leggi romane, durante

(139) *Decr. Dist. 4. C. 3.*

(140) *L. 32. §. 1. ff. L. 1. T. 3. De Leg.*

(141) *Theol. mor. P. 1. Tract. De Leg. Sect. 3. C. 2. p. 54. Neapoli*, 1746.

la repubblica, ed eziandio fino al terzo secolo del governo imperiale: nel qual tempo, niuna legge obbligava, se non dopo la sua accettazione (142). » Il testo, cui Antoine e molti altri Teologi danno cotale interpretazione, è del Giureconsulto Giuliano Salvio, il quale viveva, non ai tempi della Repubblica, ma un secolo e mezzo dopo la sua caduta. Pretendono i nostri avversarj, che anche sotto il governo imperiale, il Popolo romano godesse, fino al terzo secolo, dell' autorità legislativa. Quest' opinione però non è fondata, che su certe apparenze con cui gl' Imperatori erano astretti, a mascherare la monarchia, tra un Popolo avvezzo a cinque secoli di governo repubblicano, e quindi avversissimo ai Re. Ma io domando: era il Popolo organizzato in modo da potere esercitare liberamente il potere legislativo? Era consapevole a se di questo suo dritto? Considerava le leggi imperiali, quai semplici proposte? Gl' Imperatori riconoscevansi per proponenti e nulla più? Invece essi si spacciavano come i successori di tutta la podestà popolare, la quale pretendeano aver conseguita, per la vera o supposta Legge regia (143). Or ciò che veramente determina i poteri d' uno Stato, è l' opinione universale, vigile, gelosa, che il Popolo ha, circa il dritto di chi abbia ad esercitarli. Ma io non ho accennato quella interpretazione, se non per far vedere le incoerenze, nelle quali sogliono inciampare i nostri avversarii; giacchè ammesso, che il governo imperiale non diventasse una vera monarchia, che dopo il terzo secolo,

(142) Vedi ancora *Tournely. T. 2. p. 146. Venetiis* 1746.

(143) «Quod Principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum *Lege Regia*, quae de Imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat (*Dig. L.* 1. *T.* 4.).» «Constituto Principe, datum est ei jus, ut quod constituisset, ratum esset. (*L.* 1. *T.* 2. §. 11.)»

l' Imperatore Giustiniano, che inserì nella compilazione delle sue leggi il riferito passo di Giuliano, era forse di quei Legislatori dipendenti da un popolo, che si ha riserbato il dritto di accettare o di rifiutare le leggi; o piuttosto non governava l' Impero, più secoli dopo, che gl' Imperatori, a detta dei nostri avversarii, erano diventati Legislatori supremi ed assoluti?

§. 156. Ma io vo' accennare una contraddizione anche maggiore. Quando si vuol dimostrare, che la sovranità viene ai Re immediatamente da Dio, che le loro leggi sono indipendenti dal giudizio e dall' accettazione del Popolo, ci si allegano le parole, che S. Paolo scriveva nel capo 13.° della sua epistola ai Romani, nel primo secolo del governo imperiale: e i Romani ci si rappresentano come obbligati dall' Apostolo ad una sommessione illimitata. Quando però si viene all' interpretazione della massima del citato Giureconsulto, si suppone, che gli stessi Romani avessero il dritto di accettare e di rifiutare le leggi proposte dai loro Imperatori. E ciò non solo ai tempi di S. Paolo, ma più secoli dopo. Ma se il governo imperiale era sì limitato, è da credersi, che l' Apostolo volesse imporre ai Romani una soggezione maggiore di quella che era dovuta secondo la costituzione dello Stato? E se questa costituzione rendeva dipendenti dal Popolo i suoi Capi, è da credersi, che s. Paolo gli volesse sciogliere da tal dipendenza?

§. 157. La distinzione poi che sogliono fare i nostri avversarj, tra Legislatori dipendenti, e Legislatori indipendenti dal Popolo, assoggettando le leggi degli uni all' accettazione, esimendone quelle degli altri, è una distinzione che svela la poca diligenza che mettono nell' esaminare i principii, dai quali dipende la soluzione di queste questioni. Dire che in una Democrazia, le leggi non obbligano, senza l' assenso del Popolo, è lo stesso che dire, che in una Monarchia, le leggi

non obbligano, senza l'assenso del Monarca: è quistionare su gli effetti d'una cosa, che nè esiste, nè può esistere: da che una legge senza legislatore, è un ente chimerico. Or, presso un Popolo, che esercita il potere legislativo non vi può esser legge anteriore alla volontà dello stesso Popolo. I nostri avversarii furono ingannati dal vedere, che in una Democrazia, il Popolo può a suo talento, creare ed abrogare le leggi: ma il Popolo cui compete siffatto dritto è il Popolo organizzato in corpo sovrano, il Popolo elevato a persona morale, il Popolo collettivamente considerato. Questo Popolo non è punto diverso dal Capo d'una Monarchia o dal corpo delli ottimati d'un' Aristocrazia. Tutti questi Sovrani possono creare od abrogare una legge, ma finchè la lascian sussistere, sono tenuti ad osservarla, almeno in quanto alla *forza direttiva*, come dicon le scuole (§. 79.). Gli obblighi che hanno i sudditi verso il Sovrano monarchico od aristocratico, non sono maggiori di quegli che ha ciascun membro del Popolo verso il corpo dello stesso Popolo. La massima ormai ricevuta nella Chiesa che sia illecito il rifiutarsi *senza motivo* alle leggi promulgate dal Principe, e che molti Teologi par che vogliano inculcare ai soli sudditi delle monarchie, non è meno da inculcarsi ai cittadini d'una democrazia: giacchè sotto nome di Principe, dee intendersi, in questo caso, qualunque persona sovrana.

§. 158. A quegli che sdegnano farsi carico del doppio aspetto, sotto il quale può considerarsi qualunque Popolo, dee sapere assai di strano, che una legge si potesse chiamare *precetto* nelle più illimitate democrazie dell' antichità; e che lo stesso Giureconsulto Giuliano facesse dipendere la forza delle leggi dal giudizio del Popolo, e soggiungesse d'*essere tutti obbligati* alle leggi, alle quali, anche col solo fatto, il Popolo ha dato la sua sanzione. Del resto, non essendo io dell' opinione, ai cui oppositori ho risposto, può parere

che inutilmente abbia dato in mezzo alle controversie che vi si riferiscono. Ma oltrechè la difesa di quell' opinione non è indifferente pei principii da me professati, non è eziandio privo d' utilità il dimostrare gli errori, che libri destinati a regolare il più sacro dei dritti, la libertà, vale a dire, delle coscienze, si tramandano da secoli, quasi senza mutar parola.

§. 159. Per risponder poi a ciò che mi ho proposto in questo capo, mi è d' uopo il prender la cosa un po' più da lungi; e primieramente distinguere tra leggi e leggi. « Le leggi umane, qualora sien giuste, scrive S.Tomaso, ripetono la forza d' obbligar le coscienze, dalla legge eterna, da cui derivano; secondo quel dei proverbii: « Per me regnano i Re; ordinano ciò che è giusto i Legislatori: » mentre, chi ubbidisce è mosso all' imperio di chi comanda, siccome le naturali cose, per necessità di natura, movonsi all' impulso dei loro motori (144).» Giuste chiama le leggi di colui, che nel crearle, si tiene entro i termini del suo potere; che impone i pesi pubblici subordinatamente al bene pubblico, e che egualmente gli distribuisce tra i sudditi: ingiuste all' incontro, se aggravi i sudditi più per satisfare al suo interesse ed alla sua vanità, che per provvedere al loro vantaggio; o se pure proponendosi il pubblico bene, vi provveda con un' iniqua ripartizione dei sacrifizj a ciò necessarii; ed ecceda i limiti della sua podestà.' »

. Nè si creda, che un tal eccesso possa aver luogo soltanto in quei casi, nei quali fu conferito al Principe un potere limitato; poichè, come dice lo stesso S. Tomaso: « l' ordine di quella podestà che Dio concede non si estende alle cose

(144) Obediens movetur ad imperium praecipientis, quadam necessitate justitiae, sicut res naturalis movetur ex virtute sui motoris, necessitate naturae. *D. Thom.* 2. 2. *Quaest.* 104. *Art.* 5

inique; e per ciò l' uomo, se senza dare occasione a scandali od a danni maggiori, può resistere, è disobbligato dall' ubbidire alla legge (145): » mentre, come scrive un altro celebre Teologo: « Quando il Superiore non può comandare, il suddito non è tenuto ad ubbidire; sendo due cose correlative il dritto del comando ed il dovere dell' ubbidienza (146).»

« Le leggi ingiuste adunque, secondo il citato Dottore, sono piuttosto violenze, che leggi: giacchè, al dire d' Agostino, « non par che sia legge una legge che non è giusta.» Per la qual cosa siffatte leggi non obbligano in coscienza, se non accidentalmente; quando cioè il resistere è per cagionare scandali o sconvolgimenti; obbligandoci spesso la carità verso il prossimo a prescindere dall' esercizio dei nostri dritti, secondo quel di Matteo: « Se alcuno ti forzerà a corrergli appresso pel tratto d' un miglio, va con esso lui anche altre due miglia: ed a colui che ti spoglia della tonaca, cedi inoltre il tuo pallio (147) ».

(145) Ordo potestatis divinitus concessus non se extendit (ad injusta): onde nec in talibus homo obligatur ut obediat legi, si sine scandalo, vel majori detrimento resistere possit. *Div. Thom.* 1. 2. *P. Q.* 96. *A.* 4. *ad* 3. E. S. Paolo: «Dominus dedit mihi (potestatem) in aedificationem, et non in destructionem.» *II. Cor.* XIII.10.

(146) Quia Superior non potest praecipere, nec inferior tenetur obedire: haec enim correlativa sunt. *F. Suarez. De Leg. L.* 5. *C.* 14. *T.* 5. *p.* 274.

(147) Leges positae humanitus, vel sunt justae, vel injustae. Si quidem justae sint, habent vim obligandi in foro conscientiae, a lege aeterna a qua derivantur, secundum illud Prov. VIII. Per me Reges regnant, et legum conditores justa decernunt. Dicuntur autem leges justae, et ex fine, quando scilicet lex lata non excedit potestatem ferentis: et ex forma, quando scilicet secundum aequalitatem proportionis, imponuntur subditis onera in ordine ad bonum commune.

Injustae autem sunt leges dupliciter. Uno modo per contrarietatem ad bonum humanum e contrario praedictis. Vel ex fine sicut cum aliquis leges imponit onerosas subditis, non pertinentes ad utilitatem com-

§. 160. L' opinione di S. Tomaso, circa la niuna forza morale delle leggi ingiuste, essendo comune, è inutile che vi citi questo o quel Teologo, per confermarla. Se alcuno però non vuole stare alla mia parola, può consultare Lodovico Gotti (148), Giovanni Vincenzo Patuzzi (149), Gabriele Antoine (150), Martino Bonacina (151), Daniele Concina (152), Domenico Soto (153), il Cardinal Gaetano (154), Francesco da Vittoria, Silvestro Prierate (155); e, sto per dire, qualunque Teologo o Canonista che tratti dell' argomento.

munem, sed magis ad propriam utilitatem, vel gloriam. Vel etiam ex actore, sicut cum aliquis legem fert ultra sibi commissam potestatem. Vel et ex forma, puta cum inaequaliter onera multitudini dispensantur etiamsi ordinentur ad bonum commune. Et hujusmodi magis sunt violentiae quam leges: quia sicut Augustinus dicit, in libro de libero arbitrio, lex esse non videtur quae justa non fuerit: unde tales leges non obligant in foro conscientiae, nisi forte propter vitandum scandalum vel turbationem, propter quod etiam homo juri suo cedere debet, secundum illud Matthaei 5. Qui angariaverit te mille passus, vade cum eo alia duo: et qui abstulerit tibi tunicam da ei et pallium. *S. Thomas 1. 2. partis. Quaestione 96. Art. 4. Folio 208.*

(148) *Theol. Schol. Dogm. Tr. 5. Q. 6. D. 4. §. 2. N.* 21. *T.* 2 *p.* 285.

(149) *Tr. 1. Consect. §. 3. T. 1. p. 3.*

(150) *De Legibus. Sect.* 1. *Q.* 1. §. 3, 4. *P.* 1. *T.* 1. *p.* 43.

(151) *De Leg. Disp. 1. Q. 1. Puncto 8.* §. 3. *T. 1. p. 30. Venetiis.* 1698.

(152) *Diss. 5. De. Leg. hum. eff. T. 6. p.* 236.

(153) *De Just. et Jure. L.* 1. *Q.* 6. *Art.* 4. *f.* 13. *C.* 3.

(154) *Dei enim minister est, vindex in iram ei qui male agit.* Ecce ad quod est minister Dei, ad vindicandum, ad iustitiam vindicativam exercendam, in punitionem eius qui male facit. Et hinc apparet, quo sensu dictum sit: *Omnis anima potestatibus praecellentibus subiiciatur*: scilicet pro quanto Princeps minister Dei est. In iis enim quae praecipit, exorbitans a ministerio Dei, nullus ei subiicitur.» *Caietanus. in Ep. ad Rom. C.* 13. *V.* 4. *T.* 5. *p.* 72. 73. *Lugduni.* 1639.

(155) «... In Lege divina, ad hoc quod justa sit, et per hoc ob-

§. 161. Alle leggi ingiuste, per ciò che riguarda la forza obbligatoria, sono da aggiungersi le leggi indifferenti od inutili. Non avendo per movente che il capriccio del legislatore, violano la libertà del cittadino, il quale è arbitro di fare tutto ciò che non gli è illecito. E perchè un tale arbitrio suppone una legge permissiva espressa o tacita del legislatore supremo, ed ogni legge permissiva arguisce il divieto di violare la libertà che ne consegue, quando il Principe la viola, eccede le sue facoltà. Laonde è forse impossibile, che una legge indifferente od inutile non sia altresì ingiusta.

§. 162. Da queste dottrine comunemente ricevute appare, che ciò che rende intrinsecamente obbligatorie le leggi non è la volontà del Legislatore o del Popolo, la quale, essendo soggetta ad errore, non può essere elevata a stabil norma di agire, bensì la loro conformità alla legge eterna, e la loro corrispondenza al fine della Società civile, procurato senza ingiusto aggravio di alcuno, ed entro i limiti naturali e costituzionali del Potere sovrano.

§. 163. Un Legislatore per tanto può fare delle leggi alle quali il cittadino or sia in obbligo, or sia in dritto di rifiutarsi. Perchè però le leggi le più inique appajono colle stesse pretensioni di autorità e di giustizia delle più eque, è necessario ammettere, che competa al Cittadino un qualche mezzo indipendente dal Legislatore, un mezzo per cui sia in grado di discernere leggi da leggi; onde nè vano divenga il dritto che ha di rifiutarsi a quelle che mancano delle condizioni che le rendono o lecite od obbligatorie; nè

bligatoria, sufficit voluntas legislatoris, cum sit pro ratione voluntas... Ut autem lex humana sit iusta et possit obbligare, non sufficit voluntas legislatoris: sed oportet quod sit utilis Reipublicae, et moderata cum caeteris.» *Relect.* 3. *De pot. civ.* §. 16. *T.* 1. *p.* 115. *Prieras. Sylv. Sum. P.* 2. *V. Lex. p.* 224.

ciecamente ubbidendo, si esponga al pericolo di trasgredire i suoi doveri verso Dio, se stesso e i suoi simili, e di farsi complice degli attentati del Principe. Or questo mezzo non può essere altro, che la libertà di confrontare le leggi del Principe a quelle norme naturali o costituzionali, cui debbono essere conformi, e di determinarsi a seconda dei risultamenti che conseguono un tal confronto.

§. 164. Io spero che non mi si vorrà attribuire la stravaganza di pretendere, che ciascun cittadino abbia un obbligo indispensabile di esaminare ogni legge: mentre nè tutti i cittadini sono atti a siffatto esame; nè tutte le leggi possono essere tali, da indurre ragionevol motivo di diffidenza. Inoltre le favorevoli presunzioni, che militano per la persona legislativa, e l' opinione pubblica, che non si pronuncia contro la legge, contribuiscono a produrre un grado di certezza morale, che per l' ordinario è sufficiente ad assicurar le coscienze anche dei più timorati (156).

§. 165. La necessità dell' esame comincia allora, che il cittadino comincia a dubitare della giustizia della legge. E i motivi di dubitare sono relativi alla buona o cattiva

(156) «Delle circostanze morali, scrive Giovanni Gerson, non può aversi che una certezza morale. Così un tiranno lacererà lo Stato a guisa di lupo rapace, ma pure simulerà se stesso sotto le sembianze di agnello, affettando parole ed atti, in apparenza, santissimi. Tutto, ei dirà, io faccio per la salute del popolo, per cui verserei il mio sangue. In tal modo mentirà il tiranno; e molti semplici gli sarà fatto di trarre in errore. I prudenti però, e quegli ai quali è dato di vedere addentro alle cose, scorgeranno ben altro nelle sue opere: giusta la massima di Cristo: *Li conoscerete dalle loro opere.* Vo' dire con questa Considerazione, che si dee prestar fede agli uomini prudenti, anche quando non sanno addurre delle ragioni evidenti, e superiori ad ogni obbiezione: chè d' altronde vedrassi sparire ben tosto ogni ordinamento civile.» *De Unit. Eccl. P* 1. *col.* 185. *Parisiis.* 1606.

organizzazione del corpo sociale: di modo che, massimi sieno sotto un pessimo; minimi, sotto un ottimo governo. La favorevole presunzione che gode un' assemblea, in cui convengono i cittadini i più probi e i più illuminati, in cui gl interessi generali e locali della Nazione sono liberamente rappresentati, discussi, riconosciuti, è la stessa forse di quella che può godere un' ombra di Legislatore, posto su dal caso; e la cui esistenza, a guisa di quella dei fantasmi, non si manifesta, che per misteriosi benefizi e terrori?

§. 166. Da che adunque cominciamo a dubitare dell'onestà della legge, non possiamo più dispensarci dall' esaminarla, e dallo sforzarci di pervenire alla cognizione del vero: mentre, essendo un principio di morale sì naturale, che rivelata, che dobbiamo sempre operare secondo i dettami della nostra coscienza; e che sia un reato l' operare con coscienza dubbia, o il preferirle il precetto d' un superiore qualunque, anche nel caso che vincibilmente sia erronea (157): e d' altronde la ragione non meno che la rivelazione imponendoci d' ubbidire alle Podestà che servono alla con-

(157) Conscientia obligat, scrive S. Tommaso, non virtute propria, sed virtute praecepti divini: non enim conscientia dictat, aliquid esse faciendum, hac ratione, quia sibi videtur; sed hac ratione, quia a Deo praeceptum est. Unde per accidens ex virtute divini praecepti obligat, in quantum dictat hoc, ut praeceptum a Deo: et ideo dictamen conscientiae plus obligat quam praeceptum Praelati, sicut et praeceptum divinum in cujus virtute ligat. In 2. Dist. 39. Quaest. 3. Art. 3. ad. 3. T. 6. f. 130. C. Conscientia non ligat nisi vi praecepti divini, vel secundum legem scriptam, vel secundum legem naturae inditam. Comparare igitur ligamen conscientiae ad ligamen quod est ex praecepto Praelati, non est aliud quam comparare ligamen praecepti divini, ad ligamen praecepti Praelati. Unde cum praeceptum divinum obliget contra praeceptum Praelati, et magis obliget, quam praeceptum Praelati; conscientiae ligamen erit majus, quam ligamen praecepti Praelati, et conscientia ligabit: praecepto Praelati in contrarium existente». *Quaest.* 17. *De Consc. Art.* 5. *T.* 8. *fol.* 407.

servazione della giustizia, ne segue, che dobbiamo sforzarci di dileguare dalla nostra mente quell' apparente opposizione di doveri.

§. 167. In tali perplessità, molto, siccome ho accennato, dobbiamo deferire alla pubblica opinione. Questa guida però non offre sempre lo stesso grado di sicurezza; ma, al pari della pubblica podestà, ha un' imponenza relativa all' organizzazione sociale: e può darsi il caso, che i richiami della conscienza sien tali, da porre l' individuo nella necessità di seguire una via, o affatto deserta, o poco frequentata, od anche detestata dagli altri. Il solo Mardocheo non piegava il ginocchio dinanzi al favorito di Assuero (158). « Quando anche tutte le genti obbediscano al Re Antioco, diceva Mathathia, e ogni uomo si ritiri dal servizio della legge dei padri suoi, e si soggetti ai comandi di lui, io e i miei figliuoli e i miei fratelli obbediremo alla legge dei padri nostri (159). . . » Questo conflitto tra la coscienza individuale e la pubblica è quasi impossibile, allorquando il Principe stassene entro i limiti della podestà necessaria ad ottenere il fine della Società civile, e non si fa vindice di principii, contro i quali, uomini probi ed illuminati credono

«Quamvis . . talis conscientia, quae est erronea, deponi possit; nihilominus tamen dum manet, obligatoria est». *Quaest.* 17. *De Consc.* *Art.* 4.

Nel caso che una coscienza vincibilmente erronea detti a taluno di fare contro il giusto divieto del superiore, «Peccat, dice il medesimo S. Tommaso, sive non faciat, quia contra conscientiam agit; sive faciat, quia Praelato inobediens est. Magis autem peccat, si non faciat, conscientia durante, quod conscientia dictat, cum plus liget quam praeceptum Praelati». *fol.* *407.* Queste dottrine di San. Tomaso si trovano ottimamente esposte nel Gotti. *Tract* 2. *De Act. hum.* *Quaest.* 4. *De Consc.* *Dub.* 3. *T.* 2. *p.* 108.

(158) *Esther:* *III.* 2.

(159) *I. Mac. II.*

la coscienza di dovere resistere, siccome avvenne nei due addotti esempi, e suole avvenire sotto tutti i Governi, nei quali il Popolo o non è rappresentato, o quel che è peggio, è rappresentato da caste a lui nemiche. Allora il potere opera come una fazione: in mezzo alle sue più pure intenzioni, ei crederà che i Cittadini non possano divenir felici, se non conformandosi interamente ai suoi voleri. Gl' imperatori Marco Aurelio e Giuliano perseguitavano i Cristiani, perchè ricusavano di sacrificare alle divinità, verso le quali essi erano tanto devoti. Ma in tali casi sarebbe altresì impossibile, che ottenesse il pubblico suffragio una legge, contro cui si pubblicasse sì altamente la coscienza di cittadini, quali io gli ho supposti: se non che tai governi, usurpandosi il monopolio d' ogn' istruzione, impongono, per dir così, l' opinione al Popolo, che simile agli Dei descrittici dal Profeta, ha orecchi e non ode, ha bocca e non favella. Un popolo cui s' impedisce, non che il parlare, l' udire; che non è conscio a se stesso delle sue operazioni; è un popolo di burattini, i cui cenni deono corrispondere alle parole del burattinajo; un popolo macchina, la cui opinione a nulla vale, perchè nè illuminata, nè libera.

§. 168. Nondimeno, la condizione di chi la sente coll' universale è tutt' altra da quella di chi non ha per se, che il testimonio della sua coscienza: avvegnachè questi non ha ordinariamente dritto, che ad una resistenza passiva, a protestare, ad adoperarsi, onde determinare altramente la volontà generale. Affrontare con mezzi violenti i suoi concittadini, sarebbe mancare alla carità inverso se stesso, che perirebbe travolto dalla corrente; sarebbe ledere inoltre la parità di dritto, in cui nome ciascuno di loro potrebbe ostare (§. 48.). L' agire adunque secondo la propria coscienza è un dritto, ma da esso non può derivarsi il dritto di coazione; perchè incerto è qual sia la coscienza di ciascu-

no, e nulla, per tal riguardo, può arrogarsi un individuo, che non sel possano arrogare tutti gli altri (§. 43.). Il dritto coattivo non possono attribuirselo, se non coloro, che oltre al volere il bene, il vogliono colla maggioranza (160). Io non pretendo già di erigere in infallibile una maggioranza qualunque: l'unanimità stessa è soggetta ad errore. Ma vi ha bisogno di un potere che ponga termine alle differenze che importa alla Società che sieno definite: e tra tutti gli espedienti che l'uomo può immaginare a tal uopo, niuno essendovene che non possa essere rivolto contro il dritto, è necessario adottar quello, che la stessa natura ci somministra, come il meno imperfetto. Non si dee attendere che la medicina ci renda immortali, o ci procuri una salute non comportata dalla nostra complessione: ciò possono prometterlo i ciarlatani. Se la maggioranza è soggetta ad errore, con qual fondamento può pretendersi che non sieno per soggiacervi la minoranza o l'individuo?

§. 169. Poniamo ora che il Popolo non accetti una legge come inopportuna od ingiusta, potrà il Principe costringerlo ad accettarla? A me pare che gli manchi non solo il dritto, ma anche la forza. E primieramente un tal potere eccede le facoltà che gli si possono conferire; niun popolo, niun individuo potendo per così dire alienare il suo giudizio, in grazia del Sovrano, e promettere d'ubbidirgli, contro la propria coscienza. Siffatta promessa, dato che per timore o per inconsideratezza avvenisse, sarebbe nulla, perchè immorale,

(160) « La dèmocratie, scrive Proudhon, n' est autre chose que la tyrannie des majoritès, tyrannie la plus exècrable de toutes (p. 77.). » Secondo Mons d'Annecy « l'ascendant de la majoritè sur la minoritè, est la maxime des brigands (p. 34.). » Anche Gioberti declama assai contro l'importanza che si da al maggior numero. Gli estremi si toccano. Ma che ci suggeriscono intanto per scampare a quella *tirannide*, per divezzarci da quella *massima da briganti*?..

come quella che osta non solo al fine della Società civile, che è di creare una forza tutta intesa al nostro vantaggio, mercè il perfezionamento del mondo intellettuale e materiale, ma anche al precetto naturale e rivelato, che tutto si faccia con coscienza di ciò che si fa; o come scrive S Paolo, *ex fide* (161). Invano i Realisti ricorrono ostinatamente all' esempio d' un uomo che si fa schiavo, e dicono che ciò che fassi da un individuo, possa farsi eziandio da un popolo, sempre che rimanga intatta l' osservanza dei proprj doveri. Ma io nego, che una cieca cooperazione possa stare coll' osservanza di ciò che dobbiamo a Dio, a noi stessi, ai nostri simili. Poichè, supposto che un uomo possa promettere di non respingere coloro che abusano, fino a certo punto, di se e delle sue cose, non può promettere di cooperare all' abuso che essi vorrebbero fare degli altri o nelle persone o nelle cose: or il potere esecutivo siccome abbiamo osservato, è un potere collettivo, il quale non può risultare dalla sola inazione dei governati, ma è necessario, che risulti dall' azione degli uni inverso gli altri, esercitata per l' organo governativo (§. 50, 51.). Inoltre le istituzioni sociali interessano forse i soli contraenti? Non già; ma interessano ancora la bella metà dell' umana specie affidata dalla Providenza alle nostre cure; interessano le vegnenti generazioni, interessano la causa della giustizia, di cui debbono essere la miglior garantia, e che come inservienti a siffatto scopo, sono sanzionate dalla ragione e dalla rivelazione. In secondo luogo, il Popolo non è tenuto alle leggi ingiuste. Ma se il Principe promulga una legge, la promulga come giusta; se il Popolo non l' accetta, non l' accetta come ingiusta. Or, tra queste due sentenze contraddittorie, da qual parte è da presumersi che stia la verità? Ciò che ho accennato

(161) Omne quod non est ex fide, peccatum est. *Ad Rom. XIV. 23.*

circa il privilegio della maggioranza (§. 168.), ha luogo non solo quando la medesima è in opposizione coll'individuo o colla minoranza, ma eziandio quando è in opposizione col Principe. Conciossiachè, le favorevoli presunzioni di cui gode la persona sovrana, le gode solo come persona pubblica, come organo della coscienza nazionale, e cessano allorquando il suo sentimento è meramente individuale. Il Popolo può errare: ma chi è che possa arrogarsi l'infallibilità, e ragionevolmente pretendere, che il suo voto debba prevalere al voto dell'universale? La massima bandita da Gerson, COMMUNIS ERROR JUS FACIT, è la storia dei nostri dritti; è l'ordine necessario di moralità nel quale ci pone la nostra imperfezione. Del resto parmi quasi impossibile, che un popolo si resista ad una legge che sia giusta ed opportuna. E se ci resiste a qualche innovazione, siate pur certi, che od essa manca di giustizia o d'opportunità, o che è traviato da qualche casta, che scapitando in quelle innovazioni, il fa cospirare contro se stesso, ai nomi vaghi di religione, patrie costumanze, leggi fondamentali, e simili. Ma in una nazione educata, queste imposture o non riescono, o momentaneo ne è il trionfo. Noi vedemmo, nel secolo 18.°, intere provincie sollevarsi in Francia a propugnare un ordine di cose, che era il fonte perenne delle loro sciagure: il conflitto del Popolo coi Capeti costò venticinque anni di guerra a quasi tutta Europa, e finì col ristabilimento della razza borbonica. Carlo X. violò qualche punto della Costituzione: e tre giorni dopo, una creatura del Popolo regnava sopra la Francia. La differenza del tempo, che durarono quelle due lotte, determina in qualche modo il grado comparativo d'educazione che i Francesi aveano nelle due epoche.

§. 170. Ho detto che al Principe manca anche il potere di fatto, onde far forza ad un Popolo che gli nega ubbi-

dienza: poichè tutto il potere del Principe sta nella cooperazione del Popolo; e un Sovrano cui il Popolo non coopera, è un Sovrano chimerico. Può ben egli armare lo sceltume della nazione od una geldra di mercenarii, e così crearsi una forza capace di bravare l' opposizione del Popolo: ma io parlo dei soli poteri cittadini, non d' una coazione tirannica e da nemico.

§. 171. Riepiloghiamo: la forza intrinseca della Legge non dipende nè dalla volontà dei Principi, nè da quella dei Popoli, ma dalla sua giustizia. Non uno, non pochi, non tutti gli uomini possono rendere obbligatoria una legge ingiusta. Ciascuno ora è in dritto, ora in dovere di non osservarla. Ma questo dritto e questo dovere sarebbero vani, se l' uomo o non dovesse o non potesse confrontare la legge alle norme donde dipende la sua giustizia. Ciascuno adunque non solo ha il dritto, ma può avere altresì l' obbligo di esaminare la legge. L' esame partorisce la coscienza della giustizia o dell' ingiustizia della legge: l' uomo è tenuto ad operare secondo i dettami dalla sua coscienza: egli è adunque tenuto a conformarsi ai risultamenti del suo esame. Se l' esame fatto da un individuo risulta favorevole alla legge, l' esame fatto da un altro, risulta sfavorevole alla medesima, ciascuno è in dritto di condursi secondo i risultamenti del suo esame, non però di forzar l' altro ad agire contro i risultamenti che ha avuto, e che quindi potrebbe reagire in nome dello stesso dritto, in virtù del quale si vorrebbe usargli violenza. Il dritto coattivo adunque non può derivarsi dalla sola voce della coscienza. Finchè pertanto quelli che hanno ottenuto contrarii risultamenti sono pari in numero, essendo altresì pari in dritto (§. 48, 88.), conservano la libertà di agire in senso opposto: ma se la parità del numero s' interrompa e sia necessaria una forza coattiva, niente persuadendo che la minoranza debba ante-

porsi alla maggioranza, questa sola ha dritto alla coazione.

Salva adunque rimanendo la forza intrinseca delle leggi, e la libertà delle coscienze, dipende dall' accettazione del Popolo, che le leggi o giuste od ingiuste abbiano alcuni effetti estrinseci di dritto: e ciò per l' impossibilità in cui si è di creare un potere fisico-morale superiore a quello del Popolo.

All' individuo ed alla minoranza altro non resta, che protestare e adoperarsi ad acquistare una legittima prevalenza, coll' illuminare e cattivarsi l' opinione di quelli che credono traviati.

§. 172. La Sovranità del Popolo non è una cosa solamente di dritto, ma anche di fatto; perchè è una necessaria conseguenza della natural costituzione dell' umana famiglia. Dicanla pure i Realisti questa Sovranità un mostro nato l' altrieri; vantinsi di averlo sprofondato coi fulmini di Bossuet, o con quelli di tal altro men fulminante di lui. Discorrendo a dilungo della Sovranità, senza darsi pensiero di concepire cos' ella sia, e argomentando e cantando vittoria, ricordano l' *ingenioso Cavallero*, che immaginandosi alle prese col suo sognato gigante, mena fiere spadacciate sur otri di vino, e tuttoquanto gavazza in quel ch' ei reputa un mare di sangue nemico. I loro sofismi non hanno nè anche il pregio della novità. Gli adulatori del potere gridarono sempre: « Il vuole il Principe, è legge; è legge, delitto è l' esaminarla: al suddito non rimane che la gloria dell' ubbidienza: » e sempre l' umanità riclamò contro tai massime immorali. Anche agli antichi Cristiani s' opponeva l' autorità delle leggi; udiamo però come rispondesse a siffatta obbiezione un Padre della Chiesa, che si suol produrre come il nostro più grande avversario: « Si caccia fuori, egli scrive, l' autorità delle leggi, o perchè si dica che dopo di quella nulla conviene esaminare, o perchè anche

contro voglia, la necessità dell' ubbidienza dovuta alle leggi si preferisca alla verità. Quando stabilite legalmente non è lecito, che voi siate cristiani: e senza alcuno esame amorevole definite; voi fate violenza, ed esercitate un tirannico dominio, mentre negate che sia lecito perchè così volete, non già perchè convenga che non sia lecito. Che se, perchè non si dee fare, però non volete che sia lecito, senza dubbio non debbe essere lecito, perchè è male; siccome, per la ragione medesima, quello che dee essere lecito, dee essér tale, perchè è giudicato buono. Se dunque troverò buono quello che proibì la tua legge, non è egli vero che per quella sentenza non mi si può proibire? Perchè se male fosse, allora giustamente lo proibirebbe; che se la tua legge errò, non debbo crederla piovuta dal cielo. Sarà forse appresso di voi maraviglia, che un uomo abbia potuto errare nel far la legge, o che sia corrotto nel riprovarla? Nessuna legge vieta che non sia discusso quello che ella proibisce di commettere; perchè nè il giudice giustamente punisce, se non conosce, che sia stato commesso quel, che non è lecito commettere, nè il cittadino obbedisce fedelmente alla legge, ignorando quello che la legge giustamente punisce. Non vi è legge che alla sola coscienza debba render conto della sua giustizia, ma a quegli ancora dai quali esige l' obbedienza. Del rimanente sospetta è quella legge, che non permette d' esser ponderata: e iniqua, se vuole, senza esser esaminata, dominare (162). »

La Sovranità popolare, sebbene moderna pel nome, non lo è per l' essenza. Gli antichi riconosceano al par di noi, che al Popolo compete un dritto per cui gli è lecito, non già di turbare la vera azione governativa, come malignamente fingono d' intenderci i nostri avversarii,

(162) *Tertulliano Apologetico. Cap. 5.*

ma di vegliare, affinchè i governanti non abusino della sua cooperazione contro il fine della Società civile, e di trasferire questa stessa cooperazione da principi tristi od inetti ad altri che godano della sua fiducia. Notò un celebre Teologo, che è tanto manifesta tal podestà popolare, che gli antichi filosofi soleano confondere la legge colla volontà del popolo (163). E ciò non solo riguardo alle leggi delle Democrazie, ma talora, siccome abbiamo osservato, anche riguardo a quelle delle Aristocrazie e delle Monarchie.

§. 173. Lasciando però da parte gli antichi filosofi, dirò, che Sant' Agostino denomina *temporanea* la legge, onde taluno esercita il potere sovrano; *eterna ed immutabile* la legge, onde nasce la facoltà di trasferire la Sovranità dagl' immeritevoli ai meritevoli, e di riordinare la Stato, secondochè esige l' interesse sociale (164).

Giacomo Almain dice, che resta sempre nel Popolo un potere superiore al regio, per cui è lecito di giudicare ed deporre un Re inidoneo o manifestamente colpevole (165).

Giovanni Gerson sostiene, che il Popolo non può alienare nè perdere il dritto che ha di correggere e di deporre i principi, che abusano del loro potere (166).

Ludovico Molina ammette, che anche creato il Re, ri-

(163) *Castro. De Pot. leg. poen. L. 1. C. 1. T. 2. col. 487.*

(164) *L. 1. De Lib. arb. C. 6. T. 1. col. 626, 627.*

(165) *De supr. pot. eccl. f. 22. De supr. pot. laica fol. 27. Parisiis 1518.*

(166) *De auferibilitate Papae ab Ecclesia P. 1. Consid. 12. col. 161.* Ecco le sue parole: «Tradit Aristoteles *L.* 5. *Pol.* quod ad Communitatem totam spectat principis vel correctio, vel totalis destitutio si inemendabilis perseveret. Et haec potestas inauferibilis vel inabdicabilis est a Communitate libera, quae de rebus suis facere potest ad libitum, nec per appropriationem vel aliquam legem potest suspendi . . . »

manga presso il popolo un potere per così dire *abituale*, di cui possa valersi nel caso, che il Re ecceda i limiti delle sue facoltà o conducasi ingiustamente verso i governati (167).

Guglielmo Estio, indagando la ragione per cui Sant' Agostino non riprovi la rivoluzione degli Ebrei contro il Re Roboamo, dice potersi ciò ripetere da questo, che « negli Ottimati e nel Popolo risiede la pubblica podestà, per cui possono liberarsi da una manifesta tirannide, ed eleggersi un Principe legittimo; e, se vi sia motivo, privare del comando anche l' eletto (168). »

« Se un Re, scrive Francesco Suarez, cambiasse in tirannide il suo potere legittimo, manifestamente abusandone a danno della Società, potrebbe il Popolo valersi, per difendersi, del suo natural dritto: da che giammai se ne spropriò (169). »

Martino da Azpilcueta, più conosciuto sotto il nome di Navarro, sostiene, che « la stessa legge naturale ha investito i Popoli di tal Podestà; e che non è in loro arbitrio lo spogliarsene in modo, che più non se la possono ripigliare. . . » « Nè osta, ei prosegue, che molti Popoli ne pajono affatto privi . . . avvegnachè non sono privi realmente della Podestà, ma del suo uso; e se non l' hanno in atto, l' hanno almeno in abito. Laonde se si dèsse il caso che non provvedesse al loro governo quegli che o per elezione, o per eredità, o per altro modo, ha l' uso della Podestà, potrebbero essi servirsi della Podestà loro (170). »

Anche Giovanni Major opina, che tal Podestà sia inalienabile (171). Io potrei confermare le mie opinioni colla testi-

(167) *De Just. et Jure. Tract.* 2. *Disp.* 26. *T.* 1. *col.* 125.
(168) *In L.* 2. *Dist.* 44. 1. 2. *T.* 1. *p.* 444.
(169) *C.* 3. *T.* 21. *p.* 117.
(170) *Mart. ab Azpilcueta. Oper. Relect. cap. novit. de jud. Notab.* 3. *T.* 3. *p.* 171, 172. *n.* 119. *Romae* 1590. *Cum privilegio S. Pontificis.*
(171) *In L.* 4. *Sent.*

monianza di molti altri teologi e canonisti non meno autorevoli: ma per disingannare coloro, che non fossero indotti ad averle per novità riprovevoli o pericolose, se non da un zelo poco illuminato d' ordine e di religione, io credo di aver detto abbastanza: e spero, che ormai sieno per diffidare del tuono di asseveranza di quelli fra i nostri avversarii, i quali non contenti d'improntare col suggello della Religione i loro privati giudizj, tacciano di novatori irreligiosi e sovvertitori i seguaci di dottrine, che Dio ha voluto lasciare alle disputazioni degli uomini.

CAPO VII.

DELLE IMPOSIZIONI

§. 174. Io dubito, che vi sia un testo, dal quale si sieno volute dedurre tante conseguenze, come quello che sono per esporre. Ordinariamente non se ne citano che le parole REDDITE QUAE SUNT CAESARIS CAESARI, ET QUAE SUNT DEI DEO. Io le addurrò con tutti i versetti, che credo poter contribuire a coglierne il vero senso. Tralasciato tutt' altro assunto, io mi farò ad esaminare, se Cristo, con quelle parole, abbia inteso obbligare i Cristiani a rassegnarsi a qualunque eccesso dei Governanti. Il testo è il seguente:

19. *quaerebant principes sacerdotum et scribae mittere in illum manus... et timuerunt populum....*	I principi de' sacerdoti, e gli Scribi cercavano di mettergli le mani addosso. . . ma ebber paura del popolo...
20. *Et observantes miserunt insidiatores, qui se iustos simularent, ut caperent Eum, ut traderent Illum principatui, et potestati praesidis*	E stando in aguato, mandarono degli emissari, i quali si fingessero uomini religiosi, per avvilupparlo in discorsi, a fin di metterlo nelle mani

del principato, e della podestà del preside.

21. *Et interrogaverunt Eum, dicentes: Magister, scimus quia recte dicis, et doces: et non accipis personam; sed viam Dei in veritate doces.*

Costoro Lo interrogarono, e dissero: Maestro, noi sappiamo, che Tu parli, e insegni dirittamente: e non hai rispetti umani; ma la via di Dio dimostri con verità:

22. *Licet nobis tributum dare Caesari, an non?*

È egli lecito a noi di dare il tributo a Cesare, sì, o nò?

23. *Considerans autem dolum illorum, dixit ad eos: Quid me tentatis?*

Ma Gesù conoscendo la loro furberia, disse loro: perchè mi tentate voi?

24. *Ostendite mihi denarium. Cuius habet imaginem, et inscriptionem? Respondentes dixerunt Ei: Caesaris.*

Fatemi vedere un denaro. Di chi è l'immagine, e l'iscrizione che questo porta? Gli risposer: di Cesare.

25. *Et ait illis: Reddite ergo quae sunt Caesaris, Caesari, et quae sunt Dei, Deo.*

Ed Ei disse loro: Rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio, quel, che è di Dio.

26. *Et non potuerunt verbum eius reprehendere coram plebe: et mirati in responso eius, tacuerunt.* Lucae XX.

E non poterono intaccare le sue parole dinanzi al popolo: e ammirati della sua risposta si tacquero. *Martini*

§. 174. Grozio afferma, che Cristo, così rispondendo, ci volle obbligare ad un'obbedienza e ad una pazienza almeno uguale a quella, che gli Ebrei doveano ai loro Principi (172).

Bossuet, volendo dimostrare, che « i sudditi non sono sciolti dall'ubbidienza che deono al Principe, quantunque

(172) *Hugonis Grotii. De Iure Belli, et Pacis. L. I. C. 4. §. 4. n. I. T. I. p. 353. Lausannae. 1758.*

notoriamente empio e persecutore, » soggiunge: « Gli era sotto un Tiberio, non solo infedele ma altresì scellerato, che il Signore disse ai Giudei: Rendete a Cesare quel che è di Cesare (173). »

§. 175. Prima di entrare in questione, debbo ricordare una circostanza; ed è che la Giudea, al tempo cui si riferisce il fatto che abbiam preso a considerare, era divisa in due principali partiti, l' uno dei quali parteggiava per l' indipendenza della Nazione, l' altro per Erode e pei Romani. I Sacerdoti ed i Grandi, volendo perder Gesù, e temendo di ciò fare apertamente, a causa del gran favore ch' egli godeva appo il popolo, cercarono modo di comprometterlo presso alcuno di quei partiti. Pare però, che essi il tenessero piuttosto per devoto al partito nazionale; da che si lusingavano di farlo dare in qualche sentenza per cui il potessero mettere « nelle mani del principato, e della podestà del preside (vers. 20.) » Conferma questa conghiettura il suggestivo preambolo che gli fanno i loro emissarii. Dopo essersi professati ammiratori della sua dottrina e della franchezza con cui la insegnava, gli chiedono: « È egli *lecito a noi* di dare il tributo a Cesare, sì, o nò? » Notate che dimandano non già se *debbano*, ma se *possano in coscienza* pagare il tributo agl' Imperatori romani: giacchè questa osservazione ci mena a scorgere il vero punto della questione proposta a Gesù, ed il principio dond' essi fingeano di ripetere i loro dubbj. Ed in vero, essi non consideravano in Cesare l' *empio* e *cattivo* regnante, come suppone Bossuet: che in tal caso se non altro, avrebbero riputato *lecito* il pagargli il tributo: consideravano nell' Imperatore Romano o buono o cattivo ch' ei si fosse, la sua qualità di straniero. Or mostravano di temere, che il pagargli il tributo equivalesse

(173) *Bossuet. Politique tirée des propres paroles de l' Écriture sainte. L. 6. A. 2. Pr. 5.*

ad una tacita ricognizione del suo potere e si opponesse per ciò a quel del Deuteronomio che dice: Non potrai alzare al regno un uomo d' altra *nazione* e che non sia tuo fratello (174).» L' interrogazione era così concepita, che Gesù non poteva rispondervi direttamente, senza cader nell' insidia. Se infatti avesse risposto di no, i suoi nemici l' avrebbero potuto denunziare come ribelle al governo imperiale; ed all' incontro, se avesse risposto di sì, si avrebbe procacciato l' odio del partito nazionale, ed avrebbe scandalizzato tutti quelli, che nel citato passo del Deuteronomio scorgevano un assoluto divieto di riconoscere dei governanti stranieri. In vece adunque di rispondere direttamente, richiese i suoi insidiatori d' una moneta: e quando gliene presentarono, interrogolli di chi ne fosse l' immagine e l' iscrizione. Al che risposero incontanente di esser di Cesare. Ei pare, che con quelle dimande, Gesù volesse ottenere da loro stessi una prova della ricognizione che aveano fatto del governo imperiale, e convincere conseguentemente di simulazione gli scrupoli dai quali si mostravano agitati. Ond' è che, non appena udita la loro risposta, soggiunse: « *Adunque*, rendete a Cesare quel che è di Cesare: » come se volesse dire: « Se non temeste di mancare ai doveri, quando riceveste da Cesare la sua moneta; quando coll' accettarla a moneta dello Stato, il riconosceste implicitamente a vostro sovrano, potete avere degli scrupoli ora, che non si tratta, che di rendergliela, e di prestargli un atto, che è una conseguenza della sudditanza cui già v' assoggettaste? » Insomma la risposta di Cristo parmi che non sia se non un' illazione tratta da quella datagli dai suoi nemici. Perchè però intesa assolutamente, poteva scandalizzare gli scrupolosi, aggiunse di subito: « Rendete a Dio quel che

(174) *Deuter. XVII. 15.*

è di Dio: » quasi per far comprendere, che la soluzione del quesito, su cui non meritavano ch' ei si pronunziasse, dovea intendersi subordinata ai loro doveri verso Dio.

§. 176. L' Evangelista il quale avea cominciato il suo racconto, col rappresentarci gli emissarj del Sacerdozio e dell' Aristocrazia come intenti a carpire da Cristo una qualche risposta contraria al governo, termina con dire: « E non poterono intaccare, dinanzi al popolo, le sue parole (vers. 26). » Questa circostanza notata dal sacro Scrittore ci porge un argomento validissimo contro le arbitrarie interpretazioni, che i difensori dei cattivi governi sogliono fare della risposta di Cristo. Che? I suoi più accaniti nemici non poterono intaccare, dinanzi al popolo, le sue parole; non poterono cioè spacciargliele per favorevoli al governo cesareo, e noi avremo a tenerle per una malleveria delle più mostruose tirannidi, per una riprovazione di qualunque sforzo sia per fare l'oppresso per liberarsi dagli oppressori?...

§. 177. Molti saviamente riflettono, che siccome Gesù non fu interrogato che circa i tributi, così dei soli tributi abbia ad intendersi la sua risposta; e che coll' imporre ai Giudei l' obbligo di pagare il tributo ai Cesari, non abbia voluto che imporre a noi un egual obbligo inverso i nostri Sovrani. Se non che vi ha eziandio chi pretende, che Gesù col rispondere in quel modo, non abbia voluto obbligare nè pure i Giudei (175). Dopo quanto ho premesso, è inutile il soggiungere, che io propendo per tale opinione. D' altronde, poco importa, che l' obbligo

(175) Esporrò quest'opinione colle parole del cardinale Gotti: «Erat Tiberius Rex Iudaeorum solum *de facto*. Neque Cristus dicens: Reddite quae sunt Caesaris, Caesari, approbavit dominium Caesaris, sed ut Iudaeorum calumnias vitaret, dixit: Reddite, id est, *si quid debetis Caesari*, reddite; sed primum quod est Deo debitum, Deo reddite.» *Dub. 4. An Imperator dici possit et sit Dominus totius Orbis. Tract. 13. De I. et I. Quaest. 7:* §. 2. n. 14. *T.* 2. *p.* 596.

di pagare i tributi consti o no da questo luogo: esso è espressamente dichiarato da San Paolo ai Romani: « Rendete a tutti *quel che è dovuto*: a chi il tributo, il tributo: a chi la gabella, la gabella: a chi il timore, il timore: a chi l'onore, l'onore. » E se la Scrittura nol sanzionasse colla sua autorità, non per ciò ci sarebbe lecito l'impugnarlo. Ma che hassi ad intendere per tributi?... forse tutto quello che piace ai Governanti d'esigere sotto un tal nome? Intendere in siffatto modo i tributi, ed attribuir loro una qualche idea di dovere e di dritto, sarebbe mostrarsi destituiti d'ogni criterio morale. « Quando i Prencipi, scrive S. Tomaso, sforzano indebitamente i sudditi a qualche prestanza, fanno opera da ladroni. Per lo che dice Agostino: Disgiunti dalla giustizia, che sono essi i regni, se non dei grandi latrocinii? Ond'è che sono tenuti alla restituzione, non altramente che i ladri (176).»

(176) Avendo per me S. Tomaso, s'intende che ho in mio favore un'infinità d'altri Teologi. Bisogna però avvertire, che non tutti quelli, che si pregiano di essere suoi seguaci, si preginno di essere altrettanto conseguenti. Torrò ad esempio uno dei migliori. «Iniustum tributum, scrive Daniele Concina, a subditis *non debetur*. Tum vero iniustum est, aut cum deest potostas in illo qui tributa imponit; aut non imponitur propter bonum comune; aut non est iusta partitio...» È dottrina di S. Tommaso. Ma qui il Tomista, quasi atterrito dal cipiglio dei Dieci, in vece di tenersi a suggerire delle avvertenze, circa l'esercizio del dritto da se riconosciuto, trascorre ad impuguare lo stesso dritto, spacciando implicitamente per debito, quel che poco anzi aveva dichiarato indebito. «Interim altius inculco, nullum privatum licite posse tributi solutionem omittere, *iniustitiae praetextu*: quia nulli privato licet iudicare tributum esse iniustum... Iniusta inquis tributa sunt. Quis est iniustitiae istius iudex? *Tam facile* iniustitiae, reos principes arguis? Iustitiae, prudentiae, clementiae, benignitatis atque providentiae splendidissimum exemplum moderatae impositionis tributorum tibi perhibet haec immortalis et invicta Veneta Respublica, sub cuius faustissimo regimine scribo, sustentor, vivo. Siquidem ut praeterea moderatam taxationem, illi ipsi qui tributo-

§. 178. Ci si obbiettano le Scritture! Ma che alla fin fine, ci prescrivono le Scritture? Di dare a ciascuno il suo; ai Governanti, ciò che si appartiene ai Governanti. E che si appartiene ai Governanti? Ciò che hanno dritto d'esigere. E che hanno dritto di esigere? Nient'altro che ciò, che è di bisogno alla buona amministrazione dello Stato. E devono esigerlo dai Governanti, in proporzione dei vantaggi che ciascuno ritrae dalla Società: mentre, siccome scrive il citato Dottore, anche i tributi ordinati al ben pubblico, cessano di essere giusti e conseguentemente obbligatorii, almeno in quanto all'eccesso, qualora non sieno ripartiti colla dovuta equità. Laonde per niente osta quel vago dritto d'imporre che si vuole attribuire ai Governanti, e dal quale si vuol derivar l'obbligo di rassegnarci a qualunque gravezza sia per piacere ai medesimi di sottoporci: poichè o un tal dritto dee aversi per subordinato al bene inteso interesse della Società, ed allora punto non può valere ad aonestare usurpazione di sorta, ed a privarci del natural dritto che abbiamo di ritenere le nostre cose contro chiunque se le vuole appropriare senza giusto titolo: o il toglierci tutto ciò che piace ai Governanti di decorare del nome d'imposta, è una delle prerogative della Sovranità, ed allora, come divengono essi ladri, esercitando le funzioni d'una podestà suggerita dalla ragione, e sanzionata dalla rivelazione; come sono obbligati a restituire, se non hanno ricevuto, se non che quello che noi *dovevamo* dar loro?

§. 179. Un tempo, gli adulatori del potere non arrossivano di sostenere, che il Principe può disporre delle persone e

rum leges condunt, tributa solvunt. Erunt ne contra semetipsos nimium austeri?» *Diss. 3. De Leg. hum. eff. T. 6. p.* 249. I Governanti non si devono accusar *facilmente* d'ingiustizia: non è lecito ai sudditi l'omettere il pagamento delle imposte *sotto pretesto d'ingiustizia*: Il Governo veneto dava l'esempio della più lodevole parsimonia.. E bene? . .

delle sostanze dei sudditi, come gli pare e piace (177): ora i Monarchisti i più marci inveiscono anch' essi contro quella scandalosa sentenza; e dicono, che i tributi debbono esser giusti, e che non sono giusti, se non sono richiesti dal bene dello Stato, e se non sono equamente ripartiti. Se non che, ponendo a base dell' equità della ripartizione ordinamenti di dritto meramente positivo, e riservando ai monopolisti del potere la facoltà di giudicare dei bisogni dello Stato e del modo di provvedervi, smentiscono in pratica il principio che pajono di professare: riconoscono cioè il dritto di rifiutarci ai tributi ingiusti, ma ci disdicono l' uso d' un tal dritto, atteso chè, sendo noi ordinariamente estranei all' amministrazione della cosa pubblica, mal possiamo portare un giudizio sicuro dell' iniquità d' un' imposta; e, nel dubbio, la legge dee tenersi per giusta. Ma io dico: Il diritto non autorizza il suo possessore ad esercitarlo, ed a rimuovere gli ostacoli che gliene impediscono l' esercizio; non obbliga gli altri a non fargli opposizione? Or se noi abbiamo il dritto di rifiutarci alle inique imposte, se l' ignoranza circa la giustizia delle medesime ci rende inefficace quel drillo, non ne vien egli, che niuno ci possa lecitamente impedire l' esaminare, se le imposizioni sieno, o nò, accom-

(177) Tal sembra che fosse il sentimento di quel confessore, il quale, consultato da Luigi XIV, su certo scrupolo che gli era venuto, circa i pesi, onde andava aggravando sempre più il Popolo, confortò il Re a non darsi pena di ciò; da che, non avendo i sudditi cosa di proprio, era in suo arbitrio l' esigere quel che gli pareva. Piacque al Re la risposta, e ne esternò la sua soddisfazione con certa sua concubina: ma la donna non si mostrò meno scandalizzata della facile contentatura del Penitente, che della compiacenza del Confessore. Può darsi che il fatto non sia vero: ma pure, al vedere la frequenza con cui certi personaggi si accostano ai sacri misterii, vi è molto a sospettare, che vi sieno dei confessori, la cui morale, a somiglianza delle leggi dei governi castali, varii a seconda della qualità delle persone.

pagnate dai requisiti che le rendono obbligatorie? Se abbiamo dritto di respingere chi sfacciatamente viene a derubarci, non avremo poi dritto a respingere chi pel suo meglio, vuol prima bendarci gli occhi e legarci le mani? A far prevalere *l' altrui a noi* dei prepotenti della terra, al *Suum cuique* del dritto di natura, di Gesù, di San Paolo, basta ei forse chiamar debito l' indebito, spacciarsi stromento d' un arcano bene sociale, avere a propria disposizione una forza soperchiatrice?

§. 180. Questi pajonmi principii incontrovertibili di giustizia: con tutto ciò non conviene dissimulare, che ove se ne voglia subordinare l' applicazione alle cautele, qua e là, da me stesso additate, radissimi sieno i casi in cui l' individuo sen possa giovare: avvegnachè motivi or di giustizia, or di carità, or di utilità gl' impongono, il più delle volte, di conformarsi, almeno apparentemente, ai voleri del Governo. Ed io che scrivo queste cose, pago, e Dio sa fino a quando, continuerò a pagare di contributi; oltre alla metà delle mie tenui rendite: e pago così in un paese, dove le vite e le proprietà si trovano in balia dei malfattori, dove l' intervento della *Giustizia* si tiene come un' imprecazione .... pago così, in Sardegna!.. Ma chi è informato al lume del vero, se spesso vedrà dover rassegnarsi alla prepotenza del male, non fia mai per accrescerla colla sua cieca cooperazione. Laonde tra un popolo in cui il sentimento del vero è generalmente diffuso, la tirannide o non può nascere o non può perdurare: perchè non può trovarvi tutta quella complicità che le è necessaria per sostenersi in faccia all' universale riprovazione. E non appena l' oppresso si richiama ai suoi compagni di sventura, anzi che il suo grido si perda qual voce nel deserto, o rimanga soffocato dai clamori di corrotte e stupide moltitudini, eccheggia terribilmente nei cuori, ed è principio d' unione e di redenzione.

CAPO VIII.

DELLA FORZA MORALE DEI GIUDIZI

§. 181. Chiamo Giudizio l'atto col quale il Giudice dichiara un cittadino in uno stato conforme o non conforme alle leggi, e gli applica le conseguenze legali di tal conformità o non conformità.

§. 182. Perchè in conseguenza io sia tenuto a stare ad un giudizio, non solo si richiede che chi il proferisce sia a ciò autorizzato, ma inoltre e che sia giusta la legge cui vengo confrontato, e che il giudizio sia consentaneo ai risultamenti del confronto. Poichè se la legge è iniqua, non essendo io obbligato ad osservarla (§. 159.), iniquamente mi s' imputa a delitto la sua inosservanza, iniquamente mi si applica la pena che essa prescrive (178). All' incontro, se il giudice, sia per malizia, sia per ignoranza o malamente mi confronta, o ben confrontandomi, non giudica coerentemente a ciò che gli risulta dal confronto, poco importa che la legge sia giusta: io non sono reo dinanzi ad essa: io non ho posto la condizione che può autorizzare il giudice a dichiararmi incorso nel disfavore della medesima: egli adunque ha oltrepassato le sue facoltà; egli non mi ha giudicato, ma calunniato: poichè, secondo San Tomaso, *un giudizio ingiusto non è giudizio*. Un siffatto giudizio, siccome non toglie, così non conferisce alcun dritto.

(178) «Lex scripta, sicut non dat robur iuri naturali, ita nec potest eius robur minuere vel auferre: quia nec voluntas hominis potest immutare naturam. Et ideo si scriptura legis contineat aliquid contra ius naturale (§. 189.) iniusta est, nec habet vim obbligandi... Nec tales scripturae, leges dicuntur, sed potius legis corruptiones... *et ideo secundum eas non est iudicandum» S. Thom. 2. 2. Q. 60. A. 5. a. 5. f.* 140.

§. 185. Vo' fermarmi sopra un giudizio riferito dalla Scrittura (179). Mentre il Re David stava fuggendo dal suo figlio Assalonne, gli si fe' incontro con ricchi presenti un servo di Miphiboseth nipote di Saul, per nome Siba: il quale interrogato dove se ne stesse il suo padrone, rispose: «Gli è a Gerusalemme, e dice: Oggi il Popolo d' Israele renderammi il regno del padre mio.» Ciò bastò, perchè il Re aggiudicasse al delatore tutte le sostanze dell' accusato; dicendogli: «È tuo quanto fu di Miphiboseth.» Appena David restituissi vittorioso in Gerusalemme, se gli presentò Miphiboseth in quello stesso squallore d' abiti e di sembianze che aveva assunto fin da quando il Re n' era dovuto partire: e con parole strisciante gli rappresentava, come essendo egli storpio, aveva ordinato a Siba che gli ammannisse un giumento, onde potere tenergli dietro; ma che quegli delusolo, si era portato invece a calunniarlo; e proseguiva suo discorso, magnificando le beneficenze del Re: ma questi l' interrompeva, dicendo: «Che mi vai più parlando? Ciò che ho detto starà: e tu dividerai le tue tenute con Siba (180).» Questo secondo giudizio, che da taluno è riguardato come un tratto di generosità, eguaglia, se pur non supera l' iniquità del primo. E per ciò, siccome non toglieva alcun dritto a Miphiboseth, così non ne conferiva a Siba. David, giudicando in quel modo, aveva ecceduto i suoi poteri naturali e costituzionali. Posto che si dia un dritto di confisca, massime sotto certi governi, o che possa avere l' estensione che se gli suol dare, confiscare i beni dell' accusato a vantaggio dell' accusatore, qual pericoloso esempio, quale incentivo non era egli mai? Inoltre, le parole attribuite a Miphiboseth erano tali da

(179) *II Reg. XVI.*
(180) *II. Reg.. XIX.*

meritargli tanta pena? Che altro esse suonavano, che una speranza, un desiderio di ricuperare il trono dell' avolo? E ciò per voto del popolo; e dopo che la casa David, macchiatasi d' incesti, di assassini, di adulterii e d' altre iniquità, si volgeva contro se stessa, e interessava la Nazione nelle sue gare domestiche. Ma passiamo su ciò. Il Re degli Ebrei doveva regnare giusta le leggi mosaiche (§. 214.). Or una di quelle leggi dicea: « Non sarà sufficiente un sol testimonio contro persona, e qualunque siasi il peccato e la scelleraggine; ma tutto si deciderà sul deposito di due testimonii (181.). » David adunque togliendo ad uno le sue facoltà, sull' asserzione d' un testimonio, non giudicò secondo le leggi. Le parole e le sembianze di Miphiboseth, se non valsero a convincerlo della sua innocenza, valsero certo a rendere dubbiosa la testimonianza di Siba, ed a mitigare la prima sentenza. Malgrado però questo dubbio, il Re imponeva silenzio all' accusato, e non riparava il male che in parte: laddove, volendo procedere secondo giustizia, una severa indagine avrebbe dovuto fare sulla verità dell' accusa, e trovatala falsa, assolvere e indennizzar l' accusato, e far soffrire la pena del talione all' accusatore (182).

§. 184. La sentenza di David era adunque iniqua per ogni riguardo: e Siba rimaneva sempre un usurpatore. Tuttavia, ecco un caso in cui si può dire, che Miphiboseth, resistendo apertamente, non avrebbe operato lodevolmente: dappoichè per la ricuperazione d' una parte dei suoi beni, avrebbe posto a certo rischio la vita: e così avrebbe avuto in non cale quella legge d' opportunità che c' impone, che fra due mali fisici, dobbiamo determinarci per lo minore.

(181) *Deut. XIX.*
(182) *Deut. XIX. 16. etc.*

Ho detto *apertamente*: perchè in ciò appunto differiscono gli atti giusti dagli atti ingiusti del Governo, che i primi obbligano per se, e *propter conscientiam*, questi obbligano accidentalmente, e massime *propter iram*: e ci pongono nella necessità di differire, celare, modificare l' opposizione, secondo che esige l' interesse nostro o del nostro prossimo, ma non ci tolgono il dritto ad ogni opposizione. Per lo che Miphiboseth, ad onta dell' estemporanea sentenza di David, poteva, colle accennate cautele, usare ed abusare delle sue cose, come per lo innanzi.

§. 185. L' ingiustizia d' un giudizio non risultando unicamente dall' ingiustizia della legge, dall' iniquità del giudice o delle testimonianze, ne viene, che, anche supposta la giustizia della legge, e la buona fede del giudice e dei testi, ci possa essere invàlido, e quindi non obblighi.

§. 186. L' invalidità dei giudizj iniqui è generalmente riconosciuta: ed è fra le cause, che possono dar luogo ad un' *occulta compensazione*, e ad altri dritti, dei quali l' individuo può invero facilmente abusare, ma che per ciò non sono da negarsi. « In due modi, dice San Tomaso, alcuno può essere dannato a morte: giustamente; e non gli è lecito il resistere: poichè, essendo lecito il forzarlo, ne segue che sia illecita la sua resistenza, e quindi pecchi indubitabilmente: ingiustamente; e tal giudizio è una violenza da ladroni, secondo quel d' Ezechiello: I suoi Principi in mezzo a lei, e come lupi intenti alla preda ed al sangue. « E per ciò, siccome è lecito il resistere ai ladroni, così, in tal caso, è lecito il resistere ai cattivi Principi; se pure il timore di destar degli scandali e dei gravi tumulti non consigliasse altrimenti (183). »

(183) *Q. 69. A. 4. 2. 2. p. 324.* « Aliquis damnatur ad mortem dupliciter... Juste, et non licet condemnato se defendere. Licitum

« Se la morte non puossi evitare diversamente, dice Monsignor Cavarruvias, è lecito resistere agl' iniqui principi, agl' iniqui giudici, all' iniqua sentenza (184). » Dello stesso parere è Giacomo Almain, il quale, da ciò che viene raccomandato nel versetto 11 del capo 24 dei Proverbj, con queste parole: « Cava di pericolo quelli che sono condotti a morte: e non essere tardo a liberare quelli che sono strascinati al supplizio, » argomenta, che se è lecito l' assicurare l' altrui difesa, molto più sarà lecito il difendere se stesso (185). Sullo stesso proposito si possono consultare Silvio (186), Cajetano (187) e tanti altri, che inutile sarebbe il menzionare; da che non v' ha forse teologo, che abbia per obbligatorii i giudizj ingiusti, quantunque non si convenga altrettanto sui diritti, ai quali sia per dar luogo la loro invalidità.

CAPO IX.

DEL DRITTO COATTIVO

§. 187. Ciò che ho scritto, specialmente negli ultimi capi mi dispensa dal fare molte parole sul Dritto coattivo. Dico

enim est cum resistentem impugnare: unde relinquitur, quod ex parte ejus sit bellum injustum, unde indubitanter peccat. Alio modo condemnatur aliquis injuste, et tale judicium simile est violentiae latronum, secundum illud Ezechiel 22: « Principes ejus in medio illius quasi lupi rapientes praedam ad effundendum sanguinem. » Et ideo sicut licet resistere latronibus, ita licet resistere in tali casu malis Principibus, nisi forte propter scandalum vitandum, cum ex hoc aliqua gravis turbatio timeretur. »

(184) *Var. Resol. L. 1. C. 2. T. 2. p. 14. Lugduni. 1661.*

(185) *De supr. Pol. eccl. f. 38. Parisiis. 1518.*

(186) *Q. 60. A.5. T. 3. p. 247.*

(187) *Ad. Q. 70. A. 4.*

dritto, non *potere*; per significare, che io non intendo parlare d'una *forza di fatto*, ma dei mezzi coercitivi, che è lecito al Governo di porre in opera, onde superare l'*ingiusta* opposizione dei sudditi.

§. 188. Se quei per tanto, cui è stata conferita la facoltà di far leggi, di giudicare, d'imporre tributi, non può fare che leggi giuste (§. 159-162, 171.), non può giudicare che conforme a tai leggi (§. 182, 185, 186, 228.), non può imporre che tributi giusti, nè ripartirli che giustamente (§. 159, 177-179.); se Dio non *vuole* altr' uso della Podestà (N. 145. §. 141, 124, 132.); se gli uomini non possono conferirla con altre condizioni (§. 500, 67, 108, 169, 242.), se quindi tutto l' arbitrio dei Governanti si riduce alla scelta dei mezzi eleggibili, che meglio possono conferire al fine della Società civile (§. 67, 69.); se oltre a tai termini, il Principe non può comandare (N. 154. §. 248.), necessario è inferire, che non vi sia obbligo d' ubbidirgli (N. 146.); e che la forza ch' ei fosse per impiegare, onde costringere i renitenti, non sia che una violenza soggetta alle vicissitudini delle altre violenze.

§. 189. Or, se questo, e non altro, è il principio teandrico della Sovranità; se tutte le funzioni della medesima, tanto in faccia a Dio, che in faccia agli uomini, sono per ogni dove si circoscritte, che avvien egli di quell' ente exlege, che i nostri avversarii si sforzan d'imporre alla cieca venerazione dei popoli? « Un tempo, scrive un di loro, non v' era cosa che ingrandisse, che santificasse la dignità reale quanto l'augusto privilegio, che la costituisce sorgente d'ogni giustizia (N. 10, 52). Ma da che, in questo mondo, noi non abbiamo voluto veder che materia, abbiamo altresì rifiutato queste grandi immagini che rassomigliano la dignità reale a qualche cosa di divino sopra la terra; ed essa è divenuta una funzione, deposta, al par d'ogni altra, nelle mani d'un semplice cittadino, sempre in pericolo di vedersela strappata dalla

violenza (§. 71, 72, 99.); e che d' altronde non può esercitarla, se non dipendentemente dell'altrui volontà, e secondo le condizioni che gli sono state prescritte (§. 109,). Niente adunque può derivare da quest' alta possanza dei re, se ella stessa è una derivazione della sovranità del Popolo. È il Popolo che fa le leggi, e che dà loro l'autorità (§. 162, 171.): è il popolo insomma che si governa da se. Maraviglioso diritto; inesplicabile privilegio! Era paruto finora, che la Sovranità non si potesse conciliare coll'ubbidienza (§ 60,74,ecc.) ma adesso tutto si è combinato: il Popolo comanda ed ubbidisce; manca e si fa giustizia; e non solo è governato ma si è desso che si governa (188). » Noi abbiamo ridotto un tutto a materia!.. Ma spiritualizzano ei le cose questi presuntuosi declamatori quando si arrogano il privilegio veramente inesplicabile di sostituire le bugiarde immagini da essi create e aggrandite, alla potenza eminentemente intelligente e benefica, di che gli umani consorzj hanno d'uopo, e cui debbono procurare d'organare e di conservare? Che altro ei pretendono che far del Prencipe un idolo, attribuirgli le incomunicabili prerogative dell'Ente supremo, immolargli non solo la coscienza individuale, ma la sociale, sostituire la creatura al Creatore, il regolatore alla regola? Poniamo che trionfi questa specie di ateismo politico e che le moltitudini si prostrin di nuovo innanzi alle grandi immagini, che, a guisa di fuochi fatui si elevarono, per così esprimermi, dal cimitero delle intelligenze: forse che l' Uomo diventerà allora più felice e più buono, e seguirà, con piè più sicuro, la via segnatagli dalla Provvidenza? e forse che i troni non patirono più scossa? Dove si è giunto a sopraffar la ragione, prorompe ad ora ad ora l'instinto: e la lotta contro l'oppressione e gli oppressori non manca. Perpetuar questa lotta, pervertirla, non lasciarle

(188) Laurentie. *De la Justice au XIX. siècle. Turin. 1824. p. 94.*

produrre alcun ben duraturo: ecco ciò che possono attendere dai loro abbominevoli sforzi quei che stanno accampati contro la Società. Ormai hanno dismesso il costume di sostenere schiettamente le viete questioni circa al regio potere; e dicono e ridicono, che la Sovranità vien da Dio; contenti se fra le tante interpretazioni che può ricevere una frase sì vaga, e fra le quali è impossibile ai più di coglier la vera, venga lor fatto di procacciare ai cattivi governi quella venerazione che suole inspirarci tutto ciò che ci presenta come avente qualche cosa di divino. Ma le esorbitanze dei principi non sono la Legge eterna o la Sovranità; non il suo esercizio. La divinità del potere sovrano non suffraga i malvagi principi, più che il mandato possa suffragare il mandatario che il viola, o le violazioni che ei commette. Ancor si ripete come ha già secoli, che è inutile il quistionare delle differenze che possono insorgere fra il Principe e i sudditi, atteso che non tocca a questi il giudicarne: e si aggiunge, che se potessero arrogarsi un tal giudizio, ne abuserebbero contro le più incontrastabili prerogative del Principato. Ma se noi abbiamo a menar buona questa ragione, non vi ha dritto cui non dobbiam rinegare; giacchè non vi ha dritto del quale non si possa abusare. Il giudizio che noi attribuiamo ai sudditi presenta degl'inconvenienti: ma se ciò che ci viene proposto per occorrervi ne presenta dei maggiori, noi non abbiamo che a rassegnarci a quegli inconvenienti. Sa ognuno, a quanti attentati contro il Principato sia servita di pretesto la Religione. Tuttavia, se il Principe c'impone qualche cosa d'irreligioso si dice forse che siam tenuti ad ubbidirgli? Anzi si dice, che dobbiamo disubbidirgli. Or questo dovere implica la facoltà di giudicare se quello che ci prescrive il Principe sia o no conforme a quello che ci prescrive la Religione. Lo stesso si dice dei comandi contrarii al dritto naturale od alle leggi fondamentali

dello Stato (189). Ei non vi ha via di mezzo: o riconoscere nei sudditi il dritto di giudicare della giustizia dei comandi del Principe, e di resistersi a quelli che lor paiono ingiusti; od obbligarli a prestarsi a qualunque cosa d'empio e d'iniquo piaccia al Principe di comandare. Il primo di siffatti espedienti può dare occasione a storti giudizj ed a dannevoli resistenze; l'altro, nel mentre lascia lo Stato in preda agli stessi pericoli, abbassa l'Uomo alla condizione dei bruti; e all'alto dominio di Dio surroga l'idolatria del potere.

CAPO X.

DEI SUDDITI E DEGLI SCHIAVI

11. *Carissimi, obsecro vos tamquam advenas et peregrinos abstinere vos a carnalibus desideriis, quae militant adversus animam,*	Carissimi, io vi scongiuro, che come forestieri, e pellegrini, vi guardiate dai desiderii carnali, che militan contro dell' anima,
12. *Conversationem vestram*	Vivendo bene tralle genti:

(189) Ho considerato sempre, come una stravaganza, la facilità con cui, anche quelli che niegano al Popolo il dritto di rivoltarsi contro il tiranno, sogliono concedere, che, non solo sia invalido, per difetto di podestà nel Principe, tutto ciò che ei fa contro i privilegi, le libertà nazionali, ecc., ma che, per tal ragione, possa essere eziandio spotestato: quasi che le umane convenzioni o consuetudini, spesso arbitrarie, debbano essergli più sacre delle leggi naturali; o qualunque atto tirannico non abbia a tenersi per nullo, per difetto di podestà; od al Popolo sia più facile il giudicare d' un punto di dritto positivo, che dell' illegitimità d' uno stupro, d' un assassinio e di altrettali sceleratezze! Dico stravagante questa dottrina, avuto riguardo alla logica del dritto: mentre, in quanto al fine che si propongono molti di quegli che la sostengono, la credo convenientissima, giacchè, sia che impugnino i dritti popolari, sia che si levino contro il Principe, uno è lo scopo cui servono: il loro interesse esclusivo. . .

inter gentes habentes bonam: ut in eo quod detraectant de vobis tamquam de malefactoribus, ex bonis operibus vos considerantes, glorificent Deum in die visitationis.

affinchè laddove sparlan di voi come di uomini di mal affare, considerando le vostre buone opere, glorifichino Dio nel di in cui li visiterà.

13. *Subiecti igitur estote omni humanae creaturae, propter Deum: sive Regi, tamquam praecellenti;*

Siate adunque per riguardo a Dio soggetti ad ogni uomo creato: tanto al Re, come sopra di tutti;

14. *Sive ducibus, tamquam ab eo missis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum:*

Quanto ai presidi come spediti da lui per far vendetta dei malfattori, e per onorare i buoni.

13. *Quia sic est voluntas Dei ut bene facientes obmutescere faciatis imprudentium hominum ignorantiam:*

Perchè tale è la volontà di Dio, che ben facendo chiudiate la bocca alla ignoranza degli uomini stolti:

16. *Quasi liberi, et non quasi velamen habentes malitiae libertatem, sed sicut servi Dei.*

Come liberi, e non quasi tenendo la libertà per velame della malizia, ma come servi di Dio.

17. *Omnes honorate: fraternitatem diligite: Deum timete: Regem honorificate.*

Rispettate tutti: amate i fratelli: temete Dio: rendete onore al Re.

18. *Servi subditi estote in omni timore dominis, non tantum bonis, et modestis, sed etiam dyscolis.*

Servi, siate soggetti ai padroni con ogni timore, non solo ai buoni, e modesti, ma anche agl' indiscreti.

19. *Haec est enim gratia, si propter Dei conscientiam, sustinet quis tristitias, patiens iniuste.*

Imperocchè è cosa di merito se per riflesso a Dio, uno sopporta molestie, patendo ingiustamente.

Quae enim est gloria, si peccantes, et colaphizati suffertis? Sed si bene facientes, patienter sustinetis: haec est gratia apud Deum.
1. Petri II.

Imperocchè qual onore è egli, se peccando, ed essendo puniti, patite? Ma se bene operando, e patendo, soffrite in pazienza: questo è il merito dinanzi a Dio. *Martini.*

§. 191. Ho riferito questo luogo dell' Apostolo, incominciando dai versetti 11 e 12, perchè parmi, che ciò che segue sia un discorso soggiuntivo; che in essi abbia a cercarsi la ragione della congiunzione illativa, che leggesi nel versetto 13; e che basti il presentare il testo così reintegrato, per porre non pochi lettori in istato di giudicare, se le citazioni che se ne sogliono trarre, facciano molto a proposito in sostegno di certi assunti.

§. 192. Comincia adunque l'Apostolo coll' esortare i Cristiani a guardarsi dal troppo amore delle cose terrene, e a sì diportarsi fra gl' Infedeli, che i medesimi abbiano a ricredersi dei loro pregiudizj, e rivolgano in gloria di Dio le loro calunnie. Nel particolareggiar quindi le sue esortazioni, raccomanda defferenza, sommessione, rispetto, amore verso tutti, e nominatamente verso i superiori, tanto supremi che subalterni. Perchè però altri tenta aonestare la sua servilità sotto specie di sudditanza; altri confonde la libertà colla licenza, l' Apostolo si fa incontro a siffatti eccessi, volendo che i Cristiani sieno pur liberi, ma non di quella libertà che serve di velo alla malizia, e che si oppone al potere che intende a rimeritare i buoni ed a punire i malvagi; sieno sottomessi, ma senza tradire i loro doveri, e con quella santa indipendenza che conviensi a servi di Dio. Col versetto 17, che è come una specie di epilogo, termina la prima parte del testo che stiamo considerando.

§. 193. Qui veggiamo inculcati degli uffici, non solo verso i Re, ma verso ogni altro genere di persone. Or se il

precetto, a cagion d'esempio, d'onorar tutti, quantunque dato in modo assoluto, può avere delle eccezioni (§. 107, 108.), io non vedo, perchè non possa averne quello che riguarda i Re. Perchè la sommessione ed il rispetto inverso i medesimi, dovessero essere inalterabili, converrebbe che l'Apostolo, almeno implicitamente, ci avesse imposto di essere loro sommessi e rispettosi, malgrado qualunque abuso fossero per fare del loro potere. All'incontro, i superiori, ai quali l'Apostolo ne vuol soggetti, sono superiori intenti ad onorare i buoni ed a punire i malvagi, superiori fedeli al loro mandato, superiori in somma qual debbono essere, fatta astrazione da quel che sono o possono essere. La resistenza poi, ch'ei riprova, non par già quella, che ci fosse inspirata dall'ordinato amore della vita e di quei doni, onde lo stesso Creatore ha voluto conservarla ed onorarla, ma quella che procedesse da una falsa libertà, da superbia, da ambizione, da voglie sfrenate, e come dice l'Apostolo, da desiderii carnali. Io non vo' affermare che scrivendo egli in siffatto modo, abbia avuto in animo di autorizzare una resistenza o diversamente motivata, o contro superiori diversi da quegli ai quali ei ci comanda di essere soggetti (190).

(190) Del resto, ecco come Papa Nicolò I scriveva ad Advenzio Vescovo di Mets: «Voi dite che siete soggetto al Principe, perchè dice l'Apostolo (1. Pet. II. 13.); Sii soggetto al Re come a tutti superiore. Avete ragione: ma pensate bene che questi Re e questi Principi sien tali veramente. Guardate se sanno contenersi bene essi medesimi (§. 195.); e poi se governano bene i loro sudditi. Imperocchè quegli che è cattivo in se medesimo, per chi sarà buono (Eccli. XIV. 5.)? Vedete, se sono Principi giustamente: altrimenti converrà averli piuttosto per tiranni, che per Re; e resistere loro, anzi che soggettarvisi, impegnandosi nella necessità di secondare i loro vizj. Siate dunque soggetto al Re, come a colui, che è sopra tutti gli altri per le virtù sue, e non pei suoi vizj; e ubbiditegli per cagione del Signore, come dice l'Apostolo (1. Pet. II. 15.), e non già contro Dio (T. 8. Conc. p. 487).» Mons. Cl. Fleury, nel criticare siffatte dottrine (351), dice:

dico solo, che egli suppone il corpo sociale, non in istato morboso, ma fisiologico; e che quindi omette il caso, in cui la conservazione d' un membro sia divenuta incompatibile con quella di tutto il corpo. Quest' omissione, consigliata ordinariamente dalla prudenza, era imposta ai fondatori del cristianesimo dalle peculiari circostanze nelle quali si trovavano (§. 118, 120, 121.). Non è però da supporsi, che i medesimi si trovassero nella necessità di protestare la loro devozione anche verso i tiranni. Cotai proteste, presso popoli che teneano per cosa santa il tirannicidio, dovcano passare almeno per affettate. I Cristiani non erano già accusati di odiar la tirannide, ma di non volere governo di sorta: or, a smentire tale accusa, bastava, siccome fecero, il professare, in termini generali, la loro sudditanza inverso il Principato ed il Principe.

§. 194. Ed eccoci al forte dei nostri avversarii, vale a dire, al versetto 18 del testo soprallegato. Secondo loro, l' Apostolo, colle parole: « Subditi estote in omni timore dominis, non tantum bonis, et modestis, sed etiam dyscolis, » ha inteso preservare dagli attentati dei sudditi non solo i buoni governanti, ma anche quegli, che fossero per governare tirannicamente. Ma questo è confondere i principi coi padroni, ed i sudditi cogli schiavi: è direttamente supporre che principi e padroni, sudditi e schiavi suonassero un tempo la stessa cosa; nel mentre, tutto ne attesta il contrario. Per tacere della dignità che serbarono negli atti e nelle parole gli apostoli, gli stessi Imperatori durarono lunga pezza nel simularsi avversi al titolo di *signore*; temendo di aggiungere al regio potere che esercitavano, le insultanti regie ap-

«Quel Papa dà ai Vescovi la facoltà di giudicare, se i Principi sieno legittimi o tiranni, e non solamente ai Vescovi, ma ai sudditi tutti: giacchè la ragione che arreca è generale.» *St. Eccl. L. 50. n. 34.*

parenze (191). E quando, spenta pressochè la memoria delle virtù repubblicane, crederono di potersi smascherare impunemente, ed accettare od anche pretendere quel titolo, trovarono nei Cristiani la più forte opposizione, come quegli che vi vedevano un non so che d' idolatrico e di servile. San Policarpo, discepolo dell' Evangelista San Giovanni, e vescovo di Smirne, il quale, per la fede, fu bruciato vivo, circa l' anno 166, volle patire il martirio, anzichè chiamar *signore* l' imperator Marco Aurelio (192). Da un passo di Tertulliano si può dedurre, come la pensassero sul proposito, anche i Cristiani del terzo secolo. « Augusto fondatore dell' Impero, egli scrive, non permetteva nè pure d' essere chiamato *signore*; perciocchè *questo titolo conviene solo a Dio*. Io certamente chiamerò l' Imperatore *signore*, ma secondo il comun costume; e quando non sarò necessitato a chiamarlo *signore*, invece di chiamarlo Dio. Del resto *io non sono suo schiavo* poichè *il mio signore è uno*, onnipotente, eterno; quel medesimo che è suo Dio. Quegli che è padre della Patria, come può esser padrone? Più grato riesce il nome di pietà, che non riesce il nome di dominio. Anche i capi di famiglia, anzi padri che *signori* si appellano (193) (§. 241.). » Di qui potete argomentare la poca scrupolosità di Bossuet, di Patuzzi (194), e d' altri, i quali vedendo, come è duro il persuadere ai lettori, che San Pietro, scrivendo al comune dei cittadini convertiti, adoperasse l' ontoso nome di schiavi, e desse ai Governanti un titolo sospetto, o tacciono la parola *servi* o si arbitrano ad altre alterazioni.

(191) *Svetonio. C. 32. Dione L. 57.*
(192) *Euseb. Hist. L. 4. C. 14 al. 15. Bercastel. 1263.*
(193) *Apol. C. 34.*
(194) *Polit. L. 6. A. 2. Prop. 4. T. 2. p. 22. Theol. mor. in comp. red. Tract. 1. Diss. 2. Consect. 1. T. 1. p. 24.*

§. 195. Ma ammettiamo pure le loro contraffazioni; dimando: La voce *dyscolus* è ella sinonima di tiranno; significa almeno alcun che di simile? Vi ha chi prende tal voce per quel che suona nel volgare italiano, per uomo cioè di costumi scorretti (195). E volentieri concediamo, che le private qualità del Governante, quantunque poco lodevoli, punto non autorizzino i sudditi a negargli quella cooperazione, che egli ha continuato a meritarsi, come persona pubblica. Il Concilio generale di Costanza condannò, nella sua sessione 45, quella proposizione che dice: « Finchè alcuno rimane in peccato mortale, non è nè signor temporale, nè prelato, nè vescovo (196). » Io però, per *dyscolus* intendo coi più, ciò che significa la corrispondente parola greca; vale a dire, *intortus, inflexus*, *tortuosus*, *obliquus* e simili (197). Il qual traslato, ridotto a senso naturale, par

(195) *Spedalieri. Op. cit. L. 1. C. 17. T. 1. p. 241. Paluzzi. Op. cit. Tract. 3 C. 3 De Off. hom. Cons. 2.*

(196) Quest' avvertenza, di distinguere nel Principe le qualità pubbliche dalle private, ci pone nella via d' intendere nel debito modo un passo spesse volte allegato in favor dei tiranni. Esso è di Sant' Agostino, il quale scrive: « ... Aliquando injusti perveniunt ad honores saeculi. Cum pervenerint et facti fuerint vel judices vel reges, quia hoc facit Deus propter disciplinam populi sui, non potest fieri, nisi ut exhibeatur illis honor debitus potestati (§. 128, 129, 130, 131.). Ordinavit enim sic Deus Ecclesiam suam, ut omnis potestas ordinata in saeculo habeat honorem, et aliquando a melioribus... Aliquando potestates bonae sunt et timent Deum. Aliquando non timent Deum. Julianus extitit infidelis imperator. Nonne extitit apostata, iniquus, idolatra? Milites christiani servierunt imperatori infideli. Ubi veniebatur ad causam Christi, non agnoscebant nisi illum, qui in Coelo erat. Quando volebat ut idola colerent, ut turificarent: praeponebant illi Deum. Quando autem dicebat: producite aciem, ite contra illam gentem: statim obtemperabant. Distinguebant Dominum aeternum a Domino temporali: et tamen subditi erant, propter Dominum aeternum, etiam Domino temporali. » *Enarr. in Ps. 124. T. 8. Col. 1464. 1465.*

(197) *Bened. Justiniani. Expl. in C. 2 Ep. 2. Petri.*

che, nella nostra lingua, equivalga ad *uomo di difficile contentatura, permaloso*, o, come traduce il Martini, *indiscreto* (198). Comunque però voglia interpretarsi una tal voce non può mai prendersi per sinonima di *tyrannus*. Il che si deduce anche da ciò che soggiunge lo stesso Apostolo. Egli contrappone il difetto denotato con quella voce alla *modestia* ed alla *bontà*: e parlando delle ingiurie che i servi avrebbero a tollerare, suppone *schiaffi*, *molestie*, ma non attentati propri ad indicare un tiranno domestico o pubblico.

§. 196. Gli schiavi adunque, questi uomini-cose dei Legulei, sono esortati dall' Apostolo a tollerare non la tirannide ma l' indiscrezione dei loro padroni: e il sofferire pazientemente le molestie alle quali non han dato motivo, vien loro raccomandato come una cosa di cristiana perfezione, *meritoria*, *gloriosa* (199).

§. 197. Il Padre Patuzzi, dopo avere riferito come erronee le sentenze di due celebri Teologi, (200), che attribuiscono al Popolo la facoltà di deporre il Tiranno esclama: « Quibusnam quaeso Apostolorum Princeps *jussit* (?): Servi subditi

(198) *Asperis, morosis, difficilibus.* Du-HAMEL.

(199) *B. Justin. ad h. l.*

(200) Emanuele Sa e Francesco Suarez. Il primo scrive: « Tyrannice gubernans, juste acquisito dominio, spoliari non potest, sine judicio publico. Lata vero sententia, potest fieri quisque executor. Potest autem deponi a populo etiam qui juravit ei obedientiam perpetuam si monitus non vult corrigi. » La proposizione poi di Suarez è questa: «Si Rex legitimus tyrannice gubernet, et regno nullum aliud subsit remedium ad se defendendum, nisi Regem expellere ac deponere, poterit Respublica tota, pubblico et communi consilio civitatum et procerum, Regem deponere, tum ex vi juris naturalis, quo licet vim vi repellere, tum quia semper hic casus, ad propriam Reipublicae conservationem necessarius, intelligitur exceptus, in primo illo foedere, quo respublica potestatem suam in Regem transtulit. » *Defens Fid. L. 6 C. 4 T. 21 p. 359.*

estote in omni timore dominis, non tantum bonis et modestis, sed etiam dyscolis? nonne profecto populo (!), qui Regibus *servit*? Quomodo igitur populus non subesse, sed praeesse poterit principibus suis, et ita praeesse, ut etiam dominio spoliare illos possit? Quid dicam de conculcata lege juramenti? Profecto haec seditiosa doctrina, est Christianae Religioni quam maxime infesta (201). » Ma queste non sono che vane ed impertinenti declamazioni. Lo stesso S. Pietro distingue i doveri dei Sudditi e degli Schiavi: e chiama i Governanti, *Re*, *Duci*, non Padroni. Che se pure avesse tenuto il servile linguaggio che se gli presta, la sua autorità potrebbe allegarsi in favore dei Governanti indiscreti, ma non dei Tiranni. Il nostro Teologo non sa come possa conciliarsi la soggezione dovuta al Principe colla facoltà di deporlo. Ma un tale accordo non può riuscire impossibile se non a quegli che si compiacciono d' intendere a sproposito le dottrine che noi propugniamo, e di apporci le pretensioni le più dissennate. Noi non attribuiamo al Popolo facoltà di sorta contro quegli che esercitano il potere sovrano entro i suoi limiti naturali e costituzionali: noi sol pretendiamo, che gli sia lecito di negare la sua cooperazione ai Principi che la rivolgono in danno della società, e di darla, malgrado il loro dissenso, a chi sappia e voglia dirigerla al debito fine (§. 107, 108, 109.).

§. 198. Nè punto dee imporci l' udire un Paluzzi o tal altro Teologo scandalizzarsi farisaicamente per *la conculcata legge del giuramento*: poichè omesso quanto potrebbe dirsi circa i giuramenti ottenuti dolosamente o violentemente, è certo, che il Popolo in tanto promette d' ubbidire ai Governanti, in quanto se gli augura fedeli ai loro doveri (§.169.). E siccome ogni promessa è essenzialmente condi-

(201) *Theol. Mor. P. 5 Cap. 6 Cons. 2 T. 3 p. 143. Bassani 1770.*

zionata (202), essenzialmente condizionato è altresì ogni giuramento promissorio: per lo che o non può obbligare, o cessa di essere obbligatorio, sempre che o sia di cosa illecita (203); o la sua osservanza sia per ridondare in ingiusto detrimento di alcuno (204); o sia divenuta fisicamente o moralmente impossibile; o manchi il fine della promessa (205); o non istia ai patti quegli cui si promise (206). « Nel giuramento promissorio, scrive Gabriele Antoine, siccome nei voti e nelle promesse, si hanno per sottintese, secondo i canoni e la consuetudine, queste condizioni generali : *Se potrò; se la cosa non soffra cambiamento notevole: se accetti o non rimetta quegli cui si promette; se quegli cui soggiace' la volontà o la materia non contraddica o non disponga altrimenti; salvo il dritto del superiore (§. 108 162, 166); se altri stia alle promesse.* Laonde, violata la condizione, cessa l' obligazione (207).» Per lo che scrive

(202) « Cum aliquis jurat, vel promittit se facturum voluntatem alterius, intelligenda est debita conditio: si scilicet id quod ei mandatur licitum sit, et honestum et possibile, sive moderatum.» *Quaest. 98 art. 2 ad 3.*

(203) Cum juramentum, siccome scrive Innocenzo III., non, ut esset iniquitatis vinculum, fuerit institutum. » *Decret. Greg. L. 2 T 24 C. 18.*

(204) *L. c. C. 28.*

(205) « Ut Seneca dicit, in libro 4 de Benef., ad hoc quod homo teneatur facere quod promisit, requiritur quod omnia immutata permaneant; alioquin nec fuit mendax in promittendo, quia promisit quod habebat in mente, subintellectis debitis conditionibus; nec etiam est infidelis, non implendo quod promisit, quia eaedem conditiones non extant. » *D. Thom. 2. 2 Quaest. 100. A. 3 ad 5.* « Insegnano comunemente i Teologi, scrive Faustino Scarpazza, che ogni giuramento di cosa futura, inchiude tacitamente la condizione, se non si muti la causa principale movente, se lo stato non si cangi, e non si alterino le cose. » *Decisioni di Casi di Cosc. Giuram. C. 9 T. 8 p. 211 Napoli. 1830.*

(206) *Decret. Greg. L. 2 T. 24 C. 3.*

(207) *De virt. Relig. C. 4. Q. 9 §. 5. P. 1 d. 189.* Vedi ancora Patuzzi e il suo Compendiatore. *De Dec. Praec.*

S. Tomaso (?): « Non è da tenersi per mancator di fede il Popolo che depone un Tiranno, cui avèva promesso perpetua soggezione; da che lo stesso Principe, col tradire i suoi doveri, meritò che i sudditi non gli serbassero il patto (208). » Queste parole non escludono invero ogni sofisticheria, potendo opporsi, che l' A. parla semplicemente di patti: ma oltrechè cotai patti, quando intervengono, sono sempre giurati, la ragione di cui si serve per invalidar le promesse dei sudditi, è tale, da dovere invalidare qualunque giuramento essi avessero fatto per confermarle: mentre se l'obbligo della promessa soggezione sussiste, finchè il Principe rimane fedele ai suoi doveri, una durata ulteriore non può aver l'obbligo del relativo giuramento: sendo dell' essenza dei giuramenti condizionati, che perdano il loro valore, col mancare della condizione (209).

CAPO XI.

DELLE DUE SPADE
E DELLA RESISTENZA FATTA DA PIETRO
AI MINISTRI DEL GOVERNO

§. 199. 34 *Et (Iesus) dixit eis (Apostolis):* — E (Gesù) disse loro (agli Apostoli):

35 *Quando misi vos sine sac-* — Quando vi mandai senza sac-

(208) *Opusc. 20 De Reg. Princ. L. 1 C. 6 T. 17 f. 163.*

(209) « Juramentum promissorium, scrive lo stesso Antoine (*Q. 5 R. 2*), habet easdem conditiones, limitationes et extensiones expressas ac tacitas, quas promissio, vel contractus, cui adiicitur, habet ex mente contrahentium, ex dispositione juris, vel recepta consuetudine... Nam talis est intentio jurantis; et juramentum non mutat, sed praecise confirmat contractum ac promissionem secundum eorum naturam, et eodem modo, quo intelliguntur, et accipi solent, non aliter: solumque addit obligationem religionis. » V. ancora *L. 7 Decret. L. 1 T. 3 C. 1, 2.*

culo, et pera, et calceamentis, numquid aliquid defuit vobis?	ca, senza borsa, e senza scarpe, vi mancò egli mai nulla?
36. *At illi dixerunt: Nihil. Dixit ergo eis: Sed nunc qui habet sacculum, tollat similiter et peram: et qui non habet vendat tunicam suam et emat gladium.*	Ed essi dissero: Nulla Disse loro adunque: Adesso poi chi ha una sacca, la prenda e così anche la borsa: e chi non la ha venda la sua tonaca e comperi una spada.
37. *Dico enim vobis, quoniam adhuc quod scriptum est, oportet impleri in me: «Et cum iniquis deputatus est* (Isaiae. 53. 12.).» *Etenim, ea quae sunt de me finem habent.*	Imperocchè vi dico esser necessario tuttora, che in me s'adempia quello che è stato scritto: Egli è stato noverato tra gli scellerati. Imperocchè le cose che riguardano me sono presso al loro compimento.
38. *At illi dixerunt: Domine, ecce duo gladii hic. At ille dixit eis: Satis est.*	Ma quelli risposero: Signore ecco qui due spade. Ed ei disse loro: Non più.
Lucae. XXII.	*Martini.*
§. 200. 47 *Iudas, unus de duodecim venit, et cum eo turba multa cum gladiis, et fustibus, missi a principibus sacerdotum, et senioribus populi.*	Arrivò Giuda uno dei dodici e con esso, gran turba con ispade e bastoni, mandata dai principi dei sacerdoti, e dagli anziani del popolo.
50... *Accesserunt, et manus iniecerunt in Iesum et tenuerunt eum.*	Si fecero avanti e miser le mani adosso a Gesù e lo tennero stretto.
51. *Et ecce unus ex his, qui erant cum Iesu, extendens manum, exemit gladium suum, et percutiens servum principis sacerdotum, amputavit auriculam eius.*	Ed ecco uno di quelli che erano con Gesù, stesa la mano, tirò fuori la spada, e ferì un servo del principe dei sacerdoti, mozzandoli un'orecchia.

52. *Tunc ait illi Iesus: Converte gladium tuum in locum suum: omnes enim qui acceperint gladium gladio peribunt.*

Allora Gesù gli disse: Rimetti la tua spada al suo luogo. Imperocchè tutti quelli, che daran di mano alla spada, di spada periranno.

53. *An putas quia non possum rogare patrem meum, et exhibebit mihi modo plusquam duodecim legiones Angelorum?*

Pensi tu forse, che io non possa pregare il padre mio, e mi porrà dinanzi adesso più di dodici legioni di Angeli.

54. *Quomodo ergo implebuntur scripturae quia sic oportet fieri?* Isaiae. 53. 12.

Come adunque si adempiranno le scritture, a tenor delle quali dee esser così?

55. *In illa hora dixit Iesus turbis: tamquam ad latronem existis cum gladiis, et fustibus comprehendere me: quotidie apud vos sedebam docens in templo et non me tenuistis.*

In quel punto disse Gesù alle turbe. Come si fa per un assassino, siete venuti armati di spade, e bastoni per pigliarmi: ogni dì io stava tra voi sedendo nel tempio a insegnare, nè mi avete preso.

56. *Hoc autem totum factum est ut adimplerentur scripturae prophetarum.* Ierem. Thren. 4. 20. Matth. XXVI.

E tutto questo è avvenuto affinchè si adempissero, le scritture dei profeti.

Martini.

§. 201. Un celebre scrittore protestante, nell'interpretare la parola *Satis est*, pretende che Gesù, con quella risposta, non volle già dire, che due spade fossero sufficienti alla difesa, ma che fossero sufficienti a significare il dritto che gli Apostoli aveano a difendersi dagli attentati del Governo (210). Bossuet all'incontro, appropriandosi e sviluppando un argomento già accennato da Grozio (211), si sforza di fare appa-

(210) *Jurieu. Lett. past. 9.*
(211) *Op. cit. L. 1. C. 4 §. 7 10. T. 1 p. 367.*

rire i testi or ora allegati, come contrarii a qualunque resistenza contro i Governanti. «Osserva S. Agostino scrive l'A. (212), aver Gesù bensì comandato che si comperasse una spada (213), ma non aver però comandato di percuotere (214), ed anzi aver ripreso S. Pietro, perchè avea ferito di sua autorità, per farli intendere, che non è lecito ai privati l'adoperare la spada, se non per ordine e premissione della pubblica podestà, e che molto meno è permesso l'usarla contro di questa per grandi che sieno i disordini nei quali ella cada. E questa stessa cosa ce la fa manifestamente conoscere Gesù Cristo con queste sue parole dette in occasione di queste spade, e dei colpi dati dai suoi discepoli (215): questa profezia dee ancor di me avverarsi (Luca 22 37). Egli è stato posto nel numero de' scellerati; annoverando con ciò apertamente fra delitti la resistenza che i suoi Discepoli vollero fare alla pubblica podestà, ancorchè fosse in un'occasione, nella quale l'ingiustizia e la violenza erano giunte all' ultimo eccesso.»

§. 202. Pretende adunque Bossuet, che il Profeta, nel predire, che Gesù sarebbe annoverato fra gli scellerati, abbia inteso parlare degli Apostoli, ai quali la resistenza contro il Governo avrebbe meritato il nome di scellerati; e che lo stesso Gesù abbia interpretato in tal senso quella predizione. Entrambi questi due supposti, sono contrari alla lettera ed allo spirito della Scrittura. Quando il profeta predisse che il Cristo sarebbe annoverato fra gli scellerati, non ebbe già in animo le scelleraggini degli Apostoli, ma i trattamenti, ai quali a guisa d'un malfattore, ei sarebbe per soggiacere. Come d'un

(212) V. la sua *Risposta a Basnagio*, e l' *Avvertimento a' Protestanti XXIII*.

(213) Non *una*, ma tante spade, quanti erano gli Apostoli.

(214) A che notar ciò? Forse che è da aversi per proibito tutto quello che non è comandato?

(215) Uno fu il colpo; uno il Discepolo che colpì

malfattore, infatti, sen fè la cattura: onde, a quelli che andavano a prenderlo, disse: «*Quasi ad un assassino* siete venuti armati di spade e di bastoni per pigliarmi.» «E tutto questo soggiunge l'Evangelista, è avvenuto, affinchè si adempissero le scritture dei profeti:» per le quali la Volgata intende appunto il passo, dove Geremia predice quella cattura; dicendo: «Il Cristo, il Signore, spirito di nostra bocca, è stato preso pei nostri peccati (216).» Nè si creda, che le profezie riguardassero pure la resistenza di Pietro; che anzi pare che Gesù l'abbia avuta, come un ostacolo al loro adempimento. Dopo avere imposto a quel Discepolo, di cessare da una difesa di cui egli non bisognava, come quei, che se volesse, difenderebbero inumerevoli moltitudini di celesti spiriti, soggiunge: «Come adunque si adempiranno le Scritture; a tenor delle quali dee essere così?» Cioè, se s' impedisce, che venga *l'ora e la podestà delle tenebre,* come può seguire la mia cattura, e quanto di me fu predetto? Nè Gesù fu annoverato fra gli scellerati allora soltanto, che si mandò a prenderlo, con tanto apparato, di armi e di armati; ma e nel suo confronto con Barabba, e nelle sentenze pronunziatesi contro di lui, e nella sua flagellazione, e in tutta, in somma, la sua passione; ma specialmente nella sua crocifissione fra due ladri, colla quale secondo S. Marco, ebbe compimento la profezia, che diceva: «È stato annoverato tra gli scellerati (217).» Quando un Evangelista ne addita sì chiaramente in quei due ladri gli scellerati coi quali Cristo, secondo le profezie, dovea essere confuso, mi pare che sia un avanzarsi un pò troppo nelle interpretazioni il sostituirvi S. Pietro.

(216) *Jerem. Thren. IV. 20.*

(217) «E con lui crocifissero due ladroni: uno alla destra, e l' altro alla sua sinistra. E fu adempiuta la scrittura, che dice: È stato noverato tra gli scellerati *XV. 27 28.* «La profezia notata dalla Volgata è questa: «Ha dato l' anima sua alla morte, ed è stato confuso cogli scellerati. *Isaia LIII. 12.*»

§. 203. Ma qual era il fine di Gesù, nell'ordinare agli Apostoli la compera di altrettante spade? Bossuet risponde, che « il vero fine di Gesù Cristo, era... che rimanesse adempiuta la Profezia, in cui fu detto che sarebbe annoverato fra gli scellerati (118).» Ma questo è intender le cose affatto a rovescio; mentre, non era per la compera delle spade che aveva ad adempirsi la profezia, ma l'adempimento della profezia era per rendere necessaria la compera delle spade. Mi spiegherò più chiaro con ciò che scrive a questo luogo Mons. Martini: «*Vers.* 36. *Chi ha una sacca la prenda,... e chi non la ha* (la spada) *venda ecc.* Dicendo Cristo agli Apostoli, che a differenza di quello, che avean praticato sempre per l'avanti era questo il tempo di portare non solo la sacca, e la borsa, ma anche la spada, e di comperar questa spada, se alcuno non l'avesse, anche col vender la tonaca, viene a significare, che laddove quando gli mandò sprovvisti di tutto a predicare, nulla loro mancò, adesso poi il furore della persecuzione contro di essi sarà tale, che necessario si creda non solo portare la sacca, e la borsa, ma di provvedersi ancor di una spada, per diffendere la propria vita. Non vuole insinuare adesso Gesù a'suoi Apostoli la sollecitudine del proprio mantenimento e della propria difesa, le quali cose avea loro insegnato di rimettere alla provvidenza del padre; ma volle significare la violenza dell'imminente tribolazione, nella quale (secondo la maniera di pensare degli uomini) si sarebbe dovuto attendere a tutti quei preparativi. Questa maniera di parlare non fu intesa dagli Apostoli, come si vede in appresso. *Vers.* 38 *Non più.* Vedendo che i suoi Apostoli non capivano le sue parole, rompe il discorso senza voler saper altro. correggendo, non solo con questa parola, ma molto più coll'aria del volto la loro ignoranza.»

(218) *Avvert 5 a' Protestanti. XXIII. T. 6 p. 82 Napoli. 1777.*

i versetti che precedono il testo che siamo comentando servono a confermarci vieppiù nell'idea, che Gesù col dire, che i suoi Discepoli ormai avrebbero maggior bisogno di spade, che di tonache, abbia voluto significare la violenza dell'iminente persecuzione. Voltosi egli a Pietro: « Simone, Simone, gli dice, ecco che Satana va in cerca di voi, per vagliarvi come si fa del grano. Ma io ho pregato per te, affinchè la tua fede non venga meno: e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli. » E protestando Pietro di essere disposto a seguirlo anche alla carcere ed al patibolo, Gesù gli risponde, che, indi a poche ore, negherà fin di conoscerlo. Poi dirigendo la parola a tutti i discepoli, dice loro, che se, un tempo, potevano adempiere alla loro missione, non solo sicuri della vita, ma anche albergati e pasciuti, ben altro tempo or sovrastava loro, dopo che, ucciso egli secondo le profezie, a guisa d' uno scellerato, non che bisognare di denari e di viatico, sarebbero per bisognar d'armi per difender la vita. Stando alla mia esposizione, si capisce il motivo per cui Gesù ordinò agli Apostoli di provvedersi di sacca e di borsa; ma stando a quella degli avversarj, che han da fare le sacche e le borse coll'adempimento delle profezie? Inoltre come spiegare le ultime due parole del versetto 38 *(Satis est)*? Secondo me esse equivalgono a *Non più parole: Parliamo d'altro;* e simili frasi proprie di chi non vuol continuare il discorso. Ma se ammettiamo, che esse abbiano ad interpretarsi nel senso, che due spade fossero bastanti, come poi ammettere, che Cristo tenendole per bastanti, e già sapendo che esistevano presso i suoi Discepoli, avesse ordinato loro di comperar ciascuno una spada, a costo, diremmo noi, di vendere la camicia?

§. 204. Vengo all'altro argomento di Bossuet, che in sostanza è questo: Cristo annoverò fra i delitti la resistenza di Pietro; dunque è rea di delitto *ogni* resistenza. Perchè un tal

argomento zoppicasse un pò meno converrebbè supporre, che la resistenza di Pietro fosse accompagnata da quei requisiti, pei quali si suol pretendere, che sia lecito il resistere ai Governanti. All' incontro essa non può aversi che per un impeto di passione, unicamente diretto a turbare l'arresto di Cristo. Or l'arresto è una cosa per se indifferente. I Governanti possono assicurarsi della nostra persona, per interrogarci sur altri, od anche per favorirci: il che specialmente avviene nelle commozioni politiche, quando alcuno è preso di mira. Un clamoroso arresto, un'umiliante traduzione in carcere, un'apparente severità mitiga spesso l' odio, e cambia in compassione l'indifferenza; laddove il favore del Governo avrebbe vieppiù inasprito gli animi, e forse avrebbe perduto il favorito. La resistenza di Pietro appar non meno riprovevole per le circostanze. «Giuda, dice Giovanni, avuta una coorte e de' Ministri dai Principi dei sacerdoti, e dai Farisei, andò con lanterne e fiaccole, e armi. Gesù si fece avanti e disse loro: Di chi cercate voi? Gli risposero: Di Gesù Nazareno. Disse loro Gesù: Son io. Appena però ebbe detto: Son io: dettero indietro, e stramazzaron per terra. Di nuovo adunque dimandò loro: Di chi cercate? e quelli dissero: Di Gesù Nazareno. Rispose Gesù: Vi ho detto, che sono io: se adunque cercate di me, lasciate che questi se ne vadano. Affinchè si adempisse la parola detta da lui: Di quelli che hai dati a me, nissuno ne ho perduto. Ma Simon Pietro, che aveva la spada, la sfoderò: e ferì un servidore del Pontefice (219).» San Luca aggiunge, che vedendo i discepoli di Gesù, a che fosse venuta quella masnada, gli dissero: Signore adopreremo noi la spada?» Ed ecco Pietro senza attendere la risposta, farsi addosso a Malco (220). Che vediamo noi in tutto questo racconto? Un uomo che

(219) *XVIII. 3; 10.*
(220) *XXII. 49. 50.*

inconsideratamente si cimenta con una coorte di soldati, ingrandita da un codazzo di ministri della giudaica aristocrazia. E per chi? non per Cristo, che con una parola aveva atterrato tutti quegli armati; non per se, cui lo stesso Cristo avea preso sotto la sua protezione.

§. 205. Del resto, sia che un colpo dato ad un servo di Caifa fosse sembrato men che una *scelleraggine* ad un popolo sediziosissimo, qual era l'ebreo; sia che la guarigione che Cristo avea fatto della ferita, l'avesse fatto avere in non cale, non appare, che gli Apostoli ne venissero mai rimproverati. Lo stesso Pietro, riconosciuto, nella casa di Caifa, da uno che era intervenuto all'arresto di Cristo, e che era cognato di Malco, non viene neppure richiesto del colpo che avea dato nell'Orto. Giustificare quel fatto è per avventura impossibile. Tuttavia gli uomini di generoso sentire scorgeranno sempre nel zelo di Pietro, quantunque cieco ed inopportuno il suo coraggio, la sua magnanimità, il suo attaccamento verso Gesù: e meglio che lui, inclineranno a riprovare ciò che egli operò.

§. 206. Concludiamo: Le profezie di Geremia (Thren. IV. 20.), e d'Isaia (LIII. 12.), nè riguardavano gli Apostoli, nè da Cristo (Luc. XXII. 37. Matth. XXVI. 54.) furono intese degli Apostoli. Qualunque biasimo sia per meritare la resistenza di Pietro, punto non può estendersi ad una resistenza meglio motivata.

CAPO XII.

Del preteso DRITTO DE' RE, esposto da Samuele.

§. 207. 4. *Congregati . . universi maiores natu Israel venerunt ad Samuelem in Ramatha.*	4. Congregatisi . . . tutti i seniori d'Israele andarono a trovar Samuele a Ramatha.

5. *Dixeruntque ei: Ecce tu senuisti, et filii tui non ambulant in viis tuis: constitue nobis regem ut iudicet nos, sicut et universae habent nationes.*

5. E gli dissero: Tu sei omai vecchio, e i tuoi figliuoli non batton la strada cui battevi tu: eleggi a noi un re, il quale ci amministri la giustizia, come lo han tutte quante le nazioni.

6. *Displicuit sermo in oculis Samuelis, eo quod dixissent: Da nobis regem ut iudicet nos. Et oravit Samuel ad Dominum.*

6. Spiacque a Samuele questo parlare e il dir, che facevano: Dacci un re, che ci giudichi. E Samuele fece orazione al Signore.

7. *Dixit autem Dominus ad Samuelem: Audi vocem populi in omnibus quae loquuntur tibi: non enim te abiecerunt, sed me, ne regnem super eos.*

7. E il Signore disse a Samuele: Ascolta le parole di questo popolo in tutto quello, ch' ei ti dice: perocchè eglino han rigettato non te, ma me, perchè io non regni sopra di loro.

8. *Iuxta omnia opera sua, quae fecerunt a die, qua eduxi eos de Ægypto usque ad diem hanc: sicut dereliquerunt me et servierunt diis alienis, sic faciunt etiam tibi.*

8. Così hann' eglino fatto in tutte le cose loro dal dì, in cui li trassi dall' Egitto sino a questo giorno: come eglino abbandonarono me per servire agli dei stranieri, così fanno anche a te.

9. *Nunc ergo vocem eorum audi; verumtamen contestare eos et praedic eis ius regis, qui regnaturus est super eos.*

9. Adesso adunque ascolta le loro parole; ma fa con essi le tue proteste, e annunzia loro i dritti del re, che regnerà sopra di essi.

10. *Dixit itaque Samuel*

10. Ripetè adunque Sa-

omnia verba Domini ad populum, qui petierat a se regem.

nuele tutte le parole del Signore al popolo, che gli aveva chiesto un re.

11. *Et ait: Hoc erit ius regis qui imperaturus est vobis: Filios vestros tollet, et ponet in curribus suis, facietque sibi equites et praecursores quadrigarum suarum;*

11. E disse: Questo sarà il diritto del re, il quale vi comanderà: Egli prenderà i vostri figliuoli, e li metterà a guidare i suoi cocchi, e gli farà sue guardie a cavallo, e faragli andare innanzi ai suoi tiri a quattro cavalli;

12. *Et constituet sibi tribunos et centuriones et aratores agrorum suorum et messores segetum, et fabros armorum et curruum suorum.*

12. E gli farà suoi tribuni e centurioni, e altri metterà ad arare i suoi campi, e a mieter le biade, e a fabbricare dell' armi e de' cocchi.

13. *Filias quoque vestras faciet sibi unguentarias et focarias et panificas.*

13. E le vostre figliuole impiegherà a comporre gli unguenti, e a far la cucina e il pane.

14. *Agros quoque vestros et vineas et oliveta optima tollet, et dabit servis suis.*

14. Prenderà eziandio i vostri campi e le vigne e gli uliveti migliori, e daragli ai suoi servi.

15. *Sed et segetes vestras et vinearum redditus addecimabit, ut det eunuchis et famulis suis.*

15. E addecimerà le vostre biade e i prodotti delle vigne in vantaggio dei suoi eunuchi e servitori.

16. *Servos etiam vestros et ancillas et iuvenes optimos et asinos auferet, et ponet in opere suo.*

16. Ed eziandio menerà via i vostri schiavi e le schiave e la gioventù robusta e gli asini, e gli adoprerà pelle sue facende.

17. *Greges quoque vestros addecimabit; vosque eritis ei servi.*

17. E addecimerà ancora i vostri greggi, e voi sarete suoi servi.

18. *Et clamabitis in die illa a facie regis vestri quem elegistis vobis: et non exaudiet vos Dominus quia petistis vobis regem.*

18. E allora alzerete le grida a causa del vostro re voluto da voi: e il Signore allora non vi esaudirà, perchè voi avete chiesto un re.

19. *Noluit autem populus audire vocem Samuelis; sed dixerunt; nequaquam: rex enim erit super nos:*

19. Ma il popolo non volle dar retta alle parole di Samuele, anzi dissero: non cangeremo: ma avremo un re, che ci governi.

20. *Et erimus nos quoque sicut omnes gentes: et iudicabit nos rex noster, et egredietur ante nos, et pugnabit bella nostra pro nobis.*

20. E saremo noi pure come tutte le genti: e il nostro re ci amministrerà la giustizia, e anderà innanzi a noi, e combatterà per noi nelle guerre, che avremo.

21. *Et audivit Samuel omnia verba populi, et locutus est ea in auribus Domini.*

21. E Samuele ascoltò tutte le parole del popolo, e le riferì al Signore.

22. *Dixit autem Dominus ad Samuelem: Audi vocem eorum, et constitue super eos regem . . .*

22. E il Signore disse a Samuele: Fà a modo loro, e dai loro un re . . .

§. 208. È quasi impossibile, che chi legge, senza spirito di parte, il testo or ora allegato, non concepisca alcun che di sfavorevole inverso la monarchia. Ed in vero, si era appunto per distorre il Popolo ebreo dal folle proposito d' imporsi de' Re, che Samuele gli rappresentava le vessazioni, che si sogliono sofferire sotto il governo monarchico. Quindi le tante chiose dei Realisti onde ritorcere quel testo

contro la causa popolare od attenuarne almeno le impressioni. Io non mi fermerò a combatter coloro, che prendendo la parola *Jus* nel senso rigoroso di dritto, pretendono di giustificare per mezzo della Scrittura, i più enormi abusi del regio potere: giacchè una tal sentenza è sì ributtante, che spesso fu avuta a sdegno dagli stessi tiranni: combatterò in vece coloro, che, sotto più oneste apparenze, si sforzano di attribuire ai Re non meno assurde prerogative.

§. 209. Grozio scrive, che l'*Jus Regis*, esposto da Samuele non è un vero dritto; apparendo dal Deuteronomio (221) (§. 214.), altra dover essere la condotta di chi un giorno avrebbe a regnare fra gli Ebrei; nè un mero fatto; mentre anche i privati si sogliono arrecar delle offese: bensì un fatto che abbia un cotal effetto di dritto; che imponga cioè ai suddili l' obbligo di non resistere (222). La ragione che l'A. oppone a quelli, che nell' *Jus Regis*, non veggono che un fatto velato delle sembianze del dritto, è frivolissima: da che, sebbene i sudditi si possano reciprocamente beneficare od offendere, vi ha delle offese e dei benefizj affatto proprii dei Governanti: essendo assurdo, a mò d' esempio, il supporre che un privato possa disporre delle persone e delle sostanze d' un popolo, nel modo, che, secondo Samuele, sarebbe per disporne il futuro Re degli Ebrei.

§. 210. Bossuet abbandonata la scorta dei più illustri Cattolici, si è gittato fra una folla di Protestanti, cui, se non supera, pareggia al certo in mala fede ed in incoerenze. « . . . Dio, dice egli, per rimuovere il Popolo dal disegno d'avere un Re, così parlò a Samuele: *Narra al Popolo il Diritto del Re.* Ognuno sa ciò che siegue, ma il ristretto è questo: *Il Re vi priverà dei vostri figli e dei vostri schiavi; introdurrà dei tribuni (e*

(221) *Deut. XVII.*

(222) *Op. cit. L. 1. C. 4. §. 3. T. 1. p. 353. Huberus. De I. civit. 1. 2. 7. 13. Tom. ad Hub.*

dei centurioni) nei vostri poderi, sopra gli armenti, sopra la vostra messe, e sopra le vostre vendemmie, e sarete suoi sudditi (223). » Basta dare un' occhiata al testo scritturale, per convincersi, che Bossuet non l' ha ristretto, ma mutilato ed alterato. E perchè? Non certo per risparmiarci la pena di leggere poche linee di più, ma per accomodarlo all' interpretazione che si aveva proposto di farne. In fatti, « non deve già intendersi, ei prosegue, che Dio permetta ai Re, ciò che si legge nel C. 8., se non nel caso di certe estreme necessità, in cui a vantaggio dello Stato ed alla conservazione di quelli che lo servono, si deve sacrificare quello dei privati.» Oh invero la gran necessità di Stato nell' *addecimare segetes, et vinearum redditus* in grazia dei regj eunuchi, nel *facere unguentarias*, e nel disporre delle persone e delle sostanze del Popolo, nel modo descritto nei versetti omessi a bello studio dall' A.! Ma io chiedo: Gli Ebrei, prima dei Re, avevano o no un governo? Lo stesso Bossuet sostiene, che l' autorità suprema risiedeva allora nei Giudici (224). E se questi erano sovrani, potevano non avere l' *Jus eminens*? Inoltre appar dal contesto, che Samuele, nell' esporre l' *Jus Regis*, aveva in animo d' inspirare al Popolo dell' avversione contro il governo monarchico; e non riuscendo, di lasciare almeno una protesta contro il cambiamento ch' ei prevedea sì funesto alla religione, ai costumi, alla libertà ed all' indipendenza della sua patria. Or, se tale era la mente di Samuele, come supporre, che, in vece di avvertire il Popolo di ciò che è proprio della Monarchia, gli rappresentasse che al Re competerebbe il Dritto eminente; dritto cui la necessità autorizza tutti i Governi? Questa osserva-

(223) *Avvert. a. a' Prot.* §. *43.*
(224) *Op. cit.* §. 37.

zione m' induce altresì a riprovare l' arbitrio, che si tolgono Bossuet ed altri; i quali, nel tradurre il versetto 17, in luogo di dire: *E voi sarete suoi servi*, dicono: *E voi sarete suoi sudditi*: mentre altra cosa è la sudditanza; altra la servitù: e gli Ebrei di sudditi dei Giudici, colla creazione della monarchia, politicamente parlando, diventavano servi dei Re: essendosi sempre detto, che un popolo perde la sua libertà, quando passa dallo stato repubblicano al monarchico.

§. 211. Ma udiamo Bossuet ripetere incautamente i sofismi di Grozio (225), e confutare se stesso: «Est-ce (chiede egli nella sua *Politica sacra*), qu' ils auront droit de faire tout cela licitement? A' Dieu ne plaise. Car Dieu ne donne point de tels pouvoirs; mais ils auront droit de le faire impunément à l' egard de la justice humaine.» Ed è perciò, secondo lui, che David diceva a Dio: «*Tibi soli peccavi*: perchè era re, e non avea chi temere (226).» È, per certo, curioso l' udire Bossuet farsi quell'interrogazione, dopo averlo udito sostenere, che per l'*Ius Regis* ha da intendersi il dritto eminente. Come! A Dio non piaccia che si creda, che i Re «nel caso di certe estreme necessità possano lecitamente sacrificare il vantaggio dei privati al vantaggio dello Stato ed alla conservazione di quei che lo servono? E Dio non conferisce punto siffatti poteri?» D'altronde, le ragioni poco anzi addotte per provare che l'*Ius Regis* non è il Dritto eminente, valgono anche a provare che non significa l'impunità dei Re. Poichè o il governo dei Giudici fosse teocratico, come veramente era, e Bossuet sostiene che fosse nella sua *Politica sacra* (227); o nol fosse come lo stesso A. par che sostenga, impugnando l' Iurien (228), resta sempre

(225) *Op. cit. L. 1. C. 3. §. 20. n. 2.*
(226) *Politique L. 4. Art. 1. pr. 3.*
(227) *L. 2. Art. 1. pr. 2.*
(228) *Avert. 5. §. 38.*

vero che gli Ebrei aveano un governo, i cui Capi, secondo che pretendono gli stessi nostri avversarj, erano indipendenti ed impunibili. E tanto Bossuet, come gli altri del suo colore, per provarci che non ci è mai lecito il resistere ai Governanti, ci oppongono ora le parole dette dal Popolo a Giosuè (229 §. 224), ora la legge di crimenlese del Deuteronomio (230 §. 223), ora altri testi che riguardano i Giudici. Ma prescindendo anche da ciò, basta ricordare i Tribuni di Roma, i Re di Sparta, di Borgogna, e d' altri Stati, per convenire, che l'impunità non è una prerogativa che competa a tutti i Re od ai soli Re: e che quindi Samuele si sarebbe valuto d'un argomento assai meschino se volendo rimuovere i suoi compatriotti dal loro pensiero, gli avesse avertiti che il Re avrebbe a godere d' un privilegio di cui erano investiti certi magistrati di liberissimi Stati.

§. 212. Nè fa al caso che David, quantunque reo d' adulterio e d' assassinio, abbia detto a Dio: *Tibi soli peccavi*. So che Sant' Ambrogio e parecchi altri (231), forse tratti dalla sua autorità, precedettero i nostri avversarii nell' intendere quelle parole delle impunità dei Re: ma taluno di quegli Scrittori ha una migliore interpretazione; e quella seguita dai nostri avversarii non può reggere al più lieve esame. «Che è in fatti il peccato, secondo il citato Dottore, se non una prevaricazione contro la divina legge, un'innobbedienza ai celesti precetti (232)?» Perchè poi un peccato sia contro il prossimo

(229) *Jos. I. 16, 17, 18.*
(230) *Deut. XVII. 12.*
(231) *Apol. Dav. C. 10. T. 4. p. 343.* Vedi ancora *Greg. Tur. Hist. Franc. L. 5. C. 19. e Cassiodoro.* « Rex utique erat: nullis ipse legibus tenebatur: quia liberi sunt reges a vinculis delictorum, neque enim ullis ad poenam vocantur legibus, tuti sub imperii potestate. Homini ergo non peccavit cui non tenebatur obnoxius. »
(232) *De Parad. C. 8.*

basta che si opponga a quei precetti, che, per oggetto immediato, hanno i nostri simili: siccome *Non occides; Non moechaberis*. Laonde, se chi pecca, per esempio, d' incredulità può dire d'aver peccato contro il solo Dio, non può dire altrettanto chi uccide il suo prossimo, o ne corrompe la moglie. Sostenere il contrario, sarebbe far dipendere i peccati contro il prossimo dall' impunità del peccatore; sarebbe introdurre un linguaggio ripugnante al comun modo di favellare, ai principii di Teologia e allo stile di tutta la Scrittura. David godeva forse d'un potere più assoluto di quello dei Re d'Egitto? Pure leggiamo, che Faraone atterrito dai prodigj di Mosè, dicesse: «Peccavi in Dominum Deum vestrum *et in vos* (233).» E Gionata diceva al Re Saulle, suo padre: «Ne pecces, rex, in servum tuum David, quia non peccavit tibi (234).» Infine se l' impunità esime il peccatore dal confessarsi reo contro il prossimo, non solo i principi i più scellerati, ma anche i loro complici e tutti i rei di peccati occulti possono dire di non avere offeso persona. Riferirò ciò che scrive sul proposito un interprete non meno acuto che giudizioso; dico Paolo Segneri. Dopo di aver dimostrato, qual sia il significato da darsi alle parole del salmo, passa all'interpretazione da me confutata, e così scrive: «Alcuni vogliono che Davide dicesse a Dio, *Tibi soli peccavi*, affin di significargli, che, come Re, egli non dovea render conto del suo delitto ad altri che a lui, e che però, placato lui, non restavagli a cercare più. Ma ciò varrebbe qualora a Davide fosse premuto più il perdono della pena, che della colpa. Ma chi può crederlo? A lui premeva più, senza paragone, il perdon della colpa che della pena. Ed a conseguire il perdon della colpa più facilmente non valea nulla l'allegare l'indipendenza,

(233) *Exod. X. 6.*
(234) *I. Reg. XIX. 4.*

che egli avea da ciascuno fuorchè da Dio. Conciossiachè sia pur vero, che i principi non abbiano sulla terra chi gli gastighi; son però liberi da tutte al pari le leggi eziandio divine? I loro adulterj non sono veri adulterj? I loro assassinamenti non sono veri assassinamenti? Lasciano forse i Principi in tali casi d'essere colpevoli, quanto sono i privati? Anzi sono più, per lo scandalo che essi danno, tanto più rovinoso, quanto più viene, qual torrentaccio, dall'alto (235).»

§. 213. Nel C. X. del 1 dei Re si legge, che, eletto Saulle, «Samuele espose al Popolo la Legge del Regno, e la scrisse in un libro e lo depositò davanti al Signore (236).» «In questo libro che non è venuto sino a noi, dice M. A. Martini, doveano contenersi le mutue obbligazioni del principe verso il popolo, e del popolo verso il principe.» E al certo non par verisimile, che gli Anziani del Popolo ebraico, senza esservi spinti da ira di parte o da gravezzza di circostanze, concedessero ad un loro concittadino un potere illimitato, anzi tirannico, allo stesso tempo, che rifiutavano il buon Samuele, per la riprovevole condotta di quelli che nella sua vecchiaja, ei si aveva associato al potere. Bossuet, non saprebbesi sopra qual fondamento, traduce *Ius regio* la *Lex regni* della Volgata; e dice, che ciò che Samuele bandì al Popolo, scrisse in un libro e depositò davanti al Signore, non sia che quello stesso *Ius Regis* gia esposto agli Ebrei, onde distorli dal darsi dei Re. Tanto nel Capo 8, che nel 10, dichiararsi i doveri dei sudditi; quegli dei Re prescriversi nel Deuteronomio (237).

§. 214. Passo su tali arbitrarie asserzioni, e vengo all'argomento che si vuol trarre dal testo del Deuteronomio, che è

(235) *Esposizione del Miserere. vers. 5. n. 1. 2. T. 1. p. 724. Venezia.* 1733.

(236) «Locutus est autem Samuel ad populum legem regni, et scripsit in libro, et reposuit coram Domino.» *25.*

(237) *Avvert.* 5. *p.* 159.

questo: « 14. Quando tu sarai entrato nella terra, che sarà data a te dal Signore Dio tuo e ne sarai in possesso, e l'abiterai, e dirai: Io mi creerò un re come lo hanno le altre nazioni circonvicine: 15. Creerai quello che sarà stato eletto dal Signore Dio tuo del numero dei tuoi fratelli. Non potrai alzare al regno un uomo d' altra nazione e che non sia tuo fratello. 16. E quando egli sarà stato messo in possesso non radunerà moltitudine di cavalli, e non ricondurrà il popolo in Egitto, fatto ardito pella molta sua cavalleria, avendovi particolarmente comandato il Signore di non tornare mai più a battere quelle strade. 17. Non avrà gran numero di mogli, le quali lo facciano traviare, nè immensa quantità d'oro e di argento. 18. E quando ei sarà assiso sul suo trono reale, egli scriverà per suo uso un doppio esemplare di questa legge in un volume, copiandola dall' originale datogli dai Sacerdoti della tribù di Levi: 19. E lo terrà presso di se e lo leggerà tutti i giorni della sua vita, affinchè impari a temere il Signore Dio suo e ad osservare le sue parole e le sue cerimonie comandate nella legge. 20. Affinchè il suo cuore non si levi in superbia contro dei suoi fratelli, ed egli non pieghi a destra nè a sinistra, affinchè regni per molto tempo egli e i suoi figliuoli sopra Israele.» «La legge del Deuteronomio intorno ai Re, scrive Bossuet, non prescrive pena veruna contro di loro, se mancano ai proprj doveri; tutto all' opposto di quanto si scorge in ogni altro luogo della Scrittura in cui la pena della trasgressione è sempre una conseguenza dello stabilito precetto....Ogni cosa tende visibilmente a fare i Re indipendenti. La pratica costante e perpetua del Popolo ebreo, che nulla si è arrogato contro dei Re è una prova dimostrativa, che tale è lo spirito della Legge, e la condizione di chi tra gli Ebrei dovea regnare. Vi era una legge positiva che condannava a morte gli adulteri; Dio solo però castigò David in

quella colpa caduto (238)..» Basta scorrere il Pentateuco, per riconoscere quanto sia falso il supposto, che ogni legge sia ivi sanzionata da una determinata pena contro i trasgressori: siccome basta scorrere il citato passo del Deuteronomio, per riconoscere che il Re che trasgredisce i suoi doveri non è affatto immune da pena. E qual è la pena? La sola che in una monarchia possa aver luogo contro il monarca; la sua deposizione cioè, aggravata dalle circostanze che sogliono accompagnare rivoluzioni siffatte. Promettendoglisi in fatti, nel versetto 20, un regno diuturno ed ereditario, ove non si levi in superbia contro i suoi fratelli, ma cammini nel diritto sentiero, ben si vede, che debba aspettarsi, qualora si conduca altramente da quel che gli si prescrive (239).

§. 215. Bossuet, con una franchezza veramente stupenda, ci oppone «la pratica costante e perpetua del Popolo ebreo, che nulla si è arrogato contro i suoi Re...» In tanto udiamo come detto Popolo parla a Saulle, che avea condannato a morte il suo figlio Gionata: «Morrà egli Gionata, il salvator d'Israele? Cosa iniqua ella è questa; e, viva il Signore, che non cadrà per terra un capello della sua testa (240)!..» Assalonne insorge contro il Re David suo padre; e tanta parte di popolo trae seco, da forzare il Re alla fuga, e da poter sostenere una battaglia, in cui rimangono sul campo da ventimila uomini (241). È lo stesso popolo che per un punto di gelosia si schiera in gran parte sotto la condotta di Seba, coll'intenzione di separarsi da David (242). Io non vò far menzione di tanti re uccisi, di tanti loro uccisori saliti sul trono: io mi fermerò

(238) *Op. cit. p.* 163, 164.

(239) È appunto ciò che scrive altrove lo stesso Bossuet. *Politique L.* 1. *A.* 1. *pr.* 3.

(240) *I. Reg. XIV.*

(241) *II. Reg. XV.*

(242) *II. Reg. XX.*

alquanto sulla rivoluzione veramente popolare avvenuta sotto Roboammo. Sa ognuno qual grido abbia levato di se il regno di Salomone: ci può considerarsi come l'epòca aurea della Monarchia degli Ebrei. Ma i Popoli delle monarchie anche più floride, a chi non vuol giudicarne dalle adulatorie relazioni d'uomini venali, o dall'agiatezza di alcune classi, che godono dei favori e delle profusioni del monarca, non possono apparire, che miseri e corrotti. E tali erano gli Ebrei, negli ultimi anni almeno del regno di Salomone. Quindi ad onta delle sue abbaglianti qualità, i popoli cominciavano a tumultuare: allorquando il Profeta Ahia, scontrando il capo degl' insorgenti Geroboammo, gli promise, che morto il Re, il Signore il farebbe regnare su dieci tribù. Ond'è che Salomone, forse avuta contezza dell'accaduto, cercò disfarsene: ma Geroboammo fugissi in Egitto. Finalmente Salomone morì; e ad un gran re, siccome suole avvenire, successe un principe inetto e avventato che la stessa Scrittura chiama *esempio di stoltezza alla sua nazione* (243). Gli Ebrei, a quel che pare, prendevano ancora assai alla grossa la così detta legittimità: giacchè invece di riconoscere immediatamente il figlio di Salomone, Roboammo, si radunano a Sichem, per farlo re (ut constituerent eum regem). Ma prima di venire a tal atto, gli tengono un linguaggio che poco si affà ai sentimenti di sudditanza, che Bossuet attribuisce al Popolo ebreo. «Tuo padre, gli dicono, ne gravò di giogo durissimo, e ne ridusse a miseri schiavi: ma tu comanda più lievi cose, e noi sarem tuoi servi.» Roboammo promise di rispondere in capo a tre giorni. Consigliatosi intanto coi vecchi di corte, gli fu rappresentato, come l'unico espediente di calmare quella effervescenza, si era l'usar buone parole e moderazione. Ma forse parendogli di scapitare di sua dignità, qualora desse ai sudditi quella specie

(243) *Eccli. XLVII. 27. 28.*

di soddisfazione, si volse ai compagni delle sue dissolutezze, i quali gli dissero: «A questa gente, la quale ti ha detto: Tuo padre ci ha imposto un giogo pesante; e tu alleggialo; rispondi: Più grosso m'ho io il dito mignolo, che mio padre si avesse il dorso. Or ei vi ha imposto un giogo pesante; ed io vò rendervelo ancora più grave: ei vi ha battuto con verghe: ed io vi strazierò con iscorpioni.» La risposta gli talentò in modo, che tornato il Popolo nel dì convenuto, ei gliela ripetè tale quale. Ma il Popolo non volle più udire d'un re da sì grossi mignoli: ammazzò a sassate il regio messo, e prese tale attitudine, che Roboammo stimò suo meglio di fuggire a precipizio da Sichem. Geroboammo che avea diretto il movimento fu eletto re da dieci tribù: due si dichiararono per Roboammo; il quale giunto in Gerusalemme, assembrato un esercito numerosissimo, meditava di conquistare i popoli che l'aveano rigettato: «ma il Signore parlò a Semeia, uomo di Dio e disse: Parla a Roboamo figliuolo di Salomone re di Giuda, e a tutta la casa di Giuda e di Beniamin, e a tutto il resto del popolo, e dirai: Queste cose dice il Signore: Voi non vi moverete, nè verrete a battaglia contro i vostri fratelli, i figliuoli di Israele: torni ciascuno a casa sua; perocchè questa cosa è fatta da me. Ascoltarono quegli la parola del Signore, e se n'andarono come avea comandato loro il Signore (244).»

§. 216. Questa è una delle rivoluzioni, che i Teologi sogliono addurre, onde provare, che può essere lecito il rivoltarsi ai Governanti (245). Pretende all'opposto Bossuet, che dalla medesima debba conchiudersi tutto il contrario. « Roboammo, egli scrive, trattò duramente il Popolo, ma la rivoluzione di Geroboamo e delle dieci tribù che il seguirono, quantunque permessa da Dio, in castigo dei peccati di Salo-

(244) *III. Reg. XI, XII. II. Paralip. X, XI.*
(245) *V. Estio. L. 2. Dist. 44. §. 2. T. 1. p. 444.*

mone, non lasciò già di essere detestata in tutta la Scrittura, la quale dichiara; che rivoltandosi contro la casa David, si erano rivoltati contro Dio, che regnava per essa (246). » Tutta la Scrittura detesta la rivolta di Geroboamo: intanto Bossuet non cita di scritturale, fuorchè le parole dell'empio e scellerato re Abia, figliuolo di Roboammo! E che non potrebbesi così provare colla Scrittura? Io non mi tratterrò a comentare l'ipocrita parlata d' Abia; ma non lascierò di notare, che egli asserisce, che suo padre Roboammo non potè resistere agl'insorti. per *timidezza ed inesperienza*, laddove consta dalla stessa Scrittura, che ei non resistè per ispeciale ordine di Dio (247). Del resto, Sant' Agostino, parlando appunto della rivolta delle dieci tribù, così scrive: « Apparuit nullum in ea re vel regis Israel (Ieroboam) vel populi fuisse peccatum, sed voluntatem Dei vindicantis impletam (248). »

(246) *Politique. L. 6. A. 2. pr. 4. II. Paralip. XIII.*
(247) *III. Reg. XII.* 21. *etc.*
(248) *T.* 7. *col.* 485. Mons. A. Martini nell' esporre il v. 4. del c. 8. d' Osea: *Essi regnarono, ma non per me; furono principi, ma io non li riconobbi*, scrive: « I re d' Israele, cominciando da Jeroboam, autore dello scisma delle dieci tribù, furono usurpatori. Il regno d' Jeroboam fu predetto da un profeta (3. *Reg. XXII.* 22.); e il regno d' Iehu da un altro profeta (4. *Reg. XIX.* 2.); ma con questo non venne Dio ad approvare quel nuovo regno, come neppure approvò lo scisma. » Questa taccia d' *usurpazione* data a Principi voluti dal Popolo, considerata secondo le dottrine della Sovranità popolare, parmi che abbia del fanatico; considerata poi secondo la Scrittura, parmi poco o niente fondata. Alcuni passi biblici, riguardanti Geroboammo e Iehu, basteranno a provare, come il loro regno non fu semplicemente *predetto*. « Disse . . a Salomone il Signore: Perchè... non hai mantenuto il mio patto . . . io squarcerò e spezzerò il tuo regno, e darollo ad un tuo servo . . . Io lo spezzerò tra le mani del tuo figliuolo (*III. Reg. XI.* 11. 12.). » «E Ahia (profeta) . . . disse a Geroboam . . . Così dice il Signore. . . . Ecco che io spezzerò tra le mani di Salomone il regno, e daronne a te dieci tribù . . . torrò il regno dalle mani del suo figliuolo, e a te darò dieci

§. 217. Se David poi, o tal altro re degli Ebrei, non patirono la pena che la legge stabiliva contro i loro delitti, gli è un *fatto*, che, in certo modo, dee aver luogo in tutte le monarchie; come quello che è una necessaria conseguenza della loro cattiva organizzazione; onde il Tribuno Memmio ebbe a dire, che *impune quidvis facere, id est regem esse*. Ed in vero nelle poliarchie bene organizzate, siccome il popolo coopera ad una persona morale e non già ad un individuo, così l'impero della legge non dipende pure da alcun individuo. Il corpo sovrano supplisce, recide i membri mancanti od infetti senza che le sue funzioni ne restino turbate o sospese: egli è come l' idra, l'argo della favola: egli può serbarsi, per secoli, savio, incontaminato, malgrado il difetto d' onestà e di saviezza di qualunque dei suoi membri. Ma nelle monarchie non cooperandosi che al monarca o a chi è organo dei suoi voleri, l'esistenza e l' osservanza della legge dipende affatto da lui: e

tribù . . . E io prenderò te, e regnerai sopra tutto quello, che tu più ami, e sarai re sopra Israele. Se tu adunque . . . camminerai nelle mie vie . . . io sarò con te, e ti edificherò una casa permanente, come edificai la casa di Davidde (*III. Reg. XI.* 26-39.)» Disse Semeia: «Queste cose dice il Signore . . . Per voler mio è avvenuto questo (cioè la rivoluzione di Geroboammo) (*III. Reg. XII.* 21.-24. *II. Paral. XI.* 1.-4.)» Disse Abia profeta: «Queste cose dice il Signore (a Geroboammo): Io ti ho esaltato dalla turba del popolo, e ti ho fatto capo del popolo mio d' Israele: e ho spezzato il regno della casa David e l' ho dato a te . . . Ma tu hai fatto del male, più di tutti quelli che furono prima di te . . . Per questo, ecco che io pioverò sciagure sopra la casa d' Ieroboam, e ucciderò della casa d' Ieroboam fino i cani . . . e spazzerò gli avanzi della casa d' Ieroboam, come suole spazzarsi lo sterco, fino all' intera ripulitura... Or il Signore si è eletto un re (Baasa) per Israele, il quale sterminerà la casa d' Ieroboam (*III. Reg. XIV.* 1-14)» Il ministro del profeta Eliseo versò l' olio sul capo di lui (d' Iehu), e disse: Il Signore Dio d' Israele dice così: Io ti ho unto re del popolo mio d' Israele, e sterminerai la casa di Achab tuo Signore (*IV. Reg. IX.* 1-10).»

niuno è che possa prenderne le difese ov' ei la trasgredisca o la conculchi (249). David non sofferì la pena stabilita dalle leggi contro gli adulteri e gli assassini ! . . Ma e l' adulterio di Bersabea, e il fratricidio di Assalonne, e l' incesto di Ammone furono forse meglio puniti ? La monarchia fu sì ribelle alla Legge, che vi è molto a dubitare, che se ne fosse smarrita fin la memoria. Certo si è, che il re Giosia, sotto il cui regno si rinvenne un esemplare delle leggi mosaiche, all'udire la lettura di quel libro, si stracciò le vesti, come se cosa strana gli fosse giunta agli orecchi, e disse tutto agitato: « Andate e consultate il Signore sopra di me e sopra del popolo, e sopra tutto Giuda, riguardo alle parole di questo libro, che si è trovato: imperocchè l' ira grande del Signore è accesa contro di noi; perchè i padri nostri non hanno ascoltato le parole di questo libro, per mettere in opera tutto quello che fu scritto per noi (250). » Non che dissimulare o negare, che i Re sieno immuni dalle penalità della legge, diciamo anzi altamente, che padroneggiano la stessa legge; che ne sottraggono quanti lor piace; che i popoli retti a signoria, non hanno alcun mezzo legale, per cui possano sindacare il depositario del potere, supplirlo, correggerlo, contenerlo in somma entro i limiti dei suoi veri dritti. Ma questa immunità, che i Realisti ci sogliono rappresentare come la più bella gemma della Corona, non inchiude l' immunità da ogni altra opposizione. Forse i principi costituzionali soggiacciono a qualche pena legale? Anzi le costitu-

(249) In questo senso è da intendersi S. Tommaso, quando scrive : Princeps dicitur esse solutus a lege quantum ad vim coactivam legis: nullus enim proprie cogitur a seipso. Lex autem non habet vim coactivam, nisi ex Principis potestate. Sic igitur Princeps dicitur esse solutus a lege; quia nullus potest in ipsum judicium condemnationis ferre, si contra legem agat. »

(250) *IV. Regum. XXII.*

zioni sogliono omettere il malauguroso supposto, che essi sieno per farsi rei di certi attentati. Non per ciò si arguisce, che ai medesimi competa l' *Ius Regis*, che i nostri avversarii vogliono che competesse ai re ebrei.

§. 218. « Ascoltate continua Bossuet, anche un altro interprete dell' Ius Regis. Sia questo il più sapiente di tutti i Re, il quale nella bocca del Popolo pone le seguenti parole: « Io ascolto attentamente le parole del Re; egli fa ciò che ei vuole, e le sue parole sono piene di forza; nè si trova chi possa dirgli: Perchè fate così (251) ? » Guai alla causa, per difender la quale un Bossuet deve abbassarsi a cotali puerilità! Io credo che basti il riprodurre il testo della Volgata con alcune annotazioni di Monsignor Martini, perchè i miei lettori vedano anche questa volta qual uso facciano della Scrittura i pretesi campioni della buona dottrina.

1. *Sapientia hominis lucet in vultu eius, et Potentissimus faciem illius commutabit.*	1. La sapienza dell' uomo sulla faccia di lui risplende: e colui che può il tutto gli cangia il volto.
2. *Ego os regis observo, et praecepta iuramenti Dei.*	2. Io sto intento alle parole e ai precetti del Re Iddio, confermati con giuramento.
3. *Ne festines recedere a facie eius, neque permaneas in opere malo: quia omne, quod voluerit, faciet:*	3. Non t' allontanar di leggieri dalla sua faccia, e non perseverare nella mala opera: perchè egli fa tutto quello che vuole:
4. *Et sermo illius potestate plenus est: nec dicere ei quisquam potest: Quare ita facis?* Eccle. VIII.	4. E la sua parola è sommamente potente, e nissuno può dire a lui: perchè fai tu così? *Martini*.

(251) *Avvert. 5. p. 167.*

«Vers. 2. Ella è la Sapienza, che è qui introdotta a parlaro da Salomone (come più volte nel libro de' Proverbi), e a dare agli uomini li suoi insegnamenti: io' sto intento alle parole del gran Re, cioè di Dio, e a' precetti confermati da lui con giuramento risguardante i premi da darsi a chi gli osserva, e le pene a chi li trasgredisce . . . Vers. 3. 4. Sii costante nel servizio di questo gran Re, e se per disgrazia tu se' caduto in qualche colpa, non perseverare nel male, ma ripara ed emenda il tuo fallo: perocchè tu ben sai come egli è potente per fare di te tutto quello, che ei vuole, ed è onnipotente la sua parola, e nissuno può domandargli conto di quello ch' ei fa. » *Martini.*

§. 219. Alla supposta pratica, suggerita agli Ebrei dalla pretesa ricognizione dell' *Jus Regis*, può eziandio riferirsi ciò che sogliono scrivere i nostri avversarii rispettivamente ai Profeti. « Tous les prophètes qui ont veçu sous les méchans rois, Elie et Elisée sous Achab et sous Jésabel en Israel: Isaïe sous Achas et sous Manassés: Jérémie, sous Joachim, sous Jéconias, sous Sédécias: en un môt tous les prophètes sous tant de rois impies et méchans, n' ont jamais manqué à l' obéissance, ni inspiré la révolte, mais toujours la soumission et le respect (252).» Io non so se mi si vorrà menar buona, ma mi è paruto sempre di scorgere nel fare dei Profeti una specie di podestà tribunizia o censoria la più estesa. Taccio di quanto avvenne tra Samuele e Saul (253). Poc' anzi abbiamo veduto la parte avuta da due Profeti nella rivoluzione delle dieci tribù (§. 214.). È un Profeta che rimprovera David dei suoi misfatti, e gli annunzia i mali cui egli e la sua famiglia dovran soggiacere (254). È un Profeta che predice lo sterminio della casa di Geroboammo, che si compie in

(252) *Polit. L. 6. A. 2. pr. 4.*
(253) *I. Reg. XV, XVI.*
(254) *II. Reg. XII.*

Nadab e nella sua famiglia (255). È altresì un Profeta che annunzia a Baasa lo stesso destino: e Zambri si rivolta, e dei parenti e degli amici del re Ela, non lascia viva persona (256). Regnando in Israele Joram, un altro Profeta unge re Jehu, e gli comanda di sterminare la casa di Achab. Jehu è tosto acclamato re dall' esercito, muove contro il re d'Israele e di Giuda, e li trucida insieme colle loro famiglie (257). I Profeti, alieni dalle corruttele nelle quali la monarchia aveva immerso la nazione giudaica, non si singolarizzavano meno pel modo di vestire e di favellare. Le persone di mondo gli teneano per istrani, per pazzi, per apportatori di male nuove (258): ma sopratutto erano malveduti dai re. « Non sei tu colui, che mette sossopra tutto Israele? » dice Achab ad Elia: ed Elia gli risponde: « Non io; ma tu, e la casa del padre tuo (259). » I Profeti annunziavano ai re la loro riprovazione, ed ungevano o designavano chi avesse a compiere le divine vendette: e i re, alla lor volta, perseguitavano, trucidavano i Profeti. Mai, in alcuna monarchia, non si parlò ai re con tanto ardimento, con quanto i Profeti parlarono ai re d'Israele e di Giuda. « Guai a colui, dice Geremia, alludendo al re Joakim, che edifica la sua casa sull' ingiustizia... che angaria senza ragione il suo prossimo... Forse che tu regnerai, perchè al cedro ti paragoni? Il padre tuo.. giudicò la causa del povero e del mendico con suo gran pro.. Ma gli occhi tuoi, e il cuor tuo mirano all' avarizia, e a spargere il sangue innocente, e a ordire calunnie, e a correre al male (260)...» Minore non è la vemenza con cui Mi-

(255) *III. Reg. XIV, XV.*
(256) *III. Reg. XVI.*
(257) *IV. Reg. IX, X.*
(258) *IV. Reg. IX. 11.*
(259) *III. Reg. XVIII. 17, 18.*
(260) *XXII. 13.*

chea (261), Sofonia (262), Ezechiele (263), Isaia (264), Elia (265) inveiscono contro i principali della loro nazione. In somma, la Scrittura tutta c' insegna, che la proposizione di Bossuet, in parte è falsa, ed in parte è da prendersi con certo temperamento. Prevengo un' obiezione; ed è, che i Profeti nel levarsi così contro i loro principi, parlavano ed agivano per parte di Dio. Ciò non si nega. Ma e a che adunque insistere su gli esempi d' un popolo posto in circostanze così straordinarie? Forse che abbiamo noi degl' inspirati che bandiscano la riprovazione dei nostri re, e dichiarino la persona eletta dal cielo a fare le vendette del popolo?

§. 220. Prima di conchiudere vo' rispondere a un vieto

(261) Citerò qualche frammento anche di questo Profeta. « Ascoltate o principi di Giacobbe, e voi caporioni della casa d' Israele: Non appartiene egli a voi il sapere quel che è giusto? Or voi odiate il bene e amate il male: voi strappate violentemente la pelle da dosso alla gente, e la carne di sopra le loro ossa. Costoro si mangiano la carne del popolo mio, e lo scorticano e gli tribbiano le ossa, e lo fanno in pezzi, come le carni da mettersi nella caldaia o nella pignatta. . . . Queste cose dice il signore contro i profeti che seducono il mio popolo, i quali mordono coi loro denti e predicano pace: e se uno non mette loro niente in bocca, gli muovono una guerra santa. Per questo, in cambio della visione, avrete buio; e tenebre, in vece di rivelazioni: il sole tramonterà per questi profeti, e il giorno si oscurerà per essi. E saranno svergognati costoro, che vendono visioni. . . . . e si copriranno la faccia, perchè le loro risposte non sono da Dio. . . . . . Ascoltate queste cose, o principi della casa di Giacobbe, e voi giudici della casa d' Israele: voi che avete in abbominazione la giustizia e sovvertite ogni equità. Voi, che edificate Sionne col sangue, e Gerusalemme a forza d' iniquità. I suoi principi giudicano in grazia dei regali, e i suoi sacerdoti predicano per guadagno, e i suoi profeti profetizzano per danaro. . . . Per questo, per colpa vostra, Sionne sarà arata come un campo . . . . » *III.*

(262) *III. 3.*

(263) *XXII.*

(264) *I. 23.*

(265) *III. Reg. XXI. 19, 20.*

sofisma dei nostri avversarii. Secondo loro, è inutile il questionare circa l' interpretazione dell' *Jus Regis*, « perchè, comunque interpretato, rimarrebbe la proposizione sempre stabile, Dio non aver insegnato rimedio veruno al popolo contro il trattamento dei proprj re. Dio non ha già detto: Voi vi porrete rimedio; ovvero: voi avrete il dritto di porlo: ma all' opposto, altro non ha detto, se non: voi colle vostre grida mi chiamerete, a cagione del vostro re, che avete desiderato, ed io non vi ascolterò; facendo con ciò vedere essergli tolta ogni altra speranza contro l' abuso della reale podestà, nè rimanergli, se non quello di ricorrere all' ajuto divino, che non sarebbe per ottenere, dopo averne sprezzato le ammonizioni (266).» Il dritto di difenderci da quegli che c' ingiuriano, essendo un dritto naturale ed una conseguenza d' ogni altro dritto (§. 39, 40, 57.), perchè possa aver luogo, non è punto necessario che Dio ne abbia autorizzato l' esercizio contro il tale o il cotale, siccome suppongono i nostri avversarii: ma basta che ei non l' abbia vietato. Laonde, chi pretende che non ci sia lecito il difenderci da quelli che per ingiuriarci, abusano della forza pubblica, è necessario che pria dimostri, che Dio abbia fatto qualche eccezione in loro favore. L' altro supposto su cui si fonda il suallegato ragionamento si è, che quando Dio ci annunzia i mali che saremo per incorrere a cagione dei nostri falli, e minaccia di negarci uno straordinario soccorso, ci vieti implicitamente l' uso dei mezzi naturali. Io credo che non occorra il trattenerci a dimostrarne la stravaganza. In quanto a me, nelle parole del versetto 18 vedo una minac-

(266) *Avvert. 5, p. 162.* «Ideo additur, scrivea anche Grozio, Populum pressum istis injuris, Dei opem imploraturum; quia scilicet humana remedia nulla extarent.» *L. 1. C. 4. §. 3. T. 1. p. 353.* È supporre che non si ricorra a Dio, se non quando si è disperati d' ogni umano provvedimento!

gia e nulla più: una minaccia, in parte mitigata, come si deduce dalla strepitosa vendetta che Dio fece d'Uria, di Naboth, e d'altri sudditi oppressi dai loro re; in parte però terribilmente compiuta: da che la nazione giudaica soggiacque a tutte le corruttele che sogliono ingenerarsi e svilupparsi col governo monarchico, onde non le fu più possibile il rilevarsi a buoni ordinamenti sociali. Trucidò in verità parecchi re; ma altri ne poneva tosto in lor vece; stoltamente lusingandosi, che il potere che avea corrotto un Saul, un David, un Salomone, che erano stati favoriti dalla natura di sì buone disposizioni, non avesse poi a corrompere un Geroboammo, un Jehu e gli altri che ella sostituiva ai deposti.

§. 221. L'*Jus Regis* adunque esposto da Samuele al Popolo ebreo, per fargli deporre il pensiero di darsi dei Re, non significa il dritto eminente (§. 210.), non l'irrisponsabilità dei monarchi (§. 211, 212, 214, 216, 217.); ma l'abuso del supremo potere, l'ordinario andamento della monarchia, un fatto velato sotto le apparenze del dritto; e come ho accennato fin da principio, le solite pretensioni dei Re. Ed in vero, fra tutti i Governi non ve n'ha alcuno, che porti più innanzi le sue pretensioni, come il monarchico: or si è appunto di tai pretensioni, che il buon Samuele volea rendere avvertito il Popolo ebreo.

§. 222. Io non conosco che qualche Protestante di vecchia data il quale intenda l'*Ius Regis,* come l'intende Bossuet: all'opposto non mi sono ancora avvenuto in alcuno scrittore cattolico, che l'interpreti in un modo ripugnante alla mia interpretazione. Il lettore può consultare S. Tomaso (267),

(267) *1. 2. Quaest. 105. Art. 1.* «Illud jus *(I. Reg. VIII. 11.)* non debebatur Regi ex institutione Divina, sed magis praenuntiabatur usurpatio Regum, qui sibi jus iniquum constituunt, in tyrannidem degenerantes, et subditos depraedantes: et hoc patet per hoc quod in fine

S. Gregorio Magno (268), Concina (269), Natale Alessandro (270), Gotti (271), Frassen (272), Antoine (273), Becano (274): ai quali puossi aggiungere l' ebreo Flavio Giuseppe (275).

§. 223. Conchiudo questo Capo colle parole d' uno Scrittore, il cui solo nome risveglia l' idea della dottrina e della pietà, vo' dire di Giovanni Gerson. «È un errore il dire che i Principi della terra, finchè sono al potere, non sieno legati verso i loro sudditi da vincolo di sorta: poichè secondo il dritto divino, la naturale equità e il vero fine dell' imperio, siccome i sudditi debbono essere fedeli al loro signore, servirlo e sovvenirlo, così ei deve loro fedeltà e protezione. Laonde ove realmente si manifestasse ostinato nell' ingiuriarli, ha luogo la naturale legge: Alla forza puossi opporre la forza: e quel di Seneca nelle tragedie: Non havvi Ostia più accetta ai Dei, di re tiranno. Così ancora ciò che scrive Tullio nel 3 degli

subdit, « Vosque eritis ei servi: » Quod proprie pertinet ad tyrannidem: Quia tyranni suis subditis principantur ut servis. Unde hoc dicebat Samuel ad terrendum eos, ne Regem peterent. »

(268) *L. IV. in 1. Reg. C. 2.* « Cum jus Regis praedicitur, nimirum in unius carnalis Praepositi conversatione ostenditur, quod carnales caeteri ex tyrannide acturi sunt; non quod electi debeant imitari. Nam in eadem Regum historia legitur, quia cum Rex Achab Naboth vineam abstulit, iram Dei omnipotentis incurrit. »

(269) *Dissert. 4. De Leg. hum. C. 2. XI. T. 6. p. 193.* « Lippis et tonsoribus notum est, Deum ibi abusum regiae potestatis describere, et ad plectendam populi temeritatem et scelera, praedicere gravamina et oppressiones sub petito Rege ferendas. »

(270) *Hist. Eccl. T. 3. p. 256.*

(271) *Tract. 5. q. 1. d. 2. §. 3. n. 31. T. 2. p.* 226.

(272) *De Legibus Tr. 4. disp. 1. q. 2. p. 3. c. 5. q. 17.*

(273) *De Just. et Jure.*

(274) *De Legibus p. 335.*

(275) *Antiq. Jud. Lib. 6. Cap. 4 G. p. 173. Aureliae Allobrogum. 1611.*

Offici. Malamente e perversamente intenderebbe il testo della Bibbia quel chierico, che in conferma di detti errori volesse allegare le parole: *Hoc est ius regis*, che si hanno nel capo 8 del 1 dei Re, a proposito dell'istituzione di Saulle; avvegnachè la voce dritto non significa soltanto giurisdizione o giustizia, ma puossi eziandio adoperare a significare una cosa ingiusta (276).»

CAPO XIII.

DELLE LEGGI DI CRIMENLESE E DELLE CONSACRAZIONI.

§. 224. 8. *Si difficile et ambiguum apud te iudicium esse perspexeris... et iudicum intra portas tuas videris verba variari, surge et ascende ad locum, quem elegerit Dominus Deus tuus.*

9. *Veniesque ad sacerdotes Levitici generis, et ad iudicem qui fuerit illo tempore: quaeresque ab eis, qui indicabunt tibi* iudicii veritatem.

10. *Et* facies quodcumque dixerint, *qui praesunt loco, quem elegerit Dominus* et docuerint te.

Se in qualche negozio, che pende dinanzi a te, vedrai della difficoltà e ambiguità... e vedrai, che vari sono i sentimenti dei giudici della tua città, partiti e va'al luogo eletto dal Signore Dio tuo.

E ti porterai dai sacerdoti della stirpe di Levi e dal giudice, che risiederà in quel tempo: e li consulterai, ed eglino ti faranno scorta a giudicare *secondo la verità.*

E tu *farai tutto quel, che ti avran detto* quelli, che presiedono nel luogo eletto dal Signore, *e quel che ti avranno insegnato.*

(276) *Remed. contra adul. ad Regem Franc. P. 4. col. 828.*

11. Iuxta legem eius: *sequerisque sententiam eorum: nec declinabis ad dexteram, neque ad sinistram.*

Secondo la legge di lui, eseguirai il loro parere: e non torcerai a destra nè a sinistra.

12. Qui *autem* superbierit *nolens obedire sacerdotis imperio et decreto iudicis, morietur homo ille, et auferes malum de Israel.*

Chi poi *si leverà in superbia* e non vorrà obbedire al comando del sacerdote...nè al al decreto del giudice, costui sarà messo a morte, e toglierai il male da Israele.

13. *Cunctusque populus audiens timebit*, ut nullus *deinceps* intumescat superbia.

Deuter. XVII.

E tutto il popolo all' udire tal cosa ne concepirà timore, *affinchè nissuno* in appresso *si levi in superbia. Martini.*

§. 225. 16. *Responderuntque ad Iosue, atque dixerunt: Omnia, quae praecepisti nobis, faciemus: et quocumque miseris, ibimus.*

E quelli risposero a Giosuè e dissero: Noi faremo tutto quello che ci hai comandato; e andremo dovunque ci manderai.

17. *Sicut obedivimus in cunctis Moysi; ita obediemus et tibi*, tantum sit Dominus, Deus tuus tecum sicut fuit cum Moyse.

Come noi fummo in tutto obbedienti a Mosè, così obbediremo anche a te: *solamente sia teco il Signore Dio tuo come fu con Mosè.*

18. *Qui contradixerit ori tuo et non obedierit cunctis sermonibus, quos praeceperis ei, moriatur: tu tantum confortare et viriliter age. Iosue. I.*

Chiunque contradirà alla tua parola, e non obbedirà a tutto quello, che tu gli comanderai, sia messo a morte: tu poi abbi buona speranza e opera virilmente. *Martini.*

§. 226. Credo opportuno il tener parola anche delle leggi di crimenlese, perchè non vi ha forse scrittore, che prenda ad impuguare i diritti popolari per mezzo dell' autorità, il

quale non alleghi in favore dei re malvagi, le leggi che da per tutto si fanno per garantire la persona e la podestà del Principe. Dico adunque, che l'argomento dei nostri avversarii dà anche questa volta nel *nimis probat*, e quindi nell'assurdo: giacchè se le leggi di crimenlese importassero l'assoluta rassegnazione dei sudditi, prosciolti da ogni risponsabilità avrebbero eziandio a riputarsi i magistrati delle repubbliche le più libere. Or è indubitato, che quantunque i medesimi sieno muniti di leggi consimili, debbono rispondere del modo con cui esercitano le loro funzioni, e possono dare dei comandi cui niuno è tenuto ad ubbidire. Sotto qualunque governo, lo scopo finale delle leggi di crimenlese è o dev'essere la salute del popolo, alla quale indirettamente si provvede, col provvedersi all'inviolabilità di quelli, che intendono a procuragliela. Donde si arguisce, in favore di chi, e contro chi, le leggi di crimenlese possano avere una forza di dritto.

§. 227. Nè altra è la condizione di quelle che si leggono nella Scrittura. Noi troviamo, a cagion d'esempio, nel Deuteronomio una legge di crimenlese (§. 223.): ma contro chi? contro colui, che *per ispirito d' orgoglio*, ricuserà d' ubbidire a quello, che gli avranno comandato i suoi Magistrati, *secondo la legge del Signore*. Riguardo poi a quella che vi ha in Giosuè (§. 224.), conviene prima di tutto avvertire, che essa è una legge meramente umana, mentre chi la fà è il popolo; e la Scrittura non fa che riferirla. D'altronde non vi è ragione a supporre, che gli Ebrei, nel bandire la pena di morte contro chi fosse per disubbidire al loro eletto, intendessero che la medesima dovesse aver luogo anche nel caso, ch' ei se la prendesse contro il popolo, e comandasse delle cose illecite, o eccedesse comunque le sue facoltà. Che anzi appare, che la podestà che gli conferivano, e la sanzione di che lo munivano, era tutta quanta fondata nella fiducia, che egli fosse per condursi in modo, da far vedere che Dio fosse con lui, siccome

era stato con Mosè. Tali son queste, tali tutte le leggi giuste di crimenlese: esse suppongono magistrati fedeli ai loro doveri, magistrati secondati dal popolo.

§. 228. Samuele, mal reggendo, per la sua età ai pesi dello Stato, si associa due figli che niente il somigliano. Gli Ebrei non solo si richiaman di ciò, ma sordi alle sue rimostranze, trasmutano in monarchia l'informe loro repubblica (§. 207.). Rinfacciare al Giudice gl' inconvenienti del suo governo, disdegnare le sue proteste, abolirne fino la carica, era ben altro, che semplicemente disubbidirgli. Tuttavia chi oserà pretendere, che gli autori di quella rivoluzione avessero incorso nella pena della suallegata legge del Deuteronomio (§. 223.)? La legge era contro gl' individui, non contro la nazione: era in favore di Giudici voluti dal popolo, non in favore di Giudici da essolui rigettati.

§. 229. Durante la cattività di Babilonia, i Giudei ebbero a Giudici due vecchi, i quali, solendo far tribunale nella casa di Ioachim, principalissimo di sua nazione, s'invaghirono perdutamente della sua moglie la bella e virtuosa Susanna: ma non ardivano manifestarsi. Un giorno, disse un d'essi all'altro: «Andiamcene, che è già ora di desinare:» e partirono, fingendo di tirare per la lor via: ma fatta entrambi una picciola giravolta, s'incontraron di nuovo nella casa d'Ioachim. Allora posero giù ogni dissimulazione, e s'indettarono del come mandare ad effetto i loro divisamenti. Colta pertanto l'occasione in cui Susanna bagnavasi nel suo giardino, uscirono dal luogo donde la stavano appostando, le corsero incontro, e le dissero: «Ecco gli usci del giardino son chiusi, e non è chi ci veda. Or cedi e giacci con noi: mentre avvampiamo di te. Che se resisti, diremo di averti sorpresa con un giovine; e che appunto per questo sei voluta restar così sola.» Gemè Susanna, e disse: «Ben mi avveggio che non ho scampo: però è meglio cader vostra vittima, che peccare in faccia al Signore:»

e mandò un forte strido. Ma i vecchi gridarono anch' essi: e un di loro corse alle porte del giardino che davano alla via e le aperse; onde far credere che di là appunto si fosse evaso l'adultero. Dannata, sulla loro testimonianza, come rea d'adulterio, Susanna si era già incamminata al supplizio. Quando Dio suscitò in sua difesa un tenero giovinetto, il celebre Daniele: il quale gridò forte alla moltitudine: «Io son mondo del sangue di costei!» Il Popolo voltosi a lui, gli disse; Che è che tu di'?»e desiderando d' udir cosa che potesse salvare la vittima, si facea ad ascoltarlo: ma i due vecchi toglievano a dileggiarlo, a cagione della sua età. Daniele adunque ricondotto il Popolo al luogo del giudizio, e fatto allontanare uno dei calunniatori, disse a quello che gli stava innanzi: «Vecchio dai giorni rei, or son venuti al palio i peccati che fin quà commettesti, pervertendo i giudizj, opprimendo l'innocente ed assolvendo i rei, contro la legge che dice: Non ucciderai l'innocente ed il giusto. Or, se tu hai veduto questa donna a parlar con un uomo, di', sotto qual albero l'hai veduta?» E il vecchio: Sotto un lentisco.» Mandatolo via, e fattosi ricondur l' altro, gli rinfacciò le sue brutture, ed infine il richiese sotto qual albero avesse sorpresa l'accusata: e quei rispose: «Sotto un elce.» Il Popolo nè pur dubitò che la dignità di Giudici ond' erano rivestiti quegl' impuri calunniatori, dovesse esentarli dalla pena che si aveano meritato colla loro calunnia. La legge del Deuteronomio (277) ordinava che il calunniatore dovesse soggiacere alla pena stabilita per l'imputato delitto: «Insorse adunque il Popolo contro i due vecchj, dice la Scrittura, e li pose a morte, secondo la legge di Mosè (278).» Daniele che impedendo l' esecuzione di un giusto giudizio, vituperando dei giusti Giudici, sarebbe stato te-

(277) *Deut. XIX. 16. etc. Exod. XXIII. 7.*
(278) *Dan. XIII. 61. 62.*

nuto per un sedizioso, un ribelle, Daniele invece diventò grande nel cospetto del Popolo, dal dì che liberò Susanna dalle calunnie di quei vecchiacci (279). Perchè quantunque la Scrittura dicesse: «Non dirai male dei giudici, e non maledirai il Principe del Popolo tuo (280):» e inculcasse sommessione alle Podestà, «i Giudici, contro i quali ei si era levato, eran di quelli dei quali disse il Signore, che, in Babilonia, era venuta l'iniquità dai vecchi Giudici, che *sembravano reggere*, il Popolo (281).» E nota bene, lettor mio, la Scrittura dice *sembravano reggere*, non *reggevano*: perchè i cattivi regnanti non hanno che l'apparenza della dignità che profanano.

§. 230. Qui tornerebbe acconcio il dir qualche cosa circa le consacrazioni, le unzioni e le altre religiose cerimonie, che si sogliono praticare onde inspirare una maggior venerazione inverso dei Re. Se non che io credo che tali cose, non che produrre l'idolatria del potere, non sieno oggidì per influire nell'opinione pubblica, nè pure quanto dovrebbero. Dopo ciò che ho scritto a proposito dei giuramenti, delle leggi di crimenlese, della santità della Podestà, ecc., parmi che non sia necessario il dimostrare, che qualunque cosa si faccia di religioso in grazia della Sovranità e dei suoi veri ministri, punto non può giovare per quelli, che non han di sovrano, se non la superiorità delle forze. L'intervento della religione può invero rendere più venerevole il dritto, ma non può santificare il torto, o comunicargli le prerogative del dritto. Se la consacrazione conferisse ai Re i privilegj che ad essi attribuiscono i loro fautori, che non potrebbero pretendere i Sacerdoti, nel-

(279) *Dan. XIII. 64.*

(280) *Exod. XXII. 27.* Anche l'Ecclesiastico dice: «Non giudicare contro al giudice:» ma soggiunge: «perchè ei giudica secondo ciò che è giusto.» *XIII. 7.*

(281) *Dan. XIII. 5.*

l'ordine religioso, tanto ai Re superiori (282)? E noi tutti secondo l'Apostolo siamo *santi, membra di Cristo, templi del Dio vivo, abitacoli dello spirito Santo* (283). Siccome però questa santità di carattere non ci autorizza a commettere alcun che d'iniquo contro gl'infedeli, così non vieta ai medesimi il difendersi dai nostri attentati.

CAPO XIV.

DELLA DOTTRINA E DELLA PRATICA DEI CATTOLICI.

§. 231. Io non parlerò degl'insegnamenti e degli esempi di pazienza datici da Cristo (284) ed allegati da Grozio 285), poichè, sendo essi generici, se argomentassero il dovere di rassegnarci agli abusi della forza pubblica, noi non ci potremmo difendere dalle ingiurie di persona. Grozio non ragiona meglio, quando nel consiglio che Cristo diede agli Apostoli di fuggire le persecuzioni vuol far vedere non so che divieto d'impiegare altri mezzi (286). In questi argomenti da scolaro

(282) Ma non tanto, quanto pretendea chi osava scrivere: «Tantum Sacerdos praestat regi, quantum homo bestiae:» mentre, se un re non suol essere insignito dell'ordine sacerdotale, ha comuni coi Sacerdoti cinque altri Sacramenti; e può partecipare ad un Sacramento cui i Sacerdoti non sogliono; a quello cioè che l'Apostolo chiamava *Sacramentum magnum* (*Ephes. V. 32.*), vo' dire al Scaramento del matrimonio.

(283) I. *Corinth.* III. 16. VI. 1, 15, 19. II. *Corinth.* VI. 16.

(284) «Io vi dico di non resistere al male: ma a chi ti percuoterà nella destra guancia, presentagli anche l'altra. E a colui che vuol moverti lite, e toglierti la tua tonaca; cedigli anche il mantello. E se uno ti trascinerà a correre per un miglio, và con esso anche altre due miglia. Dà a chiunque ti chiede... Amate i vostri nemici: fate del bene a coloro che vi odiano...» *Matt. V. 39-41. Luc. VI. Rom. XII. I. Cor. VI.*

(285) *Op. cit. L. I. C. IV.* §. *2. T. 1. p. 364.*

(286) *p. 366.*

che non ha argomento gli tien sempre, dietro Bossuet; il quale inoltre ci ricorda, che Gesù Cristo ci ha inviati come pecore in mezzo ai lupi (287). » Se non che le parole: *Ecce mitto vos sicut oves in medio luporum* (288), non sono direlle a tutti i fedeli, ma ai soli dodici Apostoli. Nell' inviarli a predicar l' Evangelo, gli avverte, che non abbiano nè oro, nè argento, nè danaro nelle loro borse, nè bisacce pel viaggio, nè due vesti, nè scarpe, nè bastone; presentati ai tribunali, non si dien pena di ciò che abbiano a rispondere, Dio avere a parlare per essi; contati essere i loro capelli. Col dir poi, che gli inviava come pecore in mezzo ai lupi, altro non volle significare, fuorchè lo stato di povertà e di debolezza in cui gl' inviava a predicar l' Evangelo fra tanti e sì possenti nemici.

§. 232. « En conséquence de cette doctrine apostolique, dice lo stesso Bossuet, les premiers chrétiens quoique persécutés durant trois cents ans, n' ont jamais causé le moindre mouvement dans l' empire . . . Durant sept cens ans, on ne voit pas seulment un sul exemple, où l'ait désobéi aux empereurs sous prétexte de religion. Dans l'huitième siècle tout l' empire demeure fidèle à Léon Jsaurien chef des Iconoclastes, et persécuteur des fidèles... Mais dans la chûte de l' Empire, lors que les Césars suffisoient à peine à défendre l'Orient, où ils s' étoient renfermés; Rome abandonnée près de deux cents ans à la fureur des Lombards, et contrainte d' implorer la protection des François, fut obbligée de s' éloigner des empereurs. On pâtit long-temps avant d' en venir à cette extrémité; et on n' y vint enfin, que quand la capitale de l' empire fut regardée par ses empereurs, comme un pays exposé en proie, et laissé à l' abandon (289). » Io non giudico pregio dell'opera

(287) *Politique. L. 6. Art. 2. pr. 6.*

(288) *Matth. 5-16.*

(289) *Politique. L. 6. A. 2. pr. 4.* Per tacere della sedizione di cui parla San Clemente nella sua epistola ai Corinti, troviamo verso

l'esaminare la verità storica di queste osservazioni: mi proporrò in vece la soluzione di alcuni dubbi, onde i miei lettori sieno in grado di conoscere fino a qual punto le massime e la pratica degli antichi Cristiani si trovino in opposizione colle dottrine da me propugnate.

Quei Cristiani aveano forze da potere resistere ai loro persecutori, con ragionevole speranza di migliorare i loro interessi spirituali e temporali? Quando Giovanni Milton, quanto bravo poeta, altrettanto caldo repubblicano, attribuì *in parte* la pazienza degli antichi Cristiani alla loro debolezza, la trista greggia del suo tempo gridò all' empietà: e all' empietà gridò pur Bossuet, contro Bucanano ed Iurieu, che sostennero la stessa cosa.

Atteso questo pio sistema dei nostri avversarii, io forse esiterei a spiegarmi sul proposito, se non avessi per me l' au-

l'anno 415 da 500 monaci che calano dal monte Nitrio contro Oreste governatore d'Alessandria. Un d' essi chiamato Ammonio gli scaglia una pietra che il colpisce nella testa. Il monaco arrestato e processato, è fatto morire fra i tormenti: ma San Cirillo pone il suo corpo in una chiesa, gli muta nome e il chiama Taumasio (ammirabile) e ne vuol fare un martire. Poco appresso una turba di partigiani dello stesso San Cirillo, guidata da un chierico, strascina per le vie la celebre Ipazia, la spoglia, e dopo averla uccisa tra molti strazi, ne brucia il cadavere, e ne disperde le ceneri. *Fleury. St. Eccl. T. 12 p. 65. Socr. Hist. eccl. L. VII. C. 13. 14, 15.*

Da che i Cristiani cominciarono ad esser potenti, non mancarono fra loro nè pure delle rivoluzioni popolari. Quei d'Armenia, verso il principio del secolo IV, presero le armi contro Massimino Daia, perchè voleva costringerli a sagrificare agli Dei *Fleury T. 5 p. 118. Euseb. Hist. Eccl. L. XIX. C. 8.*

Più tardi i Persarmeni, parimenti Cristiani, veggendosi maltrattati a causa della loro religione, si rivoltarono contro il loro re, Corsoe, uccisero i loro governatori, e si diedero all'imperatore Giustino. Favorirono potentemente quella rivoluzione il patriarca di Costantinopoli ed il vescovo di Nisiba. *Evagr. Hist. Eccl. L. V. C. 7. Theoph. L. III. C. 7. p. 206.*

torità d' un celebre Cardinale di Santa Chiesa, il quale scrive, che se i Cristiani non deposero o Nerone, o Diocleziano, o Giuliano l' Apostata, o l' Ariano Valente, si fu perchè mancavan loro le forze temporali: mentre; che di dritto avessero potuto farlo, appare dall' Apostolo, il quale nel capo 6 della sua prima epistola ai Corinti, comanda di crear nuovi giudici per le cause temporali, affinchè i Cristiani non si vedessero astretti a litigare presso un giudice persecutore di Cristo (290). Or come si poterono creare nuovi giudici, così si sarebbero potuti creare nuovi principi e nuovi re, se le forze fossero state da tanto (291). » Io però mi guarderò di ripetere l' impotenza dei Cristiani unicamente dal loro numero. Conviene distinguere tempi da tempi. È in vero innegabile che l'Evangelo fin da principio maravigliosamente si diffondesse; ma è altresì innegabile, che i Cristiani, malgrado la loro prodigiosa propagazione, confrontati cogl'Idolatri, restassero, per molto tempo, in un numero incomparabilmente minore. Per convincersene, non si ha che dare una scorsa alle epoche in cui le varie nazioni dell' Impero romano abbracciarono il Cristianesimo. E quando si dice che l' abbracciarono, non si ha da intendere che diventassero d' un tratto universalmente cristiane: suppor ciò

(290) «Ha cuore alcuno di voi, avendo lite con un altro, di stare in giudizio dinanzi agl' ingiusti, piuttosto che dinanzi ai santi?... Dico questo per farvi arrossire. Così adunque non vi ha tra voi neppure un sapiente, che possa entrare di mezzo a giudicare del fratello. Ma il fratello litiga col fratello: e questo dinanzi agl' infedeli: È GIA' ASSOLUTAMENTE DELITTO PER VOI L'AVER TRA VOI DELLE LITI. E perchè piuttosto non vi prendete l'ingiuria? Perchè piuttosto non soffrite il danno? Ma voi fate ingiuria, e portate danno; e ciò ai fratelli.

(291) *Bellarmini Oper. L. V. C. 7. De R. P. Col.* 881. Chi vuol vedere il modo con cui l' A. si sforza di porre nella massima luce la sua opinione, legga il suo trattato *De excusatione Barclaii.* Per altro nel passo allegato vi ha delle cose alle quali non potrei sottoscrivere senza riserva. E questo s' intenda detto di molte altre autorità.

sarebbe non aver conto della natura dell' Uomo, sì tenace delle sue abitudini e dei suoi pregiudizj, massime quando una religione qualunque concorre a santificarli. Gli abitanti dell' interno restavano per più secoli sepolti nell' idolatria (292): e le stesse città, dove più fioriva il Cristianesimo, non sempre offerivano un numero maggiore di Cristiani che di Pagani. Uno dei motivi, per cui Costantino trasferì la sede dell' Impero, fu il vedere l' avversione e lo sprezzo che la parte migliore di Roma nudriva pel Cristianesimo e pei suoi seguaci. Nel leggere le memorie di quei tempi non è rado l' avvenirsi in martiri uccisi a furia di popolo. Spesso gl' Imperatori davano tregua ai fedeli, ma i popoli sollecitavano nuove persecuzioni. Se si riflette alla facilità con cui i Cristiani si manifestavano, e al rigore con cui irremisibilmente veniano posti a morte, lo stesso numero dei martiri, tuttochè stragrande, prova in qual minoranza essi fossero. Ci si suole opporre Tertulliano, il quale scrivea: « Noi siamo stranieri, e pur abbiamo ripieno tutte le cose vostre, le città, le isole, i castelli, tutti i luoghi di vostra dipendenza, le congreghe, gli eserciti stessi, le tribù e le decurie, il palazzo, il senato, il foro. » Queste parole, intese in sano modo, forse non contengono esagerazione. Ma chi può negare, che Tertulliano non abbia parlato da oratore piuttostochè da storico, quando nel magnificare le forze dei Cristiani, soggiunge: « Son forse in maggior numero i Mauri . . . o qualunque altra nazione, che *le genti d' un mondo intero*? e quando, supponendo che i Cristiani avessero abbandonato le terre dell'

(292) Così, quantunque sia probabile, che in Sardegna sia stato predicato il Cristianesimo infino dai tempi apostolici, pure consta dalle Lettere di Gregorio Magno, che sul finire del VI. secolo, la parte orientale dell' Isola era interamente idolatra; per non parlare del numero stragrande di seguaci che l' Idolatria contava ancora tra i campagnuoli e fino tra i servi delle chiese.

impero, continua. «Senza dubbio, vi sareste atterriti per la vostra solitudine, per lo silenzio delle cose, per un certo stupore del mondo: e *quasi avreste cercato a chi comandare* (293)? » Bossuet sostiene che le autorità di Tertulliano si debbano prendere in tutto il rigore della parola. « Per quanto millantatore voglia credersi Tertulliano, egli dice, la Chiesa in cui nome parlava, gli avrebbe permesso di servirsi di simili esagerazioni, per timore d' esser convinta di falsità, e con le sue ostentazioni guadagnarsi le beffe altrui (294)? » Ma la Chiesa dee ella rispondere di quanto scrivono i suoi apologisti? dee ella lanciare i suoi anatemi anche contro le inesattezze, che punto non nuocono al dogma o alla morale? Basta leggere i libri d' Arnobio, di Lattanzio e d' altri apologisti, per vedere di quanti errori sieno macchiati: e nello stesso Apologetico di Tertulliano, non si legge che i demoni furono generati dagli angeli cattivi, che Maria non fu maritata, che le anime non possono patire se non unite ai corpi, ecc, ecc. (295)? Or, a quali pericolose conseguenze non potrebbe menare l' ammetter per vero il supposto di Bossuet? Ciò che puossi affermare si è, che l'Evangelio fin dai tempi di Tertulliano, avesse da per tutto numerosissimi seguaci, in quella guisa che il Cattolicismo ne ha nella Gran Bretagna, il Cristianesimo nell' Asia e nell' Africa; il liberalismo nelle monarchie d' Europa. Ma la forza d' un partito, più che dal numero dei membri, hassi a misurare dalla facilità che hanno ad agire simultaneamente: e per ciò, più vale un popolo d' un milione d' individui, che una setta di dieci milioni dispersi sopra la terra. Si dice che gli Ebrei sieno da quattro a cinque milioni: e pure non v' ha principuzzo che non possa angariare a man

(293) *Apol. Capit. XXXVII.*
(294) *Avvert. V. a' Protest. XVI. p. 50.*
(295) *Apol. III, XXII. XXLVI.*

salva quegli che ha nei suoi stati. I Liberali possiamo dire di avere occupato le cattedre, i tribunali; possiamo in somma appropriarci le parole di Tertulliano: tuttavia lungo tempo ancora noi avremo a lamentare la nostra impotenza in faccia al principio del male. Il Cristianesimo non divenne veramente formidabile che ai tempi di Costantino, cioè nel secolo quarto, in cui il dichiararsene fautore potè entrare nei calcoli dell' ambizione e della politica. . Allora la croce fu assunta ad insegna di fazione: allora i nemici del Cristianesimo o dissimularono, o il presero a combattere col seminar la zizzania tra i suoi seguaci. San Gregorio Nazianzeno attribuisce all' impotenza dei Cristiani la baldanza dei persecutori che precederono quell' epoca; siccome attribuisce l' artifiziosa politica di Giuliano al pericolo che offeriva il perseguitarli apertamente. « Giuliano conobbe, scrive il Santo, che le passate persecuzioni non potevano cagionare pericolose resistenze, perchè la nostra Religione poco si era propagata, e pochi erano venuti in cognizione della verità: da che però la dottrina di salute ha penetrato per ogni dove, e che specialmente signoreggia tra noi, tentar di rovesciare la Chiesa sarebbe lo stesso che arrischiare un tutto, e scuoter dai suoi fondamenti l' Imperio. » Ma anche al tempo in cui il Cristianesimo fu sì imponente da dare un capo all'Impero, le armate, che i campioni del nuovo culto opposero a quei dell' antico, furono sempre sì inferiori di numero, che le vittorie dei Cristiani, più che ad altro, vennero ascritte a miracolo.

§. 233. Qualunque però si fosse il numero dei Cristiani, duranti quelle persecuzioni, non è da negare, che indifferenti com' erano alla vita, avrebbero potuto opporre ai loro nemici la più vigorosa resistenza, e forse insine prevalere, siccome avvenne a tante altre minoranze. Se non che gli stessi motivi che li rendeano alieni dalle attrattive della vita dovean

renderli eziandio alieni da ogni resistenza. Assorti nell' idea d' una beatitudine senza fine, consci del pericolo di demeritarne che offre ogni momento d'esistenza, riputavano a gran ventura, se lor venia fatto di sottrarsi a tanti pericoli, e di assicurarsi l' eterna sorte colle brevi sofferenze del martirio. Quindi in vece di cansarsi alla persecuzione od opporre la forza alla forza, spontaneamente si presentavano ai loro persecutori e gli aizzavano a martoriarli: il qual zelo pervenne a tale, che la Chiesa dovette finalmente frenarlo (296).

§. 254. Tanto zelo però non tardò molto a raffredarsi. Già dal secondo secolo i Cristiani aveano grandemente degenerato: e bastava un editto di proscrizione per fare innumerevoli apostati (297). Ora è probabile, che almeno quelli i

(296) *D. Cypr. Ep. 72. p. 143.*

(297) Sulle apostasie cagionate in Cartagine ed Alessandria dall' editto di Decio, si possono consultare Eusobio *L. VI. C. 41.*; e Cipriano C. II. *De Lapsis.* Ecco come questo Santo Padre descrive i costumi dei Cristiani del suo tempo, cioè del terzo secolo: « Studebant augendo patrimonio singuli; et obliti quid credentes aut sub apostolis ante fecissent, aut semper facere deberent, insatiabili cupiditatis ardore, ampliandis facultatibus incubabant. Non in sacerdotibus religio devota, non in ministris fides integra, non in operibus misericordia, non in moribus disciplina. Corrupta barba in viris, in feminis forma fucata. Adulterati post Dei manus oculi, capilli mendacio colorati. Ad decipienda corda simplicium callidae fraudes, circumveniendis fratribus subdolae voluntates. Iungere cum infidelibus vinculum matrimonii, prostituere gentilibus membra Christi. Non jurare tantum temere, sed adhuc etiam pejerare, *praepositos superbo tumore contemnere*, venenato sibi ore maledicere, odiis pertinacibus invicem dissidere. Episcopi plurimi, quos et hortamento esse oportet caeteris et exemplo, divina procuratione contempta, procuratores rerum saecularium fieri; derelicta cathedra, plebe deserta, per alienas provincias oberrantes, negotiationis quaestosae nundinas aucupari; esurientibus in ecclesia fratribus habere argentum largiter velle, fundos insidiosis fraudibus rapere, usuris multiplicantibus foenus augere. » *Div. Cypr. L. De Lapsis. C. II. p.* 160.

quali non aveano tanto coraggio da posporre e vita e beni alla loro fede religiosa, avrebbero resistito: ma i più insigni tra i Cristiani, colla voce e coll' esempio, si sforzavano di mantenere sempre vivo il vero spirito dell' Evangelo, e colla speranza degli eterni godimenti, allettavano un gran numero alla pazienza ed al martirio. Donde avveniva che anche quelli che non erano animati da quello spirito di perfezione, veggendosi, per così dire, in uno stato di solitudine, o apostatassero o pazientemente si lasciassero immolare. L' impotenza adunque dei Cristiani non tanto derivava dal numero, quanto dalla difficoltà in cui erano di agire simultaneamente, e perchè dispersi in frazioni quasi sempre minori delle speciali totalità degl' Idolatri, e perchè avversi in gran parte a resistere, per principio di perfezione o di dovere: il che riduceva all' impotenza anche quelli che probabilmente avrebbero voluto resistere.

§. 235. Quei Cristiani si astenevano dalla resistenza per principio di perfezione o di dovere?

Io tratterò di passaggio anche questo punto, perchè comunque risoluto, è indifferente alla questione principale. Bossuet, per provare che la condotta dei Cristiani era dettata da un precetto non circoscritto da opportunità di sorta, comincia a ragionar come segue. « Ognuno sente commuoversi in rappresentarseli tormentati, fra le mani, e sotto i colpi de' Persecutori, pregare i propri Carnefici, *per la salvezza e per la vita dell' Imperatore*, come per una cosa sacra, perchè consolassero le brame, che aveano di patire per Gesucristo. « Non permetta Dio, dicevano eglino, che noi offeriamo per gl' Imperatori quel sacrificio, che a nome loro ci domandate. A noi è stato insegnato l' ubbidirgli, non l' adorarli. » L' ubbidienza, che loro prestavano, serviva di prova a quella che voleano prestare a Dio. « Sono stato, dicea San Giulio, sette volte alla guerra, ho sempre ubbidito a' Principi,

non ho mai fatto un passo addietro ne' combattimenti, e mi sono sempre cacciato inanzi al pari d'ogni uno de' miei compagni. Che, se sono stato fedele in tale sorta di combattimenti, siete forse per credere, ch' io non voglia ugualmente esserlo in questo, che è d'importanza molto maggiore? » Gli Atti de' Martiri sono tutti pieni di simili discorsi (298). » Per certo, se gli Atti dei Martiri non contengono che discorsi di tal fatta, io non vedo in che possa vantaggiarsene la causa dei nostri avversarii. Non s' immagini però il lettore, che tutti i Martiri tenessero verso i loro persecutori lo stesso linguaggio che avrebbero tenuto verso buoni governanti. Il più giovine dei martiri Maccabei così parla al re Antioco e ai suoi ministri: » Che indugiate? Io ubbidirò alla legge di Mosè, non al comando del Re. Ma tu non isfuggirai già alla vendetta di Dio, o fabbro d' ogni nostra sventura! Perocchè, pei nostri peccati, noi sofferiam tali cose; e il Signore che per correggerci e gastigarci, si mostra, per ora, a noi avverso, si riconcilierà pur fra breve coi servi suoi . . . Ma tu, o scellerato, e l' iniquissimo tra gli uomini ecc. (299). » Sant'Andronico, insultato ne' suoi tormenti da Massimo, che governava la Provincia per parte di Diocleziano, maledì lui e chi gli avea dato il potere. E dicendogli il Governatore: « Come! maledici dei Principi che sì lunga pace ci han procurato? » « Ho maledetto e maledico, rispose il Martire, i Principi e gli uomini di sangue, che pongono il mondo a soqquadro... Che Dio col suo braccio gli atterri, e gli conquida, e gli stermini, e segno gli faccia dell' ira sua; e sappiano, che contro i suoi servi hanno incrudelito. » Nè sono meno notabili il detto di San Romano riferito da Prudenzio, l' atto di Santa Eulalia, e molti altri esempi che occorrono nelle leggende dei Martiri.

(298) *Avvert. V. ai Prot. XII. Act. Jul. Act. Marc. et Nicand. Act. Phil. Epist. Heracl.*
(299) *II. Machab. VII*

Bossuet dice altrove, che anche i Cristiani di Persia tenevano per precetto il non resistere; e che per ciò, accusati di segrete intelligenze coi Romani, si purgassero di quell' imputazione come d' un delitto: anzi per distruggerla affatto, un Cristiano avesse impetrato dal Re che prima d' essere tratto al supplizio, fosse dichiarato per bando pubblico, com' ei non moriva per essere stato infedele al principe o per altro delitto, ma solo per essere Cristiano (300). Questo martire innominato è quei che Sozomeno denomina Ustazane. Egli era stato aio di Sapore II re di Persia: e nell' orribile persecuzione che questi avea suscitato contro la Chiesa, atterrito dall' apparato dei supplizj, avea rinnegato alla fede. Rientrato in se, ritrattò quanto per timore avea fatto, e fu dannato a morte. Perchè però la sua pena potea credersi motivata da altra cagione, ed ei voleva provvedere alla sua fama, manifestare la sua conversione, e riparare in qualche modo allo scandalo dato colla sua apostasia, implorò da Sapore, che si bandisse il vero motivo della sua condanna. Al che il Re facilmente condiscese, tanto più che il supplizio d' un sì distinto personaggio era un esempio molto atto ad incutere del timore negli altri Cristiani (301). Donde vedete, che Bossuet

(300) *Avvert. V. a' Prot. XX.*

(301) «At Usthazanes... cogitavit, quod sicut quando timore perterritus, solem adorabat, multis Christianis metum iniecerat: sic iam non pauciores ad suam animi magnitudinem et constantiam imitandam incitaret, si modo intelligerent eum pro religione christiana trucidatum fuisse... Ut his qui me ignorant non videar tamquam infidus erga regnum tuum, aut in aliquo maleficii genere deprehensus istud supplicium subire... fac praeco palam praedicet, caput Usthazanis amputatum esse, non quod improbitatis cuiusquam in palatio ab ipso admissae convictus sit, sed quod sit christianus: et Deum suum, quo regis voluntatem morem gereret, negare voluerit.» *Sozomeni. Hist. Eccl. L. 2. C. 8. p. 237. Aureliae Allobrogum.* 1612. Del resto si sa, che i Cristiani di Persia, nella persecuzione mossa contro di loro verso l' anno 420, invocarono l' ajuto dei Romani, che li soccorsero

ha presentato la storia sotto un falso punto di vista. Nè egli si conduce più lealmente quando scrive: « Quei primi Cristiani...dicevano...ai Persecutori, per bocca di Tertulliano, non già: « A noi per consiglio è dato il non rivoltarci, » ma « VETAMUR, ci è proibito; » nè tampoco: « Questa è una cosa, che risguarda la perfezione; » ma « PRAECEPTUM EST NOBIS (Tert. Ap. 36), lo abbiamo per comando; » come nè pure: « Egli è cosa buona il servire agl'Imperadori, » ma « DEBITA IMPERATORIBUS; Siamo tenuti a ciò fare; » e quello, che importa più, « siamo tenuti, » come altrove abbiamo fatto vedere, « a ciò fare a titolo di Religione e Pietà, PIETAS ET RELIGIO IMPERATORIBUS DEBITA; » Nè solamente: « Egli è cosa ben fatta l'amare il Principe, » ma « l'amarlo è d'obbligazione, » dalla quale uno non può dispensarsi, senza lasciare nel tempo stesso d'amare Iddio, da cui il Principe è stabilito: « NECESSE EST UT DILIGAM. » (Tert. ad Scap.) Per lo spazio di trecent'anni, nulla fu fatto, nulla fu detto, che recasse timore veruno all'imperio, alla persona degl'Imperadori, o alle loro famiglie. E Tertulliano dicea, come si è dimostrato, che non solamente l'imperio nulla dovea temere, ma che in virtù delle costituzioni del Cristianesimo, non potea per loro colpa nascere motivo alcuno di dubitare; « a quibus nihil timere possitis (Apol. 36 43); per quello che la Religione dei Cristiani non permette loro di vendicarsi de' privati, e molto meno di sollevarsi contro la pubblica podestà (302). » Ei basta leggere i testi donde sono tratte queste parole che Bossuet, quasi a spauracchio dei lettori, presenta in lettere majuscole, per convincersi che non provano per nulla i suoi assunti (303).

ed astrinsero il Re a cessare dalla persecuzione. *Socr. Hist. Eccl. L. VI. C. 18. VII. 29.* presso Fleury. St. Eccl. *L. 24. §. 29. T. 12. p. 204.*

(302) *Avvert. V. a' Prot. XIII. T.* 6. *p.* 40.

(303) Uno dei testi dai quali l'A. ha stralciato le parole in majus-

§. 236. Dato che gli antichi Cristiani credessero non poter resistere ai loro persecutori per dovere di coscienza, siamo noi obbligati a seguire la loro credenza e la loro condotta? Ecco il punto veramente da discutersi, quando i difensori dei cattivi governanti ci oppongono l'esempio degli antichi Cristiani. Tutte le altre questioni relative, comunque agitate, resteranno sempre problematiche. Trattarle, è porci a paro a paro coi nostri avversarii, anzi assaltargli in vantaggiose posizioni, e procurar loro dei successi almeno parziali. Circa l'ultima questione adunque, prima di tutto conviene osservare l'indole degli scritti dai quali si traggono le massime dei primi Cristiani: son essi apologie che i fedeli presentavano ai loro persecutori; discorsi che i Sacerdoti tenevano al Popolo. Or è forse tempo di fare inutili proteste di dritti quello in cui ci facciamo a mitigare i nostri oppressori, e ad arrestare il braccio di chi è per immolarci? o si hà da rintracciare l'estensione dei nostri dritti in discorsi diretti ad indurci a mutue concessioni, a farci rinunziare non solo a ciò che è illecito, ma a sacrificare alla carità anche i nostri dritti, ad inspirarci in somma la pratica delle più sublimi virtù? Io tengo per vere le dottrine che sostengo, ma certo non loderei nè un predicatore che bandisse dal pergamo tutto ciò che io scrivo, nè un avvocato d'inquisiti politici, che si facesse a giustificare i suoi clienti secondo alcuni dei miei

cole è quello che io allego nel §. 235; l'altro è il seguente: «Circa majestatem Imperatoris infamamur, tamen nunquam Albiniani, nec Nigriani, vel Cassiani inveniri potuerunt Christiani... Christianus nullius hostis est, necdum Imperatoris: quem sciens a Deo suo constitui, necesse est ut ipsum diligat, et revereatur, et honoret, et salvum velit cum toto Romano Imperio, quousque saeculum stabit; tamdiu enim stabit. Colimus ergo et Imperatorem sic, quomodo et nobis licet, et ipsi expedit, ut hominem a Deo secundum, et quicquid est a Deo consecutum, et solo Deo minorem. Hoc et ipse volet. Sic enim omnibus major est, dum solo vero Deo minor est.»

principii. Oltre all'indole di detti scritti, si ha da avere riguardo ai motivi pei quali quei Cristiani teneano per illecito il resistere ai loro persecutori. Reintegrando le autorità che ci vengono opposte, riscontrandole con altre si riconosce di subito, che essi partivano da un principio ormai dimesso dai più scrupolosi. «*La pietà,* dice Tertulliano, *la religione*, la fedeltà *agl' Imperatori dovuta,* non consiste negli uffizi di questa sorta dei quali l'ostilità può servirsi per velame di se medesima, ma bensì in quei costumi, che la civiltà dee dimostrare necessariamente con sincerità, tanto verso l'Imperatore che verso di tutti . . . I medesimi siamo verso gl'Imperatori, che coi nostri prossimi e *ci è vietato* far male voler male, e dir male di chissisia *egualmente.* Tutto ciò, che non ci è lecito contra l' Imperatore, nemmeno ci è permesso contro gli altri, e *forse* molto meno contro quello, che da Dio è stato sollevato a tanta altezza. Or se ci è imposto di amare i nemici, chi dobbiamo noi odiare? Parimenti se essendo offesi ci è proibita la vendetta, a chi mai possiamo nuocere? . . Quante volte contro i Cristiani incrudelite, parte di vostro volere, parte per obbedire alle leggi? contuttociò di questi, per altro intrepidi, così da voi trattati, quali offese potete contare? . . A qual guerra non saremmo idonei e pronti, anche ineguali di numero noi, che tanto volentieri ci lasciamo trucidare, se non che secondo la dottrina nostra, si stima più lecito l'essere ucciso che l' uccidere (304)? » L' A. in questo luogo sfida i Gentili a produrre un esempio di Cristiani che si fossero difesi dalle ingiurie di chicchessia. Egli suppone che il difendersi con danno dell'ingiuriante sia contrario al precetto dato da Cristo di amare e di beneficare i nostri nemici: e da questo falso supposto deduce che siamo tenuti a sopportare pazientemente le persecuzioni sia che ci vengano mosse dalle persone pubbliche, sia dalle private.

(304) *Apol. Cap. 36*, 37.

§. 237. « Ambrogio, dice Grozio, seguito da Bossuet, sebbene stimasse, che l'imperatore Valentiniano, figlio di Valentiniano, avesse recato ingiuria a lui e al suo gregge non meno che a Cristo, e vedesse il popolo grandemente esasperato, non volle valersene a respinger l'ingiuria. « Coactus, ei diceva, repugnare non novi: adversus arma, milites, *Gothos quoque,* lacrimae meae arma sunt; *talia enim sunt munimenta sacerdotum:* aliter nec debeo, nec possum resistere (305). » Qui il Santo non solo si dichiara disposto a sopportare senza resistenza le ingiurie dell'Imperatore, ma anche degli Stranieri; ed ha riguardo alla sua condizione sacerdotale. Da ciò potete dedurre con che lealtà Bossuet scriva, che Sant'Ambrogio diceva continuamente: « Io non debbo ubbidire a'comandi ingiusti, ma non per questo debbo combattere: tutte le mie forze stanno raccolte nelle mie orazioni: tutte le mie forze si ristringono nella mia debolezza e nella mia pazienza: il sagrifizio della mia vita, e lo spargimento del sangue mio sono quelli che formano tutta la mia forza (306). » Del resto non sarebbe da stupire, che il Santo avesse creduto illecito il difendersi dai Tiranni, ei che credeva illecito il difendersi da qualunque assassino. « Non pare, egli scrive nel c. 4. del 3. degli Uffizi, che un Cristiano e giusto e savio debba cercare di vivere coll'altrui morte, come quegli che se anco desse in un assassino armato, *non può, benchè ei lo ferisca, ferir lui,* acciò mentre ch' ei cerca difender

(305) *De I. B. et P. L. 1. C. 4. §. 5.* Le parole che precedono il testo allegato da Grozio confermano l'interpretazione che io ne ho dato. « Potuistis advertere, dice il Santo, deserendae Ecclesiae mihi voluntatem subesse non posse... Paratum me esse, ut si ille faceret *quod solet esse regiae potestatis*, ego subirem quod sacerdotis esse consuevit. Quid ergo turbamini? Volens numquam jus deseram; coactus etc. *Ambros. L. V. Orat. De Bas. trad.*

(306) *Bossuet. Avvert. V. a' Prot. §. XIX. Orat. De Bas. trad. post. Ep. 32. Ep. 33. ad Marcell. novae edit. 14.*

la salute, non contamini la pietà. Della qual cosa ne abbiamo nei libri Evangelici chiara e manifesta sentenza (Matth. 26. 52.): «Riponi il tuo coltello; perchè chiunque col coltello percuoterà da quello sarà percosso.» E qual assassino si dee più detestare, che quel perseguitatore, ch'era venuto per ammazzar Cristo (307. §. 204)?»

§. 238. I nostri avversarii si compiacciono di citare ciò che scrisse Sant' Agostino sulla condotta dei soldati cristiani sotto l' imperatore Giuliano. Ecco come il cita Bossuet: «Quando Giuliano dicea loro: Incensate gl' Idoli; negavano di farlo: e quando dicea loro: Marciate e combattete, ubbidivano ciecamente, e come dice S. Agostino, distinguevano il re celeste dal re terreno, ed erano soggetti al re terreno per amore del re celeste: perchè, continua a dire il medesimo Santo Padre, anche i re scellerati sono eletti da Dio per tenere in esercizio il suo Popolo: e così non può farsi a meno di non render loro il dovuto rispetto (308).» Nella nota 196 io ho riferito il testo di Sant' Agostino, ed ho indicato il modo nel quale parmi che debba essere inteso. Dico adunque, che le private qualità del Principe non esimono i sudditi da ciò che gli devono come persona pubblica (§. 195.), e che il santo, coll'esempio dei soldati che militavano così fedelmente sotto Giuliano, ci abbia voluto dimostrare, che un Cristiano può esattamente adempiere ai suoi doveri di suddito, anche verso un principe iniquo, apostata ed idolatra, senza punto mancare a ciò che gli prescrive la religione. Conviene d' altronde osservare, che Sant' Agostino è uno dei molti, che riprovano la resistenza anche contro i privati aggressori. Nel libro 1. De lib. arb. non crede che sieno immuni da colpa quelli che ammazzano un uomo, per

(307) *D. Ambr. L. 3. Off. C. 4. T. 1. p. 70. Basileae.* 1538. *(T. di Cattani).*

(308) *Avvert. V. a' Prot. XVII.*

cose che è buono di sprezzare. «Non mi piace, dice altrove, il consiglio d' uccidere altrui, onde non rimanere uccisi; eccetto che si parli di soldati o di altri, che sieno tenuti ad uccidere per pubblico ministero, e che nol faccian per se.» Dice pure: «Io non disapprovo la legge, che permette d' uccidere i ladri e i violenti aggressori, ma come scusare quelli che così uccidono alcuno, questo è che non so (309).» La massima poi che non si dee mancare di rispetto nè pure ai principi ingiusti *perchè anche essi sono fatti da Dio per porre il popolo suo alla prova*, tuttochè pia e forse convenevole a sacro dicitore, rigorosamente presa, è falsa; siccome parmi di aver dimostrato nel comentare il celebre testo dell' Epistola di S. Paolo ai Romani (§. 128, 129.).

«San Cipriano, dice Bossuet, scrive così a Demetriano, uno dei maggiori nemici dei Cristiani: «Siavi di stupore la nostra pazienza. Un popolo sì numeroso non pensa neppure a vendicarsi della vostra ingiusta violenza (310).» Le parole di San Cipriano sono queste: « . . Servos Dei . . laesos ultio divina defendit. Inde est quod nemo nostrum, quando apprehenditur, reluctatur, nec se adversus injustam violentiam vestram, quamvis nimius et copiosus noster sit populus, ulciscitur. Patientes facit de secutura ultione securitas (311)..» Altri due testi dimostreranno anche meglio, che San Cipriano, in quanto al dritto della difesa non la pensava diversamente da Sant' Agostino. «Nec quisquam egli scrive, cum populum nostrum fugari conspexerit metu persecutionis et spargi, conturbetur, quod collectam fraternitatem non videat, nec tractantes episcopos audiat. Simul tunc omnes esse non possunt, quibus occidere non licet, sed occidi necesse est (312).»

(309) *L. 1. De Lib. arbitr. C. V. T. 1. col.* 625, 626.
(310) *Avvert. V. XV.*
(311) *Libro ad Demetrianum. C.* 3. *p.* 198.
(312) *Ep.* 55. *ad Thibaritanos. p.* 79.

Ed altrove: « Prosilierat adversarius terrore violento Christi castra turbare . . . Sed retusus adunati exercitus fide pariter et vigore, intellexit milites Christi vigilare jam sobrios et armatos ad praelium stare, vinci non posse, mori posse, et hoc ipso invictos esse, quia mori non timent, nec repugnare contra impugnantes; cum occidere innocentibus nec nocentem liceat, sed prompte et animas et sanguinem tradere; ut cum tanta in saeculo malitia et saevitia grassetur, a malis et saevis velocius recedatur (313) ». Ci si sogliono eziandio opporre alcune sentenze di Atenagora: ma egli non riconosceva il dritto di difesa meglio degli altri scrittori or ora allegati. « Non solum, si vapulemur regerendis verberibus abstinere: et iis qui nos, nostraque invadunt, aut diripiunt, litem nullam intendere didicimus: sed insuper illis, quamvis colaphum inflixerint, alteram quoque capitis partem praebere: his vero si tunicam abstulerint pallium etiam addere. . . . Traducitur fama illorum, quibus cum verberantur non licet non praebere scipsos, et cum maledicuntur non benedicere non licet (314). » Gli stessi sentimenti si trovano in Lattanzio (315), in San Bernardo (316), in San Giustino (317), in

(313) *Ep.* 56. *ad Cornelium. p.* 89.

(314) *Athenag. Apol. pr. Bibl. vet. Patr. T.* 2. *p.* 129. *F.* 139. *D.*

(315) « Cum (justus) injuriam nulli faciat, nec aliena cupiat, nec sua quoque, si vi auferantur, defendat; cum sciat etiam illatam injuriam moderate ferre... necesse est justum hominem subjectum esse injusto. » *Lact. Div. Inst. L. VI. C.* 23. *C.* 18. *Epit. D. Inst. C.* 53. « Cum tam nefanda perpetimur ne verbo quidem reluctamur, sed Deo remittimus ultionem. »

(316) « Est qui nec ulciscendi zelo, nec vincendi typo, sed tantum evadendi remedio interficit hominem: sed ne hanc quidem bonam dixerim victoriam: cum de duobus malis in corpore quam in anima, mori levius sit. Non autem quia corpus occiditur etiam anima moritur: sed anima quae peccaverit ipsa moritur. *Sermo ad milites. C.* 1. *T.* 1. *col.* 1081. *Parisiis.* 1586.

(317) *Apol.* 2. *T.* 2. *p.* 41.

San Basilio (318), in San Cirillo e in tutti gli antichi scrittori che si sogliono allegare come contrari al diritto che noi attribuiamo ai sudditi di resistere ai cattivi principi (§. 264.).

Se i nostri avversarii adunque, in vece di citarvi e VETAMUR, e PRÆCEPTUM EST NOBIS, e NECESSE EST UT DILIGAM, ed altrettali frasi qua e la accattate, con un fare da ciarlatani, vi citassero ingenuamente le autorità degli antichi, vi avvedreste subito, che se questi non voleano che si resistesse contro i tiranni non era già perchè intendessero stabilire un privilegio d' incolumità a favore dei malfattori che possono disporre della forza pubblica, ma perchè giudicavano illecito il resistere contro chiunque si fosse.

§. 239. Ma io vo' stringere anche più l' argomento. I nostri avversarii per provarci che il pazientare illimitatamente l' esorbitanze dei Governanti non è un consiglio, ma un precetto di nostra Religione, ci provocano alla Chiesa antica, e si sforzano di dimostrarci che per tre o più secoli, tale fosse la sua dottrina, tale la sua condotta . . . Come! Per pochi secoli solamente? Un *precetto* che essi dicono, sì chiaramente inculcato da Cristo, da Pietro, da Paolo, da ambi i Testamenti, riconosciuto, praticato nei più bei tempi del Cristianesimo, non cel sanno dimostrare riconosciuto e praticato nella Chiesa che venne appresso a quei secoli? Serbò ella sì fedelmente un punto tanto essenziale di sua dottrina? Divenne ella si rilassata, da ritenere nella comunione, anzi da assumere all' onore degli altari un Tomaso di Aquino e tanti altri scrittori che sostennero una dottrina affatto opposta? La Chiesa d' un tempo è forse diversa da quella d' un altro?

§. 240. In quanto a me, ammirerò e proporrò pure ad

(318) Ep. II. ad Amph. can. 55.

esempio l' annegazione per cui gli antichi Cristiani potevano atteggiare a tanta perfezione la loro vita; ma di mio arbitrio non eleverò già in dogma quanto essi dissero e fecero: ma non mi farò scudo di qualche loro detto o fatto per istabilire le mie opinioni sulla depressione della libertà che la Chiesa ne lascia. Io non isgriderò coloro che mangiano dei sanguinacci, perchè gli antichi Cristiani si lasciavano martoriare, prima di gustare una stilla di sangue (319): io non mi asterrò dai teatri e dagli spettacoli, perchè essi giudicavano peccaminoso l' intervenirvi: io non distorrò alcuno dall' andare a vedere la fine del delitto (320): nè mi scandalizzerò, se vedrò di giorno dei lumi accesi nelle chiese (321): nè riproverò il commercio, nè la milizia (322), nè le seconde nozze (323), nè tante altre cose che condannavansi un tempo. Scrive un celebre Vescovo francese, che se è riprovevole il negare i dogmi, non è meno riprovevole il crearne di propria autorità. Ed in vero, che è mai l' eresia,

(319) *Tert. Apol. C. IX.*

(320) « Quomodo quisquam vel homicidii, vel humanarum carnium epulationis insimularet illos, quos ne juste quidem occidendi hominis supplicium intueri velle aut posse cognoverit? » *Athenag. Ap. p.* 39. *E.*

(321) *Tert. Apol. C. XXXV.*

(322) Iustus inquit (Carneades), si aut equum saucio, aut tabulam naufrago non ademerit, ut ipse animam suam liberet, stultus est. Primum omnium nego ullo modo fieri posse, ut homini qui quidem vere justus sit, ejusmodi casus eveniat; quia justus nec cuiquam nato inimicus est, nec quidquam omnino appetit alienum. Cur enim naviget, aut quid petat ex aliena terra, cui sufficit sua? Cur autem belligeret, ac se alienis furoribus misceat, in cuius animo pax cum hominibus perpetua versetur? Scilicet peregrinis mercibus aut humano sanguine delectabitur, qui nec lucrum sciat appetere, cui sufficit victus; et non modo ipse caedem facere sed interesse facientibus, ac spectare ducat nefas? » Lactant. Div. Inst. L. V. C. 18. p. 148.

(323) « Quae habemus in commune conferimus, omnique egenti erogamus...Si quis lege humana bis coniugium ineunt, peccatores sunt apud Praeceptorem nostrum ... » *Sanct. Justin. Apol.* 2. *T.* 2. *p.* 41.

se non un' opinione privata eretta in dogma religioso? Quei primi Cristiani morti com' erano ad ogni bene terreno, cercavano nella lettera e nello spirito della Scrittura argomenti da mortificarsi. Origene si castrò, seguendo la lettera: i Circumcellioni si ammazzavano: nè pochi furono quelli, che volendo essere troppo perfetti od austeri, aberrarono dal retto sentiero; siccome avvenne a Lucifero Cagliaritano, e al nostro Tertulliano. Questo Cristiano esaltato, alla cui autorità i nostri avversarii danno tanto peso, finì col condannare anche la fuga dalle persecuzioni: e la ragione che ne dà si è, che la persecuzione è da Dio, ed è un bene! Non vi ha uomo sulla terra che non paghi il suo tributo all' errore! Perciò scrive Sant' Agostino, che non dobbiamo porre in un fascio colla Scrittura le opere di chiunque, sebbene cattolico ed illustre; e sì venerarle, da farci illecito il riprovare o il rifiutare, serbato il rispetto che loro si dee, quelle cose, che collo studio, e coll' aiuto di Dio, fossimo per trovare aliene dalla verità. Con tale spirito legger egli le opere di Ambrogio, di Atanagio, di Gregorio e degli altri che l'aveano preceduto; collo stesso spirito volere che sieno lette le sue (324).

§. 241. Una è l'autorità che i Cattolici riconoscono unanimamente per infallibile, quella della Chiesa insegnante; quella da cui procede l'autorità che vi ottengono i Padri e i Dottori. Contro questa Chiesa è che Cristo promise non poter prevalere l'Inferno: chi non ascolta questa Chiesa è che volle che fosse avuto come un gentile ed un pubblicano; coi membri di questa Chiesa è che dichiarò di rimanere sino alla fine dei secoli. «Quindi lo spirito di verità, scrive Monsignor Frayssinous, assiste la Chiesa oggidì, come alla sua origine: le sue decisioni non sono men rispettabili nel diciottesimo, che nel

(324) *Ep.* 111.

primo secolo: e chi pretende di mettere in opposizione la Chiesa presente colla Chiesa antica, mostra di non conoscere quest'assistenza promessa per tutti i tempi. I giudizj della Chiesa esigono un'eguale sommessione: se essa ha potuto errare in un solo, perchè riterrassi che non abbia errato negli altri? Allora non vi sarebbe più fede, non vi sarebbero che opinioni incerte. La Chiesa ha essa deciso? Ecco il solo fatto che m'interessa. Sia che la Chiesa pronunci in un Concilio che la rappresenti, e le cui decisioni vengano universalmente adottate; sia che essa si spieghi o per l'organo del Sovrano Pontefice, o per mezzo d'un concilio particolare, i cui giudizj sieno riconosciuti dal consenso universale, Gesù Cristo è sempre con essa. Non si tratta di difendere il dono dell'infallibilità, nè per ciascun vescovo, nè per ciascuna Chiesa particolare, nè per una riunione qualunque di vescovi: noi non riponiamo l'autorità suprema, che nel corpo dei primi pastori, nell' episcopato, di cui il Papa è il capo, come lo è di tutta la Chiesa. Nè si tratta di credere, che i vescovi sieno inspirati, come hanno potuto esserlo i profeti e gli apostoli, e che essi sieno illuminati da una rivelazione immediata. Dio si serve di tutto, delle passioni, dei pregiudizj, dell'ignoranza, per far trionfare la verità, come si serve dell' urto degli elementi, per l'armonia dell'universo; esso dispone gli spiriti, i cuori e gli avvenimenti in modo, che la verità prevalga sempre nell' universalità del corpo dei pastori, e per ciò dei fedeli. Ecco in qual senso noi diciamo, che la medesima è assistita, preservata dall'errore; o, in altri termini, infallibile (325). »

§. 242. Interroghiamo pertanto gli oracoli, interroghiamo il silenzio di questa infallibile autorità. La Chiesa ha per massima costante, che *devesi* disubbidire ai comandi, la cui esecuzione ridonda in offesa di Dio. Primi a dare l' esempio di

(325) *Frayssinous. Dif. del Crist. Dell' aut. della Ch.*

così fatta disubbidienza furono gli Apostoli. Ammoniti dal Pontefice a desistere dalla predicazione dell'Evangelo, risposero: « Bisogna ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini (326) : » e proseguirono a predicare come per lo innanzi. Indi San Paolo, vedendo che il primo capo della Chiesa, San Pietro, non camminava secondo la verità dell' Evangelo, in vece di accomodarsi alle sue simulazioni, gli resistè in faccia, e nel rimproverò in presenza di tutti (327). Quando dico, che *devesi* disubbidire a ciò che ridonda in offesa di Dio, intendo parlare anche di ciò che ridonda in *ingiuria* di noi o del nostro prossimo. Poichè, come scrive San Giovanni: « Chi odia il suo fratello e dice: ma Dio io lo amo; mentisce (328) : » e chi è cattivo con se stesso, dice l' Ecclesiastico, con chi sarà egli buono (329) ? » Laonde sono lodati quegli uomini di arme, che eccitati da Saulle ad uccidere i sacerdoti di Nobe, da lui condannati per supposto delitto di maestà, unanimamente si ricusarono (330). Nè è meno lodevole la risposta che i Martiri della Legione tebana, al dire di Eucherio, diedero a Massimiano. « Siamo tuoi soldati, o Imperatore, ma liberamente il diciamo, siam servi del solo Dio... Se tu, con sì funesti comandi, non ci astringi ad offenderlo, ti ubbidiremo come finora: ma se per ubbidirti, convenga essere infedeli al nostro Dio, prima disubbidiremo piuttosto a te. Menaci al nemico; e noi il combatteremo: ma non volere, che ci contaminiamo nel sangue degl' innocenti. Imparammo a menare le mani contro i nemici e gl' iniqui, non contro i cittadini ed i buoni: giacchè per difenderli e non per combatterli noi prendemmo le armi. »

(326) *Act. Ap. V.* 17-42.
(327) *Ep. ad Galat. C. II.*
(328) *Joan. IV.* 20.
(329) *XIV.* 5.
(330) *I. Reg. XXII.*

§. 243. Può darsi, che l' ubbidienza diventi *illecita* per le circostanze, come quando quelli ai quali è *lecito* di disubbidire, effettivamente disubbidiscono. Se l' ingiuria fatta a noi od al nostro prossimo ridonda in offesa di Dio; se per evitare quest' offesa, siamo tenuti a disubbidire, se il potere del Principe non si estende oltre i limiti naturali e costituzionali della Sovranità, se oltre a quei limiti è almeno *lecito* il disubbidirgli, è chiaro, che se alcuno, in tal caso, gli disubbidisce, noi dobbiamo cessare da tutti quegli atti d' ubbidienza, che quantunque in se leciti, si risolverebbe in pregiudizio di chi lecitamente disubbidisce. Generalmente parlando, quando cooperiamo a chi attenta contro l' ordine sociale, o ne distrugge le malleverie, ci facciamo suoi complici, ed offendiamo, in una volta, Dio, noi, ed il nostro prossimo. Il detto evangelico: *Obedire oportet Deo, magis quam hominibus,* non è già un'inutile astrattezza, qual cercano di farla divenire gli schiavi del potere, ma la più pratica delle regole. Essa non dee essere massima dei soli martiri della religione, ma di quegli eziandio della verità, della carità e della libertà. E noi c'illudiamo, se speriamo sottrarci a ciò che dobbiamo a Dio, a noi, ai nostri simili, con false convenienze sociali, col velarci gli occhi, e col turarci gli orecchi, onde non vedere e non udire la vittima che immoliamo. L' ordine sociale richiede al certo fiducia, ma non cecaggine, stupidezza.

§. 244. Ma se la Chiesa ha sempre insegnato, che è illecito il cooperare al male, donde che venga, ha insegnato non meno costantemente che dobbiamo secondare di tutto animo la Podestà che ci conserva e ci rende migliori. Nel comentare principalmente ciò che scrissero San Pietro e San Paolo sui doveri dei sudditi, abbiamo veduto, che la Podestà, la quale intimidisce, gastiga i malvagi, protegge, incoraggia i buoni, è una podestà voluta da Dio (§. 132.), una podestà cui dobbiamo

sommessione, non solo per timor della pena, ma per principio altresì di coscienza; una podestà in fine, cui non possiamo resistere, senza resistere all' ordine stabilito da Dio, e senza meritarci i gastighi di che ha minacciato i trasgressori della sua Legge.

§. 245. Tutto ciò poi che ci rende cara e rispettabile la Podestà civile, ci dee rendere cari e rispettabili quelli che ne sono gli organi. Nelle società male organizzate il governo non è un peso, ma un mezzo di saziare l'avidità e la vendetta, ed ogni più reo appetito: e quindi non vi ha tristo che non l'ambisca: tutt' altro però avviene nei liberi Stati. « Presso un popolo rettissimo, per servirmi delle parole della Scrittura, la legge è il re:» cioè la legge è quella che regna (331): il popolo non è pel prencipe, ma il prencipe è pel popolo (332): e quei che pare il signore di tutti, è veramente il servo di tutti (333). La sublimità del grado che occupa. la maestà che il circonda, ad altro non servono, che ad imporgli un più grave contegno, una più stretta osservanza delle virtù cittadine; che ad esporlo agli sguardi di migliaia d'uomini, intenti per zelo, o per malizia. a sindacarne il governo. E bene scrisse un celebre Vescovo di Chatres, che «se si bramasse il gover-

(331) *Deuteron. XXXIII.* 4, 5.

(332) Questa massima, che fu spacciata da taluno come un odioso parto dell' odierno liberalismo, è una specie di provorbio che si trova in iscrittori di tutti i tempi. « Scias, scriveva Seneca, nec Rempublicam tuam esse, sed te Reipublicae. » San Bernardo così parlava a papa Eugenio: « Praees. . . Ad quid? Numquid, ut de subditis crescas? Nequaquam, sed ut ipsi, de te. Principem te constituerunt, sed sibi, non tibi. » *Lib.* 3. *De Cons. C.* 3. *T.* 1. *col.* 1144. E. S. Tomaso: «Subditi ad bonum Praepositi non ordinantur; sed e converso, regimen Praepositi ad bonum subditorum. Unde non incongrue se eorum servos appellant. » Gesù Cristo avea preceduto questi scrittori dicendo ai capi della chiesa: « Si quis vult primus esse, erit omnium novissimus, et omnium minister »

(333) *Matth. XX.* 25-27. *Marc. X.* 42-44.

no degli uomini, per reggerli, non per dominarli, al certo, ponderandone il peso, non vi si aspirerebbe sì avidamente (334).» E, od io m'inganno, o può aversi qual canone di politica, che un governo è tanto più arbitrario, tanto più pericoloso, tanto più cattivo, quanto più è ambito.

§. 246. Finora abbiamo considerato l' ubbidienza e la disubbidienza come un *dovere*. Ma vi ha uno stato medio; vi han dei casi, nei quali il Principe eccede bensì i suoi poteri, ma nulla comanda, che ridondi in offesa di Dio. In questi casi, salvo l' eccezione notata nel §. 243., è *lecito*, anzi può essere meritorio il cedere delle proprie ragioni, e ubbidire. Si chiede però, se del pari sia lecito il disubbidire. Qui è, che siccome ho accennato, interrogherò specialmente il silenzio della Chiesa. Quando io vedo che per molti secoli. i Fedeli sostengono e praticano una dottrina; per molti secoli, sostengono e praticano una dottrina affatto opposta; e la Chiesa non separa dalla sua comunione nè gli uni, nè gli altri; ma lascia che ambe le dottrine s' insegnino nelle scuole, si propugnino nelle accademie, si diffondano cogli scritti, io argomento che la questione non versa su punti essenziali di morale o di fede: giacchè la Chiesa essendo infallibile, non potrebbe accogliere nel suo seno la verità e l'errore, o mostrare connivenza al medesimo, col suo diuturno silenzio. Un cattolico può sostenere che alcuna delle vie non disapprovate dalla Chiesa sia più sicura, più conforme allo spirito dell'Evangelo, agli esempi di Cristo, alla disciplina di un tempo, ma non può pretendere che sia erronea, senza dare indizio d'intollerabile orgoglio, e quasi accusare di errore la stessa Chiesa. Quei che ciò fanno, dice Gabriele Antoine, «peccano contro la carità e la giustizia, perchè offendono gravemente la fama del prossimo, e suscitando odii e discordie fra il popolo cristiano, sono causa di

(334) *Joan. Saresberiensis Policratici. L. 8. C. 22.*

gravissimi scandali. Nuocono altresì grandemente alla religione cattolica, sì pel credito che acquistano alle sette dannate, quando sostengono che con esse la sentano i nostri Teologi; sì per lo spregio, cui, appo i settari, espongono il giudizio della Chiesa, quando fanno apparire, che abbia condannato negli uni ciò che tollera ed apertamente permette negli altri; sì in fine, per la difficoltà che in tal modo pongono, perchè i traviati si riducano al retto sentiero (335).»

§. 247. Vediamo ora il modo con cui Bossuet vuol prevenire l' argomento che noi ripetiamo dalla tolleranza della Chiesa. «È superfluo, egli scrive, l' andar qui ricercando i perniziosi esempi introdottisi nella disciplina cristiana, dopo che il di lei vigore incominciò a rilassarsi; poichè dalla Chiesa *non sono stati mai approvati*; e la *fede* dei primi secoli restò sempre stabile. Quand' anche la Chiesa, il che tolga Dio, avesse degenerato dalle *antiche massime sopra le quali è stata fondata la Religione,* toccava forse a certi cristiani che riformati si fanno chiamare, il purgare il Cristianesimo dagli errori (336)? La Chiesa in ciò che è essenziale non ha mai smentita l' antica tradizione. Se negli *ultimi tempi* si sono veduti dei cattivi esempi; se si è veduto qualche miscuglio di bene e di male, *la Chiesa non ha mai autenticato il male*; ed in una parola, ella coi suoi decreti, ha sempre condannata la *ribellione colorita dalla persecuzione* . . . Noi condanniamo rigorosamente simili attentati, in qualunque luogo ed in qualunque tempo vedutisi, nè si trova chi non abbia notizia dei decreti dei nostri Concilii ecumenici emanati in favore dell' inviolabile regio carattere (337).» La Chiesa o giudica buona una qualche dottrina, o la giudica erronea, o si astiene dal giudicarla. Il primo di tai giudizj, spesso ci *obbliga*, sem-

(335) *Monitum ad Eccles. Pastores etc.*
(336) Il discorso non conchiude.
(337) *Avvert. V. a' Prot.* §. *XX.*

pre ci *autorizza* a seguirla ed a praticarla: l'altro ci rende *illecito* l'adottarla comunque. Quando poi la Chiesa non esterna il suo sentimento su dottrine *pubblicamente e diuturnamente* sostenute in senso opposto, sebbene non possa dirsi che ne disapprovi alcuna, ovvero che l'approvi in modo da farla sua, chè in tal caso dovrebbe proscrivere la dottrina contraria, può dirsi però, che il suo silenzio ci renda lecito il credere, che le controverse sentenze sieno immuni d'errore, e che ci è libero l'abbracciar quella che ci par più probabile. Si ammette da tutti, che è lecito il difendere noi e le nostre cose dagl' ingiusti aggressori: vi ha taluno che s'incarica di dirigerci, di fare le nostre parti, di assumere le nostre difese: noi gli assentiamo, gli cediamo le nostre armi, ci poniamo a sue disposizioni, l'eleviamo al colmo della potenza e degli onori, ne facciamo, in somma, un Sovrano. Ei però in vece di difenderci diventa aggressore e capo di aggressori. Ecco il punto della questione. Non si tratta di *violare il regio carattere sì favorito dai tanto noti decreti dei nostri Concilii ecumenici*, non si tratta di giustificare *attentati, ribellioni colorite* o non *colorite* ed altrettali *mali*, si tratta di sapere, se il nome e le apparenze di Re, di Giudice, di nostro protettore in somma, che usurpa quell'assassino, ci facciano illecito il difendere noi e le nostre cose da lui e dai suoi complici, come da tutti gli altri aggressori; si tratta di sapere, se il delitto acquisti le prerogative del dritto, perchè *colorito*, a mo' d'esempio, sotto specie di *regio carattere*. Vi ha chi sta per l'affermativa; vi ha chi sta per la negativa: la Chiesa si astiene dal giudicare. Voi spacciate per erronea la nostra dottrina, perchè la *Chiesa non l'ha mai approvata*. Ma che intendete voi con quest'ambigua frase? Volete dire, che la Chiesa non ha adottato per sua la nostra dottrina? Noi vel concediamo. Ma se la dottrina che voi ci opponete è un punto *essenziale*, un punto di *fede*, un punto che basa *sulle antiche massime sopra le*

quali è fondata la Religione, come mai la Chiesa si è limitata a *non approvare*, od a *non autenticare* dottrine tanto contrarie alla vostra? A noi, che vogliamo dimostrare pure di errore le nostre opinioni, non imporle; a noi che sostenghiamo soltanto la libertà d'opinare, e un dritto universalmente riconosciuto, quello cioè della propria conservazione, a noi basta il silenzio della Chiesa, a noi basta che ella *non ci disapprovi*. Ma a voi, che volete fare un'eccezione a quel dritto, in favore dei malfattori coronati, a voi che pretendete dedurre quell'eccezione dai libri rivelati; a voi non basta che la Chiesa taccia o non disapprovi le vostre pretensioni; a voi non basta lo allegare, che essa ha condannato le *ribellioni* e gli altri eccessi, che secolei condanniamo; a voi non basta lo addurre gli esempi di cristiana pazienza che da tre secoli prolungate a sette, ed ora fino agli *ultimi tempi*; a voi non basta il citare alcune controverse autorità: voi dovete dimostrare quell' eccezione proposta, difesa costantemente dalla Chiesa.

§. 248. Per la qual cosa, noi non riputeremo *superfluo* il dare qualche altro saggio delle dottrine, che da secoli si professano liberamente fra i Cattolici, e del modo con cui usarono di portarsi verso i principi che eccederono i loro poteri.

Sant' Agostino nel *libro 1. De libero arbitrio*, così introduce se stesso a parlar con Evodio.

Augustinus. Si Populus sit bene moderatus et gravis, communisque utilitatis diligentissimus custos, in quo unusquisque minoris rem privatam, quam pubblicam pendat, nonne recte lex fertur, qua huic ipsi Populo liceat creare sibi magistratus, per quos sua res, id est pubblica, administretur?

Evodius. Recte prorsus.

Augustinus. Porro si paullatim depravatus idem populus rem privatam Reipublicae praeferat, atque habeat venale suffragium, corruptusque ab eis, qui honores amant, regimen in se flagitiosis, consceleratisque committat, nonne item rec-

te, si quis tunc extiterit vir bonus, qui plurimum possit, adimat huic populo potestatem dandi honores, et in paucorum bonorum, vel etiam unius redigat arbitrium?

Evodius. Et id recte.

Augustinus. Cum ergo istae duae leges, ita sibi videantur esse contrariae, ut una earum honorum dandorum populo tribuat potestatem, auferat altera, et cum ista secunda ita lata sit, ut nullo modo ambae in una civitate simul esse possint, num dicemus aliquam earum injustam esse, et ferri minime debuisse?

Evodius. Nullo modo.

Augustinus. Appellemus ergo istam legem, si placet, temporalem, quae, quamvis iusta sit, commutari tamen per tempora potest.

Evodius. Appellemus.

Augustinus. Quid illa lex, quae summa ratio nominatur, cui semper obtemperandum est; et per quam mali, miseram, boni beatam vitam merentur, per quam denique illa, quam temporalem vocandam diximus, recte fertur, recteque mutatur, potest ne cuipiam intelligenti, non incommutabilis aeternaque videri? An potest aliquando injustum esse, ut mali miseri, boni autem beati sint: aut ut modestus et gravis populus ipse sibi magistratus creet, dissolutus vero et nequam ista licentia careat?

Evodius. Video hanc aeternam esse, atque incommutabilem legem (338). . . »

Io non considererò, se non il principio su cui si fonda l' A., per giudicare egualmente giusta tanto la legge per cui ad una persona si conferisce il potere sovrano, quanto quella per cui le si toglie e si conferisce ad un' altra. La legge, onde taluno, secondo lui, consegue il detto potere, è giusta;

(338) *C. 6. T. 1. col. 626.*

ma pure è una legge temporanea, una legge d' opportunità, una legge la cui giustizia suppone il governo del Principe conforme al fine del Principato. Ma vi ha un' altra legge, eterna, immutabile, impreteribile detta ragione suprema; una legge che tende a retribuire a ciascuno giusta le sue opere; una legge per cui, secondo lo stesso Padre, giustamente si fa, giustamente si abroga la legge temporanea, onde alcuno ha la Sovranità. « O può darsi, dirò anch' io, che sia ingiusto, che miseri sieno i tristi, felici i buoni? » Or ciò è appunto che s' intende fare, col distruggere i governi che invertono l' ordine prescritto da quella eterna, immutabil legge?

§. 249. S. Tomaso di Aquino dopo avere sostenuto che la sedizione, è peccaminosa si fa un' obiezione: « Son lodati quelli, egli dice, che liberano il popolo dalla tirannide; ma ciò difficilmente può recarsi ad effetto senza trambusti; da che una parte del popolo si sforza di cacciare, l' altra di conservare il tiranno; dunque la sedizione può essere immune da colpa. » E risponde: « Il governo tirannico, essendo ordinato non a vantaggio comune, ma all' interesse privato del regnante, non è giusto; e quindi il turbarlo non deve aversi per sedizione, qualora non si turbi così inopportunamente, che il turbamento non riesca più gravoso della tirannide. Sedizioso poi dee dirsi piuttosto il tiranno, il quale per dominare con maggior sicurezza, fomenta sedizioni e discordie tra il popolo che gli è soggetto: il che è da tiranno; mentre è cercare con danno del popolo l' utile privato di chi presiede (339). « L' uomo, scrive egli altrove,

(339) « Laudantur qui multitudinem a potestate tyrannica liberant: sed hoc non de facili potest fieri, sine aliqua dissensione multitudinis, dum una pars multitudinis nititur retinere tyrannum, alia vero nititur eum abjicere: ergo seditio potest fieri sine peccato. Regimen tyrannicum non est justum, quia non ordinatur ad bonum commune,

tanto dee ubbidire ai capi delle Società civili, quanto richiede l' ordine della giustizia. Laonde, sia che i medesimi non abbiano un giusto principato, sia che commandino cose ingiuste, non si è tenuti all' ubbidienza, se non, per avventura, accidentalmente; onde evitare cioè dei pericoli e degli scandali (340).» Qui vedete il fine e la misura dell' ubbidienza dei sudditi verso il loro legittimo principe: essi devono ubbidirgli *tanto, quanto richiede l' ordine della giustizia*, che è il fine da me prefisso alle Società civili. Nè è da ammettersi, che per *cose ingiuste* il Santo abbia voluto significare delle cose, alle quali sia *illecito* l' ubbidire: mentre l' ordine della giustizia non può richiedere la violazione d' alcun dritto; e non ci possono essere ragioni *accidentali*, per cui dobbiamo prestarci all' offesa di Dio.

§. 250. O il Principe, dice Guglielmo Estio, non eccede i limiti della podestà datagli da Dio; e si dee ubbidirgli: o gli eccede, benchè in cose buone od indifferenti; e cessa il dovere dell' ubbidienza, per difetto di podestà nello stesso Principe: quantunque ordinariamente convenga ubbidirgli per qualche' ragione accidentale. Che se egli giunga all' eccesso di tiranneggiare i suoi sudditi, secondo l'A. può esser

sed ad bonum privatum regentis. Et ideo perturbatio huius regiminis non habet rationem seditionis; nisi forte quando sic inordinate perturbatur tyranni regimen, quod multitudo subiecta maius detrimentum patitur ex perturbatione sequenti, quam ex tyranni regimine. Magis autem tyrannus seditiosus est, qui in populo sibi subiecto discordias et seditiones nutrit ut tutius dominari possit. Hoc enim tyrannicum est, cum sit ordinatum ad bonum proprium praesidentis, cum multitudinis detrimento » *2. 2. Q. 42. a. 2. p. 199.* V. anche S. Antonino. *Sum. Theol. P. 2. C. 8. T. 4. p. 622. E. Veronae.* 1740.

(340) Principibus saecularibus intantum homo obedire tenetur, inquantum ordo justitiae requirit. Et ideo si non habeant iustum principatum, vel si iniusta praecipiant, non tenentur eis subditi obedire, nisi forte per accidens, propter vitandum scandalum vel periculum. » 2. 2. *Q.* 95. *a.* 6. *p.* 502.

lecito il fargli guerra e il deporlo: e ciò apparire sì dalla storia di Roboam, sì dal giudizio dato da Sant' Agostino, riguardo a quella rivoluzione (341).

§. 251 «Una nazione già stabilita, chiede Vincenzo Palmieri, può cambiare il proprio Governo? Sì certamente,» egli dice. Ed altrove: «Può talvolta la mutazione divenir necessaria quando per un manifesto languore e per un generale sconcerto, la salvezza della nazione non possa ottenersi per altro mezzo più facile. In questo caso non sarebbe necessario il materiale consenso unanime d' ogn' individuo: i più assennati possono dirigere il popolo, e spingerlo quasi per impulsione vigorosa. Il savio medico non chiede consenso al malato, quando è in delirio (342)...»

§. 252. «San Burcardo vescovo di Virsburgo...fu mandato con Fulrado, cappellano del Principe Pipino, per consultare papa Zaccaria intorno ai re di Francia, che da molto tempo non aveano più che il nome, senz'autorità veruna. Il papa rispose, che per non rovesciare l' ordine, era meglio dare il nome di re a colui che ne avea il potere. Essendo riportata questa risposta in Francia, fu eletto re Pipino, secondo l' uso dei Francesi, e consagrato per le mani di San Bonifacio arcivescovo di Magonza, accompagnato da molti altri vescovi... Quest' azione si fece a Soissons l'anno 752... Regnò Pipino più di sedici anni, e cominciò in lui la seconda stirpe de' re di Francia. Childerico III ultimo re della prima stirpe, giovane principe debile e avuto in dispregio, fu rinchiuso nel monistero di Siziu o di San Bertino, e suo figliuolo Teodorico in quello di Fontanelle (343).»

(341) *In L. 2. dist. 44. §. 2. T. 1. p. 443, 444.*

(342) *Analisi dell' Ateismo etc. Dis. V. P. 1. C. 6. T. 5. p. 115. Genova.* 1814.

(343) *Cl. Fleury. St. Eccl. L. 43. §. 1. Annal. Boisel. an. 749 Fuld. an. 751. Petav. 752. Metens. 750 etc.* presso l' A.

§. 253. Sotto Enrico III di Francia, stante la tolleranza che egli, per amor della pace, quantunque sinceramente cattolico, voleva usare inverso gli ugonotti, si formò nel regno il partito detto la *Lega* od anche la *Santa Unione*, perchè tendeva a ristabilirvi l'unità religiosa, mercè la conversione o lo sterminio dei settatori della nuova dottrina. Quella Lega era composta interamente di cattolici: avea per se i pulpiti, i confessionali, la Sorbona (344): da lei presero inspirazione Francesco Ravaillac, ed il frate domenicano Giacomo Clemente, che uccisero i re Enrico III ed Enrico IV: nel suo seno quei fanatici trovarono il oro panegiristi (§. 280.). In tanto, qual fu il contegno di Roma, del mondo cattolico, in faccia a quella Lega?....

§. 254. I Belgi, stanchi d'un profluvio di riforme, che l'imperatore Giuseppe II di Austria voleva introdurre fra loro, si rivoltarono e si costituirono in republica. Conoscendo egli che le riforme religiose erano state la principal causa di quella rivolta, e che il Clero vi aveva avuto gran parte, pregò il Papa Pio VI, perchè interponesse la sua mediazione presso gl' insorti, forse coll'intento d'indebolirli cogli scismi, qualora non gli venisse fatto di rappaciarli. Ecco per tanto il Breve esortatorio, che il Papa scrisse nel gennajo del 1790 al Cardinale Arcivescovo di Malines e agli altri Vescovi delle provincie insorte: «Facendo noi, qui, sulla terra, dice Pio VI, senza merito nostro, le veci di quello che è Dio della pace, e che scendendo dal seno del Padre, venne fra gli uomini per apportare agli uomini la vera pace, non possiamo certamente sentire senza grandissimo rincrescimento dell'animo nostro, che tra i cattolici siensi eccitati moti di discordie, e sollevati tumulti, che sicuramente allora sono da compiangersi molto

(344) Settanta Sorbonisti dichiararono Enrico 3. decaduto dal trono: il parlamento ne ordinò il processo. *Voltaire. Essai de l' Hist. Ch. 169.* La Sorbona dichiarò decaduto dal trono anche Enrico 4.

più, quando questi nascono, come di presente, tra il principe e i sudditi, tra il padre ed i figliuoli. Quindi dal dovere dell'apostolico nostro ministero mossi ci troviamo a manifestare la nostra volontà, tanto verso il carissimo nostro figliuolo in Cristo Giuseppe, re apostolico dell'Ungheria, ed illustre re parimenti della Boemia, eletto imperadore, vostro sovrano, il quale acceso dall'amore della concordia verso i suoi amatissimi sudditi, desiderò questo nostro impegno e premura verso di voi, quanto verso gl' incliti magistrati e popoli di coteste provincie benemeriti della cattolica religione, riputati dalla santa sede diletti e cari, ed abbiamo giudicato in nome del comun nostro padre l'indirizzare a voi le presenti lettere, a voi diciamo, i quali essendo pastori della chiesa di Dio, siete chiamati a parte delle nostre sollecitudini.

« Noi certamente sappiamo, che in questa rivoluzione di cose voi non avete avuta parte alcuna, essendo stati sempre persuasi di dover riunire il conveniente ossequio col pastorale uffizio di conservar illesa la religione, di difendere i vostri sacri diritti, di vendicare da qualunque errore la dottrina, come dimostrano le vostre rappresentanze spesso rinnovate e pubblicate. Ci è noto pure, che gli ordini di cotesta nazione in tutto questo spazio di tempo non sono stati riscaldati da trasporto di ribellione per distruggere il comando del sovrano, ma che avendo sempre dinanzi la venerazione verso Cesare, e lodando meritamente la sua giustizia, non hanno domandato e chiesto altro, se non se che si togliessero di mezzo le novità che sembravano introdotte, benchè sotto suo nome, contro la sua certa volontà; nè altro desideravano che il vedere promulgata da Cesare una semplice, sincera e non condizionata dichiarazione, che dileguar potesse i loro timori, e ricondurre e ristabilire in coteste regioni la fiducia e la tranquillità. Eccovi, o diletto figlio e venerabili fratelli, che ciò che giustamente e meritamente desideravate, ciò che tanto ardentemente

bramavano tutti gli ordini, ve lo esibisce Cesare adesso spontaneamente, avendo a noi significato, di aver dichiarato, e dichiarato senza alcuna condizione, che resti intero l'esercizio dei loro diritti nei vescovi, sì rapporto ai seminari vescovili, che alle altre cose ecclesiastiche, di maniera che ritorni tutto nel suo stato primiero. Noi speriamo ancora confidando nella bontà di Cesare, che una simile dichiarazione si diffonda in tutto il resto del suo dominio per utile della religione a cui tendono e tenderanno sempre le nostre sollecitudini. Inoltre egli ci ha fatti certi d' aver dichiarato, senz' ammettere alcuna condizione, che debbono essere salvi ed intatti i diritti degli ordini e dei popoli, restituendo e riducendo al primiero stato i loro privilegi, e le loro consuetudini, in guisa tale, da soddisfare abbondantemente ai desiderii di cotesti popoli non solo universalmente, ma a ciascuno in particolare, con promessa di dimenticare le cose passate, ancorchè eccedenti ogni limite. Per queste ragioni specialmente egli ci ha fatto sapere, di avere incaricato il sua vice-cancelliere di corte e di stato con maggiori e più ampie facoltà, onde terminare colla maggiore prestezza questo grande affare di riconciliazione e di pace. Quindi è che se si tolgono di mezzo ed affatto si sradicano le cagioni di sì gran turbolenza, è necessario che cessino le turbolenze medesime, e che questo sia il giorno felice ed avventurato, in cui venga soddisfatto alle nostre premure e ai nostri voti abbondantemente, e che si cciti l' ardore degli animi vostri esultanti a meritare simili beneficenze.

« Noi abbiamo, diletto nostro figlio, venerabili fratelli, tale e tanta fiducia in voi, che inutile riputiamo l' usare una più lunga esortazione per eccitarvi. Tutto ciò dunque, che insieme adunati, ajutandovi e consigliandovi a vicenda, opererete a quest' oggetto, crediate che sarà molto proprio a meritarvi la grazia dell' onnipotente Dio, caro a noi ed al vostro principe, utile e comodo a cotesti popoli, glorioso presso tutte

le nazioni. Voi illustri per dottrina e di virtù adorni, a cui è stata affidata la cura delle anime, non potete ignorare in verun conto essere una parte del vostro ragguardevole ministero il riconciliar gli animi dei sudditi col proprio principe, e richiamarli all'ubbidienza. A quest' oggetto rivolgete le vostre premure ad indurre gli ordini ed i popoli a trattare col vicecancelliere, che poco avanti dicemmo essere munito di tutta quella podestà che si richiede per ristabilire una vera e durevole pace, di cui gode sì la chiesa che la repubblica. Abbiate principalmente in mira d'inculcare negli animi, che potendosi sicuramente e senza dubbio ottenere ciò che giustamente può desiderarsi, la pace è da preferire alla guerra, le cui calamità e disgrazie Iddio ottimo massimo tenga sempre lontane da coteste floridissime province.

« Noi intenti alla comune utilità ed eccitati da quella benevolenza con cui amiamo Cesare, voi stessi, e questi ordini e popoli, proferiamo quelle parole del profeta Nahum: *Ecco sopra i monti i piedi di quelli che evangelizzano ed annunziano la pace*. Cessino le dissensioni: i popoli fedeli e soggetti prestino il dovuto ossequio al loro principe; il principe a vicenda ami i suoi sudditi come suoi figli, e li riceva a braccia aperte nell'atto del loro ritorno: saldi ed intatti i diritti della chiesa, inviolabili i diritti dei popoli, riprendano il loro vigore i celebri studj delle buone arti nell'università di Lovanio, secondo i canoni, e ritorni nelle province l'ubbidienza, l'onore, la letizia, le ricchezze, e finalmente la pace e la tranquillità. Questo è quello che desideriamo nel Signore, e di questo ci ripromettiamo dall'opera vostra, e insieme dalla vostra prudenza e pietà, cioè che i figli con attente orecchie ascoltino le gravi ed ansiose voci del loro padre. Questo finalmente a Dio ottimo massimo, dal quale deriva ogni bene, discendendo dal padre dei lumi, con lagrime e preghiere notte e giorno domandiamo, che tanto il principe che il popolo, si affidino,

per usare la frase d' Isaia, nella giocondità della pace, nelle abitazioni della fiducia, e in uno splendido riposo; giacchè avendo voi la pace, il Signore della pace e della dilezione sarà con voi... » In questo Breve, che il Papa dirige all'Episcopato di un Popolo insorto, niente vi è dato di scorgere dei luoghi comuni e delle esagerate massime dei nostri avversarii. Ei non confonde già colla ribellione quei passi illegali, che un Popolo fa in difesa di dritti, che in altro modo non può difendere. Quantunque *gli ordini della nazione* avessero consumato ormai la rivoluzione, ei riconosce *di non essere stati riscaldati giammai da trasporto di ribellione per distruggere il comando del sovrano, ma sempre avere avuto innanzi la venerazione verso Cesare*. Ei dice *necessario che cessino le turbolenze*, ma perchè *tolte affatto di mezzo e sradicate le cagioni ond' erano nate; e perchè potendosi sicuramente e senza dubbio ottenere ciò che giustamente può desiderarsi, la pace è da preferire alla guerra.*

§. 255. Vediamo ora la risposta che il detto Cardinale Arcivescovo, e il Vescovo di Anversa fecero al Papa in nome del Clero belgio. «La lettera, che vostra Santità, essi scrivono, ci ha diretta, e che spira la pietà e la pastorale sollecitudine, che caratterizzano sì bene il padre comune dei fedeli, ci ha penetrati del più profondo rispetto e della più viva gioja. Fu ancora per noi, beatissimo padre, convien confessarlo, un altro motivo di giubilo il sentire che vostra santità è pienamente convinta non essere mai dipenduto da noi vescovi, nè dagli altri capi del popolo cristiano il rompere la unione formata dai cittadini fra di loro; anzi abbiamo fatto, santissimo padre, e ci siamo sforzati di fare tutto ciò che era in nostro potere, e che c' inspirava il nostro zelo. Tutto ponemmo in opera, tutti gli spedienti furono messi alla prova dal canto nostro. Ma per disgrazia, mentre noi facevamo in quest'ardua impresa tutti gli sforzi immaginabili, colpi replicati piombarono su

i pacifici abitatori delle belgiche provincie. Si vedevano ogni giorno comparire nuovi editti, ogni giorno promulgavansi nuove leggi e nuovi decreti, l'effetto dei quali doveva essere non solamente di rovesciare la disciplina ecclesiastica, e di estinguere i sentimenti di pietà e di religione sì naturali agli abitanti fedeli delle nostre provincie; ma ancora di annientare le usanze ed i costumi della nazione, i privilegi ed i dritti delle città e dei cittadini. Alla fine fu dato il colpo fatale a quel patto inaugurale e solenne giurato dal sovrano, e che fra noi riguardasi come il palladio della belgica libertà.

«Vostra santità e tutto l'universo ci renderanno certamente giustizia, credendo che la condotta dei vescovi e di tutto il clero belgico è irreprensibile. Fino a tanto che l'autorità sovrana non ha minacciato che i beni e le persone ecclesiastiche, nessun cittadino si è armato in loro difesa, nè fu commessa alcuna violenza, non è stato fatto alcun preparativo militare. Per calmare l'effervescenza dei popoli, i vescovi non adoprarono altri mezzi, che quello della pazienza nella scuola di Gesù Cristo. Ma quando quest' autorità, non contenta di avere attaccato lo stesso salvocondotto della nostra libertà, i privilegi dei cittadini, le antiche usanze, i patti ed i trattati rispettati per lunghe serie di secoli, e conservati con tante cure e pene, annientò anche quei sacri dritti ed il patto inaugurale, si udì universalmente nelle città e nella campagna un grido unanime: che conveniva ricuperare la propria libertà, o fuggire sotto altro cielo o perire sotto il ferro omicida. Allora minacciati da ogni parte, ci siamo veduti ridotti alla fuga ed all'esilio, o ad un ritiro impenetrabile ai nostri persecutori, per toglierci alle insidie che ci venivano tese. Noi non eravamo ancora comparsi fra i nostri concittadini, allorchè la nazione trionfante, avendo dichiarato Giuseppe II decaduto dalla sua podestà, ed avendo la medesima stabilito una nuova forma di governo, ci chiamò ad un altro giuramento.

«Vi sarà facile, beatissimo padre, dopo questa esposizione, giudicare, ciò che può aspettarsi o si può esigere dai vescovi in questo stato di cose. La speranza dei Belgi ognora ingannata, ognora smentita dai fatti permette forse ancora di prestar fede alle nuove promesse, ed a quelle che, in conformità dei dritti del popolo, o favorevoli alla sua espettazione, furono tante volte annunziate, e dalle quali viene forse anche in oggi lusingato? Dipende forse da uomini e da vescovi ricondurre all' obbedienza del sovrano una nazione fortemente consolidata nelle sue risoluzioni, ed invaghita dalle attrattive d' una libertà, che ha già cominciato a gustare? Noi non possiamo se non essere persuasi che quanto è stato fatto sinora, la nazione lo dovea e lo poteva fare legittimamente; e vostra santità sarebbe, al par di noi convinta di questo, se come noi abitasse il Belgio, o se fosse testimonio del coraggio, delle forze, delle forme, e della disposizione, che già questo popolo ha dato alla sua novella repubblica. Certamente non è permesso ad alcun di noi di ubbidire ad altre leggi, nè di sottomettersi ad un' altra autorità.

«Non resta dunque più altro pensiero ai vescovi che quello di unirsi col cuore e cogli sforzi, per mantenere la religione e la fede antica, le quali furono sinora la gloria del Belgio, per conservare la purità dei costumi e tutte le altre virtù proprie a dar consistenza alla felicità ed al mantenimento della saviezza della nazione. Pensiamo ad allontanare il lupo dall'ovile ed a tenere lungi da noi il funesto contagio da cui siam minacciati. Finchè noi possiamo spiegare tutto il nostro zelo e tutte le nostre forze per arrivare a questo scopo, degnatevi, beatissimo padre, di proteggere la nostra causa verso i sovrani stranieri e le repubbliche, e nelle corti che già sono e saranno ben presto nostre alleate. Siate voi il nostro scudo e il nostro sostegno; e dopo averci data la vostra benedizione apostolica e paterna, quale noi umilmente imploriamo, impetra-

leci il favore celeste (345).» Io non farò che richiamare l'attenzione dei miei lettori su questi due passi: «Noi non possiamo se non essere persuasi, che quanto è stato fatto sinora, la nazione lo doveva e lo poteva fare legittimamente.» «Certamente non è più permesso ad alcuno di noi di ubbidire ad altre leggi, nè di sottomettersi ad un'altra autorità.»

§. 256. Quando i Corsi si rivoltarono contro Genova, insorse in certuni il dubbio, se potesse essere lecito il rivoltarsi contro il Sovrano. Radunatisi per tanto i migliori teologi dell' Isola, ed esaminata la questione giusta i principii della morale cattolica, dichiararono esser lecito ai sudditi il sollevarsi contro un governo oppressore (346).

§. 257. Io continuerei ad allegare delle autorità, se le allegate tanto in questa che in altre parti dell' opera, non fossero più che sufficienti a provare il mio assunto; se i nostri avversarii non si trovassero frequentemente in opposizione con se medesimi; se fin l' intollerante Bossuet non rendesse un qualche omaggio alla verità delle nostre dottrine. Dopo essersi affiocato per dimostrare, che « la stessa persecuzione non disobbliga i sudditi dall' ubbidienza dovuta al principe; che alle sue violenze altro non debbono opporre che umili rimostranze; che le guerre dei Maccabei punto non autorizzano le rivolte ; » volendo appunto giustificare quelle guerre, dà in questa confessione : « Se i sudditi di nulla son più tenuti ad un principe che abdica la sovranità o che abbandona affatto il governo, che penseremo noi di colui, che intraprendesse di versare il sangue di tutti i suoi sudditi, e che, stanco delle stragi, ne vendesse gli avanzi agli stranieri? Può egli rinunziare più chiaramente ad avergli per sudditi, o dichiararsi più altamente non il re ed il

(345) *Bordoni. Cont. della St. Eccl. L. 99. §. 155, 158. Vita e fatti di Gius. 2.° L. 12.°*

(346) *Botta. Cont. del Guic. L. 39.*

padre, ma il nemico di tutto il Popolo? Or è questo che fece il re Antioco riguardo a tutti i Giudei, che si videro non solo abbandonati, ma sterminati in corpo dal loro re; e ciò innocentemente, siccome lo stesso Antioco è costretto in fine a riconoscere (347). » Se l' A. credeva, che il solo eccesso della persecuzione rendeva lecito ai Maccabei il rivoltarsi contro il re Antioco, a che insisteva cotanto nel voler provare, che la loro rivoluzione era motivata da circostanze affatto proprie del Popolo Ebraico, e che quindi il loro esempio non può valere a giustificare alcun' altra rivoluzione? come poteva pretendere, che alle più feroci persecuzioni i sudditi non abbiano da opporre che suppliche (348)?

§. 258. Concludiamo: La disubbidienza ai comandi che ridondano in offesa di Dio, ci è insegnata e colla parola e cogli esempi, sì nel vecchio, che nel nuovo Testamento (349). Ma prescindendo pure dalla Rivelazione, chiunque riconosca dover conformare le sue azioni ad una legge superiore alle volontà degli uomini, e tiene quegli che sono preposti all' altrui direzione, come ministri, e non come arbitri di quella legge, non può credersi autorizzato od obbligato inverso di loro ad un' obbedienza senza limiti (§. 108, 154, ecc.) Se poi sia lecito al suddito il difendersi dalle violenze del superiore, non una fu la dottrina, non una la pratica di tutti i tempi. Vi fu un tempo di cui è impossibile il determinare la durata, salvo che per congbietture, nel quale i Cristiani non avrebbero potuto resistere, quand' anche avessero voluto (§. 231, 232.). La pazienza di cui allora avemmo così ammirabili esempi era in certo modo richiesta e da un motivo di prudenza, la quale

(347) *Politique . L. 6. Art. 2. prop. 5, 6. Art. 6. pr. 2.*

(348) Queste contraddizioni mi hanno indotto a tralasciare il capo che io avea destinato all'esame degli argomenti, coi quali l'A. si sforza di dimostrare, che le guerre dei Maccabei non autorizzano alcuna rivolta,

(349) *N. 157-159. §. 241. III. Reg. XXI.*

ci consiglia a prescindere anche dai nostri dritti, quando il fare altrimenti è per arrecarci maggior pregiudizio, e dal bene della religione: da che qualunque tentativo di resistenza avrebbe confermato l'opinione che il Cristianesimo contenesse delle massime ostili alla podestà sovrana (§. 118-121.). A ciò s'aggiungeva la credenza invalsa appo gli antichi Cristiani che non fosse lecito l'impiegare la forza per difendersi dalle ingiurie di alcuno: donde naturalmente dovea conchiudersi, che molto meno fosse lecito il difendersi da quelle dei governanti (§. 235-237.). Queste ed altre circostanze doveano distogliere, per principio di perfezione o di dovere, un gran numero di Cristiani da ogni pensiero di resistenza, e forzare alla pazienza anche quelli che avrebbero amato resistere; conscii com'erano, che i loro tentativi, non che essere coadiuvati, avrebbero incontrato il biasimo dei loro fratelli. Attese le quali cose, era più che difficile che i Cristiani potessero convenire in un pensiero di resistenza, e quindi acquistassero una forza proporzionata al loro moltiplicarsi. A mano a mano però che intepidiva l'antico fervore religioso si andava eziandio sceverando ciò che l'Evangelo propone come consiglio da ciò che prescrive come precetto: e nel mentre si continuava a raccomandare e ad avere in pregio l'annegazione dei primi Cristiani, si lasciava, che chi non voleva cedere di sue ragioni, ne usasse pure, purchè ordinatamente, e serbate le leggi della carità e della giustizia. La ricognizione dei dritti dell'individuo incontro ai suoi superiori procedè più lenta di quella che riguarda i dritti del medesimo incontro ai suoi eguali: e forse non è dato all'umana famiglia l'accordarsi circa i confini della sudditanza e del principato; ostando a siffatto accordo tanto chi vuole attribuire al popolo oltre il convenevole, quanto chi gli controverte anche ciò che gli spetta. I quali estremi sono grandemente favoriti da un certo arbitrio che è necessario ammette-

re sì in quelli che devono comandare e sì in quelli che devono ubbidire (N. 350) (§. 163.). Le dottrine favorevoli al principio democratico, per mio avviso, non cominciarono a prendere fra i Cristiani un andamento sicuro, se non da che il papato contese all' impero la monarchia universale. Allora esse passarono dai libri d' Aristotele e di altri filosofi pagani in quegli dei Cristiani, e crebbero all' ombra della così detta teocrazia: la quale nel combattere le pretensioni dell' impero, dovè non di rado farsi scudo dèi dritti del popolo o di quelli che venivano sotto nome di popolo. Da quel tempo, fino al cadere del secolo decimottavo, siccome troviamo gli scrittori i più devoti alla corte romana, risolvere quasi sempre in senso democratico le questioni circa l' origine della sovranità, il dritto di resistenza e simili, così i più avversi alla causa popolare li troviamo fra quelli che parteggiavano per l' imperatore o pei re, e che per ciò erano chiamati ghibellini o realisti (351). Se non che, anche questi, quando si trattò

(350) È impossibile che il governo, comunque costituito, non abbia un arbitrio più o meno ampio; e che molte cose non sieno rimesse alla sua discrezione. Siffatta impossibilità obbliga i sudditi ad una proporzionata rassegnazione Chi vuole la monarchia, dee volerne, fino a certo punto, anche le conseguenze. Dico *fino a certo punto*; perchè nel rifiutare questa condizione, quantunque sì vaga, sta l'eccesso dei nostri avversarii. Dalla difficoltà in cui è un popolo retto a monarchia di giudicare fondatamente della giustizia degli atti del governo deducono che non vi sia abuso che egli non abbia a tollerare, attese le presunzioni che stanno per la giustizia di detti atti: e che quindi i sudditi possano talora rivoltarsi lecitamente contro un governo costituzionale, non contro un governo assoluto. Ma può darsi arcano di Stato che possa aonestare l' ordine per esempio, dato da Erode, di trucidare i bambini non pervenuti ancora all' età di due anni, o la caccia di donne di cui si dilettava Massimino, o le angherie che il re Faraone esercitava sopra gli Ebrei? V' ha forse bisogno d'un articolo di costituzione, perchè questi e simili abusi si tengano per eccedenti i limiti del potere sovrano?

(351) Dante che inveì sì acremente contro Roma, nei suoi ridicoli

di por fine allo scisma che desolava i popoli cattolici per non essersi potuti accordare sulla persona del vero papa, si videro ritorcere contro la podestà papale gli stessi principii, che i loro avversarii avevano opposto alla podestà reale. Il dritto di resistere al papa ed anche di deporlo, non che da scrittori privati, fu dichiarato da varii concilii: e quel di Costanza l'esercitò sulla persona di Giovanni XXIII. (352) Quindi le massime cui dichiarò volersi attenere la Chiesa gallicana e che essa chiama le sue libertà (353). In faccia

libri *De Monarchia* ed altrove, ci lasciò una prova della sua devozione verso l'Impero, che era il potentato il più ostile alle nazionalità ed alle libertà di tutti i popoli. Così gli altri di parte imperiale. Bossuet che scrisse dei re nel modo che abbiamo veduto, fu uno dei più illustri difensori anzi il promotore delle libertà della Chiesa gallicana; ed è difficile il trovare un sostenitore di quelle libertà, che non esalti, oltre il convenevole, le prerogative del regio potere.

(352) Vo' riferire il sentimento d'un valente impugnatore della libertà della Chiesa gallicana, cioè di Costantino Roncaglia, scrittore sì accetto a Roma, che si permise la lettura della Storia Ecclesiastica di Natale Alessandro in grazia delle annotazioni che egli appose a quell'opera: «Cum Pontifex Romanus, quatenus privata persona, possit in haeresim labi, indubium sane est tunc Concilii oecumenici judicio subesse, utpote qui ob haeresis labem, cum ad Ecclesiam non pertineret, ejusdem Ecclesiae caput esse desineret... *Ubi vero... Ecclesiam male haberet, vel aliorum jura perperam invaderet*, etc., si preces in irritum cederent, *quamvis et tunc nulli esset inferior, posset illi resisti, naturalis defensionis titulo*, cum vim vi repellere concedatur.» *Ad Nat. Alex. Hist. Eccl. T. 9. p. 377. Ferrariae. 1762.*

(353) Queste massime furono proclamate in Francia nel 1682, in un'assemblea di quaranta e più Vescovi. Esse si contengono in quattro articoli, l'ultimo dei quali fu da me riferito nella nota 138. «1. Gesù Cristo ha dato a S. Pietro e ai suoi successori la podestà nelle cose spirituali che appartengono alla salute eterna: ma non ne ha dato loro alcuna nè diretta nè indiretta, sulle cose temporali; e per conseguenza, non hanno il potere di deporre i re, nè di prosciogliere i loro sudditi dal giuramento di fedeltà. 2 La pienezza di podestà concessa alla sede apostolica ed ai successori di S. Pietro sulle cose spirituali, non deroga a ciò, che il Concilio di Costanza confermato

all' intolleranza dei nostri avversari, giova ricordare eziandio queste cose; giacchè se la Chiesa non vieta che si dican del papa, d' una persona cioè investita d' entrambe le podestà, non ci si deve imputare ad errore, se noi asseriamo altrettanto di chi non ha che la podestà temporale. Ma anche prima che siffatte questioni divenissero oggetto delle speculazioni della scienza, l' uomo non si sentiva meno autorizzato ad esercitare i suoi dritti, e ad esercitarli, malgrado l' opposizione di chicchessia. Si era ciò che faceva riguardare come sante le insurrezioni eccitate od ajutate dalle crociate; che doveva indurre santissimi vescovi a consagrare dei principi portati al trono dalla rivoluzione ed a solennizzar la medesima con religiose cerimonie. Questi e simili fatti non provano in vero il dritto; anzi io sono il primo a riconoscere che non sempre furono secondo il dritto, ma provano l' esistenza d' un' opinione incompatibile colle pretensioni dei nostri avversarii; le quali severamente fossero fondate sulla ragione e sulla rivelazione, o non avrebbero avuto tanti e tali contraddittori, o sarebbero state sostenute dall' intervento della Chiesa.

dai Papi, dalla Chiesa in generale, e da quella di Francia in particolare, ha pronunciato sopra l'autorità dei Concilii generali, nella sua quarta e nella sua quinta sessione; e la Chiesa Gallicana non approva quelli che rivocano in dubbio l'autorità di questi decreti e che ne eludono la forza, dicendo che i padri di Costanza non hanno parlato che per un tempo di scisma. 3 L'uso della podestà apostolica dev' essere regolato dai canoni, collo spirito di Dio formati, e rispettati per tutta la terra; e le regole, non che le pratiche e gli usi ricevuti nel regno e nella Chiesa di Francia, devono avere la loro forza.

CAPO XV.

DELLE PREGHIERE DELLA SINAGOGA E DELLA CHIESA IN FAVORE DEI PRINCIPI

§. 259. Tra gli Ebrei, tra i Cristiani, tra i seguaci eziandio di altre religioni, si è sempre costumato di pregare pubblicamente pei governanti. Per provare che i Principi debbono essere ubbiditi, tuttochè empi e persecutori, Bossuet allega pur quel costume. « Il regio carattere, egli scrive, è santo e sacro anche nei re infedeli (§. 229.) . . . Gli è per ciò, che il Popol di Dio pregava per la vita di Nabucodonosor, di Baltassarre e di Assuero (354). San Paolo fa pregare per gl' Imperatori, sebbene quei che regnava al

(354) *Baruch. I. 10, 11, 12:* « scrissero . . . Pregate per la conservazione di Nabucodonosor re di Babilonia e per la conservazione di Balthasar suo figliuolo, affinchè i loro giorni sopra la terra sieno come i giorni del Cielo. E per noi pure pregate il signore Dio nostro. »

Esdr. VI. 6-12: «Adesso dunque tu, o Thathanai, governatore del paese di là dal fiume, e tu Stharbuzanai co' vostri Consiglieri gli Apharsachei dimoranti di la dal fiume, lasciate in pace quella gente. E lasciate che si faccia quel tempio di Dio dal condottiere de' Giudei e dai loro seniori, e che essi fabbrichino quella casa di Dio nel suo sito. E io ho ancora ordinato in qual modo debba procedersi verso quelli anziani de'Giudei, affinchè la casa di Dio sia fabbricata, vale a dire, che dal tesoro del re e dei tributi, che paga il paese oltre il fiume, si somministri denaro a quegli uomini, affinchè non venga ritardato il lavoro. E quando il bisogno il richieda, si dian loro ogni giorno e vitelli, e agnelli, e capretti pegli olocausti da offerirsi al Dio del Cielo, e frumento e sale e vino e olio, secondo i riti dei sacerdoti, onde non resti verun motivo di querela. Ma offeriscano oblazioni al Dio del cielo e facciano orazione per la vita del re e dei suoi figliuoli. Io adunque ho decretato, che chiunque contraverrà a questo comando, si prenda dalla casa di lui un legno, e si pianti in terra, ed egli vi sia confitto sopra, e la sua casa sia confiscata . . . . »

tempo che egli dava un tal comando, fosse Nerone, il più empio e il più scellerato degli uomini (355) . . . I primi Cristiani non cessavano dal pregare per gl' Imperatori nè anche in mezzo ai supplizi ai quali ingiustamente erano condannati. « Coraggio dice Tertulliano, strappate, o buoni giudici, strappate ai Cristiani un' anima, che fa voti per l' Imperatore (356).»

§ 260. Il primo dei testi citati da Bossuet è una lettera, con cui gli Ebrei di Babilonia esortano quei di Gerusalemme a pregare per Nabucodonosor e per Balthassar suo figliuolo. Qualunque si fossero le qualità di quel re, la sommessione che gli Ebrei gli doveano era imposta da uno speciale comando di Dio. «Piegate il vostro collo sotto il giogo del re di Babilonia, e siate servi di lui e del suo popolo e vivrete. Per qual motivo morrete e tu e il tuo popolo, di fame, di spada e di peste, come ha predetto il Signore alla nazione, che non vorrà servire al re di Babilonia (357)? . . » Così diceva Geremia al re Sedecia ed al popolo Ebreo. Nientedimeno gli Ebrei lusingati dalle larghe promesse dei loro falsi profeti, insorgono tre o quattro volte nello spazio di quindici anni, nè desistono dalla loro inopportuna resistenza, se non quando, incendiata Gerusalemme, e menato in ischiavitù il fiore della nazione, si veggono del tutto impotenti a resistere. A quell' epoca di generale scoraggiamento è da riferirsi la lettera che si ha in Baruch. Dio, che aveva eletto a mini-

(355) *Paul. I. ad Tim. II. 1-4:* «Raccomando dunque prima di tutto, che si facciano suppliche, orazioni, voti, ringraziamenti *per tutti gli uomini*; pei regi *e per tutti i costituiti in posto sublime, affinchè meniamo vita quieta e tranquilla con tutta pietà ed onestà:* Imperocchè questo è bene fatto, e grato nel cospetto del Salvatore Dio nostro, il quale vuole che tutti gli uomini si salvino ed arrivino al conoscimento della verità.»

(356) *Politique. L. 6. Art. 2. prop. 5.*

(357) *Ierem. XXVII.*

stro delle sue vendette quel superbo conquistatore, si aveva eziandio riservato il modo ed il tempo d' umiliarlo, ed aveva stabilito la durata della schiavitù, cui il popolo ebreo dovea soggiacere. Tutto è diretto in quel tratto di storia dalla visibile mano di Dio; ed è un abuso di logica il farne applicazione a popoli abbandonati al corso ordinario delle cose.

§. 261. L' altro testo è un editto riferito da Esdra, in cui Dario re dei Persiani non solo concede agli Ebrei di restituirsi in patria e di rifabbricare il tempio, ma vuole che tanto per la fabbrica, quanto pei sagrifizj, si contribuisca del suo, « affinchè sieno offerite delle oblazioni al Dio del cielo, e si preghi per la vita del re e dei suoi figliuoli. » Se gli Ebrei pregano per un principe che li ridona alla patria ed ai patrii instituti, e che mostrasi secoloro sì liberale e sì benefico, che se ne può dedurre in favore dei tiranni?

§. 262. San Paolo poi raccomanda di pregare non solo pei re, ma per ogni altro genere di persone. Volea che in ispecial modo si pregasse pei superiori, onde i medesimi si convertissero, e i fedeli *potessero menare vita quieta e tranquilla con tutta pietà ed onestà.* Sicchè, il fine principale di quelle preghiere era il bene spirituale e temporale degli stessi Fedeli. Altrettanto vediamo in Tertulliano. «Sappi, egli scrive, che ci viene comandato, che si preghi Dio anche per li nemici e si desideri del bene ai persecutori. Or chi sono più nemici e persecutori de' Cristiani, che quegli, a cagione dei quali, siamo condannati come rei di lesa maestà? Ma anche nominatamente questo carico ci è imposto in quel comando: « Pregate pei re, pei principi, e per le potenze, perchè tutte le cose vi vadano quiete; perciocchè sconvolto l' impero, si sconvolgono ancora tutti i membri di quello, e noi certamente, benchè dalle turbe alieni, entriamo a parte di quelle vicende. Ma ancora una necessità

maggiore ci costringe a pregare per l' imperatore, e per la permanenza del romano impero, e per tutte le romane cose perchè la rovina che all' universo sovrasta, e le orribili acerbità minacciate, che debbono essere la fine del mondo, sappiamo che dalla durazione del romano impero vengono ritardate (358).» Quando i nostri avversarj, per provare che ci è illecito il difenderci dagli attentati dei cattivi principi, ci adducono, chè San Paolo raccomandava di pregare pei medesimi, mostrano di supporre, che respingere chi c' ingiuria ed amarlo e pregare per lui sieno cose fra se incompatibili. Se si dovesse però ammettere un tal supposto, noi non ci potremmo difendere dagli attentati di alcuno, da che San Paolo ci raccomanda di pregare per tutti; e Cristo, prima di lui avea detto: « Amate i vostri nemici: fate del bene a coloro che vi odiano: e orate per coloro che vi perseguitano e calunniano.» Niente può meglio indicarci la condotta che dobbiamo tenere coi malvagi, che il modo con cui trattiamo un nostro membro infermo. Forse che appena, egli inferma, il separiamo dal nostro corpo, o per la parte corrotta, separiamo anche la sana? Noi anzi procuriamo di guarirlo, perchè ammalato; il difendiamo, perchè più sensibile; l' adoperiamo meno, perchè più debole: ogni sua imperfezione è un titolo alle nostre cure. E quando in fine ci determiniamo ad amputarlo, non incrudeliamo già contro le nostre membra, ma serviamo all' ordinato amore delle medesime, e deploriamo la necessità che ci forza all' amputazione. Sebbene però i malvagi abbiano certi titoli alle nostre preghiere che gli altri non hanno, per essi non si prega nella stessa guisa che pei buoni: avvegnachè di questi possiamo dimandare a Dio l' esaltamento e la potenza; di quelli, che

(358) *Apol. XXXI XXXII.*

o in nostro e loro meglio gli converta, o che pure gli umilii e li disperda,

§. 263. Confermerò ciò che ho detto coll'esempio del popolo ebreo, in un tempo, in cui il Cielo si era dichiarato apertamente in suo favore. Dopo avere sconfitte le truppe del suo re, capitanate da Nicanore, si presentarono da costui dei sacerdoti, e salutatolo cortesemente, gli additarono gli olocausti che si offerivano pel re. Ma Nicanore « li derise e gli sprezzò, e trattogli da profani, e parlò arrogantemente, e giurò con ira, che se non se gli dava in potere il capitano degl'insorti con tutto il suo esercito, tornato vittorioso, brucerebbe il tempio. E andossene fieramente sdegnato. Allora i sacerdoti tornarono alle preghiere: ma le loro preghiere furono per uno che s'indurava nel male. « Signore, essi dissero, gastiga quest'uomo, e il suo esercito: ricordati delle loro bestemmie, e non permettere ch'ei sussistano. » Giuda poi sul momento di combattere le regie truppe, così pregava: « Stermina, o Signore, in quest'oggi, dinanzi a noi, questo esercito, e tutti gli altri conoscano, come indegnamente egli ha parlato del tuo santuario: e giudicalo tu, secondo la sua malvagità. » Seguì quindi la battaglia, in cui l'esercito regio, sconfitto dagl'insorgenti, e perseguitato in tutti i passi pei quali voleva eseguire la sua ritirata, fu interamente trucidato. Perì in quella battaglia anche Nicanore; e la sua testa e la sua destra furono appese come trofei in faccia a Gerusaleme (359).

CAPO XVI.

DEL REGICIDIO E DEL TIRANNICIDIO

§. 264. Ricusarsi a ciò che illecitamente è comandato, e che illecitamente sarebbe eseguito; ricusarsi a ciò che illecita-

(359) *I. Mach. VII.*

mente è altresì comandato, ma che lecitamente potrebbe eseguirsi; reagire contro la coazione diretta all' eseguimento di quei comandi; continuare la reazione in proporzione della coazione; continuarla fino a porre l' aggressore nell' impossibilità d' offendere; prevenire o reprimere l attentato, di pubblica autorità; prevenirlo o reprimerlo d autorità privata; ecco le varie gradazioni, colle quali può manifestarsi la difesa dei nostri dritti.

§. 265. Io non discuterò, se sia lecito il difender se stessi, anche colla morte dell' ingiusto aggressore; sendo un dritto oramai incontrastato: dirò, che un tempo s' impugnava con un apparato d'argomentazioni assai più imponenti di quelle, colle quali or s' impugnano i dritti che io ho preso a difendere. Diceasi: La vita è da Dio (360); e quindi è a lui solo che si appartiene il disporne: e chi uccide, distrugge il dono di Dio, attenta al suo alto dominio, usurpa i dritti della podestà, che da lui ha ricevuto la spada; *vindex in iram ei qui malum agit* (361). A ciascuno egli ha vietato render male per male; *nulli malum pro malo reddentes* (362): a ciascuno ha vietato l' uccidere: *non occides* (363); a ciascuno ha vietato il difendersi; *non vosmetipsos defendentes*. A me la vendetta, egli disse, io farò ragione (364). In qual luogo della Scrittura s' insegnò, si approvò mai l' uccisione del nemico? dove si limitò almeno il precetto di non uccidere? La Scrittura racconta invero molti omicidj: ma non furono gli uomini pii che li fecero, o li fecero comandati

(360) «I beni e i mali, la vita e la morte, la povertà e la richezza vengon da lui.» *Eccl. XI. 14.*
(361) *Paul. ad Rom. XIII 4.*
(362) *Paul. ad Rom. XII. 17.*
(363) *Deut. V. 17.*
(364) *Paul ad Rom. XII. 19.* «Mihi vindicta; ego retribuam, dicit Dominus.»

od inspirati da Dio ovvero investiti della pubblica podestà. Chi aggredisce è forse più reo dell' aggresso; ma se questi l' uccide, non consuma il delitto che quegli avea solamente tentato? perchè l' uno è più reo, l' altro dovrà tenersi per innocente? o basterà a giustificarlo il suo amore alla vita? Buono il conservare la vita, ma non violando i divini precetti; ma non inordinatamente, e coll' anteporre la sua conservazione all' eterna salute dell' aggressore, il carnale allo spirituale, il temporale all' eterno. Si permette invero l'omicidio come mezzo necessario di difesa: ma chi giudica di questa necessità? la stessa parte interessata; e, in qual momento! Quante cattive applicazioni non può fare di questo dritto l' eccessivo amor proprio, il furore, e, se altro non fosse, il timore? Già fra gli stessi maestri di morale si disputa, se sia eziandio lecito l' uccidere per la roba, per la fama, per ingiurie anche lievi; se sia lecito prevenire il pericolo. *Abyssus abyssum invocat* (365)! Si richiede che l' uccisore punto non rimetta della sua benevolenza verso colui, ch' ei sacrifica per conservarsi! Ma non era certo di tal fatta l' amore, che Cristo ci voleva insegnare, quando diceva: «Amate i vostri nemici: *benefate* a coloro che vi odiano, e pregate per coloro che vi perseguitano e vi calunniano (366).» «Avete udito, che è stato detto: Occhio per occhio, dente per dente? Ma io vi dico di non resistere al male; ma a chi ti percuoterà nella destra guancia presentagli anche l' altra (367).» «Io vi comando di amarvi l' un l' altro, siccome io ho amato voi: *Hoc est praeceptum meum* (368).» Ed egli amò, non perdendo altrui per salvare se stesso, ma immolando se stesso all' altrui salvezza. «Cristo, dice Pietro,

(365) *Ps. XLI. 7.*
(366) *Matth. V. 44.*
(367) *L. c. 39.*
(368) *Ioan. XV. 12.*

patì per noi, lasciandovi l'esempio, perchè seguitia'e le sue vestigia: maledetto, non malediceva: strapazzato, non minacciava: ma si rimetteva nelle mani di chi ii giustamente lo giudicava (369). » E allorchè lo stesso Pietro volle difenderlo da quelli che erano andati per trarlo a morte, « Riponi, gli disse Gesù, la tua spada nel fodero; poichè ch' impugna la spada perirà di spada (§. 204-205). » Questo era il suo amore; questo il suo spirito; e « chi non ha lo spirito di Cristo ei non è di lui, » dice l' Apostolo (370). Che se si dubitasse che tanti e sì chiari luoghi scritturali contengano consigli e non precetti, che può mai valere a frenare cotal libidine d'interpretare, se ciò non presta l'esempio dei fedeli che vissero o al tempo degli Apostoli, o prima che lo spirito evangelico s' intiepidisse, e gli scritti d' un Giustino, d' un Tertulliano, d'un Lattanzio, d' un Cipriano, d' un Basilio, d' un Cirillo, d'un Ambrogio, d'un Agostino, d' un Bernardo, ed in somma la concorde testimonianza dei più illustri espositori della Scrittura (371. §. 335-337)?

§. 266. Col darvi un saggio di ciò che si allegava contro un dritto di cui oggidì non è forse chi dubiti, ho inteso ovviare alle esitazioni che devono nascere in certuni al vedere talora le mie dottrine poco conformi a qualche rispettabile autorità. L'opinione contraria al dritto della difesa occisiva, contro i privati aggressori, quantunque corroborata da tante testimonianze (372) compiutamente fallì. Nè solo fallì. Un

(369) *I. Petr. II. 21, 22, 23.*

(370) *Paul ad Rom. VIII. 9.*

(371) Questi argomenti sono tratti in gran parte dall' *Ethica amoris etc.* di Enrico da Sant' Ignazio, che per altro non osa negare assolutamente il dritto, contro il quale accumula tante prove. *P. 5. C. 5. T. 2. p. 360, etc. Venetiis. 1771.*

(372) «Revolve omnium Patrum opera, dice Daniele Concina; et vix invenies pro vitae defensione permissam ab ipsis invasorum occisionem.» *De Homic. C. 5. §. 4. n. 20.*

teologo che pecca piuttosto di stringato, la tiene per esiziale ed iniqua. Ed io riferirò volentieri le sue parole perchè parmi che possa dirsi altrettanto della maggior parte delle opinioni da me combattute. « Haec opinio, egli scrive, quamquam prima fronte praeferre videatur benignitatem, et caritatis evangelicae immaginem, reapse tamen iura omnia pervertit. Et certe ius illud, tam extrinsecus latum, quam ipsi naturae insitum, conservandi propriam vitam, omnino convellit. Providentiae item ordinem perturbat, quo non permittitur ut parricidarum, et iniquorum temeritas hominibus vitam eripiat. Accedit opinionem hanc arma ministrare perversorum malitiae, ad bonorum caedem, ad Rerumpublicarum eversionem, ad flagitiorum quorumvis executionem: quae omnia ut de medio tollantur, nihil facienda est scelcratorum vita. Multo enim pluris virtutes habendae sunt, et multo magis ex divina caritate amandi homines virtutibus exornati quam facinorosorum hominum vita, quando hi virtutibus aliorumque innocentiae bellum inferunt exitiosissimum (373). » In fine si venne al punto di pretendere, che si dieno dei casi in cui l'uccidere l'aggressore sia un dovere; come quando l'aggresso è utilissimo alla società, od è conscio a se stesso di qualche peccato grave. Ma io credo che chi fosse animato da uno spirito sì sublime di perfezione cristiana, da lasciarsi uccidere prima di nuocere al suo nemico, altro non sarebbe che un martire di carità; e che ciò solo basterebbe a cancellare qualunque suo fallo. Ed invero che potrebbe ei fare di più in espiazione dei suoi trascorsi? qual testimonianza più sincera dell'amor suo potrebbe rendere al Creatore di questo sì puro sacrifizio della sua vita? Ma basti quello che ho detto su questioni che io non vo' discutere.

§. 267. Dirò invece dell'uccisione del Principe, fatta per

(373) *Dan. Concin. Theol. Chr. De Hom. T. 4. p. 183. Romae. 1768.*

difendersi dagli attentati ch'ei fosse per commettere come persona privata; dell'uccisione del Principe, fatta per difendere la società, per espressa o presunta volontà della medesima: esaminerò cioè, se possa essere lecito d'uccidere un re, se possa essere lecito d'uccidere un tiranno; e a chi. Io che ho fatto osservare il divario che passa fra re e monarca (N. 1.), molto più debbo adesso fare osservare quello che passa tra re e tiranno: nè a caso ho intitolato questo capo *del regicidio e del tirannicidio*, ma per indicare, com'io rifiuto certe pericolose sinonimie. Del resto convien confessare, che gli antichi ponevano poco o nessun divario tra re e tiranno. Platone nel suo libro *De legibus* annovera tre sole specie di governi: tirannidi, democrazie, ed aristocrazie. Presso le antiche repubbliche greche e italiane chiamavasi tirannico ogni governo che repubblicano non fosse; e tiranno chi esercitava un potere monarchico, sotto nome specialmente di re. Anche nei libri rivelati vediamo usarsi promiscuamente le parole re e tiranno (374); vediamo inoltre denominati tiranni gli ottimati ed altri sudditi qualificati dei monarchi (375). In vero non negavasi che anche una repubblica potesse avere dei re, senza punto perdere la sua libertà; ed un esempio costante ne dava Sparta; ma quei re non erano allora monarchi, ma meri magistrati del popolo, obbligati a render ragione dell'uso del potere che loro si conferiva, e soggetti a pene anche capitali (376). Nè pur negavasi che un monarca potesse impiegare l'autorità in bene comune, e rendere felicissimi i suoi sudditi, ma perciò non si sfuggiva alla taccia di tirannide; avvegnachè considerávasi che quella felicità era precaria, che il potere arbitrario è il maggior corruttore delle virtù cittadine (377), che

(374) *Sap. XIV. 16. Eccli. XI. 5.*
(375) *Ezech. XXIII. 23. Dan. I. 3.*
(376) *Plut. in Agid. Iustinus. Hist. L. II. 10 L. VI. 4.*
(377) Forse non vi è chi non convenga di questa verità. «Peccò

dava cattivo presagio di se quegli, che sotto pretesto di far regnare la legge, toglieva a signoreggiarla. Quei popoli non erano rattenuti nella loro avversione alla monarchia dall'esempio di monarchi o affatto ideali o raffazzonati dall'adulazione; consideravano i monarchi dal punto di vista, donde Samuele, a nome di Dio, additavali alle moltitudini d'Israele (C. XII.): li consideravano cioè qual sogliono essere: badavano al corso ordinario delle cose, non ai portenti. S. Tommaso, che alcuni ardirono rappresentare, come favorevole alla monarchia, non ne giudicava diversamente. «Il governo regio, egli scrive, è ottimo, se non si corrompe. Pel gran potere però che vi ha il Re, degenera facilmente in tirannide, qualora chi è investito di quel potere non sia perfettamente virtuoso: poichè, come di-

(David), scrive Sant'Ambrogio, qual sogliono i Re; ma pianse, pentissi, qual essi non sogliono . . . Mi troverai tu un uomo, che costituito in podestà, non sia più ostinato nei suoi trascorsi, non meni in trionfo la colpa, non protegga il delitto; che ciò sol che conviene creda a se lecito; che alle sue leggi si assoggetti; che riconosca non essere lecito al potere ciò che la giustizia condanna?.» *Apol. David. T. 4. p. 392.* E Bossuet:» Ecco i funesti effetti della tentazione del potere: l'obblio di Dio, l'induramento del cuore e l'ostinazione nei propri divisamenti: quindi gli eccessi dell'orgoglio e della gelosia, e lo sbrigliato predominio di tutti i piaceri. Così fu da principio. Fin da quando v'ebbe un potere assoluto, non vi fu cosa che non si avesse a temere delle sue passioni: non ostacolo che valesse a frenarlo: insidiosa l'ospitalità, pericolante il pudore, senza malleverie le vite degli uomini. Avveriamo adunque sinceramente, che non vi ha tentazione più seduttrice della tentazione del potere, e che niente havvi di più difficile, che il negare a noi medesimi qualche cosa, quando gli altri ci accordano un tutto, ed intendono di continuo a prevenire ed anche a stimolare i nostri desiderj.» *Polit. Art. dern. 1. prop.* E notate, che l'A. non volea che si confondesse il potere assoluto coll'arbitrario, e teneva l'assolutismo per uno dei caratteri del governo reale! *Pol. L. 4. Art. 1. L. 8. Art. 2.* Pure non dubitava asserire «che la costituzione della monarchia francese era fin dalla sua origine, la più conforme alla volontà di Dio, secondo la rivelazione fattacene nelle Scritture (!)» *Pol. Concl. L. 2.*

ce il Filosofo, non è dato che ai virtuosi, il conservarsi illibato nella lieta fortuna. Ma la virtù perfetta è da pochi...» E questa difficoltà di trovare degli uomini perfetti, l'induceva per avventura a preferire alla monarchia il governo misto; composto cioè dei migliori, sotto la *presidenza* d'un Capo, da scegliersi l'*uno* e gli altri *dal Popolo*, e *tra il Popolo*: siccome ei sostiene, che fosse il governo dato da Dio agli Ebrei (378). «Correndo il terzo secolo dell'era romana, scrive Denina parlando degl'Italiani, l'un popolo seguendo l'esempio dell'altro, quale per un'opportunità, qual per un'altra o cacciarono violentemente, o cessarono di eleggere nuovi re; e tutta l'Italia quasi levando segnal comune, si vide mutar forma di reggimento. L'odio del nome reale, ed un certo entusiasmo di libertà occuparono così universalmente e con tal forza le genti italiane, che, se alcuna città volle o continuar o ripigliar talvolta l'uso di crearsi un re, essa n'era perciò disprezzata dalle altre, e ne'maggiori bisogni abbandonata. I Veientani, o per tedio delle brighe, che nascevano dal crearsi ogni anno nuovi magistrati (§. 63. N. 378.), o per meglio provvedersi nella guerra che lor soprastava de'Romani (!), crearono nuovamente un re. Per la qual cosa, incorsero talmente nell'odio e nel disprezzo degli altri popoli della Toscana, che contro ogni regola di politica, ed anche contro l'obbligo e lo stile ordinario di soccorrersi l'un l'altro tra' popoli d'una stessa nazione, furono lasciati soli a sostenere l'ostinata guerra che li condusse a ro-

(378) *1. 2. q. 105. a. 1. p. 454.* Si è questo in somma il governo che veggiamo vagheggiato negli scritti di certi antichi, sotto nome di monarchia; ma che per altro, non è che una repubblica, a un di presso come quelle di Francia e di varj Stati di America. Se i Realisti vogliono far perire, e far perire di mala morte una repubblica, non hanno che a procurare di foggiarne la costituzione in modo che siavi un capo, comunque denominato, il quale sia investito di larghi e diuturni poteri. Ei sarà per lo Stato ciò che un' ulcera cancrenosa pel corpo umano (§. 63.).

vina.» Nè i Re erano così avversati soltanto in Grecia ed in Italia. «Prima che i Romani, scrive Montesquieu, avessero assorbito tutte le repubbliche, non si vedeva un re in nessuna parte; non nell'Italia, non nella Gallia, non nella Spagna, non nell'Allemagna. Da per tutto piccioli popoli o Stati repubblicani. Anche l'Africa era soggetta ad una gran repubblica; l'Asia minore era occupata dalle colonie greche: ei bisognava andare fino in Persia, per trovare il governo d'un solo.» Ognuna poi di quelle repubbliche avea le sue leggi contro i tiranni. Fin dai principii della romana repubblica, Valerio Publicola fece una legge che permetteva d' uccidere, senza alcun esame giudiziale, chiunque avesse aspirato alla tirannide; stabilendo, che all'uccisore per giustificarsi, bastasse lo addurre le prove della reità, che si tentava fare dall' ucciso (379). Una legge simile fu fatta da Solone: e in Roma fuvvene un' altra dopo la cacciata de' Decemviri. Dove poi non v'era una legge espressa, l'uccisione del tiranno, come ben riflette lo stesso Montesquieu, era autorizzata da «un cotal dritto delle genti, da un'opinione invalsa in tutte le repubbliche greche e italiane, che faceva riguardare come un uomo virtuoso l'uccisore di chi aveva usurpato il potere sovrano (380).» In qual pregio infatti non furono avuti Armodio ed Aristogitone, per aver tentato di liberare Atene dalla tirannide dei Pisistratidi? Pericle instituì un premio di musica e di poesia per chi avesse impreso a cantare le loro lodi; onore cui poscia partecipò anche Trasibulo. I loro discendenti furono dichiarati immuni dai pesi pubblici. «Costumano i Greci, dice Cicerone, d'onorare con onori divini quegli uomini i quali hanno ucciso i tiranni. Che cose io ho vedute in Atene e nelle altre città della Grecia? Che divine solennità in onore di cotali uomini? Che

(379) *Plut. nella vita di Val. Pub.*
(380) *Grandeur ecc. des Rom. Chap. XI.*

canti? Che versi? Quasi per dar loro l'immortalità e quella riverenza che si deve agli Dei, e perchè viva il nome loro, sono deificati (381).» Io nulla dirò della venerazione, che per secoli, tutti gli onesti Romani serbarono alla memoria dei Bruti. Uno dei quadri più commoventi di Plutarco si è quello dove ei dipinge la gratitudine dei Siracusani inverso il loro liberatore Timoleonte. Tale essendo l'ammirazione che i popoli più culti dell'antichità professavano verso i tirannicidi, è inutile il soggiungere quali fossero i sentimenti di quelli, che creano, per così esprimermi l'opinione, ed a vicenda ne sono l'espressione, vo' dire degli scrittori.

§. 268. Sebbene però gli antichi la pensassero in quel modo, sebbene io abbia cercato d'indicar ciò che avea di ragionevole quell'opinione, giudico, che al presente, essendo cambiate le circostanze, abbia assai del fanatico il confondere i re coi tiranni, e il trattarne la causa alla rinfusa, come fanno molti repubblicani e molti realisti. Premesso

(381) *Oraz. in fav. di Mil. T. di Bonfadio.* «L'odio de' tiranni era altrettanto eccitato dalle istituzioni e dai costumi pubblici, e s'identificava coll'amor della patria. Nè calmossi quando fu soddisfatto: ma giuramenti e feste ne rinnovavano continuamente la memoria, e ne prolungavano la durata. Un decreto del popolo dannò ad eterna esecrazione la memoria de' Pisistratidi: un secolo dopo la loro caduta, sono eccettuati da un'amnistia a favore degli esuli (MEURS. *Pisistr.* c. XVI.): una colonna della cittadella conservava la memoria e l'odio del tiranno; come un monumento serbava la memoria e l'amore dei vendicatori della libertà; canzoni celebravano ogni anno con solennità ed ogni giorno con riconoscenza Armodio ed Aristogitone; le loro famiglie furono quelle dello Stato; ed anche quando le pubbliche sventure costringevano a sospendere le immunità concesse agli altri cittadini rispettavansi sempre quelle della posterità di que' due. Correva obbligo di uccidere chiunque cospirasse contro la libertà; il non farlo era sacrilegio e spergiuro: i figli e i parenti di quelli doveano perire; il cadavere del tiranno non potea contaminare i campi dell'Attica, ed era gettato fuor delle frontiere.» C. Cantù. Legisl. Stato pol. d'Atene. N. 4.

quest' avvertimento, dico, che non è lecito ammazzare un re, per questo solo, che è re. Ma è egli altresì illecito l'ammazzarlo in quei casi, che il dritto della difesa autorizza l' uccisione dell' ingiusto aggressore? Siccome non mancò chi annoverasse quasi tra le chimere l' esistenza d' un vero tiranno (382), così trovo un teologo, che pone tra gli enti *affatto metafisici* il caso, che un principe, di propria mano, voglia uccidere un suo suddito. « Nemo cordatus non perspicit, egli scrive, plane methaphisicum confingi casum. Ubinam gentium reperire erit tyrannum principem, qui innocentem subditum, sibi vel exosum vel suspectum, volens e medio tollere, illum vel evaginato gladio, vel stricta sica aggrediatur, ut interficiat (383)? » Ma furono essi ammazzati *metafisicamente* un Remo, un Geta, un Wieman dai loro fratelli Romolo, Caracalla, Froila; un Clito da Alessandro, un Rizzio da Darnley, un Almeni da Cosimo Medici, un Ruiz da Pietro il Crudele? . . Poteva ignorare un teologo l'assassinio di David, tentato più volte dal re Saulle suo suocero?.. Ma non curiamo questi impugnatori dell'evidenza...

§. 269. Vincenzo Patuzzi, Domenico Soto, Gabriele Antoine ed altri teologi, supposto il caso, che l' aggredito sia un uomo da nulla, e l' aggressore un principe o qualche altro personaggio di grande importanza, pretendono che sia illecito il difendersi colla morte dell' aggressore (384). È vano che io faccia osservare, come nelle monarchie, l'importanza d' un uomo si suol giudicare, più secondo i pregiudizj ingenerativi e fomentativi dal governo, che secondo le qualità individuali: e che quasi tutti quegli che si guadagnano il pane come sel dovrebbe guadagnare ciascuno,

(382) «Se io non faccio del male, scrive altrove lo stesso A., io sfido a farmene qualunque governo incivilito.» *p. 298.*

(383) *Patuzzi.*

(384) *Soto. L. 5. q. 1. ac 3. f. 111 Antoine p. 324.*

sono avuti per gente da nulla, e per servirmi della frase classica, siccome *infimae, abiectaeque conditionis personae*. Ma anche prescindendo da questa falsa stima del merito, l'utilità d'un uomo che giunge ad attentare alla vita d'un innocente, per quanto volgare questi voglia supporsi, parmi che debba aversi per assai problematica. Io non niego, che un assassino possa avere delle qualità pregevoli, come, per esempio, il valor militare, ma non posso persuadermi, che un uomo siffatto, considerato in tutte le relazioni sociali, sia più utile che pernicioso. Ma diasi che sia utilissimo, che è questa pubblica utilità, che si vuol procacciare col sangue d'un innocente?.. È veramente da deplorare, che molti scrittori di morale intendano più a dettare e a ripetere decisioni, che a bene esaminare i principii sui quali le fondano. Il bene pubblico dee preferirsi al privato. Ottimo principio: ma vi ha da essere un motivo di giustizia, per cui il privato *debba* fare, la Società *possa* esigere quel sagrifizio. Il maggior numero dei vantaggiati, comparativamente a quello dei danneggiati, non basta. Il bene pubblico dee preferirsi al privato, perchè ha per iscopo lo stesso bene privato; perchè il produce, l'accresce, il contiene, il garantisce. Può darsi, che l'individuo abbia a fare dei sagrifizj assai superiori ai vantaggi ch'ei ritrae dalla Società, ma ciò deve accadere accidentalmente, ed oltre l'intenzione della medesima. Se no, il preteso bene comune, non è più bene comune, ma bene di parte: e la massima, per cui si vuole sagrificare l'individuo alla Società, non è più morale dell'*Expedit* di Caifa (385).

§. 270. L'eccezione che si pretese fare alla difesa occisiva, in grazia di certi malfattori, fu contradetta da un'infinità di scrittori. Il carattere di quest'opera mi obbliga a riprodurre alcune

(385) *Ioan. XI. 47-50.*

delle loro sentenze. « Jure naturali, scrive Giovanni Gerson, vim vi repellere licet: si quod impetitus aliquis a qualicumque persona, cuiuscumque dignitatis, etiam papalis, via facti, et non habens iuris remedium, fas habet iniurianti de facto resistere, secundum qualitatem iniuriae, scilicet quantum requiritur et sufficit contra illum, ad sui tutamentum ab hac facti via (386). »

« Si defensio, dice Suarez, sit propriae vitae quam rex violenter auferre aggreditur, tunc quidem ordinarie licebit subdito seipsum defendere, etiam si inde mors principis sequatur, quia jus tuendae vitae est maximum, et tunc princeps non est in necessitate quae obliget subditum ad vitam pro illo pendendam; sed ipse voluntarie et inique in illo discrimine se constituit (387). »

E Concina: « Haec sententia mihi sane non arridet, nec probatur. Hominis quippe innocentis vita suapte natura melior est vita hominis sontis, tametsi Principis. Porro quisque ordine tum naturae, tum caritatis magis diligit propriam quam alterius vitam. Simul haec duo iungantur: innocentia quae semper magis prodest Reipubblicae, quam iniquitas; et naturalis inclinatio cuique insita defendendi propriam vitam, et continuo apparebit evidens ratio, quae concedit ius defendendae vitae adversus quemcumque invasorem, sive Principem sive Regem, qui utilis Reipublicae minime est, cum subditorum vitae insidias struit; sed potius lupo comparatur devoranti gregem, iuxta illud Ezechielis XXII (388). »

§. 271. Finora ho parlato de' principi che delinquono come può delinquere ogni altro cittadino: parlerò adesso dei tiranni. Per tirannide io intendo l'esercizio giustamente non consentito, o l'abuso violento del potere sovrano. In questa defi-

(386) *De auf. Papae. Consid. 10. Reg. mor. tit. de praec. dec. Consid. 7.*
(387) *Defens. fid. L. 6. C. 4. p. 357, 258.*
(388) *Dan. Conc. L. 7. in Decal. Diss. un. C. V. §. 2. T. p. 4. 181.*

nizione vedete compresa la volgar distinzione tra tirannide *di titolo* e tirannide *di governo*. Ben considerata però quella distinzione quasi svanisce: e alla tirannide di titolo (potere usurpato) dee ridursi la tirannide di governo (abuso del potere): poichè non vi può esser titolo a governare tirannicamente (§. 45, 46, 50.). Io desidero che i miei lettori non perdano di vista questa osservazione. Chiunque tiranneggia è un delinquente; ma all'incontro, chiunque delinque non è un tiranno. Ei dee attendersi al fine che il principe si propose nel commettere l'attentato, al modo con cui l'eseguì, alla persona che ne fu vittima. Un re, che acciecato dal furore e dalla gelosia, trucida il corruttore della sua moglie, commette reato; perchè ei non può vendicare il suo onore se non in via giuridica, nè il differir la vendetta può apportargli un male irreparabile. Ma, per questo reato, diventa ei forse tiranno? Non già: poichè nè l'adultero fu posto a morte come rappresentante un interesse sociale, nè il reato lese direttamente la Società, nè il principe abusò del potere sovrano, ma solo delle sue forze individuali. Alcuni esempi rischiareranno anche meglio la differenza che io pongo tra un principe delinquente ed un principe tiranno. Appio Claudio s'invaghisce della virtuosa ed avvenente Virginia. Non potendo corromperla coi doni, suborna uno scellerato, perchè la pretenda nanti al suo tribunale come schiava fuggita, proponendosi d'aggiudicargliela, e così d'averla in propria balìa. L'attentato di quel dissoluto era tirannico pel *modo*, con cui fu eseguito, perchè si valse per eseguirlo della carica che esercitava. Lungo i fiumi s'inalzano degli argini, che lasciando correr le acque liberamente pel loro letto, le impediscono dal traboccare. E i popoli che vogliono preservarsi dai traviamenti del potere, stabiliscono delle persone, che sieno pei principi, ciò che gli argini pei fiumi. Si era questo l'uffizio degli Efori di Sparta, dei Tribuni di Roma, dell'Justiza di Aragona. Se un principe

attenta contro tali persone, il suo atto è tirannico; perchè delinquendo contro esse, delinque contro la Società, distrugge la garantia sociale, disdegna i limiti del suo potere, mostrasi disposto ad abusarne, e toglie al popolo la sicurezza. Or la tirannide non consiste, come sogliono pretendere i difensori dei cattivi governi, nell' offendere individualmente la quasi totalità dei cittadini, ma nel condursi in modo, che si credano in pericolo, malgrado la loro innocenza. Quando Napoleone Buonaparte invadeva con una ciurma di scherani la rappresentanza nazionale, commetteva un atto più che tirannico: e chi scusa o loda quella vigliaccheria del gigante del regresso, mostra fino a qual punto possa essere iniquo lo spirito di parte. Sebbene poi il principe non attenti contro persone rappresentanti la causa del popolo, se in altro modo ci dimostra di nudrire dei propositi antisociali, diviene parimenti tiranno. Un esempio ce ne somministra il figlio di Salomone, Roboamo. Supplicato dal popolo a condursi alquanto più umanamente di suo padre, rispose con arroganza, com' ei li tratterebbe anche peggio. Un proposito tirannico era quello, che annientava ogni ragionevol fiducia verso di lui. E poichè anche quegli attentati, che il principe commette come individuo, possono destare nei sudditi il sentimento del comun pericolo, per quegli ancora puossi divenir tiranno. Desidero però che siffatte asserzioni si prendano con qualche temperamento, e secondo lo spirito che domina in tutto lo scritto: avvegnachè la tirannide è un delitto, contro cui e popoli ed individui insorgono quasi per instinto; e perciò conviene accuratamente caratterizzarlo, e restringerne piuttosto che ampliarne il significato.

§. 272. Un attentato adunque, commesso colle anzidette condizioni, può essere tirannico; ma ciò non vuol dire, che il principe che il commette divenga assolutamente tiranno. Che anzi giudico, che nè anche la gravità dell' attentato

sia sempre bastante a caratterizzarlo per tale. Il vero carattere della tirannide è la violenza: e per ciò, nel definirla, ho detto, che essa è un abuso violento del potere sovrano; un attentato cioè commesso o sostenuto, a dispetto dell' opposizione del popolo. Finchè in fatti il popolo non riprova apertamente la condotta del principe, può esservi motivo ad illudersi: può supporsi, che il principe serva alla stessa opinione pubblica: si può supporlo animato da un zelo poco illuminato: si può supporlo ignorante, traviato, tradito. Ma quando i sudditi gli rappresentano il vero stato delle cose, ed ei non che correggersi e ripararvi, risponde col ferro e col fuoco alle loro rimostranze, e non pensa che a rafforzarsi per far prevalere i suoi arbitrii, tra il silenzio e il terrore dei riclamanti, allora la sua malizia appare in tutta la turpezza, allora ei diviene veramente tiranno; allora è che io dico senza esitare, che se la salvezza del corpo sociale non puossi ottenere altrimenti, sia lecito il separarne quel putrido membro.

§. 273. La violenza adunque è il tratto più caratteristico della tirannide, e ne è come il compimento. La diversa disposizione dei popoli fa quindi, che ciò che è tirannico in un paese, nol sia in un altro. Qui vedete eziandio lo special motivo per cui gli antichi Greci ed Italiani poneano ad un fascio tirannide e monarchia. Gli era questo, che fieri com' erano della loro dignità, coraggiosi, agguerriti, sdegnosi d'ogni servaggio, e per ciò sempre all' erta contro le mene monarchiche, la monarchia così contrariata, non poteva manifestarsi e conservarsi, che coi modi violenti e feroci della tirannide. Tutt' altro avveniva in quegli Stati, dove la monarchia, coll' interessare nei suoi abusi i più potenti, col disarmare il popolo, coll' afforzarsi di gente straniera o dello sceltume della nazione, col prostrare in somma, mercè il terrore e la seduzione, lo spirito pubblico, era giunto a

fare ammutire ogni opposizione. La monarchia più non vi appariva ruvida, violenta, brutale: rassomigliava ad un ladro che si serve con economia del furto che ha tratto in salvo. L' usurpazione vi prendea le sembianze del dritto; e i popoli non solo se le rassegnavano, ma le erano grati del male da cui si astenea. Per ciò quegli stessi che tributavano onori quasi divini agli uccisori d' Ipparco, cui qualunque monarchia avrebbe amato di avere a suo principe, avrebbero all' incontro riprovato l' uccisione dei tristi re di Persia o di qualche altro paese, dove i disordini avvenivano, quasi per connivenza dei sudditi. In somma, siccome non si ha da confondere una violentata con una prostituta, un bordelliere con uno stupratore, così non si ha da confondere un popolo che vuol viver libero, con un popolo che si lascia prendere alle lusinghe della tirannide; un tristo che frastorna gli slanci della virtù, con uno, che si governa secondo le ree tendenze di chi lo vuole a suo arbitro.

§. 274. Avuto però riguardo alle avvertenze che ho dato e che sono per dare, l' uccisione del tiranno è un dritto; un dritto autorizzato dalla conservazione della Società, che per la tirannide va a perire. E perciò ben riflettea il Vescovo Giovanni di Salisburi, scrittore anch' ei favorevole al tirannicidio, che la tirannide è il maggior dei delitti (389); poichè ogni altro delinquente diserta, per così dire, dalle insegne della giustizia, ma il tiranno invade il suo stesso santuario, la strappa dal seggio e vi sostituisce il suo arbitrio: l' uno spoglia l' albero dei suoi frutti, e più o meno il danneggia: l' altro lo sterpa dalle radici, e capovolge, sterilizza il terreno. Quegli che il vogliono impunito sono poco coerenti a se stessi: giacchè nel mentre predicano la santità e la convenienza della Società civile, predicano altresì l' impunità di chi la corrompe e la scioglie.

(389) *Policratici L. 3. C. 15.*

§. 275. Contro il tirannicidio si suole specialmente allegare ciò che nel 1418, decretava il Concilio generale di Costanza, nella sua sessione 19. Quel decreto fu sollecitato da Giovanni Gerson, uomo, per altro, poco disposto a favorire i tiranni (§. 222, 269.); a proposito d'uno scritto, in cui il frate francescano Giovanni Petit si sforzava di giustificare Giovanni duca di Borgogna, che avea fatto assassinare, nel modo il più perfido, il fratello del re di Francia, Luigi duca d'Orleans, suo fratel cugino. Si trattava d un delitto comune. L'apologista non contento di calunniare l' estinto, accusandolo principalmente di perduellione, onde far passare il suo cliente per un tirannicida, erigeva in massima le circostanze dalle quali era stato accompagnato quell' assassinio. Le sue massime, quantunque in tempi, nei quali circa il tirannicidio si pensava largamente forse più di quel che si convenisse, destarono uno scandalo generale. Deferita la cosa al Concilio di Costanza, i Padri diedero il seguente decreto: « Praecipua sollicitudine volens haec sacrosancta synodus ad extirpationem haeresum in diversis mundi partibus invalescentium procedere, sicut tenetur et ad hoc collecta est, nuper accepit quod nonnullae assertiones erroneae in fide ac bonis moribus, ac multipliciter scandalosae totiusque reipubblicae statum subvertere molientes dogmatizatae sunt, inter quas haec assertio delata est: QUILIBET *Tyrannus potest et* DEBET *licite et meritorie occidi per* QUEMCUMQUE *vassallum suum vel subditum*, ETIAM PER CLANCULARES INSIDIAS, ET SUBTILES BLANDITIAS VEL ADULATIONES, *non obstante* QUOCUMQUE *praestito juramento, seu confederatione factis cum eo, non expectata sententia vel mandato iudicis* CUJUSCUMQUE. Adversus hunc errorem satagens haec sancta synodus insurgere, et ipsum funditus tollere, praehabita deliberatione matura, decernit, declarat et definit, huiusmodi doctrinam erroneam esse in fide, et moribus, ipsamque tamquam haereticam, scanda-

losam, seditiosam, et ad fraudes, deceptiones, mendacia, proditiones, periuria vias dantem, reprobat et condemnat. Declarat insuper, decernit et definit, quod pertinaciter doctrinam hanc perniciosissimam asserentes sunt haeretici, et tamquam tales, iuxta legitimas et canonicas sanctiones, puniendi (390). »

§. 276. Questo decreto fu preso per una condanna degli eccessi, che il Petit dichiarava non solo leciti, ma obbligatorii, onde venire a capo dell' uccisione del tiranno, piuttosto che della stessa uccisione. Quindi anche dopo il detto decreto, teologi e canonisti innumerevoli non dubitarono di sostenere, che fosse lecito d' uccidere i tiranni specialmente di titolo. Citerò qualcuno dei teologi che scrissero appunto dopo il Concilio di Costanza; nè citerò Gesuiti. « Apparet, scrive Domenico Soto, id (tyranni occisionem) esse natura magistra legitimum. Nam unicuique conceditur ius defendendi sese. De hoc Divus Thomas . . . optime disserit. Summa autem disputationis, secundum quosdam eius interpretes atque alios doctores haec est. Bifariam quempiam contingit esse tyrannum , videlicet aut potentatus acquisitione , aut sola eiusdem administratione , quem iuste adeptus fuerit. Atqui in hoc secundo casu communis consensus est nemini licere ipsum privatim interimere. Et ratio est, quod cum ius habeat ad regnum, non est illo, nisi per publicum judicium, expoliandus, ut scilicet audiat. Lata vero in eum sententia quisque potest institui executionis minister . . . Quando secundo modo princeps tyrannidem exercet, tunc verum habet illud monitum Petri, ut etiam dyscolis dominis obtemperetur (§. 194, 195, 196.). Haec enim inquit est gratia, si propter conscientiam Dei patiatur quis tristitias patiens iniuste. Quare si respublica superiorem habet , ille adeundus est ,

(390) Presso *G. Gerson. Dial. Apol. P. 3. col. 70. Parisiis. 1506.*

ut remedio succurrat: sin vero, illa potest in ipsum coarmari. Dum autem potens non est, tum Deus est orandus, in cuius manus cor regis existit: quique et propter peccata populi sinit nonnunquam hypocritam regnare. Atque in hoc casu intelligenda est sanctio Concilii Constantiensis... Si vero tirannide invasam rempublicam obtinuit, neque unquam ipsa consensit, tum ius quisque habet ipsum estinguendi... At vero etsi forsan, summo rigore iuris, hoc liceat, non tamen consilium est semper: nisi ubi respublica, nulla alia patente via, tum in extrema sit necessitate, tum praecipue in promptu habeat, ut illo extincto liberetur: quia alias huiusmodi interfectiones non solent prosperos habere successus (391). »

§. 277. Silvestro Prierate: « Tyrannus ut patet 3 *Polit.* et 8 *Ethic.* est is cuius regimen non ordinatur ad bonum commune, sed ad privatum regentis. Unde perturbatio regiminis eius secundum S. Th. 2. 2. Q. 42. *a.* 2 *ad* 3. non habet rationem seditionis, nisi forte ita inordinate fiat quod multitudo subiecta maius detrimentum patiatur ex perturbatione consequenti, quam ex regimine tyranni... Utrum autem liceat occidere tyrannum, S. Th. *De Reg. Princ.* tenet quod non nisi per publicam potestatem, quod ut ibi patet, dupliciter contingit. Primo quando multitudo illi subiecta habet sibi providere de rege, quia potest eum occidere, nec agit infideliter, etiamsi ante ei se perpetuo subiecisset: quia ipse hoc meruit infideliter principando. Secundo, quando recurritur ad superiorem. Sed ut patet *in* 2. *dist.* 44 hoc intelligitur, quando iuste acquisivit dominium: si autem acquisivit illud vi, nolentibus subditis vel ad consensum coactis, tunc qui ad liberationem patriae illum occidit, laudatur, si ad superiorem recursus haberi

(391) *De Iust. et Iure. L. 5. art. 3. q. 1. fol. 111. Venetiis. 1573*

non potest. Et idem sentit *De Reg. Princ.* ubi supra, dum dicit quod Aioth magis occidit hostem quam rectorem populi (392).»

§. 278. Francesco Silvio: « Videtur contra tyrannum nimis insolentem ita per authoritatem publicam procedi posse ut a republica, seu comitiis regni, vel a superiore, si quem habet, deponatur et eiiciatur: immo et occidatur, seu occidendus proscribatur, quando non aliter potest haberi tranquillitas reipublicae, et ex modo sic procedendi non metuuntur gravia mala. Nam potestas regia erat per rempublicam data regi, per quam proinde potest tolli, si eius regnum in apertam reipublicae perniciem tendat; quia non censetur potestatem eam dedisse, nisi quatenus ipsa foret sive regimini, sive conservationi reipublicae necessaria (393).»

§. 279. Il cardinal Gaetano: « Ex his gestis (dal fatto di

(392) *V. Tyrannus. parte 2. p. 798.* Le autorità accennate da questi teologi io le ho allegate quasi tutte. Ve ne ha però una assai notevole, di cui non ho fatto ancora menzione. San Tomaso nella questione, se i Cristiani debbano ubbidire ai Governi del secolo quando son tirannici, si oppone, che è più lecito il disubbidire ad un principe che non solamente è lecito, ma lodevole l'uccidere: ma Cicerone difende quelli che uccisero Giulio Cesare, quantunque avessero ucciso un benefattore ed amico; dunque ecc. E senza condannare il fatto di quei repubblicani, risponde, che Cicerone parla del caso in cui alcuno s'insignorisce violentemente del governo, repugnanti i sudditi o pure liberamente non consenzienti; nè vi ha un superiore cui possano ricorrere contro l'usurpatore: poichè allora chi sacrifica il tiranno alla libertà della patria, si ha in istima e si premia.» Tullius loquitur in casu illo, quando aliquis dominium sibi per violentiam surripit nolentibus subditis vel etiam ad consensum coactis, et quando non est recursus ad superiorem per quem judicium de invasore possit fieri: tunc enim, qui ad liberationem patriae tyrannum occidit laudatur et praemium accipit.» *q. 2. dist. 44. ad 2. sent. a. 2. T. 6. parte 2. p. 146.*

(393) *2. 2. q. 64. a. 3. concl. 1, 2. T. 3. p. 333. Venetiis. 1726.*

Aod) habes prudens lector, quod licite occiditur tyrannus, qui non est dominus gentis, non solum a populo, sed etiam a quolibet populi, tamquam hostis publicus, habens continue iniustum bellum adversus populum, violenter tenendo eum in servitute (394). »

§. 280. Domenico Bannes: « Cuicumque personae privatae licitum est interficere tyrannum (absque jure dominii)... Sed quaeret aliquis, quidnam erit licitum reipublicae agere, quando tyrannice opprimitur a legitimo rege? Respondetur quod respublica potest et debet recurrere ad superiorem principem, v. g. ad pontificem vel imperatorem, ut corrigant, et detineant talem principem tyrannice gubernantem: at vero si hoc remedium non fuerit efficax, vel fuerit periculum in mora, potestas est in illa republica ad iudicandum de illo principe, quod si ille admonitus noluerit corrigi, potest illum a regno eijcere, et occidere, si opus fuerit. Ratio hujus est evidens, quia iure naturae rex ordinatur ad bonum communitatis, et non e contra; eo vel maxime quod respublica regi contulit auctoritatem ad bonam gubernationem ipsius reipublicae: ergo in casu quo rex tyrannice gubernet, potestas erit in republica ad deponendum principem vel etiam ad occidendum pro defensione ipsius reipublicae (395). »

§. 281. Nulla di più facile che il continuare, ancora per un buon tratto, nell' allegare delle autorità di questo tenore, parlandosi d' un' opinione liberamente discussa e professata per tanti secoli; come quella che non destava apprensione nè pure ne' Re: i quali poco si curavano di ciò che i filosofi ed i teologi discorreano circa i tiranni, essi che buoni e legittimi principi si reputavano. Per lo che non è da stupire se la medesima si trova insegnata in opere o pubblicatesi in

(394) *Comment. in Iud. C. 3. vers. 29. T. 2. p. 40, 41. Lugduni. 1639.*

(395) *2. 2. q. 64. a. 3. T. 4. p. 174. Duaci. 165.*

Roma, o composte ad istanza di papi e di principi o ad esso loro dedicate, o scritte da persone appartenenti alle loro corti. Nella stessa Francia, nazione già si distinta pel suo realismo, l'opinione favorevole al tirannicidio, verso la fine del secolo XVI, si poteva dire, in certo modo, comune. « Quanti celebri dottori, scrive Berault-Bercastel, non hanno canonizzato Giacopo Clemente? La prima scuola del mondo cristiano tenne una straordinaria sessione sopra questo argomento; e di tutti i dottori, che formavano quella numerosissima assemblea, non v'ebbe che il solo Giovanni Poitevin, che biasimò il parricidio: cosa che parve agli altri così assurda, che non gli venne risposto, che coi segni del disprezzo riservati alle maggiori stravaganze (396).»

§. 282. Quando però si videro parecchi Re, e principalmente Enrico IV di Francia, insidiati ed assassinati, l'opinione pubblica si rivolse naturalmente contro i principii coi quali si pretendeva giustificare quegli attentati: allora furono bruciate per mano del carnefice le opere di Bellarmino, di Suarez, di Molina, di Lessio, di Vasquez, di Torsellino, di Iuvency, di Salmerone e di altri Gesuiti come ingiuriose alla podestà reale: allora il Generale della Compagnia Claudio Acquaviva vietò ai suoi confratelli, sotto pena di scomunica, di più sostenere la dottrina del tirannicidio. Questa circostanza, di aver avuto la medesima a sostenitori non pochi Gesuiti, fè sì che partecipasse alle vicende della Compagnia e finisse col

(396) *Storia del Crist. L. 71. n. 273. T. 19. p. 209.* Giacomo Clemente fu avuto come un martire: tutti i principi cattolici, tranne Venezia plaudirono al suo delitto, quasi a cosa santa. Il celebre storico Mariana ne scrisse l'apologia. A Parigi furono esposti sopra gli altari i ritratti del regicida, coll'iscrizione *San Giacomo pregate per noi*: a Roma se ne recitò l'elogio, e si tirarono delle cannonate. Tolgo queste cose dal Voltaire; nè so se sieno appuntino. È certo però che Gregorio XIII. festeggiò con una messa solenne, falò e spari la strage di San Bartolommeo.

cadere in un discredito quasi universale. Quindi i Teologi che vennero appresso, o inveirono, e spesso oltre il dovere, contro detta dottrina, o, quel che è meglio, serbarono un assoluto silenzio: al quale ripiego mi sarei attenuto ancor io, se per tacere di scrittori, si potesse far mai dimettere all'uomo la facilità a credersi tiranneggiato, ed a farsi ragione di proprio arbitrio.

§. 283. La questione del tirannicidio può ridursi ai seguenti punti: È lecito alla società od ai suoi direttori di dare a chiunque la facoltà d'uccidere, senza precedente processo, chi aspira ad arrogarsi il supremo potere, salvo il carico all'uccisore di somministrare poi le prove della reità dell'ucciso (397)? È lecito il dare la stessa facoltà contro chi, avendo conseguito legittimamente il potere, sen vale per tiranneggiare i suoi sudditi? Può almeno la Società, o quei che la dirige, esporre alla pubblica vendetta chi è giudicato reo di tentata o consumata tirannide (398)? Dato che la pubblica podestà auto-

(397) Plutarco, a proposito dell'accennata legge di V. Publicola (§.267.), scrive: Conciossiachè non essendo possibile che chi si accinge a così grande impresa, si tenga a tutti celato, ma possibile essendo bensì che, quand'anche scoperto sia, fattosi già prepotente, ne prevenga il giudizio, e lo renda nullo, conducendo a fine l'ingiusto attentato, permise egli ad ognuno che fare il potesse d'opprimere anticipatamente l'iniquo.» Una legge delle XII. Tavole diceva: «Si nox furtum factum sit, si in aliquis occisit jure caesus esto.» L'uccisione del ladro notturno era autorizzata anche dalle leggi Mosaiche: Si effringens fur domum, sive suffodiens fuerit inventus (noctu), et accepto vulnere, mortuus fuerit, percussor non erit reus sanguinis.» *Exod. XXII. 2.*

(398) Che la società abbia dritto di autorizzare l'occisione di certi malfattori, il trovo insegnato anche in teologi, avuti comunemente per rigidi. Un principe giustamente deposto, nel farsi a riacquistare il trono, con mezzi violenti, non potrebbe invocare per se le leggi della guerra, od almen quelle che si sogliono osservare tra potentati indipendenti. Sendo rientrato, per la deposizione, nella qualità di suddito, e continuando per ciò ad appartenere allo Stato, i suoi tentativi non potrebbero aversi che per una ribellione.

rizzi l'uccisione di tai delinquenti, può alcuno ucciderli senza rendersi colpevole dinanzi a Dio? Può darsi mai il caso, in cui sia lecito a qualcuno di provvedere, di proprio moto, alla salute della patria, coll' immolarle il tiranno (399)? Se anche io sento della ripugnanza a rispondere risolutamente a siffatti quesiti non è che mi mova qualche considerazione in favore dei tiranni: mentre non veggo, perchè non abbia a concedersi per la salvezza della Società quel che si concede per salvare la vita e la roba (400) anche d'un sol uomo (N. 397-399). Ciò che mi fa stare sopra pensiero è la discrepanza che regna sopra i principii, secondo i quali abbiasi a giudicare della legittimità e del buon esercizio del potere, e il pericolo che quindi sovrasta ai meglio intenzionati reggitori dei popoli. Grande sciagura si è certo questa pel genere umano, che il maggior dei delitti (§. 274.), quello che attacca la stessa garantia delle vite, delle sostanze, dell'onore, dell'ordine morale, sia il più facile ad essere traveduto, il più difficile ad essere prevenuto o represso! La tirannide, ho io detto, è un abuso enorme, violento, del potere sovrano. Or tale ai fanatici che assassinarono Enrico III ed Enrico IV di Francia pareva appunto la tolleranza che quei due Re aveano accordato agli Ugonotti! E per le Caste favorite, che è mai un governo qualunque, il quale voglia por mano nei loro privilegi?.. La

(399) Pare indubitato, che se alcuno è in pericolo, altri si può interporre in sua difesa, ed usare degli stessi dritti che competono all' aggresso.

(400) « Numquam .. licita erit furum occisio? Extrema vitanda sunt... Quid, si latrones domum tuam obsiderent, omnia tua bona rapturi ad vitam, ad familiam totam sustentandam necessaria? Quid hoc in casu diceres? Reum ne homicidii pronuntiares, qui domus suae defensionem intenderet, ex qua praeter eius intentionem mors furum sequeretur? Ego sane homicidii criminosi hunc damnare non auderem, dummodo moderamen inculpatae tutelae servaretur . . . » *Concina. Diss. un. C. 9. De hom. n. 2*

maggior parte dei teologi favorevoli al tirannicidio non approva se non l' uccisione del tiranno *di titolo*, ossia di chi usurpa il Potere. Ma ecco che pei legittimisti non è sovrano legittimo fuorchè quegli cui si appartiene il potere, giusta un cert' ordine di successione: ed è gran ventura se chi fassi iniziatore della liberazione d' un popolo non è avuto da loro per un tiranno di titolo. Lo stesso Daniele O' Connell non si vergognava di trattare da usurpatore il Re dei Francesi Luigi Filippo! Quindi gli attentati cui si videro esposti Guglielmo d' Oranges, Simone Bolivar ed altri liberatori di popoli.

§. 284. Io non parlo dei pericoli cui vanno incontro i tirannicidi. I supplizj ed una specie di anatema suol essere la sorte di quelli che l'impeto del tiranno o dei suoi satelliti non ha spenti sul fatto. Dei due uccisori d'Ipparco, l'uno peri nel tentativo; l'altro tra i più atroci supplizj. Svetonio osserva, che di tutti gli uccisori di Cesare, pur uno non morì di morte naturale (401). Così avvenne a quei di Caligola, di Comodo, di Caracalla, di Alessandro Medici, e di altri tiranni del pari esecrabili (402). Pur beati, se il loro sangue fosse stato seme di libertà! Ma libertà nè cade, nè si rileva per fatto di uno

(401) Gli adulatori non lasciarono di riferire ciò a punizione celeste. « Era ben naturale, osserva però Montesquieu, che i capi d' un partito abbattuto tante volte in guerre, nelle quali non si accordava quartiere, perissero di morte violenta. Ai nostri tempi, quasi tutti quelli che giudicarono Carlo 1, finirono tragicamente. Gli è perchè è impossibile il fare tai cose, senza procacciarsi da per tutto, dei nemici mortali; e quindi senza correre un' infinità di pericoli. » *Consid. XII.*

(402) Per tacere di altri esempi, si penò non poco per impedire che l' ucciditrice di Marat, l' intemerata Corday, non venisse sbranata dalla moltitudine. Qual non dovette essere lo stupore, il dolore e forse il disinganno di quella giovine sventurata, nel non vedere dattorno a se, che turbe anelanti al suo sangue, nel non udire, che grida d' esecrazione e di morte?

o di pochi. Dopo l'uccisione d'Ipparco, dice Tucidide, la tirannide si fece più grave agli Ateniesi. A Giulio Cesare successe il Triumvirato, e quindi Ottaviano, uomo nequitoso e mediocre. A Caligola non tenne dietro un peggiore, perchè non potea darsi uomo o più malvagio o più stolto. Comodo ebbe a successore un principe, che potè decretarne l'apoteosi! Caracalla, Eliogabalo- portento di libidini e di sevizie. Cosimo non fu migliore di Alessandro, se non quanto occorreva alla conservazione del trono. In somma, rari sono i popoli, che per siffatte uccisioni, non abbiano peggiorato di condizione; rarissimi quelli, che abbiano ricuperato la libertà. Ciò avviene perchè la tirannide ordinariamente ha radice nella corruzione degli stessi tiranneggiati. Presso una nazione virtuosa, amante della sua libertà, fedele osservatrice dei suoi doveri come gelosa custode dei suoi dritti, il pensiero di appropriarsela non viene in capo a persona; e un cittadino della Svizzera o della Confederazione anglo-americana, il quale si potesse lusingare di diventar re della sua patria, sarebbe da aversi in conto di pazzo, meglio che di ambizioso. Quando però un popolo ha smarrito ogni sentimento di dovere e di dritto; quando ciascuno intende a mercantatarli; quando il supremo potere è divenuto il palio degli ambiziosi, e la cosa pubblica vien considerata come una miniera devoluta al governo ed ai suoi favoriti; quando nei governanti si ama la prodigalità, il fasto, lo splendor del casato ed altrettali vanità, più che la saggezza e la virtù; quando si avversa la tirannide, non per zelo della giustizia, ma perchè non se ne gode il favore; quando, in breve, anzichè la tirannide, si ha in odio il tiranno, allora si può cambiare, ma non si può mancar di padrone: allora le agitazioni politiche altro non sono, che gare di partiti egualmente disposti a fare alla lor volta ciò che rinfacciano altrui: allora spesso non resta, che soverchiare od esser sorverchiato: allora ogni tentativo contro la persona o

l'istituzione che sono come il pegno di quelle malvage ambizioni non può riuscire che a favorirle. All'udire come Caligola era stato tolto di vita, quei che serbavano un qualche vestigio dell'antica virtù, si elevarono a grandi speranze, e già deliberavano di ristabilir la repubblica: ma il popolaccio ed i soldati scorrevano furibondi le vie di Roma, in traccia degli uccissori del tiranno, nè si acchetarono, finchè non gli fu dato un successore. Era forse stima che avessero di quei due Cesari? Ricordavano di Caligola le profusioni e gli spettacoli: aspettavano da Claudio le profusioni e gli spettacoli di Caligola. *Panem et Circenses!* In tale stato di cose, quegli che ha già incominciato ad essere l'idolo della moltitudine, le conspirazioni, le sedizioni, ecc. spesso le provoca o le suppone. Pisistrato, dice Erodoto, avendo ferito se e le sue mule, le cacciò nel foro, quasi che nell'andare in villa, avesse corso pericolo della vita, ed allora allora avesse scampato dalle mani dei suoi nemici. L'impostura gli fruttò la facoltà di farsi guardare da un certo numero di armati: e quello fu il principio della sua potenza e della sua tirannide (403). Cotali arti non furono forse mai poste in opera senza successo. Un popolo cui dappocaggine, corruttele, violenza di circostanze rendono impossibile il viver libero, uopo è che serva. Avrà padroni beni-

(403) La Fayette dubitava, che il colpo di pistola tratto, nel novembre del 1832, contro Luigi Filippo, non fosse *una delle vecchie gherminelle di polizia*. V. le sue *Memorie*. Siccome le violenze contro i tiranni ne accrescono spesso la potenza, così quelle dei tiranni sogliono giovare alla causa popolare. Filippo 2 di Spagna si lusingava che facendo assassinare Guglielmo d'Oranges, un tutto rientrasse nell'*ordine*. Ma l'assassinio non fece, che rendere irreconciliabili gli Olandesi con chi l'aveva instigato, ed affrettare lo stabilimento di quella repubblica, che dovea riempire l'Europa di ammirazione. Grangeneuve, riflettendo appunto all'ordinario risultamento di tali violenze, concepiva il proposito scelleratamente eroico di farsi assassinare, per rendere vieppiù odiosi i Realisti. *Lamartine. Hist. des Girondins. Liv. 19. §. 5.*

gni, se paziente; duri e bestiali, se calcitrante. La rassegnazione è la prima virtù dello schiavo!

§. 285. Malgrado tutte queste considerazioni, io non oserei assolutamente affermare che non si possa dare un qualche caso, in cui sia lecito ed opportuno il difendere le persone e le cose, anche colla morte dello scellerato, che affetta di governare la Società: avvegnachè non veggo ragione, per cui si abbia da negare alla Società e per la Società ciò che non si nega all'individuo e per l'individuo. Talora un popolo è più illuso, che corrotto, più disanimato, che invilito: un grido che s'innalzi, un ferro che si sfoderi in suo favore, un nuovo attentato del tiranno, il più lieve avvenimento bastano a rincorarlo e ritrarlo dalle sue illusioni, a determinarlo ai più ardui cimenti. Gli ordini di Antioco Epifane contro la Religione Mosaica, la crudeltà con cui venivano martoriati i renitenti, aveano immerso la Giudea nella più grande costernazione. Molti apostatavano: i più stavano perplessi tra l'amor della vita e il sentimento del dovere. Giunta la gente del Re in Modin, si fece attorno a Mathathia, come principale di sua città, onde col suo esempio, confortasse gli altri a sacrificare. Ma il prod'uomo protestava al cospetto di tutti di non volere punto recedere dalla legge dei padri suoi. Nel mentre però ei professava sì coraggiosamente la sua religione, un altro Giudeo, quasi per dare un esempio in contrario, si faceva innanzi per sacrificare giusta gli ordini del Re. A quella vista, Mathathia arse di sdegno e di dolore; e slanciatosi sopra il prevaricatore e l'inviato dal Re, li trucidò entrambi: e rovesciato l'altare, uscì gridando dalla Città: «Chiunque ha zelo per la legge, e serba inviolato il testamento, mi venga dietro!» A quel grido cominciò a formarsi l'esercito che pose fine al dominio dei Re di Siria sopra i Giudei (404). Vi ha

(404) *I. Mach. II.* Phinees sommo sacerdote, veggendo un Giudeo

ancora dei casi, nei quali la tirannide riposa tutta quanta nella malagurata superiorità dei talenti del tiranno o di qualche suo complice; e basta il torre di mezzo uno o pochi individui, perchè la fazione dei tristi, che imperversava all'ombra loro, cada d'animo e si disperda.

§. 286. Contro questa specie di difesa occisiva si allega il pericolo di peggio. Ma ciò è comune alle guerre, ai litigi e a molte altre cose delle quali non si fa questione. Si allega inoltre il pericolo che corrono i buoni principi, per l'abuso che può farsi delle dottrine autorizzanti il tirannicidio. Ma, vi ha egli un dritto, cui o per malizia o per ignoranza, non si possa dare una storta interpretazione ed un'eccessiva latitudine, massime quando o in tutto o in gran parte, è rimesso alla coscienza dell'individuo? Si danna forse assolutamente la difesa occisiva, perchè i nobili, a cagion d'esempio, si credeano autorizzati a vendicare col sangue le più lievi ingiurie, e parecchi teologi secondavano quelle borie (405)? Io qui no mi

che si conduceeva pubblicamente a peccare con una Madianitide, gli tenne dietro e il pugnalò insieme colla donna. *Num. XXV.* Queste uccisioni pareano in certo modo autorizzate dalla stessa legge mosaica. «Quando si levi su in mezzo al tuo popolo un profeta, ovver chi dica di aver avuta visione in sogno , e predirà qualche segno e prodigio; e succederà quel che egli ha detto, e dirà a te: Andiamo e seguiamo gli Dei stranieri, ignoti a te, e ad essi serviamo: non darai retta a quel profeta e relatore di sogni: perchè il Signore Dio vostro fa prova di voi..E quel profeta o inventore di sogni sarà messo a morte...Se un tuo fratello figliuolo di tua madre, o un tuo figliuolo, o una figlia o vero la moglie cui tu porti in seno, o un amico cui tu ami come l'anima tua, tenterà di persuaderti e segretamente dirà a te: Andiamo a servire agli dei stranieri . . . non dargli retta, non ascoltarlo, e non lasciarti muovere dalla compassione a perdonargli e nasconderlo: ma tosto lo ucciderai : tu sarai il primo ad alzar la mano contro di lui, e poi tutto il popolo alzi la mano: morrà sepolto sotto le pietre . . .» *Deut. XIII.*

(405) È noto, quanto Ant. Diana, Dom. Viva, Mart. Torrecilla, Caramuele, ed altri teologi, anche di miglior nome, siono indulgenti

occuperò a confutare l'argomento che si suol dedurre per l'incolumità dei tiranni, dai doveri ai quali siamo tenuti verso i buoni principi: io credo d'averlo confutato in più d'un incontro. Egli è, per esempio, un volere render comune ad un medico, che avvelenasse il suo malato o ad un generale che volgesse le armi contro la patria, ciò che si appartiene a coloro che meritevolmente esercitano la medicina o la milizia. Nè pure m'occuperò granfatto di quel così detto dritto di conquista, immaginato per legittimare i latrocini all'ingrosso, e percui, siccome rifletteva Sant'Agostino, basta che una ciurma di malfattori salga a certa potenza, perchè cambi il patibolo in trono. Se non che cotesto dritto di conquista è pure lo strano dritto: da che per sentenza degli stessi suoi partigiani, il dominio del conquistatore non è legittimo, finchè il popolo espressamente o tacitamente nol riconosce. È aggiungere l'ipocrisia all'iniquità! Il consenso d'un popolo che giace, esaurito di forze, a piè del nemico, può mai servir di titolo ad alcun dritto? . .

§. 287. Dirò adunque che il tirannicidio è un dritto, purchè però necessitato dalla salvezza della patria: il che suppone da una parte, violenza d'oppressione; dall'altra, probabilità di buon successo: mancando i quali requisiti, l'uccisione di chicchessia non può essere che un delitto od una vendetta. Or quando veggo gli uomini anche i più istrutti delle odierne società sì vaghi dei titoli e delle divise della vanità, sì teneri delle proprie agiatezze, sì facili a vendersi, sì indifferenti a quanto non ri risolve di subito in loro personale vantaggio, sì orbi, in fine, di virtù pubbliche, sento, che il discutere oggidì, se convenga uccidere i tiranni, sia lo stesso che discutere se convenga precipitarsi da una torre o da una nave che sono in fiamme.

nell'allargare il dritto della difesa occisiva. Vedine un saggio nel Concina. *Th. Chr. L. 7. C. 1. §. 2.*

CAPO XVII.

DELLA CONVENEVOLEZZA DELLA RESISTENZA E DELLE RIVOLUZIONI.

§. 288. Un comando può essere ingiusto o solo per chi lo dà, od anche per chi lo eseguisce. Nel primo di tai casi, la disubbidienza è un diritto; nel secondo, un dovere (§. 108, 109, 159-162, 242-246.). Questà verità è ammessa da quanti riconoscono una Legge, cui l'uomo, sia che comandi, sia che ubbidisca, abbia sempre mai a conformarsi. Se non che, altri si sforzano di renderla vana, col negare al suddito il dritto di giudicare della giustizia dei comandi del superiore; altri, col negargli quello di valersi opportunamente dei mezzi atti a difendersi ed a garantirsi dalle violenze, alle quali il superiore fosse per trascorrere, onde far mandare ad esecuzione le ingiustizie da essolui comandate. Essendomi adoperato, in tutto il corso dell'Opera, a porre in chiaro la vanità di questi sutterfugi (§. 40, 51, 68, 163, 179, ecc.), toccherò ora specialmente della convenienza della resistenza; e non di quella soltanto che dicono passiva, e che altro non è che pazienza ed inazione; ma di quella eziandio, che mira od a respingere l'instante violenza, ed a stabilire ulteriori malleverie: nel qual caso, dicesi propriamente rivoluzione.

§. 289. Quando diciamo che è giusto e convenevole, che si viva in società civile, e che si cooperi ad un potere sovraneggiante, non si ha da intendere, che l'uomo altrimenti non possa assolutamente adempiere ai suoi doveri: ei può essere giusto nella solitudine, del pari che nella frequenza delle città; tra i più rozzi selvaggi, non meno che tra i cittadini i più inciviliti. La giustizia e la convenienza delle instituzioni sociali si manifesta nel facilitare ai membri della Società l'adempimento dei proprii doveri; favorendo la libertà interna, col-

l'educazione; l'esterna, col contenere i malvagi: avversando costantemente tutto quello che suole incitare al male o distogliere dal bene: conservando in somma, perfezionando l'umana specie. Donde consegue, che ciò che è giusto e convenevole non è già il vivere comecchè insieme od il cooperare ad un potere qualunque; mentre si danno dei convitti e dei poteri, che lungi dallo spianare, rendono più disagevole il sentiero della virtù: ma il cooperare ad un potere tutto quanto inteso alla conservazione ed alla perfezione dei suoi dipendenti. Il quale requisito della cooperazione sociale arguisce la giustizia e la convenienza di abbandonare, anzi di reprimere ogni potere altramente ordinato, quantunque, in certo senso, sovrano: avvegnachè se tutta la forza del principe stà nella cooperazione dei sudditi (§. 48, 49, 54, 169, 170.); se è giusto e convenevole, che i medesimi cooperino subordinatamente al fine della Società, giusto e convenevole dee altresì riputarsi, che gli tolgan la forza, di che egli ha abusato, e che cooperino a chi si faccia a riordinarla a detto fine. Io ho intitolato questo trattato: *Del dritto dell' uomo alla distruzione dei cattivi governi*: io avrei potuto egualmente intitolarlo: *Del dritto dell' uomo ad essere ben governato*: giacchè se l'uomo ha dritto ad essere ben governato, ha necessariamente dritto a distruggere i governi che stabilisce sulla terra la prepotenza del male.

§. 290. I punti nei quali anche qui sogliono insistere i nostri avversarii, sono: il dovere della sommissione verso i governanti; e la possibilità, in cui è l'uomo di serbarsi incontaminato, a malgrado delle più efferate tirannidi. Nulla aggiungerò per ciò che riguarda il primo punto, a quanto ho scritto circa il medesimo, sempre chè mi è avvenuto di doverlo discutere. Il cotanto insistervi dei nostri avversarii non dipende che da una superficiale e falsa apprensione delle cose. Se non confondessero il Popolo con una moltitudine di schiavi

(406), la Società civile con un aggregato d'oppressori e d'oppressi, la Sovranità colla prevalenza della forza; se non avessero smarrito quel gran principio moderatore, per cui cessato il fine della legge, si ha da intendere cessato anche l'obbligo che ella prescrive (407), allegherebbero essi perpetuamente in favore dei tiranni i doveri verso i buoni principi, griderebbero *sommessione! sommessione!* quando la medesima s' oppone al fine per cui si ha da essere sottomessi? In quanto all'altro punto, crediamo anche noi, che violenza di tirannide non possa forzare assolutamente alcuno ad essere ingiusto: ma se l'osservanza della giustizia è sì ardua, anche quando non si hanno da superare che le tentazioni ordinarie, di qual virtù non è egli d'uopo, quando un tutto induce al male ed aliena dal bene? E poichè siffatto grado di virtù non si suol

(406) «Non jura dicenda sunt vel putanda, scrive S. Agostino, iniqua hominum constituta . . . Ubi non est vera justitia, juris consensu sociatus coetus hominum non potest esse, et ideo nec Populus juxta illam Scipionis vel Ciceronis definitionem. Et si non Populus, nec res Populi; sed qualiscumque multitudinis, quae Populi nomine digna non est: ac per hoc si Respublica res Populi est, et Populus non est qui consensu non sociatus est juris: non est autem jus ubi nulla justitia est: procul dubio colligitur, ubi justitia non est, non esse Rempublicam.» *De C. D. XIX. 21. T. V. col. 1178.*

(407) «Regulae generales bene suscipiunt exceptiones... et in moralibus; praesertim ubi casus particulares incidunt modis variabiles infinitis: ad quas exceptiones ordinata est lex superior, interpres aliarum, quam Arist. vocat epykeiam; et alia divinior, quam gnomi appellat. Haec autem lex semper habet locum in interpretatione legum aliarum particularium, ubi deficere censetur ratio et finis institutionis ipsarum. Finis autem legum omnium ne dum humanarum sed divinarum, est dilectio, quae unitatem operatur. Sit ergo casus ubi legis alicuius observatio dissiparet unitatem et obesset publicae saluti, quis ratione utens diceret eam tenere oportere? Nimirum nec sibi ipsi quisquam vellet hoc fieri: quanto minus tota Communitas rationabiliter hoc fugiet?» *J. Gers. De auferibil. Papae ab Eccl. Cons. 11.*

trovare che in pochi, è necessario inferire, che, posta l'alternativa di prevaricare o di restar vittima dei propri doveri, la maggior parte ordinariamente prevaricherà. Il quale pericolo, siccome rende giusto e conveniente che si cooperi ad una persona la quale organizzi il civile consorzio, e ne faccia servire le forze a facilitare la pratica della virtù, così rende giusto e conveniente, che nello stesso intento, si cooperi ad un' altra persona, qualora quella cui si era cominciato a cooperare, o sia mancata al bisogno, o sia diventata precipuo incitamento a malfare.

§. 291. Nè questi pericoli nelle Società corrotte, sono esagerazioni di chi non bada che a intorbidare le menti. Niente vi ha di più storico, quanto la facilità con cui, sotto un cattivo governo, il Popolo precipita dietro al male; massime quando tutta la forza fisica e morale è come personificata in un individuo (408). La sola indifferenza del principe basta allora a rilassare i più sacri vincoli: se poi le aggiungerà lo scandalo, i suoi vizi diventeranno vizi della nazione. È egli un uomo rotto alle lussurie? Le persone d'ogni sesso, d'ogni età, d'ogni condizione faranno a gara per diventare ministre delle sue voluttà; e non solo le prostituzioni, gl'incesti, gli adulterii, ma le più mostruose libidini, sempre che degnate dei favori del principe, saranno guardate con occhio indifferente, od anche careggiate ed applaudite (409). I Gian-Ga-

(408) « Qual è il principe della città, dice l' Ecclesiastico, tali ne sono gli abitanti. Un re avventato rovinerà il suo popolo. » *X. 2. 3.* I sacri Cronachisti, nel parlare di Roboamo, Geroboamo, Ela, Amri, Zambri, Joram ed in somma di quasi tutti i re ebrei, terminano i loro cenni biografici, con dire: Peccò, ed indusse il popolo a peccare. *II. Par. XII, XXI. III. Reg. XIV. XVI. ecc.*

(409) Nerone ebbe pubblici applausi fin per le sue nozze con Sporo!.. A saggio degli eccessi, ai quali può trascorrere, in siffatte materie, uno scellerato, quando ha per se la cooperazione sociale, copierò ciò che scrive un Padre della Chiesa dello stato di Roma

stoni e i *Ruspanti* non sono stati erba della sola Firenze . . . Che se oltre il favorire il vizio, prenderà a perseguitare la virtù, il male non avrà più termine; e la Società non tardera a diventar simile a quel picciolo Regno ricordato dalla Genesi cui il Signore volle risparmiare in grazia di dieci giusti; e dieci giusti non vi trovò.

§. 292. Vi ha di quelli i quali, sebbene ammettano che talora sia lecito il rivoltarsi contro il tiranno, negano che possa farsi altrettanto, quando la tirannide non consiste in altro che nel perseguitare i sudditi, per un motivo puramente religioso. Adducono i passi scritturali e gli esempi della Chiesa primitiva, già da noi sufficientemente discussi. Riflettono inoltre, che la Società cristiana non può perire; e che, in in quanto all'individuo, la persecuzione è un campo di espiazione e di gloria. Per rifiutare quest eccezione, non si ha che a ponderarne le conseguenze. Se essa infatti fosse da ammettersi, un principe che volesse, a cagion d'esempio, appropriarsi le sostanze dei suoi sudditi, sapendo, che l'uomo dove cede meno è nelle sue credenze religiose, per riuscire nell' in-

sotto l' imperatore Massimino: « Eunuchi, lenones scrutabantur omnia. Ubicumque liberalior facies erat, secedendum patribus ac maritis fuit. Detrahebantur nobilibus foeminis vestes, itemque virginibus, et per singulos artus inspiciebantur, ne qua pars corporis regio cubili esset indigna. Si qua detrectaverat, in aqua necabatur; tanquam majestatis crimen esset sub illo adultero pudicitia. Aliqui, constupratis uxoribus, quas ob castitatem ac fidem carissimas habebant, quum dolorem ferre non possent, se ipsos etiam necaverunt. Sub hoc monstro pudicitiae integritas nulla, nisi ubi barbaram libidinem deformitas insignis arcebat. Postremo hunc jam induxerat morem, ut nemo uxorem sine permissu ejus duceret, ut ipse, in omnibus nuptiis, praegustator esset. Ingenuas virgines, imminutas, servis suis donabat uxores. Sed et comites ejus . . . cubilia impune violabant. Quis enim vindicaret? Mediocrium filias, ut cuique libuerat, rapiebat. Primariae, quae rapi non poterant, in beneficiis petebantur; nec recusari licebat, subscribente Imperatore . . . » *Lact. De mort. Pers. XXXVIII.*

tento, non avrebbe che ad ordinare, sotto pena di confiscazione, qualche cosa contro la Religione. D'altronde quantunque la Società cristiana non possa perire, sappiamo noi, fino a qual numero di membri non possa essere ridotta? La Religione non può sparire dalla terra: ma non vi ha regione da cui non possa sparire. Sono note le vicende alle quali soggiacque in Israele l'antica Legge, sotto Geroboammo e i suoi successori. La persecuzione di Antioco Epifane avea costernato siffattamente i Giudei, che niuno ormai ardiva di dichiararsi ingenuamente per tale (410). Io non parlo delle perdite che cagionò al Cattolicismo la violenza dei principi eterodossi o scismatici (411): esse sono assai men deplorabili della sorte che toccò alle Chiese già sì fiorenti dell'Asia e dell'Africa, cadute in gran parte sotto il giogo del Maomettismo o di religioni anche peggiori. Io mi arresterò ai terribili effetti che produsse nel Giapone il libero imperversare della persecuzione contro la chiesa di quell'Impero.

§. 293. Il Cristianesimo, dopo le predicazioni del Saverio, avea fatto tra i Giaponesi, malgrado l'ostinata opposizione dei Bonzi, maravigliosi progressi. La costituzione politica di quel paese, diviso fra un gran numero di Re, sui quali l'Imperatore non aveva che una podestà nominale, favoriva grandemente la diffusione della nuova dottrina: avvegnachè se riusciva ai Bonzi di aizzare alcuno di quei Re, contro quelli che essi chiamavano empi novatori, i missionarii trovavano facile accoglienza presso qualche altro, il quale talora toglieva a proteggerli per questo solo, che gli vedeva

(410) *II. Mach. VI. 6.*

(411) A che stato la persecuzione dei principi ariani avesse condotto la Chiesa, si può dedurre dalle note parole nelle quali esce San Girolamo, nel parlare del tempo in cui si tenne il concilio di Rimini: « Tunc... ingemuit totus orbis, et arianum se esse miratus est. » *Dial. adv. Lucif.*

perseguitati da un suo rivale. Oltracciò, quantunque l Imperatore Nobunanga, insuperbito dalla fortuna, avesse deificato se stesso, non incrudelì granfatto per indurre i Cristiani al suo culto; sia perchè tollerasse gli altri dei, sia perchè fù ammazzato nel meglio. Quando Taicosama, morto quel dio, s'impadronì dell'Impero, il Cristianesimo vi contava più milioni di seguaci: tutto il regno di Arima aveva già abbracciato la fede: in quel di Bongo si era fabbricata una città composta intieramente di Cristiani: cristiani erano parecchi Re: cristiani molti dei primi uffiziali dello Stato, e lo stesso Ucondono, generalissimo dell'esercito, ed uomo sommamente stimabile ed istimato. In somma il Cristianesimo cominciava ad assumervi l'aspetto d'una religione dominante. Taicosama poi, tuttochè avesse in uggia i Cristiani come pericolosi al suo trono, dissimulava, ed anche mostrava di favorirli. Avendo però intrapreso di ridurre alla sua ubbidienza alcuni Re dell'Impero, ed essendo non meno dissoluto che ambizioso, allo stesso tempo che attendeva ad estendere il suo dominio, attendeva pure ad arricchire il suo serraglio. Per lo che, a mano a mano che andava inoltrandosi, mandava per ogni dove degli emissari, affinchè o per forza o per amore, gli conducessero quante belle potessero. Tra i molti che attendevano a quell'incetta distinguevasi specialmente un ex-bonzo, per nome Tocun. Or avvenne, che nel mentre costui aggiravasi qua e la, a fare il suo mestiere, capitò pure, tiratovi dalla decantata bellezza delle donne, in uno dei paesi convertiti: ma vi capitò si male, che quasi vi forniva la sua carriera. Di qui il giuramento di Taicosama di far mozzare il capo a tutte le donne di quel paese; di qui una delle principali occasioni a quella persecuzione, che sempre più inferendo, si vide eziandio continuare sotto i regni di Cubosama e dei Xogun-Sama che ristaurarono la monarchia, cioè ridussero tutto in loro arbitrio, ed estirparono il cristianesimo. Io non vi attri-

sterò col ritrarvi la varietà e l'atrocità dei supplizj coi quali venivano martoriati quei nostri fratelli: dirò che furono varii ed atroci quant'uomo può immaginare. Nè pure vi parlerò della pazienza dei tormentati: dirò che migliaja di Fedeli d'ogni età e d'ogni sesso accorrevano a denunziarsi; e che godeano di patire e di morire, quanto altri suole aver cari i godimenti e la vita: dirò che questa gara di crudeltà da una parte, di pazienza dall'altra, non durò dei giorni o dei mesi, ma forse oltre a mezzo secolo. Ma quando all'atrocità dei supplizj si aggiunse l'arte infernale di prolungare l'agonia del paziente fino a dieci e quindici giorni: quando per vincer le madri, si prese a straziare i loro bambini; per vincer le donne e i loro più cari, si prese a farle oggetto di feroci libidini ... quando in somma si studiò il cuore dell'uomo per ferirlo nella sua parte più sensitiva, allora l'amore, il rossore fecero ciò che non avea potuto fare il dolore: e una donna, a cagion d'esempio, che avrebbe incontrato coraggiosamente qualunque genere di morte, cedeva spesso al timore di vedersi appesa ignuda per un piede, al cospetto di ciurme invereconde e spietate. La Chiesa del Giappone, priva di quelli che si erano saputi serbar costanti, anche in mezzo a siffatti cimenti, restò come greggia senza pastore; e piegò nuovamente il ginocchio agl'idoli che aveva imparato a detestare. Lungi da me il dir cosa che possa per poco attenuare l'ammirazione dovuta a quelli che rinnovarono nel Giappone gli esempi della Chiesa primitiva! ma pure, se in vece di accorrere al martirio fino a quindici e venti mila, con croci, capestri ed altri stromenti da supplizio, si fossero organizzati sotto un generale abile e riputato, qual era Ucondono; se avessero potentemente aiutato alcuno dei popoli che lottavano per la loro indipendenza contro i comuni oppressori; se si fossero saputi valere del fermento che dovea regnare nell'Impero contro principi, com'erano i loro persecutori, spregiatori d'ogni dritto; che

non avrebbero potuto essi fare, sì indifferenti alla morte, sì pazienti, sì temperanti, sì forniti in fine delle virtù che più si desiderano nella milizia? La Chiesa del Giappone non avrebbe avuto tanti martiri; ma avrebbe forse avuto dieci volte meno di apostati: essa non ci avrebbe dato tanti esempi di annegazione; ma forse non sarebbe perita; e secolei non sarebbe perito il germe della civiltà di quell'Impero.

§. 294. Or, incontro alla ruina che l'irrefrenato mal talento d'un arbitro della forza pubblica minaccia alle sostanze, all'onore, alla vita, alla religione, alla moralità dei suoi soggetti: incontro a quest'universal naufragio d'ogni dritto e quasi d'ogni speranza, da quale specie di bene possono essere lusingati i nostri avversarii a mantenere la confusione della Sovranità col possesso e coll'abuso della forza suprema dello Stato; a gittare in nome della ragione e della religione, la disunione e lo sconforto nelle nostre fila?

CAPO XVIII.

DELLA LEGGE DELL' OPPORTUNITÀ

§. 295. Nel farmi a discorrere dell'enunciato argomen m' è d' uopo premettere qualche spiegazione, principalmen ora , che tutti quelli che non ardiscono di combattere viso aperto la verità, hanno adottato l' espediente di co batterla come inopportuna. Quando il buon La Fay dichiarava a Luigi Filippo d' essere repubblicano, e di te la costituzione degli Stati-Uniti per la migliore del mo « Anch' io, rispondeva il Principe, la penso come voi; impossibile per chi è vissuto due anni in America il sarla altrimenti. Ma credete voi, che nello stato pr delle cose, sia conveniente il proclamar la repubblica (412

(412) Anche Chateaubriand, nella stessa orazione in cui ...re

E tra quelle altalene nasceva l' andazzo delle *monarchie circondate d' istituzioni repubblicane*. Favorisce grandemente le insidie di questa sorta di nemici l' essere l' estimazione delle circostanze che rendono una cosa opportuna od inopportuna, materia di buona fede, per così esprimermi, piuttosto che di stretto diritto. Se non che tra quelli che prendono l' opportunità a velo dei loro divisamenti, e quelli che appunto perchè amano la buona causa, non vogliono che sia compromessa con avventaggini, vi sono delle differenze, le quali non possono sfuggire nè anche ai meno veggenti. Avvegnachè, nel mentre gli uni intendono di continuo a facilitare e ad affrettare il trionfo del vero, ed accolgono volonterosi tutto ciò che può contribuirvi, i loro aversarii, non che farsi apostoli di verità, non pur tollerarono che altri la insinui; e allividiscono e infuriano, se solo odono farsi menzione d' alcuna di quelle parole, che compendiano per così dire, i desiderii dei popoli. Dicono non potersi progredire a cagione degli ostacoli; e perseguitano, calunniano chi si prova a rimuoverli od a varcarli: obbiettano al popolo la sua ignoranza; e vel mantengono: ne allegano l' inesperienza; e l' escludono da ogni tirocinio. Così Luigi Filippo, che solo per ragione d' opportunità diceva esser uopo di ristabilire in Francia la monarchia, pervenuto che fu al trono, invece di scalzar la tirannide e di disporre il popolo al governo ch' ei riputava il migliore, si dava a scalzare la libertà, rigettando come inopportuno tutto quello che potea favorirla; nè cessava, fino a che, rimasto solo in faccia all' irrompente democrazia, si avvedeva, quantunque tardi, come nulla vi era d' inopportuno, quanto l' opportunità ch' egli affettava d' osservare.

a difendere la causa dei Borboni, diceva: « La repubblica rappresentativa è per avventura lo stato futuro del mondo: ma il suo tempo non è ancora arrivato.»

§. 296. La vera opportunità adunque, in quanto si riferisce al nostro argomento, consiste nell' occasione propizia ad esercitare utilmente il diritto. Sotto nome d' utilità intendo anche lo schifamento d' un mal maggiore. La legge dell' opportunità sta nell' obbligo d' osservare la detta occasione: ed è una conseguenza dell' ordinato amore di noi medesimi, il quale c' impone, che alla vita preferiamo il dovere, alla roba la vita; e che, in somma, tra i beni, scegliamo il maggiore; tra i mali, il minore. Nè questo è un ricadere nelle dottrine dei nostri avversarii, ai quali basta che un tristo consegua il monopolio delle forze sociali, perchè tutti lo abbiano a riguardare come sovrano: mentre altro è erigere la prepotenza in diritto, ed imporre alle coscienze l' obbligo di rispettarla, quand' anche si sia in grado di resisterle e di superarla; altro è pretendere, che chi ha un dritto non lo eserciti, se non subordinatamente a ciò che gli detta il suo meglio. Niuno impugna il dritto di difender la roba dagli assassini. Tuttavia se alcuno si avvenisse in una ciurma di cotali uomini determinati a spogliarlo, non sarebbe egli ingiusto inverso se stesso, esponendo colla sua resistenza, a certa perdita ciò che solo ci può render cara la roba? Però, nel mentre gli spogliatori, usando la forza, sia per impadronirsi, sia per ritenere l' altrui, aggiungono iniquità ad iniquità, resta lecito allo spogliato di profittare d' ogni favorevole occasione di riavere il suo. Di fatto, la legge dell' opportunità non riguarda propriamente il dritto, ma solo ne modifica l' esercizio: e quindi ne sovverte la preesistente correlazione (N. 146.), sulla quale abbiamo tanto insistito, nè vale ad indurne una nuova.

§. 297. Non altrimenti opino delle prepotenze commesse con abuso delle forze sociali (§. 184.). Perchè il tiranno è pervenuto a renderci rovinosa la resistenza, non per questo noi siamo scaduti dal dritto di resistergli, od egli è diven-

tato inviolabile. Ma se in tai casi, noi dobbiamo prescindere dall' usare di nostre ragioni, non è già in riguardo di qualche suo dritto, ma in riguardo di noi stessi, in riguardo dei nostri fratelli, in riguardo specialmente della causa che sosteniamo. Avvegnachè niente havvi che più valga a precipitare le cose ed a raffermar la tirannide come le rivoluzioni intempestive. Quindi i nostri nemici, quando si sentono in forze, le attendono e fino le provocano, onde i *faziosi* abbiano un' occasione di rivelarsi, ed essi possano purgare più facilmente lo Stato. Se queste voragini avide d' oro e di sangue, che veggiamo spalancate in seno a quasi tutte le odierne nazioni, potessero, come quella dell' antica Roma, rinchiudersi col sagrifizio d' uno o di pochi, io non avrei che parole di lode pel cieco impeto con cui certuni si gittano a sommovere i popoli. Invece però a che riescono? Si legge, che una volta, in Piemonte, i soldati realisti, instigati dai loro ufficiali, gridassero per le vie *repubblica, repubblica*, ed altre parole di libertà, onde porre le mani addosso su quegli che per avventura si dichiarassero. Senza avere il pravo intento di quegli scherani, molti dei nostri riescono agli stessi risultamenti. Facentisi d' improvviso ad una generazione che non sa chi sieno e che si vogliano, o vengono schiacciati in sul primo apparire, o non fanno testa, se non per involgere nella loro ruina quanto la nazione si avea di vitale e di generoso. La tirannide che prima procedea riguardosa, conscia ormai della nullità del popolo, consuma senza ritegno la sua opera di distruzione. I buoni si calunniano o per l' antico vezzo dell' umana razza di dar sempre addosso ai caduti, o per ingraziarsi appo gli oppressori. Giustificarli è delitto. Le somme di cui si servirono per sostenere la rivoluzione son loro imputate a latrocinio. E in tanto che quegli che scamparono alle carceri ed ai patiboli non hanno spesso un pane da spezza-

re alle loro famiglie, gli organi della tirannide gli spacciano per involatori di milioni. Dispersi o prostrati i pochi che avrebbero potuto educare e confortare il popolo, altro infin non rimane, che una generazione sfiduciata, depressa e quasi incadaverita; e mezzo secolo di discredito pei simboli dell' inopportuno commovimento.

§. 298. Nell' accingerci all' esercizio di dritti che ci possono essere contrastati dai Governanti, dobbiamo badare a due principalissime circostanze, l' una delle quali si è lo stato della società in che viviamo; l' altra, la disposizione dei potentati stranieri. Quando varii governi si hanno promesso la conservazione delle loro usurpazioni, gli Stati che ne dipendono, debbono considerarsi, in quanto riguarda la propria rigenerazione, come altrettante province rette da una podcrosissima oligarchia. Allora uno Stato non ha da superare soltanto l' opposizione dei suoi Governanti, ma quella altresì dei loro complici. Ei non riuscirà nei suoi tentativi, meglio che una provincia d' una gran nazione, eccettochè profitti dell' occasione, in cui quelli che potrebbero venire in sostegno dei suoi oppressori hanno che fare in casa propria. A questa legge vanno soggetti i più grandi Stati. Potrebbero invero certi Popoli, se fossero animati da un pensiero unificatore, difendersi anche da tutto il soldatame della tirannide: ma questo pensiero, nelle rivoluzioni specialmente radicali, dee per l'ordinario mancare, da che dirette a rimettere sotto il giogo dell'eguaglianza civile un'infinità di persone che se n'eran sottratte. Or se questi nemici interni cedono spesso alla corrente od anche la seguono, non è che per riservarsi a secondare tutte le emergenze di che possano trar profitto, nel mentre che si adoperano a farle nascere. E non appena una forza straniera si affaccerà ai confini per rialzar la tirannide, o l' accresceranno colle loro diserzioni, o quel che è peggio, si rimarranno nelle file na-

zionali per isconcertarne i propositi. Quando si riflette ai soli ostacoli interni che un popolo ha da superare, e come inerme tuttavia e disorganizzato debba venire al cimento, la possibilità della sua rigenerazione non può spiegarsi che pel disprezzo dei pericoli del picciol numero dei campioni della buona causa, e per la viltà dei loro avversarii; i quali, schiavi come sono delle loro agiatezze, ed orbi di quella fermezza che non può essere inspirata che dalla coscienza del dritto, non osano cimentarsi se non in dieci contr'uno. Nel 1848 non si ardì invader la Francia, come nella gran rivoluzione, perchè quegli che avrebbero voluto rifarne un maggiorasco, or ha due anni, avevano occupazioni domestiche più di quel che ne avessero or ha mezzo secolo: però all' ombra loro, vi tornò a galla una fazione cinicamente scellerata, che fidente nella complicità dei potentati stranieri, provoca colle sue quotidiane prevaricazioni il Popolo alla rivolta, e s'ingegna d'indurlo nell'opinione, che sotto il governo repubblicano, ci può essere più vessato e più umiliato che sotto il monarchico (413). Ed ecco dov'è ita la maravigliosa armonia con cui pareva che fosse stata iniziata la seconda repubblica.

(413) Da questi esempi, non pochi argomentano, che la forma del governo si abbia a riguardare come una cosa indifferente. Io esaminerò siffatta opinione nel libro DELLA LIBERTA' E DELLE CASTE. Intanto gioverà osservare, che sotto i governi puramente elettivi, come la Repubblica francese, se il popolo è mal governato, non dee accagionarne che la sua dabbenaggine, e può provvedere *costituzionalmente* all' avvenire, coll' eleggere migliori governanti: quindi non gli è lecito l' insorgere, salvo che l' indugio richiesto dall' osservanza della legalità sia per causare un male irreparabile o i governanti attentino contro l' inviolabilità dello stesso principio elettivo: laddove negli altri governi, non potendo il popolo scegliere o sindacare *costituzionalmente* i suoi governanti, gli è d' uopo ricorrere al deplorabile espediente delle rivoluzioni. Le quali se i nostri avversarii non credono buone od indifferenti, buoni pure od indifferenti non devono credere i governi che le necessitano.

L'alleanza degli oppressori non può essere superata che dall'alleanza degli oppressi. Non è molto abbiamo veduto quanto sia potente un moto contemporaneo di popoli anche supplicanti. Più essi ottennero supplicando concordi, che combattendo discordi. Senza tal concordia, un popolo tuttochè virtuoso e degnissimo di viver libero, o non uscirà di servitù, o non acquisterà che una libertà precaria: mentre sebbene la virtù sia il seme più fecondo di libertà, perchè ei germogli e fruttifichi, non basta un terreno adatto e sgombro di piante che lo aduggino e lo steriliscano, ma vuolsi inoltre che ne sieno sgombri i terreni finitimi.

§. 298. Tra i principali ostacoli interni io non credo doversi annoverare il rigore o la dolcezza del clima, la fecondità o la sterilità del suolo ed altrettali circostanze, le quali sebbene realmente influiscano, non influiscono poi sì prepotentemente da potersi conchiudere che certi popoli sieno dannati dalla natura ad una perpetua schiavitù. Quest'opinione non ha per se nè la ragione, nè i fatti. Piuttosto credo doversi avere riguardo all' organizzazione della società che si vuol riformare. Quando la monarchia stende egualmente su tutti la sua mano di ferro, allora l'eguaglianza dell' oppressione produce l' unanimità della resistenza; e la rivoluzione non trova ostacolo, che nel despota, nelle sue truppe, e nei pochi e detestati suoi favoriti. Il Popolo difficilmente diverrà libero, perchè difficilmente potrà elevarsi di subito dall' imo dell' abbiezione all' altezza dei provvedimenti che a libertà si convengono, ma non gli sarà altrettanto difficile il cambiar di padroni. Dove però la monarchia ha avuto il malaugurato accorgimento di associare ai suoi interessi le classi più potenti della nazione, e di lasciare un adito aperto alle personali ambizioni di chi vuol sollevarsi dal volgo, la rivoluzione convien che proceda lenta o tra fiotti di sangue; perchè contrariata da quanti partecipano o sperano di partecipare

alle spoglie del popolo; e quello che viene sotto un tal nome, non è in gran parte che una moltitudine di clienti e di persone da gaggio. Bisogna adunque incominciare dal creare il popolo, gettandone qua e la, per così esprimermi, i rudimenti, ed ammaestrarlo a sapere ritorcere in proprio vantaggio i dissidj che sieno per insorgere tra le Caste. Nè tali dissidii mancheranno: avvegnachè, quantunque sia nell' interesse delle medesime lo spalleggiarsi a vicenda, vi ha una legge providenziale la quale impedisce che i tristi mirino costantemente al loro proposito. Circa il partito poi che abbia da sposare, si può stabilire per regola generale, che non potendo tirare le cose alla sua liberazione, debba favorir quello, la cui vittoria sia per riuscire men pericolosa alla libertà (§. 37.). Quando il Popolo, politicamente parlando, non esisteva, l' unico espediente cui potesse ricorrere, onde rendere men dura la sua condizione, era forse quello di far causa comune coi Re, i quali veramente il favorivano, bisognosi com' erano della sua cooperazione, per sostenersi incontro a Caste ostili alla monarchia non meno che alla democrazia. Da che però non solo pervennero ad emanciparsi da ogni dipendenza, ma, mercè le truppe perpetue e le alleanze straniere, si trovarono eziandio in grado di soverchiare, di rado avvenne, che giovasse al Popolo il collegarsi con essoloro. Ed invero, qualunque sia lo scopo cui tenda una casta nel levarsi oggidì contro la monarchia, è certo, che compromessa che siasi col potere che la garantiva, non può fare a meno del popolo; e che veggendosi in tali strettezze, verrà facilmente a transigere colla democrazia. A diminuire l' opposizione castale giovano altresì non poco i governi costituzionali, e non all' inglese, (che, per molti riguardi, reputo contrarii al progresso, più che la monarchia pura), ma sì costituiti, che il privilegio del potere non si trovi che nel capo della famiglia reale. Quelle Caste rivali del trono, aventi un' organizzazione, una rappre-

sentanza, una forza propria, quelle Caste, in gran parte d Europa, più non esistono: di rivali della monarchia, ne sono diventate le favorite e le ancelle. Un governo costituzionale, costituito, come diceva poc' anzi, ha questo di buono, che, per quanto la sua natura il comporta, le rende eguali davanti alla legge. Or queste Caste, che, vedendosi spogliate dei loro privilegi da un governo repubblicano, ne travaglierebbero l' esistenza fino a farlo perire insieme coll' eguaglianza da esse aborrita, spesso non osano nè pure riclamare, quando un Re ne le spoglia con una Costituzione, massime se conceduta spontaneamente. Egli è chiaro, che gli uomini di casta, trovandosi per tal modo ridotti a qualche vana prerogativa (414), devono sentirsi meno tentati a porre a repentaglio le sostanze e le vite per salvare dall' onda popolare gli avanzi della monarchia. Della qual cosa ce n' hanno dato una manifestissima prova quei di Francia nel diverso modo con cui si condussero nelle due volte che vi si proclamò la repubblica.

§. 300. Ben ponderati però tutti questi ostacoli si risolvono in uno, che è l' ignoranza del Popolo. Da che non si può volere e molto meno volere efficacemente ciò che s' ignora o non si pregia, e il popolo ignora o non pregia, se pur non detesta, le istituzioni che veramente il potrebbero trarre dallo stato di *cosa*, per ciò è, che i promotori di quelle istituzioni sono lasciati soli a sostenere l' impeto della tirannide. Nell' attitudine del popolo in faccia al conflitto che pende tra il bene ed il male, ecco in che sta la prevalenza, che la tirannide ha acquistato quasi per ogni dove. Ed invero, per quanto sia numeroso lo sciame dei pecchioni che divorano per così esprimermi, l' alveario sociale, che è un tal numero, in paragone della moltitudine sofferente? E questi soldati, stranieri o nostrani, che costituiscono ormai l' estremo pro-

(414) Tra noi non hanno che certi titoli d' onore, gl' instabili favori del Potere, e il culto, anche più instabile, del volgo.

pugnacolo della tirannide, chi li somministra, se non il Popolo; e che son dessi, a petto del Popolo?... Si mostrerebbero essi sì arroganti, sì vaghi di menar le mani, se non contassero nell' indifferenza e nella codardia dei più? Si presterebbero essi sì volentieri all' oppressione della patria, a portare la desolazione e il servaggio in altre contrade, se uscissero dal seno delle loro famiglie con qualche sentore di virtù e di sapienza civile; se conoscessero, che riducendo in servitù un popolo qualunque, non fanno che afforzare i propri tiranni, e che afforzando i medesimi, non solo aggravano la condizione dei loro congiunti, ma preparano un retaggio di mali a se stessi e alla loro generazione?

§. 301. Il bisogno dell'istruzione è generalmente sentito: e noi vedemmo parecchi, cacciati di paese in paese, a guisa di bestie feroci, solo perchè accusati di essere trascorsi a sconsigliate declamazioni contro l' istruzione. Ma qual è l' istruzione di cui si ha veramente bisogno? Molti si lusingano di aver fatto tutto, quando hanno ammaestrato l' uomo del Popolo a leggere e scrivere, quando gli hanno dato una tintura d' aritmetica, di catechismo, d' agronomia, quando sono giunti a farne una specie di compendietto enciclopedico. Cose buone son queste; ma il saper leggere è un mezzo di corruzione non meno che d' educazione: e se tante sette religiose e filosofiche ottennero una sì maravigliosa propagazione, mercè la sola virtù della parola e dell' esempio, io non vedo perchè non possano egualmente propagarsi certe massime di sana politica. In quanto al resto, io sono di avviso, che si può rimanere semplici ordigni della machina sociale, comechè maestri in tutte le discipline che si sogliono insegnare nei principati più decantati per civiltà. Forse io tengo un linguaggio strano ad udirsi: ma se la cosa è altrimenti, ond' è che in certe città, dove tutto il mondo va a scuola, vediamo farsi sì scempiate elezioni; ond' è, che lamentiamo

la nullità politica degli uomini più istrutti della nostra società? . . . '

§. 302. L istruzione da darsi al Popolo, se si vuole ch'ei prenda affetto ad ordinamenti valevoli a garantirlo dalle spogliazioni che sotto certi Governi ormai sono passate in sistema, è l'istruzione politica; quella, che svelandogli a mano a mano ciò che vi ha di ragionevole o d'arbitrario sia nel principio, sia nell'esercizio del Potere, fa sì, che nè si prostri stupidamente ad ogni ombra di dritto, nè trascorra oltre i limiti che la ragione gli disdice d'oltrepassare. Ma questa istruzione non possono volerla che i governi assolutamente razionali (415). Dove il Popolo ha da inchinare, impinguare, servire una turba d'uomini nulli, che non sanno allegargli altri titoli, fuorchè le fedi di nascita, i beneplaciti del Potere, o vani e spesso contennendi servigi; dove la saviezza e l'operosità han da far codazzo all'imbecillità ed alla infingardaggine, e sono ridotte ad isfamarsi coi rilievi delle loro orgie . . .

. . . .

l'educazione politica non può essere che corruzione; perchè

(415) Riferirò un fatto donde si può argomentare quanto il Governo piemontese stesse all'erta contro le idee che ei tenea per rivoluzionarie. Nei comentarii d'un Professore del mio corso stava scritto, che le leggi sono chiamate da Papiniano *communis reipublicae sponsio*, perchè *feruntur ex praesumpto populi consensu*, o tacito, come nelle monarchie, e nelle aristocrazie, o espresso come nelle democrazie. Mandatisi quei commentarii alla superiore approvazione, il sig. Giacomo Pes di Villamarina, allora Ministro, ordinava si sopprimesse quella chiosa, *onde non risvegliare l'idea del patto sociale espresso o tacito*; *patto con cui sempre si vollero autorizzare le rivoluzioni nelle monarchie*. Indi soggiungeva *ex cathedra*: « I Sovrani esercitano il potere di far leggi ai loro sudditi in forza della legge del dovere, e della necessità che hanno di governare i popoli, e ciò indipendentemente da qualunque volontà espressa o tacita del popolo soggetto. » La soluzione non parve in vero molto soddisfacente: ma per quelli che si chiarivano di difficile contentatura, in quei tempi, vi era Finestrelle.

atteggiata agli abusi dai quali è travagliata la Società. Ond' io riputava a ventura della mia patria la mancanza di certe cattedre, che ella sofferiva forse mal volentieri; avvegnachè l'ignoranza mi riusciva assai più tollerabile di quella specie di scienza, che non solo lascia l'uomo ignorante, ma il gonfia, e spesso lo allontana per sempre dal conoscimento del vero.

§. 303. Quando però si è conseguita la libertà della parola, quantunque impigliata da arbitrii, si è già in possesso della più preziosa, della più feconda delle libertà: e se ella non arreca i suoi frutti, gli è perchè le migliori intelligenze esauriscono ordinariamente le loro forze in gare di persone ed in questioni del momento; e tra quelli che zelano per la buona causa si hanno agitatori a josa, educatori pochissimi. Quindi la povertà di libri veramente politici, tuttochè a quando a quando sieno sorti anche in Italia, dei giorni propizi alla libera manifestazione del pensiero. Che quelli adunque che godono di questa libertà, sia per disposizione della legge, sia per condiscendenza dei governanti, badino a valersene; e non per agitare il Popolo, ma per informarlo, come meglio possono, alla sapienza politica. La libertà della parola quando vi ha chi sappia apprezzarne i vantaggi, è nella monarchia, come l'Arca nel tempio di Dagon (416): vi s'introduce per compagna o per ornamento dell' Idolo, e finisce col rovesciarlo...

(416) «E i Filistei portarono l' Arca di Dio nel tempio di Dagon, e la collocarono vicino a Dagon. E il dì seguente, alzatisi quelli di Azoto, allo spuntare del dì, ecco che Dagon giaceva boccone per terra, dinanzi all' arca del Signore: e presero Dagon, e lo misero al suo posto. E di nuovo alzatisi, la mattina seguente, trovarono Dagon che giaceva boccone per terra, dinanzi all' Arca del Signore: ma il capo di Dagon e le due mani troncate erano sulla soglia del tempio. E il solo torso di Dagon era rimaso al suo posto.» *I. Reg. V. 2-5.*

FINE

INDICE

ERRORI	CORREZIONI	Pag.		Lin.
até	a été	Pag. VII	Lin.	26
34.	341.	« 5	«	ult.
107,	108,	« 13	«	30
obbligation	obligation	« 32	«	27
1848.	1818.	« 48	«	13
269. C. §. 1.	369. C. 1. § 1.	« 50	«	27, ult.
58	68	« 54	«	30
storia	storia	« 62	«	19
inchlinato	inclinato	« 64	«	6
p. 108,	p. 118,	« 83	«	18
Jdea	Idea	« 90	«	7
p. 100.	p. 110.	« 93	«	29
Parole	Paroles	« 97	«	21
deputées	deputés	« 101	«	28
Athenagores.	Athenagoras.	« 103	«	30
di quei	da quei	« 105	«	8
maedicum XXXVIII	medicum XXXV	« «	«	32, ult.
Cod. 218.	Col. 218.	« 109	«	21
Basilae	Basileae	« 116	«	15
multitudini subnisi	multitudinis subnixi	« «	«	22, 29
quel	quel	« 120	«	25
Jraen.	Iraen.	« 126	«	ult.
1741. Donys. T. 5.	1731. Dionys. T. 5. P. 2.	« 127	«	23, ult.
Conc.	Com.	« 128	«	penult.
Tit.	Tom.	« 129	«	ult.
accademicus.	academicus.	« 130	«	18
Voglio	« Voglio	« 133	«	27
(129)	(*)	« 134	«	18
Tutta questa linea	si deve leggere dopo la linea 19 della pag. 135.	« «	«	19
Presso	(*) Presso	« «	«	20
aedificationem.	aedificationem (128). »	« 135	«	2
Sylvestrinae. Summae.	Sylvestrinae Summae.	« 137	«	27
1746.	1761.	« 138	«	ult.
l. 2. Art. 1.	1. 2. Art. 4.	« 144	«	21
obbligare	obligare	« 145	«	30
San. Tomaso	San Tomaso	« 148	«	30
dèmocratie majoritès exècrable majoritè minoritè	démocratie majorités exécrable majorité minorité	« 150	«	27, 28, 29
COMUNIS	COMMUNIS	« 152	«	10
corrotto	corretto	« 155	«	16
quaerebant	Quaerebant	« 158	«	22
tirèe Ècriture	tirée Écriture	« 160	«	penult.

ERRORI	CORREZIONI		
il alteso chè	il alteso che	Pag. 165	Lin. 10, 12
obbligandi	obligandi	« 167	« 28
assassini	assassinii	« 169	« 4
Pol.	Pot.	« 171	« 29
1263	I. 263.	« 180	« 30
judices	judices	« 181	« 22
pubblico	publico	« 182	« 30
d.	p.	« 184	« penult.
(118)	(218)	« 190	« 5
Tom.	Thom.	« 197	« ult.
Avvert. s	Avvert. 5.	« 198	« penult
usurpazioue	usurpazione	« 207	« 15
XIII	VIII	« 222	« penult.
a quelle Scaramento	a quello Sacramento	« 223	« 21, 22
Matth. 5-16.	Matth. X. 5-16.	« 224	« 31
L. XIX. Corsoe	L. IX. Cosroe	« 225	« 30, 32
XXLVI	XLVIII	« 228	« ult.
severamente	se veramente	« 268	« 17
cancrenosa	cancherosa	« 280	« penult.
(382)	(382) D' Ayala. De la liberté L. 1. C. 7.	« 283	« 30
357, 258. ac	357, 358. a.	« «	« ult.
258. T. p. 4. 181.	358. T. 4. p. 181.	« 285	« penult. ult.
giunlo	giunta	« 288	« ult.
165.	1615	« 294	« ult.
ne	nè	« 314	« 28

ELENCO DEI SIGG. ASSOCIATI

AGGIUS

Sechi Sac. Leonardo Rett. par.

ALES

Figus Sac. Michele D. in LL.
Mara Can. Nicolò.
Orrù Can. D. Emmanuele.
Pitzalis Benef. G. B.
Sanna Sac. Sisinnio D. in LL.
Satta Michele Stanch. magg.
Uras Don Gius.

ANELA

Noli Teol. Salv. Rett. par.

ARBUS

Atzeni Sac. Giovanni Antioco Viceparr.
Atzeni Garau Not. Pietro Ant.
Caddeo Teol. Ant. Gius. Vic. par.
Figus Sac. Dionigi Vicepar.
Pani Garau Francesco D.r in Chirur.
Pilloni Sac. Ant. Vicep.
Zedda Chir. Gio.

ARITZO

Chessa Avv. Ant.
Vargiu Sac. Ant. Lib. Rett. Vic. for.

ARIXI

Ibba Sac. Rafaele Rett. Par.

ARMUNGIA

Congiu Sac. Franc. Vicep.
Schirru Not. Mariano Segr. comunale.

BARI'

Uda R.

BARUMINI

Melis Sac. Paolo Vicep.
Naitana D. Gius. Esatt. del Distret.
Podda Avv. Vinc. Giud. del M. *per copie due.*
Satta Not. P. Costant. Segr. del Mand.
Serpi Gius.

BAUNEI

Demurtas D.r in LL. Vitt. Rett. parr.

BELVI'

Todde Sac. Franc. Ignazio Rett. par.

BERCHIDDA

Casu Sac. Santino
Pinna Sac. Rafaele Vic. par.

BONO

Usai Manca Gio.

BORTIGALI

Caggiari Sanna Gio.
Marongiu Lai Not. Gio.

BOSA

D' Alghero Teol. P. Franc. M. Cappuc.
Da Bosa P. Vinc. M. Cappuc.
Ferralis Benef. Franc. Vinc.
Murgia Teol. Salv. Vic. par.
Puggioni Teol. Angelo Can.

BULTEI

Fenu Sanna Not. Pasquale

BURGOS

Sechi Sac. Agostino Rett. par.

CAGLIARI

Agus Franc. Ant.
Annaratone Geometra.
Arangino Salv.
Arba Rafaele
Arca Pinna Franc.
Alzeni Ch. Gio.
Azuni Avv. Girol. Intend.
Baccaredda Teol Agostino
Boeri Carlo Agrimens.
Bogliolo M. Gio. Maria Calzol.
Bonifai M. Giuseppe Sarto.
Bonino.
Borelli Gioanni.
Bozino Nunzio Geom
Busu M. Gosimo Concialore.
Cabras Ch. Raimondo.
Cadeddu Giuseppe.
Cambula Sebastiano.
Cancedda Dott. in LL Salv.
Camuri Cav. G. M. Colonnello
Cano Andrea.
Caput Avv. Serafino
Cara Gaetano.
Cardia Farmacista Antonio.
Caredda Negoz. Gio.
Cherubini Giuseppe.
Cicalò Fedele
Casino di Cagliari.
Congiu Chir. Gius.
Corona Carlo.
Corona Avv. Luigi.
Cossu Avv. Gio.
Cossu Mura Not. Gio.
Craic Gug. Cons. d' Ingh.
Cugia Geom. Pasquale
Daga Farmacista Padre Ant.
Dallosta Geom. Luigi
De Giorgi Med. Gio.
Delitala March. Ferd. tenente.
Delitala di Sedilo D. Gavino.
Demontis Canonico.
Dessì M. Bernardo Falegname.
Dessì Avv. Nicolò.

Devoto Librajo Giacomo.
Doneddu Controll. Carlo.
Dore Avv. Ant.
Fadda Not. Gius.
Fadda Rafaele Assist. del Gen.
Fara Avv. Gavino.
Fara Manis Gius.
Floris Lussorio
Garau Not. Benigno
Garau Bacc. in LL. Luigi.
Grillo Luigi di N.
Jail Geom.
Lai Chier. Eman.
Lai Pietro.
Licheri Chier. Gio. Mich.
Manca Giuseppe Luigi.
Manca
Manconi Avv. Giacomo.
Mara Chier. Raimondo.
Marengo Carlo Sost. Avv. dei pov.
Marras Rafaele.
Masala Scriv. Salv.
Massa Neg. G. B.
Matta Chier. Franc.
Melis Murru Angelo
Moi Ant. Sottocomm. di Guer.
Moretti Onofrio.
Mossa Rocco Ajut. Ingegnere.
Mulas Neg. Raimondo.
Mundula Avv. Ant.
Mura Furiere Gavino dei Cacciat. Guardie.
Murgia D.r in Chir. Salv.
Murratzu Sac. Pietro.
Murroni Not. Pasquale.
Murru Dessì Not. Francesco
Sottosegr. di Poliz. giud.
Nissardi Istruttore-tessitore nel R. Osp. C. F.
Nurchi M. Giacomo Sellajo.
Odoni Sergente d' Artiglieria
Oppo Gioachino.
Oppo Sebastiano.
Paschalet Franc.
Peddis M. Salvatore
Piccone Ingegn. Serafino.
Pinna Daniele Allievo di Chir.
Pinna Avv. Franc. *per copie tre.*
Pinna Teol. Franc.
Pinna Franc. Ant.
Piras Med. Ant. Giuseppe.
Piredda Avv. Ant.
Pirisi Not. Franc.
Pirisi Dott. G. M.
Pirisi Vinc. Sottosegr.
Pisano Not. Franc.
Podda Gio. Ant.
Puligheddu Not. Angelo.
Putzu Farmacista Franc.
Ritzu Simone
Rossi Rafaele All. d' Archit.
Rulfi Geom. Paolo.
Saccati Gio. Lod.
Sanna Feurra A.
Sanna Sanna Avv. Gius.
Sasso Palmas Tomaso.
Satta Musio Avv. Ant. Giud. di prima Cogn.
Scano Not. Efisio Luigi
Schirru Chir. Pietro
Selis Cardia Avv. Vinc.
Serra D. in LL. Giuseppe.
Tiddia Chier. Liberato.
Tronci M. Pasquale Calzol.
Usai Serafino delle S. P.
Usai Franc. Luigi.
Vacca Benef. Fedele.
Varani D.

Varese Franc.
Virdis M. Rafaele Sarto.

CALANGIANUS

Ferracciu Farmac. Gio. M.
Scano Sac. Salv. Vic. par.

CHIARAMONTI

Cuadu Sac.
Pinna Teol.

CUGLIERI

Fois Battista *per copie sei.*
Ledda Not. G. M. Segr. del M.
Soggiu Avv. Gius. Giudice del Mand.

DOMUSNOVASCANALES

Corrias Teol. Serafino,

DUALCHI

Meloni Not. Pasquale.

FORRU

Nonnis Sac. Didaco Vicepar.
Onnis Bac. in LL. Gio. Provic.

GADONI

Fais Sac. Raim. Rett. par.
Loddo Sac. Gio. M.
Polla Not. Antioco Elia.

GENONI

Puxeddu Sac. Franc. D. in LL.

GENOVA

Ansaldo Can. Prospero
Bacigalupo G. B.
Bottaro Bartolommeo.
Bozzo Teol. Ant.
Delfino Sac. Tomaso
Gatti Pietro
Guaponi Medico Orazio.
Loretti Innocenzio.
M. A. D. C.
Mandracci Farmacista
Niccolari Dottore Agostino
Oldoini Gio. Batt.
Piaggio Sac. Gio. Prevosto.
Robello Medico Gius.
Roggero Gio.
Rossi Emanuele
Saccheri Pietro.
Scassi Conte Agostino.

GENURI

Ardu Sac. Dionigi Provic.

GESTORI

Puddu D. Pietro
Puddu D. Ant.
Tolu D. Efisio Luigi.
Usai Pietro.

GONNOSFANADIGA

Casti Dott. in LL. Nicolò Vice-rett. par.

GUASILA

Garau Muntoni Francesco.
Gastaldi Not. Ant.
Porceddu Sac. Giuseppe.

GUSPINI

Sanna G. Antonio.

IGLESIAS

Usai Not. Ant.

IRGOLI

Murru Sac. Efisio Bacc. in LL

ISILI

Porceddu Sottot. Ant. Comandante.

LANUSEI

Aramu P. Rafaele Min. Oss.
Perotti Sac. Franc. Vicep.
Satta Franc. Aiut. Ingegn.

LUNAMATRONA

Ortu Sac. Franc.

LURAS

Soggiu Tamponi Sac. Pietro.

MACOMER

Dore Teol. Pietro Par.
Fois D. Giuseppe M.
Ledda Salv. Luigi Vicep.
Scarpa Chier. Pantaleo.
Tola Avv. Franc. Luigi

MASULLAS

Concu Sac. Battista Vicep.
Serru Sac. Ignazio Vic. perp.
Soru Sac. Gius. Ignaz. Rett. di Mogoro *per copie* 4.

MEANA

Mura Ant. Maria
Mura Cabras Avv. Sebast.
Zonchello Sac. Franc.

MILIS

Orrù Chir. Salv.

MOGORO

Caddeo Not. Ferd. Segr. del M.
Farina Not. Angelo R. Segr. del Mand.
Pani Sac. Ant. Luigi Vicep.

MORES

Casu Bisdott. Lorenzo Sind. comunale.
Chessa Cabras Not. Paolo.
Sannia Avv. E. Giud. del M.

MURAVERA

Cucca Gius. Maria.
Depau Gius.
Murtas Sac. Franc.
Pitzalis Not. G. B. *per copie due.*
Sulis Pisano D. Gio.
Selis Rafaele.
Vidili Sac. Angelo Vicep.

NULVI

Bassu Not. Gio.
Marongiu Avv. Ant. Giud. M.
Santoni Sindaco.

NUORO

Mesina Avv. Salv. Cens. dioc.

ONEGLIA

Anfossi Avv. Michele
Calvi Sac. Gius.
Camossi Avv.

ORANI

Siotto Marcello Dott. Gius.

ORISTANO

Cossu Avv. Ant. Maria.
Fiaschi Marm. ed Ornat. Michele. *per copie due.*
Meloni Avv. Ant.
Polla Sac. Antioco Prof. di Teol.
Ravot Carboni Avv. Michele.
Sulas Avv. Pietro.
Todde Pietro Semiprol. in Teol,

OSCHIRI

Gajas Bua Bacc. in LL. Ant.

OZIERI

Pietri Avv. Teol. Colleg. Stefano.

PABILLONIS

Puxeddu Sac. Gius. Rett. par.

PAULLILATINO

Atzori Piredda Ant.
Mura D. Gavino.

SAMASSI

Melis P. Ant. Agostiniano
Porrà P. Aurelio Priore degli Agostiniani.

SAN GAVINO

Ardu P. ex-Definit. Saturn. dei min. Osserv.
Ariu Chir. Narciso
Cirronis Chier. Nicolò precett. elem.
Corda Dott. Franc. L. Socio del Coll. di Chirur. di Cagliari.
Corrias Sac. Ant. Vicepar.
Corrias P. predic. Efisio dei min. Osserv.
Demontis Sac. Pasquale Viceparroco

Esu Not. Generoso Segr. del M.
Meloni Sac. Gius. Vicepar.
Murgia Avv. Ant. Giud. del M.
Muru P. Vittorio Guard. dei min. Osserv.
Ortu Not. Angelo.
Pedroni Not. Cosimo Segr. del M.
Pitzalis Sac. Franc.
Porcella Not. Gio.
Porru Sac. Raim. Vicepar.
Serra Sac. Francesco.
Tocco Bacc. Sisinnio Rett. par. di Gonnosf.

SANLURI

Murgia Teol. Gius. Vic. par. *per nove copie.*

SANTADI *(Sulcis)*

Demuru Sac. Franc. Capell.

SANTU LUSSURGIU

Lorica Giovanni
Massidda Rocco
Meloni Dejala Luigi

SANTO VERO MILIS

Carboni Sac. Isidoro Vic. par.
Floris Sac. Salv. Ang. Vicepar.
Fois Efisio Farmacista

SARDARA

Lixi Chier. Ant.
Piras Sac. Sisinnio
Scano Sac. Gius. Rett. par.

SASSARI

Agnesa Francesco.
Alivesi Gianuario
Bartolomei Gir. Magg. nei Cacciatori Franchi.
Bionna Domenico.
Campus Not. Franc.
Canu Medico Francesco
Canu Medico colleg. Nicolò.
Chessa Avv. Gavino.
Cugia Filippo.
David Antioco.
Delongiavi Lorenzo
Depetro Pietro.
Dettori Franc. Michele.
Duce Alessandro
D. Avv. E.
Escard Capit. nei Cacc. Fr.
Esperson Sac. Dott. coll. Luigi.
Fiori Avv. G. B.
Fresco Biddau Avv. Giac.
G. Avv. E.
Kalb Rafaele.
Lado Pietro
Lepori Nicolò.
Loriga Medico colleg.
Manca Emanuele.
Manca Sac. Salv.
Musina Avv. Salv.
Otgiano Usai.
Pais Pilo Carlo.
Passino Cugia Gavino.
Peuco Carlo
Pes Leoni Gio. Maria Dott. medico chirurgo.

Pompejani Paolino.
Protto Elia.
Quesada Manno Gio.
Ramasso Sebastiano.
Ruggiu Teol. Diego. Can.
Salaris D. Michele Consig. d'Intendenza.
Scipioni P. Giusep. M. delle S. pie.
Solinas Negoz. Salvatore.
Sotgiu Meurra Salv.
S. Avv. M.
Taras Luigi.
Tealdi Angelo Franc.
Tealdi Avv. Salv.
Umana Dott. Pasquale.

SERRAMANNA

Caboni Giuseppe.
Murgia Sac. Basilio.
Pittiu Musio Not. Basilio S. del M.
Pitzalis Not. Franc.
Tocco Med. Andrea.
Uda Teol. Ant. Vic. par.

SIAMAGGIORE

Simula Sac. Ant. Vic. par.

SIDDI

Mancosu Farmacis. Federico.
Moi Sac. Franc. Vic. par.
Tuveri Not. Ant.

SIMALA

Cocco Sac. Antioco Rett. par.

SINISCOLA

Filippi Salv. Ang.
Lado D. Girolamo.
Muru Teol. Gius.

TEMPIO

Atzeni P. Girolamo delle S. pie.

TERRALBA

Sanna Not. Rafaele.

TEULADA

Pani Not. Salv. Maria Segr. del Mandamento.
Marcialis Not. Raim. Segr. del Mandamento.

TRESNURAGHES

Deschreiber D. Battista
Fenu Sac. Franc. Bacc. in LL.
Manca Gaetano.
Mastinu Sac. Lorenzo.
Peralta Not. Agostino Ang.
Puggioni Sac. Damiano.
Puggioni Not. Salv.
Zedda Teol. Salv. Ang. Vic. par.

TUILI

Caboni Sac. Francesco.
Campus Teol. Raim. Rett. par.
Fanari Avv. Ant.

Farina Avv. Ign.
Moy Avv. Luigi.

USSARAMANNA

Paderi D. Franc.
Serpi Ser. Franc. propr.

VILLACIDRO

Fulgheri Avv. Gius.

VILLANOVAFRANCA

Murgia Medico Federico.
Porru Sac. Giusep.

Vacquer Paderi Vinc.

VILLANOVAFORRU

Diana Not. Gio. Agostino
Loi Sac. Agostino.
Melis Sac. Gio. Vic. par.
Piras Sac. Dionigi Vicepar.

VILLASOR

Perria Not. Franc.

VILLAURBANA

Porru Giuseppe.